



**Università
degli Studi
di Palermo**

AREA QUALITÀ, PROGRAMMAZIONE E SUPPORTO STRATEGICO
SETTORE STRATEGIA PER LA RICERCA
U. O. DOTTORATI

Dottorato di ricerca in Pluralismi giuridici. Prospettive antiche e attuali
Di. Gi. - Dipartimento di Giurisprudenza
Diritto penale - IUS/17

UN ALTRO VOLTO DEL DIRITTO PENALE: LA VITTIMA NEI REATI CONTRO IL PATRIMONIO

LA DOTTORRESSA
CRISTINA INGRAO


IL COORDINATORE
CH.MO PROF. GIUSEPPE DI CHIARA


IL TUTOR
CH. MO PROF. VINCENZO MILITELLO



*A mamma Assunta e a papà Francesco,
che sono la mia casa, accogliente e protettiva.
A Paolo e Frida,
che sono il futuro più bello.
Al mio Maestro,
che mi ha stretto la mano quando la corrente era più forte, fino alla fine.*

Cristina

Indice

Introduzione	p.9
---------------------------	-----

Capitolo I

La vittima dall'oblio alla sua riscoperta

1. Un diritto penale senza vittima, le ragioni alla base di questa scelta.....	p.17
2. La marginalizzazione anche semantica della vittima del reato.....	p.19
3. La considerazione della vittima dopo il Medioevo.....	p.24
3.1. L'illuminismo e la Scuola Classica.....	p.24
3.2. La Scuola Positiva.....	p.26
3.2.1. Il risarcimento da parte dello Stato.....	p.26
3.2.2. La vittima come concausa del reato.....	p.28
4. La vittimologia: le origini.....	p.29
4.1. <i>Hans Von Hentig</i>	p.31
4.2. <i>Frederick Wertham</i>	p.33
4.3. <i>Benjamin Mendelesohn</i>	p.35
5. Le diverse fasi evolutive della vittimologia.....	p.37
5.1. La vittimologia positivista o conservatrice.....	p.38
5.2. La vittimologia critica o radicale.....	p.39
5.3. La terza fase della vittimologia.....	p.41
6. La vittimologia e il dibattito sulla sua autonomia.....	p.43
6.1. La vittimologia come scienza non autonoma.....	p.43
6.2. La vittimologia come scienza autonoma.....	p.44
6.3. La vittimologia dei diritti umani.....	p.45
6.4. La vittimologia non scienza, né disciplina.....	p.46
6.5. La vittimagogia o vittimologia clinica.....	p.47

7. Brevi considerazioni su oggetto e limiti della vittimologia.....	p.48
8. La vittimo-dogmatica.....	p.50
8.1. Critiche alla vittimo-dogmatica.....	p.54

Capitolo II

La vittima nel diritto sovranazionale

1. La riscoperta della vittima sul piano internazionale e sovranazionale.....	p.57
2. Le previsioni dell'Onu in tema di vittima del reato: premessa.....	p.58
2.1. La Risoluzione n. 40/34 del 29 novembre 1985.....	p.59
2.2. Gli altri atti in tema di vittima adottati dall'ONU.....	p.61
3. Vittima e fonti europee.....	p.65
4. Le fonti del Consiglio d'Europa.....	p.68
4.1. La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.....	p.68
4.1.1. La posizione della Corte EDU.....	p.71
4.2. Gli altri provvedimenti in tema di vittima adottati dal Consiglio d'Europa.....	p.74
5. Le fonti dell'Unione Europea.....	p.78
6. La Decisione quadro n. 2001/220/GAI.....	p.81
6.1. Le definizioni contenute nella Decisione quadro.....	p.83
6.2. Decisione quadro e processo di armonizzazione fra legislazioni penali nazionali.....	p.86
7. La Direttiva 2012/29/UE: <i>ratio</i>	p.89
7.1. La struttura e le novità della Direttiva del 2012.....	p.92
7.2. Gli strumenti di tutela della vittima nella Direttiva.....	p.94
7.2.1. I diritti di informazione e sostegno.....	p.95
7.2.2. I diritti di partecipazione al procedimento penale.....	p.98
7.2.3. I diritti di protezione "dal" e "nel" procedimento.....	p.102
8. Le vittime vulnerabili nella Direttiva.....	p.104
8.1. Le audizioni dei minori secondo la Direttiva del 2012.....	p.108
9. La giustizia riparativa nella Direttiva del 2012.....	p.109
10. Pregi e limiti della Direttiva del 2012.....	p.112

11. Osservazioni conclusive: l'importanza di una analisi comparatistica
sulla tutela della vittima..... p.114

Capitolo III

La tutela della vittima nell'ordinamento italiano processuale: dal Codice Rocco alla Riforma Cartabia

1. La vittima nel processo penale: premessa.....	p.119
2. La persona offesa nel Codice di procedura penale del 1930.....	p.120
3. La persona offesa nel Codice di procedura penale del 1988.....	p.127
4. La vittima delineata dalle modifiche al Codice del 1988.....	p.133
5. Il d.lgs. n. 212 del 2015 e l'attuazione nazionale della Direttiva del 2012: premessa.....	p.138
6. La nozione di "vittima" nel d.lgs. n. 212 del 2015.....	p.141
6.1. Il sistema informativo a tutela della vittima delineato dal d.lgs. n. 212 del 2015.....	p.145
6.2. Gli avvisi alla vittima sull'esito del procedimento.....	p.148
7. La Riforma Cartabia e le novità in tema di vittima e giustizia riparativa.....	p.151
7.1. La nozione e gli strumenti della giustizia riparativa.....	p.154
7.2. La definizione di "vittima" nella legge delega.....	p.156
7.3. Le modalità operative della giustizia riparativa.....	p.158
7.4. Il carattere volontario della giustizia riparativa e la valutazione finale sul percorso.....	p.159
8. Qualche riflessione sulla riforma della giustizia riparativa.....	p.160
9. Osservazioni conclusive.....	p.162

Capitolo IV

La vittima e la sua progressiva valorizzazione nell'ambito del diritto penale sostanziale: il caso dei reati contro il patrimonio

I Parte

Il ruolo della vittima nel diritto penale sostanziale

1. Premessa.....	p.165
2. La tutela della vittima nella Carta costituzionale.....	p.168
3. La vittima nel diritto penale sostanziale: le previsioni del Codice Rocco.....	p.169
4. La vittima nella parte generale del Codice: premessa.....	p.171
4.1. La rilevanza del soggetto passivo come elemento costitutivo del reato.....	p.172
4.2. La rilevanza del soggetto passivo come circostanza del reato.....	p.173
4.3. Altre ipotesi di rilevanza del soggetto passivo nell'ambito del reato.....	p.175
5. La <i>communitas</i> e il suo ruolo nel rafforzamento della tutela della vittima.....	p.176
6. Tipologie di vittime per il diritto penale.....	p.181
7. Osservazioni conclusive.....	p.183

II Parte

La vittima nei reati contro il patrimonio

1. I reati contro il patrimonio: premessa.....	p.185
1.1. La collocazione sistematica dei reati contro il patrimonio.....	p.189
1.2 . Il patrimonio come bene giuridico di categoria.....	p.191
2. Le modifiche al Codice penale in favore delle vittime dei reati contro il patrimonio.....	p.193
2.1. L'estensione della procedibilità a querela per tali reati contro il patrimonio.....	p.193
2.2. L'aumento del trattamento sanzionatorio.....	p.199
2.3. Estensione dei termini di prescrizione.....	p.204
2.4. I Fondi di solidarietà per le vittime di usura e di estorsione.....	p.207
2.4.1. I Fondi di solidarietà: criticità.....	p.212
3. La posizione della giurisprudenza.....	p.215
3.1. La tendenza vittimocentrica della giurisprudenza nel delitto di truffa.....	p.216
3.2. (segue) nel delitto di estorsione.....	p.217
3.3. (segue) nel delitto di usura.....	p.219
4. Quali prospettive per la vittima dei reati contro il patrimonio?.....	p.222
4.1. Giustizia riparativa e reati contro il patrimonio.....	p.226
Conclusioni	p.233
Bibliografia	p.239

Introduzione

La storia del diritto penale è la storia del reo, della sua sottrazione alla vendetta privata e della attribuzione del potere sanzionatorio in via esclusiva allo Stato.¹ Coerentemente con ciò, il luogo e le forme dell'accertamento di responsabilità penale trovano sede nel processo, caratterizzato da garanzie specifiche per l'imputato e dalla attribuzione della decisione ad un giudice terzo e imparziale. In maniera speculare, nei secoli si è assistito ad una marginalizzazione della vittima, che, però, è stata di recente "riscoperta". Oggi il rilievo della vittima e delle sue prerogative in diritto penale costituiscono una delle variabili che più incidono sulla legittimità morale dell'intervento penale.²

Tuttavia, il diritto penale per lungo tempo ha eclissato questa figura, concentrando le sue riflessioni solo sul reo. Le ragioni di tale scarso interesse non sono state adeguatamente approfondite, perché gli studiosi si sono soffermati quasi esclusivamente sullo studio del comportamento dell'imputato, senza collegarlo a quello della vittima.³ Tale mancato interesse è stato interpretato talora come una reazione a quelle forme del diritto e della procedura penale che vedevano il reato e il processo come un conflitto fra privati: l'offensore e la vittima.⁴

C'è stato anche un momento in cui alla vittima è stata riconosciuta una sua centralità nell'ambito del diritto penale; la c.d. "età dell'oro della vittima"⁵ si

¹ In età regia, a Roma, vigevo l'antico costume della persecuzione criminale da parte dei congiunti dell'ucciso. La vendetta dei parenti rispondeva ad esigenze di solidarietà familiare; per loro era non solo un diritto, ma un sacro dovere. Così, B. SANTALUCIA, *Studi di diritto penale romano*, Roma, 1994, p. 107.

² L. CORNACCHIA, *La vittima nel diritto penale contemporaneo. Tra paternalismo e legittimazione del potere coercitivo*, Roma, 2012, p. 11.

³ A. PAGLIARO, *Tutela della vittima nel sistema penale delle garanzie*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2010, I, p. 41.

Sugli effetti di tale ritardo, si veda A. BALLONI, *Cause ed effetti del ritardato sviluppo della vittimologia*, in *Atti del Convegno Lincei*, n. 175, Roma, 2001, pp. 15 ss.

⁴ Nelle società primitive, infatti, il rapporto tra il criminale e la vittima rifletteva essenzialmente la lotta per il potere e assumeva una particolare importanza il diritto dell'individuo a farsi vendetta. Per questa impostazione A. BALLONI, *Vittime criminali difesa sociale*, Bologna, 1989, p. 13. Sul tema anche F. CALASSO, *Medioevo del diritto. Le fonti*, I, Milano, 1953, pp. 133 ss.

⁵ J.M. SILVIA SÁNCHEZ, *La victimologia desde la política criminal y ed Derecho penal. Introducción a la "victimodogmática"*, in *Rev. peruana de ciencias penal*, 1994, p. 595.

è avuta nel periodo intercorrente tra il mondo romano arcaico e il Medioevo, in cui la violenza privata del soggetto passivo o dei suoi familiari rappresentava la reazione tipica al reato. Successivamente, però, la stessa ha cominciato ad essere destinataria di sempre minore attenzione. Tale cambio di direzione è connesso a un mutamento nella concezione stessa dell'illecito penale, che dall'essere inteso come violazione di un interesse personale della vittima è passato ad essere visto come una minaccia alla pace sociale.

Ciò si è accompagnato con l'accentramento della giustizia criminale in capo allo Stato, un monopolio che ha coinciso con la quasi totale esclusione della vittima dal processo.⁶

L'identificazione dello Stato con la vittima che si riscontra oggi, però, sembra compiersi in senso inverso, attraverso una valorizzazione pubblica della posizione della seconda, ma in funzione strumentale alla legittimazione dello Stato stesso, che, per tale via, in qualche modo riconosce il fallimento delle proprie politiche criminali di tutela della collettività.

L'attuale riconoscimento delle pretese delle vittime, per un verso, è espressione del principio costituzionale di solidarietà che obbliga i pubblici poteri ad intervenire a protezione dei soggetti deboli, che non sono in grado di salvaguardare da sé i beni meritevoli di tutela; per altro verso, sembra rispondere a una logica quasi paternalistica, sul presupposto, ripreso dalla vittimologia, della immanente vulnerabilità delle vittime e del conseguente bisogno di particolare protezione che le caratterizza.⁷

Ciò premesso, la "riscoperta" della vittima da parte del diritto penale contemporaneo come ogni fenomeno della realtà normativa può essere oggetto di studio in chiave critica. In particolare, la ricerca che seguirà attiene all'analisi delle modificazioni del ruolo della vittima come delineate dal legislatore e dalla giurisprudenza più recente, e si propone di verificarle con un *focus* particolare

⁶ Sul punto E. VENAFRO, *Brevi cenni introduttivi sull'evoluzione della tutela della vittima nel nostro sistema penale*, in E. VENAFRO, C. PIEMONTESE (a cura di), *Ruolo e tutela della vittima in diritto penale*, Torino, 2004, pp. 12 ss. Sull'evoluzione storica del diritto e del processo penale rispetto alla posizione della vittima si veda anche, F. KRAUSS, *La vittima del reato nel processo penale*, in *Dei delitti e delle pene*, 1983, pp. 283 ss.; D. RIPONTI, *La vittima nel quadro della giustizia penale*, in G. PONTI (a cura di), *Tutela della vittima e mediazione penale*, Milano, 1995.

⁷ L. CORNACCHIA, *Vittime e giustizia criminale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2013, p. 1761.

nei confronti della vittima dei reati contro il patrimonio. La scelta di questo settore di verifica non è casuale: esso è stato attraversato in tempi recenti da numerosi interventi modificativi, accomunati dall'intento più o meno dichiarato espressamente di rafforzare la posizione della vittima.

Il presente lavoro mira ad analizzare tali interventi, con l'intento di verificare se gli stessi si siano in effetti rivelati idonei a realizzare tale obiettivo. In altri termini, la questione che si pone riguarda gli effetti della loro introduzione, in specie se la vittima del reato ne sia davvero uscita rafforzata nei suoi poteri e nelle sue prerogative o se, piuttosto, le innovazioni normative in tale settore non l'abbiano resa più esposta a nuove forme di vittimizzazione. Ciò richiede preliminarmente un inquadramento generale della vittima come soggetto del sistema penale e l'analisi dell'evoluzione che l'ha riguardata a livello nazionale e sovranazionale, in relazione al diritto penale sostanziale e processuale.

Pertanto, in primo luogo, occorrerà interrogarsi sul perché di un diritto penale senza vittima. Tale assenza si palesa anche semanticamente, posto che nel nostro ordinamento la stessa parola "vittima", salvo una recente eccezione, non viene mai usata. Quanto detto è strettamente connesso alla nostra tradizione giuridica, che già con l'Illuminismo e la Scuola Classica si muoveva plasmando principi fondamentali come quello di legalità nell'ottica, però, di una maggiore difesa della libertà dell'imputato, ignorando la vittima. Appare, pertanto, interessante studiare le spinte che su questa base hanno, per il tramite della Scuola positiva, invece poi condotto alla vittimologia, che è la disciplina che ha per oggetto lo studio della vittima, della sua personalità, delle sue caratteristiche fisiche e psicologiche, e dei suoi rapporti con il reo. Tale disciplina ha messo in luce come sia riduttivo e parziale studiare il fenomeno criminale solo attraverso l'autore del reato, riconoscendo un ruolo anche alla vittima nella genesi e nello sviluppo dello stesso. Peraltro, l'impatto della vittimologia è stato così dirompente da avere ancora oggi influssi sia sul piano della politica criminale, che su quello della legislazione penale. Di questo si occuperà il primo capitolo del presente lavoro.

Il movimento di riscoperta della vittima deve molto agli interventi delle organizzazioni sovranazionali, le quali nel tempo hanno prodotto numerosi testi in materia, grazie ai quali i legislatori nazionali sono stati sollecitati ad intervenire. Si tratta di documenti normativi provenienti sia da organizzazioni universali, come l'ONU, sia da organizzazioni a carattere regionale, quali il Consiglio d'Europa e l'Unione europea. Sono atti che presentano una diversa forza normativa, ma tutti mossi dall'intento di riconoscere alla vittima un ruolo rilevante nelle scelte di politica criminale dei singoli Stati membri. Tutto questo è stato condizionato nei suoi passaggi, soprattutto con riguardo agli atti delle istituzioni europee, dall'evoluzione che le ha interessate in termini di poteri legislativi acquisiti nel tempo.⁸ In relazione a ciò un'attenzione particolare merita la Direttiva n. 29 del 2012, che oggi costituisce la *Magna Charta* dei diritti dell'offeso e il termine di paragone per verificare la conformità degli ordinamenti nazionali rispetto al diritto dell'Unione su questo tema. Si tratta di un documento relevantissimo, ma che non è esente da lacune e critiche, come, ad esempio, la previsione di una "valutazione individuale" della vittima, ai fini della sua qualificazione come vulnerabile, priva di definizioni specifiche in merito alle sue modalità di svolgimento. Troppa libertà lasciata agli Stati rischia, infatti, di compromettere gli obiettivi della Direttiva in termini di uniformità della disciplina sul tema. Di tali aspetti si occuperà il secondo capitolo della presente trattazione.

La riscoperta a livello sovranazionale della vittima ha avuto influssi importanti sul piano nazionale, soprattutto con riguardo alla materia processuale. Quest'ultima sarà, quindi, oggetto di studio del terzo capitolo, dalle previsioni del Codice del 1930 a quelle attuali. Del resto, il diritto penale sostanziale e processuale sono strettamente connessi e lo studio del ruolo della vittima in campo processuale rappresenta un passaggio cruciale per comprendere la posizione della persona offesa nel sistema penale odierno nel suo complesso.

⁸ V. BONINI, *Il sistema di protezione della vittima e i suoi riflessi sulla libertà personale*, Milano, 2018, p. 12.

Nell'attuale sistema processuale italiano la vittima di reato rimane sostanzialmente poco più che una comparsa. Ciò è storicamente connesso a ragioni come il timore che a maggiori poteri della vittima facciano eco minori garanzie per l'imputato o al ruolo assorbente della parte civile sull'offeso, che ha condotto ad una tradizionale diffidenza nei confronti del danneggiato che si costituisce nel processo penale per chiedere il risarcimento del danno subito. Qualcosa, però, pare stia cambiando, e ciò si evince dagli ultimi interventi legislativi che hanno riguardato la vittima, dal d.lgs. n. 212 del 2015, che attua in Italia la citata Direttiva del 2012, alla recentissima legge di riforma n. 134 del 2021, che individua principi e criteri direttivi per l'esercizio di una delega in tema di giustizia riparativa, nell'ambito della quale si richiede al Governo, per la prima volta, di fornire una nozione di vittima, che finalmente appare smarcata dal tradizionale e rigido binomio offeso – danneggiato. I termini della delega sono molto ampi e il rischio che si corre, come si vedrà, è che il legislatore delegato adotti soluzioni di compromesso al ribasso, mancando l'occasione di definire finalmente il ruolo della vittima nel processo.⁹

Infine, l'ultimo capitolo del lavoro sarà dedicato all'analisi del ruolo della vittima nell'ambito del diritto penale sostanziale. Esso si svilupperà in due parti.

La prima, in particolare, sarà dedicata allo studio della vittima in relazione agli istituti della parte generale del Codice penale che ad essa sono riconducibili. Il Codice Rocco, infatti, sin dalla sua versione originaria, presenta una valorizzazione, seppur minima, della persona offesa, anche se le numerose norme che si occupano della stessa non hanno una organizzazione sistematica. Inoltre, le disposizioni di tutela per le vittime in esso presenti mancano di coscienza vittimologica e sono solo l'espressione di un principio etico, proprio di ogni comunità, della necessità di tutelare i più deboli.¹⁰ Del resto, la vittimologia si svilupperà anni dopo l'adozione del Codice del 1930.

Ciò posto, nel Codice penale in vigore il soggetto passivo può atteggiarsi in vario modo, ad esempio, come elemento costitutivo o circostanza del reato;

⁹ F. PALAZZO, *I profili di diritto sostanziale della riforma penale*, in *Sistema penale*, 2021, pp. 14 - 15

¹⁰ M. VENTUROLI, *La vittima nel sistema penale dall'oblio al protagonismo?*, Napoli, 2015, pp. 137-138.

come causa di non punibilità o ancora come causa di giustificazione. L'analisi di queste possibilità, la loro reinterpretazione più moderna in chiave vittimologica, insieme all'emersione di fattori in grado di condizionare le scelte legislative, come il ruolo della c.d. *communitas* delle vittime e dei mezzi di comunicazione, potrà essere utile a comprendere in che direzione sta andando il diritto penale moderno con riguardo all'offeso. Basti qui anticipare che esso appare "pericolosamente" sempre più spesso plasmato intorno alle istanze della vittima e sempre meno conforme ai principi fondamentali del diritto penale, primo fra tutti quello di legalità.¹¹

La seconda parte del lavoro, invece, affronterà specificamente il tema della vittima dei reati contro il patrimonio, partendo da un inquadramento sistematico di tali reati, passando dall'analisi della nozione di "patrimonio", per interrogarsi, infine, sull'idoneità, da tempo discussa, dello stesso a costituire il bene giuridico di categoria. Saranno poi passati in rassegna gli interventi legislativi che hanno riguardato, anche solo indirettamente, le vittime dei reati contro il patrimonio. Il riferimento è all'estensione della procedibilità a querela, all'innalzamento delle pene edittali, nonché all'aumento dei termini di prescrizione, in funzione general-preventiva. Una attenzione specifica deve poi essere rivolta ai Fondi di solidarietà per le vittime di estorsione e di usura, che hanno lungamente rappresentato le uniche forme di intervento pubblico a favore delle vittime di reato previste nell'ordinamento italiano. Infine, sarà esposta la posizione della giurisprudenza, che spesso si è mostrata più sensibile del legislatore nei confronti delle prerogative della vittima, anche se i risultati a cui è giunta non sono sempre del tutto condivisibili sul piano della teoria generale. Tutto ciò per comprendere, in definitiva, la portata operativa e l'effetto pratico di tali interventi in termini di rafforzamento della tutela della vittima nel settore dei reati contro il patrimonio, per tracciare, infine, un bilancio circa la attuale situazione della vittima nel sistema penale italiano, ormai sempre più vittimocentrico, accompagnato dalla prospettazione, su tale base, di proposte di riforma *de jure condendo*, anche connesse alla valorizzazione di forme di

¹¹ D. PULITANÒ, *Politica criminale*, in G. MARINUCCI, E. DOLCINI (a cura di), *Diritto penale in trasformazione*, Milano, 1985, p. 16.

restorative justice il cui sviluppo e potenziamento è stato previsto dalla recentissima Riforma Cartabia.

Capitolo I

La vittima dall'oblio alla sua riscoperta

1. Un diritto penale senza vittima, le ragioni alla base di questa scelta

Gli studi più recenti sul ruolo della vittima in materia penale concordano nel rilevare il superamento del prolungato disinteresse manifestato dal legislatore e dagli studiosi in ambito penalistico nei confronti della stessa fino alla metà del secolo scorso.

La marginalizzazione che storicamente ha riguardato la vittima è strettamente legata al carattere pubblico dell'intervento penale e del monopolio statale della coercizione, e ha delle proprie giustificazioni.¹

In primo luogo, una tale opzione ha evitato il rischio di legittimare, anche solo indirettamente, l'aspirazione vendicativa della vittima; nonché di ridurre le garanzie del reo, mettendone a rischio diritti oggi imprescindibili, quale quello ad ottenere un giusto processo.²

Sotto un profilo giuridico-funzionalistico, e in particolare con riferimento alla tradizionale funzione pacificatrice attribuita al diritto, l'istituzione di un sistema gerarchicamente ordinato di agenzie di penalizzazione alle quali rimettere la risoluzione del conflitto assicurerebbe l'interruzione delle possibili spirali di violenza senza fine tra i protagonisti del crimine e/o tra i loro gruppi socio-parentali.³

¹ Così, E. VENAFRO, *Brevi cenni introduttivi sull'evoluzione della tutela della vittima nel nostro sistema penale*, cit., p. 12.

² L. CORNACCHIA, *La vittima nel diritto penale contemporaneo*, cit., p. 11.

³ F. PARISI, *Il diritto penale tra neutralità istituzionale e umanizzazione comunitaria*, Relazione al Seminario transnazionale "The Role of the Community in the Restorative Culture", organizzato dall'istituto CRESM e svoltosi a Gibellina il 26 ottobre 2012, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 2012, p. 1.

Per approfondimenti sul tema si veda: U. SPIRITO, *Storia del diritto penale italiano da Cesare Beccaria ai giorni nostri*, Firenze, 1974; A. CAVANNA, *Storia del diritto moderno in Europa. Le fonti e il pensiero giuridico*, I, Milano, 1979; F. CORDERO, *Criminalia. Nascita dei sistemi penali*, Roma - Bari, 1985; I. BIROCCHI, *Alla ricerca dell'ordine. Fonti e cultura giuridica nell'età moderna*, Torino, 2002; M. SBRICCOLI, *Giustizia criminale*, in M. FIORAVANTI (a cura di), *Lo Stato moderno in Europa. Istituzioni e diritto*, Roma - Bari, 2002; AA.VV., *Profilo di storia del diritto penale, Dal medioevo alla restaurazione*, Torino, 2012.

A tali ragioni, secondo qualche autore, si sommerebbe la questione della compatibilità di un riconoscimento delle prerogative della vittima con l'impostazione costituzionale. In particolare, riconoscere un rilievo a tali prerogative sarebbe difficilmente compatibile con il principio di proporzionalità della risposta penale, ex art. 27 Cost. Secondo tale impostazione, la relazione simmetrica tra crimine e pena potrebbe essere messa in pericolo dall'aspirazione ristorativa della vittima, in quanto l'adeguatezza della riparazione finirebbe per essere rapportata alle esigenze psicologiche - emotive della vittima e all'entità del pregiudizio concretamente subito, piuttosto che al fatto commesso e alla colpevolizzazione del suo autore.⁴

È stato sottolineato, inoltre, come il diritto penale debba porsi come barriera invalicabile fra autore del reato e persone offese dallo stesso. Tale frapposizione, rendendo ingiustificabile la vendetta privata, spiegherebbe l'esclusione di un ruolo di parte ufficiale della vittima nel procedimento, nella condanna e nella esecuzione della pena.⁵

Sul piano strettamente processuale, invece, uno dei motivi della marginalizzazione della vittima va ricercato nella modello di giustizia penale adottato nel nostro ordinamento, che si rifà al Codice Napoleonico, e che contrappone essenzialmente accusa e difesa. Questo dualismo è stato accentuato dalla progressiva conformazione, in senso accusatorio, del tipo processuale delineato dal Codice del 1988, la cui impostazione fortemente dialettica può concedere alla vittima solo piccoli spazi.⁶

Per tutti questi motivi, la vittima è stata percepita nel diritto penale sostanziale e processuale quale "dimenticata"⁷ e, specularmente, la risposta

⁴ L. CORNACCHIA, *La vittima nel diritto penale contemporaneo*, cit., p. 12.

⁵ Così L. CORNACCHIA, *La vittima nel diritto penale contemporaneo*, cit., p. 12 ss. Si veda anche J. GARDNER, *Crime: In Proportion and Prospective*, in *Offences and Defences. Selected Essay in the Philosophy of Criminal Law*, New York, 2007, rist. 2011, pp. 213 ss.

⁶ A. MANNA, *La vittima del reato: "à la recherche" di un difficile modello dialogico nel sistema penale*, in E. DOLCINI, C.E. PALIERO (a cura di), *Studi in onore di Marinucci, Teoria del diritto penale, criminologia e politica criminale*, 2006, p. 971.

⁷ Il termine ha dato il titolo ad un importante convegno tenutosi a Roma il 5 dicembre 2000 e organizzato dall'Accademia Nazionale dei Lincei, i cui atti sono stati raccolti nel libro "*La vittima del reato, questa dimenticata*" del 2001, avente ad oggetto proprio l'analisi della posizione della vittima nell'ambito del diritto penale sostanziale e processuale in quel momento storico nel nostro Paese, avviando un dibattito importante sul tema.

penale è stata concepita come una reazione alla violazione della norma, ma del tutto svincolata dalle aspirazioni delle vittime.⁸

Oggi, però, la rivendicazione pubblica dell'intervento penale è in crisi, per una pluralità di ragioni. Fra queste una delle più rilevanti è rappresentata dalla crisi della pena e delle sue finalità. L'emersione di nuove modalità di risposta alla commissione del reato - quali la riparazione economica, la mediazione o i percorsi di risocializzazione del reo -, infatti, rovesciano il modello retributivo tipico della risposta pubblica al crimine, quale sostitutiva della vendetta, funzionale alla ragione di Stato. Pertanto, il progressivo passaggio da un modello penale fondato sull'idea del fatto criminoso come offesa alla società a una concezione basata, invece, sull'offesa alle vittime va interpretato nel contesto della graduale riconversione interpretativa del reato da violazione di norme dell'ordinamento penale a lesione di vittime concrete.⁹

In altre parole, la riscoperta della vittima è espressione di nuova consapevolezza che conduce a non considerare più solo l'autore del reato come l'unico soggetto debole, bisognoso di garanzie e, come tale, degno di protezione, ma a pensare alle vittime in una prospettiva più concreta.¹⁰

2. La marginalizzazione anche semantica della vittima del reato

Alla lunga stagione di marginalizzazione sostanziale e processuale della vittima, di cui si è detto, ha fatto eco una sua corrispondente marginalizzazione anche sul piano semantico. In particolare, il termine "vittima"¹¹ è poco diffuso

⁸ L. CORNACCHIA, *La vittima nel diritto penale contemporaneo*, cit., pp. 12 ss.

⁹ L. CORNACCHIA, *La vittima nel diritto penale contemporaneo*, cit., p. 14.

¹⁰ M. PISANI, *Per le vittime del reato*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1989, p. 465.

¹¹ Il termine "vittima" etimologicamente viene ricondotto alternativamente al latino *vincire* (legare, avvincere), indicativo del nesso di implicazione concettuale che *avvince*, appunto, la vittima ad un fatto di reato e al suo autore; ovvero al predicato *vincere* (sconfiggere, disarmare), secondo un paradigma conflittuale, che vede nella vittima l'emblema e l'oggetto dell'azione aggressiva posta in essere dal reo. Così, A. MANNA, *La vittima del reato: "à la recherche" di un difficile modello dialogico nel sistema penale*, cit., p. 967.

Con riguardo all'origine del termine vittima si veda, *amplius*, B. ZANOBIO, *La vittima nella storia*, in G. RIPONTI (a cura di), *Tutela della vittima e mediazione penale*, Milano, 1995, pp. 2 ss.

nell'ambito del diritto, anche se costantemente utilizzato dalla dottrina criminologica.¹²

Nell'ordinamento italiano, infatti, tale parola non viene mai usata né nel Codice penale, né in quello di rito, dove compaiono altre espressioni, quali "l'offeso" (art. 70 n. 2, c.p.), "la persona offesa" (art. 92 e 122, co. 3, c.p.p.), oppure "la persona offesa dal reato" (artt. 120 c.p. e 90 c.p.p.).¹³

La dottrina penalistica, dal canto suo, identifica nel soggetto passivo del reato il "*titolare del bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice violata ed offeso dalla condotta criminosa*".¹⁴

Nel Codice di procedura penale, poi, accanto alla persona offesa dal reato, compare il danneggiato dallo stesso, rappresentato da colui che riceve un danno da un fatto penalmente rilevante, che può coincidere o meno con il soggetto passivo. Si pensi, a tal ultimo proposito, al reato di omicidio, in cui il soggetto passivo/persona offesa è l'ucciso, mentre danneggiati possono essere anche i prossimi congiunti dell'ucciso.¹⁵

Tale marginalizzazione semantica si riscontra anche sul piano costituzionale. La nuova formulazione dell'art. 111 della Cost.¹⁶, che detta i principi generali in tema di giusto processo nel nostro ordinamento, infatti,

¹² M. PORTIGLIATTI BARBOS, voce *Vittimologia*, in *Dig. disc. pen.*, 1995, XV, pp. 314 ss.

V. anche S. SICURELLA, *Lo studio della vittimologia per capire il ruolo della vittima*, in *Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza*, VI, 2012, 3, pp. 63-64.

¹³ Solo recentemente il termine vittima è stato utilizzato per la prima volta nel Codice di procedura penale all'art. 498, co. 4 *ter*, secondo cui: "(...) *Quando si procede per i reati di cui agli articoli 572, 600, 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quinquies, 601, 602, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 octies e 612 bis del codice penale, l'esame del minore vittima del reato ovvero del maggiorenne infermo di mente vittima del reato viene effettuato, su richiesta sua o del suo difensore, mediante l'uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico*".

Peraltro, una svolta potrebbe arrivare dalla recentissima riforma Cartabia del 2021, che contiene una delega relativa alla determinazione della nozione di vittima. Sul punto si rinvia per approfondimenti al capitolo III, par. 7.2, della presente trattazione.

¹⁴ Così A. MANNA, *La vittima del reato: "à la recherche" di un difficile modello dialogico nel sistema penale*, cit., p. 967. Sul tema si veda anche P. NUVOLONE, *La vittima nella genesi del delitto*, in *Ind. pen.*, 1973, p. 640; L. BRESCIANI, *Persona offesa dal reato*, in *Dig. disc. pen.*, Torino, 1995, p. 527; A. PAGLIARO, *La rilevanza della vittima nel diritto penale sostanziale*, in *La vittima del reato, questa dimenticata*, Atti dei Convegni Lincei, n. 175, Roma, 2001, p. 29; F. MANTOVANI, *Diritto Penale, Parte Generale*, Padova, 2009, p. 223.

¹⁵ A. PAGLIARO, *La rilevanza della vittima nel diritto penale sostanziale*, cit., p. 29.

¹⁶ Per approfondimenti sull'art. 111 Cost. si veda Cfr. E. MARZADURI, *La riforma dell'art. 111, Cost. tra spinte contingenti e ricerca di un modello costituzionale del processo penale*, in *Legisl. pen.*, 2000, p. 758; C. CONTI, *Giusto processo [dir. proc. pen.]*, in *Enc. dir.*, V, Milano, 2001, p. 629; ID., *Giusto processo [proc. pen.]*, in S. CASSESE (a cura di), *Dizionario di diritto pubblico*, III, Milano, 2006, p. 2816.

tutela, attraverso la previsione di diritti e garanzie, l'imputato, ma non la vittima.¹⁷

La "vittima" di un reato può essere, da un punto di vista legale, sia una persona fisica, che una persona giuridica; vi è, poi, la possibilità che il soggetto passivo del reato risulti indeterminato, come nei *vage Verbrechen* della dottrina tedesca, in cui l'interesse offeso appartiene ad una collettività non delimitata e si concreta, di volta in volta, in soggetti diversi¹⁸ (es. i reati contro l'incolumità pubblica o contro il sentimento religioso). Qui, peraltro, accanto al problema della titolarità del bene giuridico tutelato, si pone la questione della "afferrabilità" di quest'ultimo, sotto il profilo della necessaria offensività.¹⁹

Per mettere in evidenza il carattere pubblico del diritto e della sanzione penale, parte della dottrina ritiene che, accanto al soggetto passivo del reato, vi sia una vittima costante, individuabile nello Stato, come titolare dell'interesse alla pace sociale e alla composizione dei conflitti.²⁰ Si tratta, però, di una impostazione puramente teorica e funzionale a rimarcare quell'antico passaggio del reato da fatto privato a fatto pubblico pericoloso per la sicurezza della collettività. A ciò si aggiunga che il mantenimento della pace sociale più che un oggetto giuridico penalisticamente inteso, costituisce la *ratio* stessa del diritto penale.²¹

Dal punto di vista criminologico²², invece, la concezione della vittima è mutata nel tempo, risultando riconducibile ad almeno due modelli di riferimento.²³

Il primo consiste nel significato classico di soggetto passivo del reato, la cui posizione di debolezza richiede l'intervento dello Stato a sua tutela; il secondo, invece, è il frutto degli sviluppi della vittimologia²⁴ e considera lo

¹⁷ Così A. PAGLIARO, *Tutela della vittima nel sistema penale delle garanzie*, cit., p. 42.

¹⁸ M. PORTIGLIATTI BARBOS, voce *Vittimologia*, cit., p. 326.

¹⁹ V. MASARONE, *Tutela della vittima e funzione della pena*, in *Dir. pen. e proc.*, 2018, p. 399.

²⁰ Cfr. V. MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, Torino, 1981, p. 626.

²¹ M. VENTUROLI, *La vittima nel sistema penale dall'oblio al protagonismo?*, cit., p. 3.

²² Per una prospettiva criminologica vedi, per tutti, G. GULOTTA, *La vittima*, Milano, 1976.

²³ Così, V. DEL TUFO, *Vittima del reato*, in *Enc. dir.*, XLVI, 1993, p. 996.

²⁴ Per approfondimenti sul tema della vittimologia si rimanda ai paragrafi da 4 a 7 di questo capitolo.

status di vittima in prospettiva dinamica, tenendo conto delle relazioni intercorrenti tra la condotta della vittima e quella dell'autore del reato e, dunque, del ruolo da essa assunto nella genesi²⁵ e nella gestione del fenomeno criminoso.²⁶

Orbene, se la dottrina penalistica individua la vittima del reato nel titolare del bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice violata, mentre quella criminologica-vittimologica pone l'accento sulla persona su cui incide direttamente la condotta criminosa, che può essere o meno il titolare del suddetto bene, ne consegue che le due figure non necessariamente coincidono. Si pensi, in tal senso, al delitto di concussione, nel quale, da un punto di vista strettamente giuridico, la vittima sarà rappresentata dalla Pubblica Amministrazione, in quanto titolare dell'interesse leso; invece, da un punto di vista criminologico-vittimologico, coinciderà con la persona fisica costretta o indotta a dare o promettere qualcosa al pubblico ufficiale.²⁷

Infine, come si avrà modo di specificare in seguito²⁸, il termine "vittima" viene utilizzato anche in numerose fonti normative internazionali e sovranazionali, le quali contengono definizioni per lo più formali di vittima, volte a superare le differenze ordinamentali nazionali.

Tuttavia, anche in tali fonti il concetto di vittima viene usato con sfumature diverse, che non consentono una riconduzione facile ad un modello unitario²⁹.

A titolo esemplificativo, si pensi alla Convenzione del Consiglio d'Europa sul risarcimento delle vittime dei reati violenti (1983), in cui i soggetti beneficiari del risarcimento statale - le vittime appunto - sono identificati in coloro i quali abbiano riportato serie lesioni fisiche o pregiudizi alla salute, quale conseguenza diretta dei reati dolosi violenti³⁰; mentre, nella Dichiarazione ONU dei principi base della giustizia per vittime di crimini e di abusi di potere

²⁵ In tal senso, P. NUVOLONE, *La vittima nella genesi del delitto*, cit., pp. 640 ss.

²⁶ V. MASARONE, *Tutela della vittima e funzione della pena*, cit., p. 399.

²⁷ M. VENTUROLI, *La vittima nel sistema penale dall'oblio al protagonismo?*, cit., p. 5.

²⁸ Per approfondimenti sul tema si rimanda al capitolo II della presente trattazione.

²⁹ Come sottolinea V. DEL TUFO, *Linee di politica criminale europea e internazionale a protezione della vittima*, in *Quest. Giust.*, 2003, p. 270.

³⁰ Così l'art. 2 della Convenzione.

40/43 del 1985³¹, per vittima si intende “*chi – individualmente o collettivamente – abbia sofferto un pregiudizio fisico o morale, una perdita economica od una lesione grave dei propri diritti fondamentali, in seguito ad illeciti penali, incluse le leggi che proibiscono l’abuso di potere; sono altresì compresi i prossimi congiunti o le persone comunque a carico della persona offesa in via diretta ed i soggetti i quali abbiano subito un danno, nell’intervenire in soccorso del soggetto passivo del reato*”. O, ancora, la Decisione quadro dell’Unione europea 2001/220/GAI, del 15 marzo 2001, identificava la vittima nel soggetto che abbia sofferto un pregiudizio di natura fisico-psichica, o danni materiali, quali conseguenza immediata di condotte penalmente rilevanti, alla stregua degli ordinamenti degli Stati membri.³²

Sulla stessa lunghezza d’onda la più recente Direttiva dell’Unione Europea 2012/29/UE, che “*istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime del reato*”, e che identifica la vittima nel soggetto che abbia sofferto un pregiudizio fisico, mentale, emotivo o economico a causa di un reato, nonché i familiari di una persona deceduta in conseguenza del reato stesso e che abbiano per tale perdita subito direttamente un nocumento.³³

Soprattutto a livello sovranazionale, però, si assiste ad un tentativo di uniformare e, al contempo, di estendere la nozione della vittima, svincolandola sempre più dal ristretto concetto penalistico di soggetto passivo del reato.³⁴ Infatti, mentre per la Decisione quadro del 2001 citata la nozione di vittima coincideva con il concetto penalistico di soggetto passivo del reato, per gli altri testi essa ha una portata più ampia, comprensiva, accanto a chi subisce direttamente il reato, dei prossimi congiunti, dei soggetti deceduti a seguito dell’illecito ovvero della vittima dell’abuso di potere, nonché di coloro che abbiano riportato un danno mentre intervenivano in soccorso del soggetto passivo.

³¹ La Dichiarazione insieme ad altri atti internazionali sul tema sono raccolti in M.M. CORRERA, D. RIPONTI, *La vittima nel sistema penale italiano della giustizia penale. Un approccio criminologico*, Padova, 1990.

³² Così l’art. 1 lett. a) della Decisione quadro dell’Unione europea 2001/220/GAI.

³³ Art. 1 lett. a) della Direttiva dell’Unione Europea 2012/29/UE.

³⁴ M. VENTUROLI, *La vittima nel sistema penale dall’oblio al protagonismo?*, cit., p. 5 ss.

3. La considerazione della vittima dopo il Medioevo

3.1. L'illuminismo e la Scuola Classica

Come accennato, la principale ragione della marginalizzazione della vittima nel sistema penale è rinvenibile nella pubblicizzazione dell'intervento penale.³⁵ Dopo il Medioevo l'illecito penale è andato sempre più assumendo il significato di una minaccia alla pace sociale e non più di violazione di un interesse personale della vittima, che andava contrastato, quindi, con l'intervento pubblico.³⁶

Questa situazione è rimasta tale anche durante l'illuminismo e nonostante la svolta che esso ha segnato nei fondamenti del sistema penale. Anzi, la rivalutazione dei motivi di libertà dell'individuo, tipica di questa fase storica, ha sortito l'effetto di aumentare la tutela del reo/colpevole, a scapito di quella della vittima.³⁷

Tale periodo, come è noto, è stato caratterizzato da importanti acquisizioni in materia penale, dall'affermazione del principio di legalità formale e dei suoi corollari al passaggio dalla pena corporale al carcere come sanzione, che ha costituito la prima rilevante riduzione della sofferenza punitiva; tuttavia, si è trattato di riforme che, sebbene abbiano rappresentato una svolta epocale per il sistema penale, si muovevano nell'ottica di una maggiore difesa della libertà del soggetto possibile autore del reato, e dunque non attenevano alla posizione della vittima.

Sul punto, come il movimento illuminista farà la Scuola Classica³⁸, dal primo fortemente influenzata, la quale ha riservato uno spazio limitato alla

³⁵ D. RIPONTI, *La vittima nel quadro della giustizia penale*, cit., p. 56.

³⁶ Secondo una recente posizione, l'embrione della concezione pubblicistica del reato e della pena può rinvenirsi nel *Volksrecht* del VI secolo d.C., periodo nel quale il consolidamento della pace e della stabilità interne sono stati inseriti tra gli obiettivi del regime monarchico. Viene introdotta un'udienza pubblica, volta all'assunzione delle prove e alla conciliazione tra le parti, con lo scopo di superare la vendetta privata, attraverso la declaratoria di obbligatorietà delle risultanze dell'attività di conciliazione. In proposito, cfr. A. MANNA, *La vittima del reato: "à la recherche" di un difficile modello dialogico nel sistema penale*, cit., p. 959.

³⁷ A. ESER, *Bene giuridico e vittima del reato*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1997, pp. 1061 ss. Vedi anche F. MANTOVANI, *Diritto Penale*, cit., p. 223.

³⁸ Tra i più noti esponenti della Scuola Classica vanno ricordati Giovanni Carmignani (1768-1847), Pellegrino Rossi (1787-1848) e Francesco Carrara (1805- 1888). La Scuola Classica, partendo dal postulato del libero arbitrio, cioè dell'uomo assolutamente libero nella scelta delle proprie azioni, poneva a fondamento del diritto penale la responsabilità morale del

vittima e rimesso il riconoscimento delle ragioni di quest'ultima prevalentemente ad ambiti extrapenalistici.³⁹

Significativo appare in proposito che tale Scuola, in particolare, sottolineava la distinzione fra pena pubblica e risarcimento del singolo, in quanto diversi per funzioni e ambiti di operatività: la prima si muove, in chiave retributiva, attraverso la provocazione di un male al reo; il secondo è, invece, volto a riparare il danno subito dall'offeso. Pena e riparazione procedono, pertanto, su binari differenti, poiché la prima può essere applicata solo in seguito all'esercizio dell'azione penale, che è pubblica ed esercitabile solo dallo Stato; mentre il secondo consegue all'azione civile, rimessa all'iniziativa privata.⁴⁰

Nello schema ideale della Scuola Classica, inoltre, non vi è spazio per la vittima in concreto. Il sistema poggia, infatti, sull'idea che la condanna e la sanzione siano capaci di annullare il delitto, restaurando l'ordine giuridico violato e assicurando i diritti della vittima; tale restaurazione del diritto opera, evidentemente, su un piano astratto, mentre niente è più concreto del danno subito dal soggetto passivo del reato.⁴¹

Quest'ultimo, pertanto, finisce per rilevare nella struttura del reato solo in relazione all'istituto della provocazione, in cui il comportamento della vittima va ad attenuare la responsabilità penale del reo; e nella legittima difesa, nella quale la vittima, diventata a sua volta autore di un fatto penalmente rilevante, è considerata giustificata, proprio per avere subito inizialmente una aggressione ingiusta.

soggetto quale rimproverabilità del male commesso e, di conseguenza, la pena era considerata come retribuzione per il male compiuto e priva di funzionalità risocializzative. Essa doveva essere afflittiva, proporzionata, determinata e inderogabile. Il delitto era visto come un'entità di diritto e non di fatto: un'astrazione che comportava la valutazione della colpevolezza del soggetto senza tener conto delle condizioni individuali e sociali interferenti nel suo agire. Sul tema della Scuola Classica si veda G. CARMIGNANI, *Elementi di diritto criminale*, Malta, 1847; P. ROSSI, *Trattato di diritto penale*, Torino, 1859; F. CARRARA, *Programma del corso di diritto criminale*, Lucca, 1877-1883; E. PESSINA, *Elementi di diritto penale*, Napoli, 1882; F. BENEVOLO, *La scuola classica e la nuova scuola positiva*, Torino, 1886; C.F. GROSSO, G. NEPPI MODONA, L. VIOLANTE, *Giustizia penale e poteri dello Stato*, Milano, 2002, pp. 154 ss.; G. PONTI, I. M. BETSOS, *Compendio di criminologia*, Milano, 2008, pp. 59 ss.

³⁹ V. MASARONE, *Tutela della vittima e funzione della pena*, cit., p. 400.

⁴⁰ Cfr. A. ESER, *Bene giuridico e vittima del reato*, cit., pp. 1061 ss.; F. MANTOVANI, *Diritto Penale*, cit., p. 858; A. PAGLIARO, *Tutela della vittima nel sistema penale delle garanzie*, cit., p. 42.

⁴¹ M. VENTUROLI, *La vittima nel sistema penale dall'oblio al protagonismo?*, cit., p. 9 s.

3.2. La Scuola Positiva

Se la Scuola Classica ha contribuito al processo di marginalizzazione della vittima, attraverso la previsione di riforme innovative rivolte solo al reo, l'impostazione viene ribaltata dalla Scuola Positiva⁴², tra la fine del XIX secolo e i primi decenni del XX secolo, la quale arriva anzi a qualificare la vittima come terzo protagonista della giustizia penale, accanto allo Stato e al reo.⁴³

Più in particolare, con la Scuola Positiva il ruolo della vittima viene recuperato sotto due diverse prospettive.

Innanzitutto, si è iniziato a parlare del risarcimento del danno subito dalla vittima direttamente da parte dello Stato⁴⁴; e in secondo luogo, a causa della concezione deterministica propria dei positivisti, la vittima è stata considerata non più solo come soggetto su cui si concentrano gli effetti, i risultati, le conseguenze dell'azione del reo, ma anche come possibile concausa dello stesso verificarsi del reato.⁴⁵ Entrambi gli aspetti saranno oggetto di analisi nei paragrafi a seguire.

3.2.1. Il risarcimento da parte dello Stato

Per quanto riguarda il primo profilo, cioè quello attinente al risarcimento da parte dello Stato, si ravvisa un ritorno sul panorama normativo di tematiche già affrontate per la prima volta in Italia nel Codice Leopoldino del 1786 e nel

⁴² Tra i massimi esponenti della Scuola Positiva vi sono Enrico Ferri (1856-1929) e Raffaele Garofalo (1852-1934) che riconoscevano come loro caposcuola Cesare Lombroso (1835-1909). La Scuola Positiva concentrava i suoi studi sul crimine muovendo dal soggetto attivo, il reo, e considerando, poi, tutta la sfera psico-sociale attorno ad esso. La responsabilità morale veniva sostituita da quella sociale. Il reato era visto, quindi, come fatto sociale, come la risultante di un triplice ordine di fattori: fisici, psichici e sociali e la sanzione penale non doveva avere finalità punitiva, ma doveva mirare alla neutralizzazione e alla rieducazione del criminale, doveva essere pertanto individualizzata in funzione della personalità del criminale. Non era più considerata, dunque, come retribuzione per la colpa commessa o come strumento di dissuasione dal delitto mediante intimidazione, ma come strumento di difesa sociale, considerando più la personalità del criminale che non il tipo di delitto commesso. Così, G. PONTI, I. M. BETSOS, *Compendio di criminologia*, cit., pp. 72 ss. Sul tema si veda anche C. LOMBROSO, *L'uomo delinquente*, Torino, 1897; ID., *Delitti vecchi e delitti nuovi*, Torino, 1902; R. GAROFALO, *Criminologia*, 1891; E. FERRI, *Sociologia criminale*, Torino, 1925.

⁴³ In proposito, E. FERRI, *Principi di diritto criminale*, Torino, 1928, p. 581; ID., *Sociologia criminale*, cit., p. 461.

⁴⁴ Sul tema, cfr. M. PISANI, *Un nuovo traguardo per la sicurezza sociale*, in AA.VV., *Vittime del delitto e solidarietà sociale*, Milano, 1975, pp. 4 ss.; V. GREVI, *Risarcimento dei danni da reato e lavoro penitenziario*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1975, pp. 55 ss.

⁴⁵ A. SAPONARO, *Vittimologia, Origine - concetti - tematiche*, Milano, 2004, p. 19.

Codice penale del Regno delle Due Sicilie del 1819; molte delle indicazioni espresse sul punto da questi due testi normativi sono, infatti, state riprese e approfondite dai teorici della Scuola Positiva.⁴⁶

In questa fase si è cominciato a pensare al risarcimento del danno come lo strumento attraverso il quale lo Stato realizzava una tutela immediata nei confronti dell'offeso e a riconoscergli, per tale via, una sorta di funzione pubblica, tale per cui la vittima doveva essere in ogni caso risarcita per i danni subiti. Quest'ultima veniva pagata direttamente dallo Stato, il quale si rivaleva sul reo, che, in caso di insolvibilità, veniva condannato al lavoro.⁴⁷ Così, la riparazione del danno finiva per essere una sanzione punitiva, di accompagnamento o sostituzione della pena in senso stretto⁴⁸, e il risarcimento si poneva sullo stesso piano della pena, rafforzandone l'efficacia deterrente e finendo per essere più uno strumento che guardava al reo e alla sua repressione, che alla vittima e alla riparazione di quanto subito.⁴⁹

L'interesse per la vittima è così - in modo coerente alla concezione della Scuola Positiva - inserito all'interno della ricerca di una nuova misura di difesa della società dal delitto a fronte dell'avvertita attenuazione dell'afflittività della pena. Questo spiega anche come mai lo studio della vittima, nella Scuola Positiva, si sia arrestato alla sola dimensione dell'indennizzo dovuto dallo Stato, senza avere riguardo ad altre forme di risarcimento, che si sono delineate in

⁴⁶ Sul tema si veda: R. GAROFALO, *Riparazione alla vittima del delitto*, Torino, 1887, pp. VII-IX; E. FERRI, *Sociologia criminale*, Milano, 1892, pp. 457 ss.; A. SANTORO, *Il risarcimento del danno nel sistema ferriano*, in AA.VV., *Enrico Ferri maestro della scienza criminologia*, Milano, 1941, pp. 104 ss.

⁴⁷ Il documento più importante della Scuola Positiva sul risarcimento del danno da reato è costituito dal Progetto preliminare di "Codice Penale Italiano per i delitti" (1921) che reca l'impronta del presidente della Commissione, Enrico Ferri. Infatti, come si desume dalla relazione redatta da quest'ultimo, "*una delle proposte su cui la scuola italiana di sociologia criminale ha più insistito fin dai suoi primordi è stata ed è la protezione efficace che lo Stato deve alle vittime del delitto. E poiché il delitto avvenuto non può purtroppo essere annullato, il risarcimento del danno da esso prodotto è l'unico rimedio che lo Stato possa attuare a diretta tutela dell'offeso*". E. FERRI, *Relazione sul Progetto preliminare di Codice Penale italiano per i delitti*, cit., p. 732.

⁴⁸ Così, E. AMODIO, *Solidarietà e difesa sociale nella riparazione alle vittime del delitto*, in AA.VV., *Vittime del delitto e solidarietà sociale. Una proposta di politica legislativa*, Milano, 1975, p. 56. V. anche E. FERRI, *Sociologia criminale*, cit., p. 451.

⁴⁹ M. VENTUROLI, *La vittima nel sistema penale dall'oblio al protagonismo?*, cit., p. 11.

tempi più recenti.⁵⁰ In particolare, così ricostruita, la riparazione del danno appare uno strumento diverso dai moderni mezzi di riparazione pubblica di origine anglosassone, i quali sono spesso mossi da istanze solidaristiche, che mai si traducono in un aggravamento delle conseguenze sanzionatorie per il reo.⁵¹

3.2.2. La vittima come concausa del reato

Come accennato, con la Scuola Positiva il ruolo della vittima viene recuperato anche in un altro senso: anticipando gli studi propri della vittimologia, tale Scuola, infatti, ha preso in considerazione la vittima nella genesi e nella realizzazione del reato.⁵²

Ciò si inquadra nel più generale cambiamento, in senso estensivo, dell'approccio al problema della delinquenza propugnato dalla Scuola Positiva, che, come è noto, guarda al delinquente e alle sue caratteristiche biopsicologiche e predisposizioni naturali o costituzionali, a differenza di quanto fatto dalla Scuola Classica, che guardava al reato come un'entità giuridica.

Secondo tale approccio, la vittima è considerata non in quanto tale, ma come soggetto che si relaziona al reo e interferisce con la sua responsabilità⁵³,

⁵⁰ E. VENAFFRO, *Brevi cenni introduttivi sull'evoluzione della tutela della vittima nel nostro sistema penale*, cit., p. 15.

⁵¹ Nei Paesi anglosassoni l'autore del reato mai è colpito economicamente, in quanto la riparazione grava interamente sullo Stato e senza rivalsa nei confronti del reo; cfr. E. AMODIO, *Solidarietà e difesa sociale nella riparazione alle vittime del delitto*, cit., p. 46; F. MANTOVANI, *Diritto Penale*, cit., p. 862; in senso critico verso la concezione positivista del risarcimento del danno si veda A. STOPPATO, *L'azione civile nascente da reato e i limiti della funzione dello Stato nella riparazione alle vittime dei delitti*, in *Riv. pen.*, 1893, p. 226; G. MANNOZZI, *Collocazione sistematica e potenzialità deflattive della mediazione penale*, in G. DE FRANCESCO, E. VENAFFRO (a cura di), *Meritevolezza di pena e logiche deflattive*, Torino, 2002, pp. 121 ss.

⁵² Cfr. A. SAPONARO, *Vittimologia*, cit., p. 19. Vedi anche, G. DE FARRO, *Il soggetto passivo del reato nell'aspetto criminologico la così detta vittimologia*, Milano, 1970, pp. 229 ss.

⁵³ G. DE FARRO, *Il soggetto passivo del reato nell'aspetto criminologico la così detta vittimologia*, cit., pp. 229 ss. Tale autore sottolinea come solo attraverso lo studio della vittima sarà possibile capire come il soggetto passivo del reato abbia influito sull'agente "creando sia l'occasione favorevole per il delitto, sia determinando un influsso reale o come elemento dell'ambiente dell'azione criminosa, o come elemento per la formazione della di lui personalità".

finendo per divenire un mezzo per misurarne la pericolosità, al fine di individuare mezzi preventivi del crimine.⁵⁴

La Scuola Positiva, pertanto, affronta il reato e le tematiche ad esso connesse con un approccio non solo oggettivo, ma anche soggettivo, non trascurando di considerare le caratteristiche psicologiche e le predisposizioni naturali del delinquente e della vittima. Tuttavia, la considerazione di quest'ultima opera pur sempre all'interno di un sistema incentrato sulla difesa sociale in senso repressivo.

Proprio questo ultimo aspetto imporrà alla vittimologia di fare un salto di qualità nello studio della materia, per poter rimettere al centro della questione penale le esigenze concrete della vittima in quanto tale.

4. La vittimologia: le origini

Come accennato, in epoca moderna, è stata la Scuola Positiva a mostrare un nuovo interesse per la vittima del reato dopo anni di oblio. Sulla scia di ciò, quest'ultima è divenuta oggetto di attenzione sempre più crescente, soprattutto nell'ambito della criminologia.⁵⁵ Ad un certo punto, infatti, la concezione della vittima che si limitava a patire il reato non è più stata sufficiente a spiegare il reato nella sua completezza e andava superata, quantomeno sul piano della elaborazione teorica.⁵⁶

Da qui la nascita della vittimologia⁵⁷, evento che viene fatto coincidere con il Simposio Internazionale di Vittimologia del 1973 a Gerusalemme⁵⁸, che

⁵⁴ Cfr. E. VENAFARO, *Brevi cenni introduttivi sull'evoluzione della tutela della vittima nel nostro sistema penale*, cit., p. 16.

⁵⁵ Con l'avvento della Scuola Positiva l'importanza della vittima e del ruolo da questa assunto nel reato viene sottolineato già dai primi cultori della scienza criminologia, come Lombroso, il quale considera i casi di criminali che avevano agito sotto la spinta delle emozioni provocate dal comportamento della vittima. C. LOMBROSO, *L'uomo delinquente*, Torino, 1924; ID., *Delitti vecchi e nuovi*, Torino, 1902. O ancora, Garofalo che richiamò l'attenzione sui comportamenti della vittima che possono provocare l'azione criminale del reo. R. GAROFALO, *Criminologia*, Torino, 1885.

⁵⁶ S. CAGLI, *Condotta della vittima e analisi del reato. Profili problematici e di teoria generale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2000, p. 1151.

⁵⁷ Per approfondimenti sul tema della vittimologia, si veda H. VON HENTIG, *The Criminal and his Victim*, Studies in the Sociology of Crime, New Haven, 1948; H. ELLENBERG, *Relations psychologiques entre le criminel et sa victime*, in *Rev. int. crim. pol. techn.*, 1954, pp. 103 ss.; B.

secondo i suoi sostenitori aveva come obiettivo lo sviluppo - attraverso lo studio della vittima - di un insieme di regole generali, principi comuni e di altri tipi di conoscenze idonee a contribuire al progresso delle scienze criminologiche giuridiche, permettendo, per tale via, anche una migliore comprensione del fenomeno criminale, del processo criminogeno, della personalità e del carattere pericoloso del delinquente.

Inoltre, la vittimologia assolveva un dovere importante di fronte alla giustizia penale. L'applicazione della legge penale, infatti, esige una definizione chiara e una netta della distinzione tra vittima e reo, la quale spesso non è affatto facile. Pertanto, *“solo attraverso l'esame individuale delle due parti, della loro personalità, delle loro interrelazioni e interazioni e considerando il ruolo che ciascuno ha assunto nel dramma, risulta possibile formulare una giusta valutazione della responsabilità penale per l'atto in causa.”*⁵⁹

Sebbene la nascita della vittimologia come scienza risalga ufficialmente, come visto, al Simposio Internazionale di Vittimologia del 1973, i primi studi sul tema sono più antichi e risalgono agli anni quaranta del secolo scorso⁶⁰, probabilmente sulla scia dei crimini perpetrati durante il secondo conflitto mondiale e l'olocausto.

Non stupisce, quindi, che i primi studiosi ad occuparsi di tale tema siano stati proprio di origine ebraica.⁶¹

Il termine “vittimologia” oggi designa *“la disciplina che ha per oggetto lo studio della vittima del reato, della sua personalità, delle sue caratteristiche*

MENDELSON, Une nouvelle branche de la science bio-psycho-sociale: la Victimologie, in Rev. int. crim. pol. techn., 1956, 2, pp. 95 ss.; G. GULOTTA, *La vittima*, cit., pp. 9 ss.

⁵⁸ I lavori del I Simposio sono stati suddivisi in quattro diverse sessioni: una prima dedicata, in via generale, alle questioni definitorie e metodologiche; una seconda dedicata allo studio delle relazioni tra delinquente e vittima nelle diverse tipologie di reati; una terza dedicata allo studio del rapporto tra vittima e società; infine, una quarta sessione relativa alle risposte politiche al tema (prevenzione, risarcimento, ecc.).

⁵⁹ E. A. FATTAH, *La Victime est-elle Coupable?*, Montreal, 1971, pp. 11-12. Vedi anche G. GULOTTA, *La vittima*, cit., pp. 9-10.

⁶⁰ Vi è stato anche qualche precursore. Si ricordi Jesse, che nel suo *Murder and its Motives* usò il termine “*murderees*” per indicare le persone predisposte a divenire vittime, poiché, provocando con il loro comportamento l'atto poi contro di loro commesso, appartengono a quella “*razza di esseri umani che si offre a essere assassinata*”. F. T. JESSE, *Murder and its Motives*, Londra, 1924. V. anche M. PORTIGLIATTI BARBOS, voce *Vittimologia*, cit., p. 321.

⁶¹ Così, M. PAVARINI, *Relazione al convegno “La vittima del reato, questa sconosciuta”*, Torino, 9 giugno 2001, in http://www.ristretti.it/areestudio/cultura/libri/giuristi_democratici_vittime.pdf, p. 2.

biologiche, psicologiche, morali, sociali e culturali, delle sue relazioni con l'autore del reato e del suo ruolo che essa ha assunto nella criminogenesi e nella criminodinamica"⁶² e il suo sviluppo si deve al contributo di tre diversi autori: *H. Von Hentig; F. Wertham e B. Mendhelson*.⁶³

Tale scienza ha avuto il merito di aver messo in luce, nella coppia criminale, la figura della vittima, da intendersi non più solo come un soggetto che subisce passivamente le conseguenze di un reato perpetrato a suo danno, ma come parte attiva, che può addirittura diventare preponderante durante un processo di vittimizzazione.⁶⁴ La vittimologia ha integrato i fattori individuali con le variabili situazionali, ricercando la genesi del comportamento criminale nel suo aspetto dinamico.⁶⁵

Ciò premesso, passiamo ad esaminare il contenuto innovativo dei tre "padri" della vittimologia, di cui si apprezza ancora oggi la circostanza che quanto da loro sostenuto ha mantenuto in parte un valore nell'attualità.⁶⁶

4.1. Hans Von Hentig

Uno dei padri della vittimologia, come accennato, è stato *Hans Von Hentig*, criminologo tedesco di estrazione giuridica. Appartiene a quegli studiosi che già a partire dagli anni quaranta del secolo scorso si occupa di vittimologia, sia pure nella sua forma più embrionale. È del 1941, infatti, il contributo dal titolo significativo *Remarks on interaction of Perpetrator and Victim*, nel quale espone una concezione dinamica della criminogenesi.⁶⁷ Svilupperà, però, il suo pensiero più compiutamente in *The Criminal and his Victim*⁶⁸ del 1948. Quest'ultima opera, che affronta in modo globale la c.d. "sociobiologia" del crimine, è unanimemente considerata il principale contributo alla nascita della

⁶² Così G. GULOTTA, *La vittima*, cit., p. 9.

⁶³ Cfr., ad esempio, A. SAPONARO, *Vittimologia*, cit., p. 4; G. GULOTTA, *La vittima*, cit., pp. 9 ss.

⁶⁴ S. SICURELLA, *Lo studio della vittimologia per capire il ruolo della vittima*, cit., p. 63.

⁶⁵ N. MENDELSON, *Une nouvelle branche de la science bio-psycosociale*, cit., pp. 95 ss.; M.M. CORRERA, D. RIPONTI, *La vittima nel sistema penale italiano della giustizia penale*, cit., p. 9.

⁶⁶ A. SAPONARO, *Vittimologia*, cit., pp. 3-4.

⁶⁷ M. M. CORRERA, P. MARTUCCI, *Elementi di criminologia*, Padova, 1999, p. 326.

⁶⁸ H. VON HENTIG, *The Criminal and His Victim*, cit., pp. 10 ss.

vittimologia.⁶⁹ In essa l'autore affronta il tema dell'interazione tra il criminale e la vittima, riconoscendo che se, da un lato, in molti atti criminali mancava o fosse minimo il contributo della vittima, dall'altro lato, con una certa frequenza vi era, invece, una effettiva reciprocità nel legame fra il reo e la vittima.⁷⁰

Presupposto di tale opera è la considerazione che i motivi dell'azione umana non si creano nel vuoto, ma sono suscitati da influenze esterne, fra le quali rientra anche la personalità o l'atteggiamento della vittima.

Von Hentig ha inteso studiare la vittima cercando di tipizzarne le caratteristiche, partendo dalla considerazione che essa contribuisce a definire l'autore del reato e il reato stesso.⁷¹

La domanda a cui lo studioso ha tentato di rispondere è se e come la vittima contribuisce a determinare l'azione criminale. Secondo lo stesso: attraverso il suo modo di essere, le sue caratteristiche individuali e sociali, le sue attitudini, il suo comportamento attivo.⁷² In altre parole, la vittima, secondo *Von Hentig*, è uno dei fattori causali del crimine.⁷³

Ciò premesso, elabora una classificazione delle vittime, perché ritiene, appunto, che l'interazione tra il criminale e la vittima si modella in base alle condizioni e alle caratteristiche individuali di quest'ultima, servendosi di alcuni concetti chiave. Il primo è quello del criminale-vittima (*the doer-sufferer*), che serve ad individuare quel soggetto che può essere criminale o vittima, a seconda delle circostanze; cioè che può essere prima criminale e poi vittima o viceversa, oppure può essere nello stesso tempo criminale e vittima.⁷⁴

Il secondo è quello di "vittima-latente" (*the potential victim*), con cui percorre l'analisi dei fattori che possono comportare la predisposizione della vittima al crimine. Tale predisposizione può essere generale, nei casi delle "vittime nate" o di quelle "recidive", o speciale, dovuta alla presenza di

⁶⁹ Cfr. per tutti A. SAPONARO, *Vittimologia*, cit., p. 8; G. GULOTTA, *La vittima*, cit., p. 5.

⁷⁰ H. VON HENTIG, *Remarks on interaction of Perpetrator and Victim*, 1941, pp. 10 ss.

⁷¹ Cfr. H. VON HENTIG, *The criminal and his Victim*, cit., p. 384.

⁷² A. SAPONARO, *Vittimologia*, cit., p. 11.

⁷³ H. VON HENTIG, *Remarks on interaction of Perpetrator and Victim*, cit., 1941, pp. 10 ss.

⁷⁴ Ci si riferisce, ad esempio, a colui che durante l'infanzia è stato vittima di maltrattamenti e che spesso da adulto diventa, a sua volta, autore degli stessi reati, o il soggetto che è contemporaneamente criminale e vittima, come nel caso dell'omicidio seguito dal suicidio dell'autore. Cfr. H. VON HENTIG, *The criminal and his Victim*, cit. p. 383.

determinati fattori sociodemografici e psicopatologici.⁷⁵ L'autore ritiene queste categorie (bambini, anziani, donne, coloro che sono mentalmente instabili e gli immigrati) particolarmente vulnerabili a causa delle loro debolezze fisiche e sociali.

L'ultimo concetto che elabora, infine, si riferisce al tipo di rapporto che lega il reo e la vittima (*the subject-object relation*), che in taluni reati può costituire elemento scatenante dell'evento. In particolare, per *Von Hentig* la vittima può porsi nei confronti del criminale come "apatica"; "sottomessa"; "cooperante"; o infine come "istigante".⁷⁶ Tale istigazione può, poi, essere maggiore o minore a seconda del grado di partecipazione della vittima alla realizzazione del reato.⁷⁷

In definitiva, lo studioso classifica le vittime in base all'affinità con il reo e alla sua "potenzialità vittimogena"; tale classificazione costituisce, da un lato, un tentativo sistematico di descrivere i diversi tipi di interazione che possono avvenire tra il reo e la vittima, e, dall'altro, un modello teorico esplicativo, con cui si prova a rappresentare le caratteristiche della vittima in uno schema funzionale alla spiegazione dell'interazione tra i soggetti protagonisti del crimine.⁷⁸

4.2. Frederick Wertham

Come accennato in precedenza, insieme a *Von Hentig* altri studiosi, interessandosi del crimine, hanno lavorato per l'attribuzione di un nuovo ruolo alla vittima di reato, un posto rilevante occupa *Frederick Wertham*.

⁷⁵ H. VON HENTIG, *The Criminal and His Victim*, cit., pp. 383 ss.

⁷⁶ Cfr. H. VON HENTIG, *The criminal and his Victim*, cit. p. 420.

⁷⁷ H. VON HENTIG, *The criminal and his Victim*, cit. p. 419.

⁷⁸ M. PORTIGLIATTI BARBOS, voce *Vittimologia*, cit., p. 322.

I concetti elaborati da Von Hentig verranno ripresi e ampliati da Henri Ellenberger, psichiatra e psicologo, il quale, oltre ad approfondire lo studio della figura del c.d. "criminale-vittima", ha studiato a fondo il concetto di vittima latente, quella cioè caratterizzata da una predisposizione a subire certi tipi di crimine. Ha, inoltre, introdotto il concetto di "fattori predisponenti", quali età (infanzia e vecchiaia soprattutto); mestiere e professione sociale (a causa dei rischi specifici connessi); caratteristiche personologiche (psicosi, alcolismo); la situazione sociale (stranieri, migranti) e quella esistenziale, che favorirebbero tale predisposizione. H. ELLENBERGER, *Relations psychologiques entre le criminel et la victim*, cit., p. VIII.

Psichiatra statunitense di origine tedesca è noto per aver coniato il termine “vittimologia” nella sua opera *The Show of violence* del 1949, oltre che per aver contribuito fortemente alla nascita di questa disciplina.⁷⁹ Egli, in particolare, cercava di introdurre una prospettiva sociologica della vittima nello studio del crimine e auspicava una “sociologia della vittima” del reato di omicidio, basandosi anche sui fatti di cronaca della sua epoca.⁸⁰

Wertham, nella specie, attribuiva rilievo alla distinzione fra l’impulso omicida (o violento) e la razionalizzazione, intesa come autogiustificazione da parte dell’autore del suo atto. Il primo era “individuale”, mentre la seconda “sociale”, come prodotto della interazione della personalità con l’ambiente sociale. Per delinquere erano necessarie entrambe. Secondo questo studioso, infatti, l’atto omicida non poteva essere connesso solo ad un innato istinto di aggressione a livello individuale, ma anche all’interiorizzazione di un complesso di valori che davano luogo a generalizzazioni e pregiudizi sociali.

In particolare, alcuni di questi consentivano, secondo lo studioso, di “deumanizzare” la vittima, come i minori o i pazzi incurabili, tradizionalmente oggetto di dis-umanizzazione nella storia della società.⁸¹ Pertanto, il delinquente commetteva il fatto a seguito di un processo di “disumanizzazione” della vittima predestinata, per razionalizzare e giustificare ai propri occhi la sua uccisione.⁸²

L’analisi di *Wertham*, pur nella sua frammentarietà, risulta interessante sotto il profilo psico-sociale, in quanto evidenzia il legame tra il processo di razionalizzazione dell’agente e i caratteri individuali e sociali delle sue vittime; in quanto i processi di razionalizzazione farebbero in modo che l’impulso omicida non sarebbe controbilanciato da processi idonei a fermarlo di fronte a vittime particolari, le cui caratteristiche porterebbero il reo a disconoscerne il carattere di essere umano. Al contrario, difficilmente l’agente commetterebbe

⁷⁹ Cfr., per esempio, E. A. FATTAH, *La Victimologie: Qu’est-elle, et quel est son avenir*, in *Rev. intern. crim. pol. tec.*, 1967, p. 113; A. SAPONARO, *Vittimologia*, cit., p. 19.

⁸⁰ Tra le vittime di famosi casi di cronaca dell’epoca Wertham ricorda le donne frustrate e le vedove solitarie vittime di Landrù, i giovani disoccupati ed emarginati vittime di Haarmann, nonché le prostitute vittime di Jack lo Squartatore. Così, M. VENTUROLI, *La vittima nel sistema penale dall’oblio al protagonismo?*, cit., p. 15.

⁸¹ A. SAPONARO, *Vittimologia*, cit., pp. 5-6.

⁸² Cfr. F. WERTHAM, *The Show of violence*, New York, cit., p. 253.

un atto violento nei confronti di una vittima che abbia caratteristiche sociali e individuali diverse da quelle corrispondenti ai suoi codici culturali.⁸³

4.3. *Benjamin Mendelesohn*

Dopo aver analizzato le elaborazioni di *Von Hentig* e di *Wertham*, soffermiamoci, infine, sull'altro studioso ritenuto padre della vittimologia, *Benjamin Mendelesohn*.

Si tratta di un avvocato israeliano che ha rivendicato a lungo la paternità del termine "vittimologia", sostenendo di averlo utilizzato per la prima volta a Bucarest, nel 1947, durante una relazione presso la Società Rumena di psichiatria; relazione che peraltro – per sua stessa ammissione – è rimasta inedita.⁸⁴ Ciò induce l'orientamento oggi prevalente a contestare la sua rivendicazione e a riconoscere l'ideazione di tale neologismo e la prima trattazione sistematica del tema, rispettivamente, a *Wertham* e *Von Hentig*.⁸⁵ Ad ogni modo, anche *Mendelesohn* ha contribuito significativamente all'affermazione di questa disciplina.

Compie i primi studi alla fine degli anni trenta dello scorso secolo, guardando ai casi che gli si pongono all'attenzione come avvocato. Inizialmente mosso dall'intenzione di migliorare la difesa dei propri clienti, approfondisce aspetti relativi alla loro personalità e alla circostanze di commissione del reato, sulla base dell'assunto che una buona strategia difensiva non poteva fondarsi sulla menzogna o sull'ignoranza.⁸⁶ Tale metodo di studio e i suoi risultati alla fine lo condurranno all'elaborazione di una teoria sulla vittima del reato, che passa dall'analisi dettagliata della personalità non solo dei suoi clienti, ma anche delle relative vittime, soprattutto con riguardo a casi di stupro.

⁸³ A. SAPONARO, *Vittimologia*, cit., pp. 7-8. M. VENTUROLI, *La vittima nel sistema penale dall'oblio al protagonismo?*, cit., pp. 20-21.

⁸⁴ V. B. MENDELSON, Une nouvelle branche de la science bio-psycho-sociale: la Victimologie, cit., pp. 95 ss.; ID., La Victimologie, science actuelle, in *Rev. dr. pén. crimin.*, 1959, pp. 629 ss.; ID., La Victimologie et les besoins de la société actuelle, in *Rev. int. crim. pol. tec.*, 1973, pp. 267 ss.

⁸⁵ Così, E. A. FATTAH, La vittimologie: Qu'est-elle, et quel est son avenir, cit., p. 113; G. GULOTTA, *La vittima*, cit., p. 5; A. SAPONARO, *Vittimologia*, cit., p. 4.

⁸⁶ A. SAPONARO, *Vittimologia*, cit., p. 12.

Il quesito pratico che intendeva risolvere era quello di comprendere i casi in cui il consenso della donna, che rendeva legittimo l'atto sessuale, e che dunque finiva per scriminare i comportamenti penalmente leciti da quelli illeciti, fosse da ritenersi concreto ed effettivo alla luce della legge. In particolare, quando e come una donna inferiore ad un uomo come forza fisica poteva effettivamente opporsi ad un atto sessuale imposto con la forza e la coazione.⁸⁷

Mendelsohn, come *Von Hentig*, focalizza l'attenzione sul ruolo giocato dalle vittime nel determinare i crimini violenti, anche se egli ne sottolineava maggiormente la valenza quale circostanza attenuante nella disciplina della punizione del colpevole.⁸⁸ Entrambi gli studiosi, inoltre, con le loro tesi intendevano spiegare due aspetti importanti del comportamento criminale, cioè la relazione e interazione tra vittime e autori e la possibilità dell'esistenza di personalità predisposte.⁸⁹

Per meglio capire il fenomeno criminale, secondo lo studioso, occorre studiare tanto il criminale quanto la vittima, nonché le relazioni esistenti tra loro; e, in particolare, la vittimologia deve concentrare l'attenzione sulla figura della vittima, per individuare gli elementi predisponenti alla vittimizzazione.⁹⁰

Anche *Mendelsohn*, pertanto, opera una distinzione⁹¹ all'interno della categoria "vittima", distinguendo tra:

- vittima "del tutto innocente" o vittima "ideale", che non ha provocato l'azione criminale che subisce (ad esempio, i bambini);

- vittima con "colpa lieve" o vittima "per ignoranza", (come nel caso del passeggero, che a bordo di un'auto, distrae il guidatore, e, causando una sbandata del veicolo, rimane ferito o ucciso);

- vittima "colpevole quanto il delinquente" o vittima "volontaria", che collabora volontariamente alla realizzazione del reato (per esempio, nel suicidio "per adesione" o "in coppia");

⁸⁷ A. SAPONARO, *Vittimologia*, cit., pp. 12-13.

⁸⁸ A. SAPONARO, *Vittimologia*, cit., p. 14.

⁸⁹ L. CORNACCHIA, *La vittima nel diritto penale contemporaneo*, cit., p. 28.

⁹⁰ M. VENTUROLI, *La vittima nel sistema penale dall'oblio al protagonismo?*, cit., pp. 17 ss.

⁹¹ Classificazione definita da Saponaro, "scala della partecipazione morale della vittima".
A. SAPONARO, *Vittimologia*, cit., p. 4.

- vittima “maggiormente colpevole del delinquente”, che con una condotta provocatoria, determina il reo a commettere il reato (ad esempio, la vittima provocatrice o imprudente);

- vittima “con un altissimo grado di colpa” o vittima “come unica consapevole”, che è unicamente responsabile del reato commesso (ad esempio, il criminale che aggredisce una persona e viene da questa ucciso per legittima difesa).⁹²

L'autore, infine, per individuare strumenti idonei di prevenzione della vittimazione, si fa egli stesso promotore di un'azione politica volta al riconoscimento dei diritti delle vittime e alla nascita di servizi diretti al soddisfacimento dei loro bisogni. In tal modo, la vittimologia assume una dimensione multidisciplinare, che richiede la conoscenza di nozioni criminologiche, ma anche di discipline quali la medicina, il diritto, la psicologia o la sociologia.⁹³

5. Le diverse fasi evolutive della vittimologia

Della vittimologia è possibile distinguere diverse fasi di sviluppo.

Una prima fase definita vittimologia positivista o conservatrice, una seconda detta vittimologia critica o radicale e, infine, una terza fase connessa al fenomeno dell'associazionismo.⁹⁴

Esse, come meglio si vedrà, si caratterizzano per un approccio al tema della vittima diverso: la prima fase, contraddistinta da una dimensione teorica, è rappresentata dalle riflessioni dei fondatori della disciplina, che iniziano a studiare la vittima al fine di individuare gli strumenti di prevenzione più idonei della vittimizzazione; la seconda fase, invece, si caratterizza perché ad una riflessione teorica viene ad affiancarsi una dimensione pratica, che si manifesta,

⁹² M. VENTUROLI, *La vittima nel sistema penale dall'oblio al protagonismo?*, cit., p. 18.

⁹³ Cfr. B. MENDELSON, *La Victimologie, science actuelle*, cit., p. 625; ID., *La Victimologie et les besoins de la société actuelle*, cit., pp. 272 ss.; ID., *La Victimologie et les besoins de la société actuelle*, cit., pp. 267 ss.

⁹⁴ Per la suddivisione in tre fasi cfr. M. PAVARINI, *Relazione al convegno “La vittima del reato, questa sconosciuta”*, cit., p. 1.

Altri, invece, suddividono la storia della vittimologia solo in due fasi: in tal senso cfr., ad esempio, A. SAPONARO, *Vittimologia*, cit., p. 20.

ad esempio, attraverso l'emanazione dei primi interventi normativi a sostegno delle vittime e indagini empiriche relative alle stesse; ed, infine, la terza fase, ove la riflessione teorica cede in prevalenza il passo alle attività concrete in favore delle vittime dei reati, attraverso la nascita e l'affermazione delle associazioni per la tutela delle vittime.

5.1. La vittimologia positivista o conservatrice

Partiamo dallo studio della vittimologia positivista o conservatrice, improntata ad una idea di giustizia retributiva, che si interessa soprattutto dei cc.dd. crimini di strada rispetto ad aspettative di tutela dell'ordine pubblico.⁹⁵

Von Hentig e Mendhelsohn appartengono a questa prima fase della vittimologia, che temporalmente si colloca tra la fine degli anni quaranta e i primi anni settanta del secolo scorso. Si parla di vittimologia positivista in quanto risente dell'influsso della Scuola Positiva sul pensiero dei fondatori di tale disciplina. Detta Scuola – come esposto ⁹⁶– ritiene che si debba considerare il ruolo della vittima per meglio comprendere la personalità del reo.⁹⁷

A *Von Hentig*, in particolare, si deve il passaggio dalla classica prospettiva statica e unidimensionale nello studio scientifico del crimine ad un approccio dinamico e bilaterale. Con il contributo che la vittimologia fornisce alla criminologia il crimine si pone come lo sbocco di un processo dinamico e bidimensionale, che induce a guardare nella sua genesi sia al criminale che alla vittima.

Questo nuovo approccio, relativo al modo di spiegare come nasceva e si formava l'uomo delinquente, ha costituito un capovolgimento di fronte, metodologico e teorico, rispetto al passato, perché in precedenza i tentativi sul punto si concentravano sulle caratteristiche economiche, sociali e culturali dell'ambiente criminogenetico, ovvero sulle anomalie biogenetiche e sulla

⁹⁵ L. CORNACCHIA, *La vittima nel diritto penale contemporaneo*, cit., p. 31.

⁹⁶ Per approfondimenti su tale tipo di vittimologia vedi paragrafo 3.2 di questo capitolo.

⁹⁷ Cfr. A. SAPONARO, *Vittimologia*, cit., p. 19.

personalità del reo. In tale contesto, la vittima finiva per essere parte del generico sfondo sociale su cui si muoveva il reo.⁹⁸

In definitiva, in tale fase, vengono studiati i fattori che contribuiscono alla vittimizzazione, il rapporto tra criminale e vittima, nonché quelle particolari categorie di vittime che possono aver contribuito alla commissione dei reati. Ciò allo scopo di individuare strumenti idonei di prevenzione della vittimizzazione, con la sola eccezione di *Mendelsohn* che, anche in quest'ottica, come visto⁹⁹, rivendica la necessità di una politica sociale a sostegno delle vittime dei reati.

5.2. La vittimologia critica o radicale

La seconda fase della vittimologia è definita critica o radicale¹⁰⁰ e differisce su molti punti dalla vittimologia positivista. Essa appare la concezione più inclusiva, con la considerazione di tutte le forme di sofferenza umana, soprattutto quella dei soggetti più svantaggiati, attraverso l'analisi del procedimento penale, del sistema legislativo e in generale dell'apparato statale come complici nella creazione delle condizioni di sofferenza.¹⁰¹

Si sviluppa soprattutto grazie al contributo di *Ezzat A. Fattah*¹⁰², che approfondisce e rielabora quanto prodotto fino a quel momento in materia. A tale studioso si deve il passaggio da una c.d. vittimologia "dell'atto" a una vittimologia "d'azione", cioè da un atteggiamento scientifico ad uno di pressione e rivendicazione sociale e politica.

La vittimologia positivista, espressione di una disciplina teorica, aveva come oggetto l'identificazione dei fattori che contribuiscono alla selezione non

⁹⁸ A. SAPONARO, *Vittimologia*, cit., pp. 17-18.

⁹⁹ Si veda per approfondimenti il paragrafo 4.3 di questo capitolo.

¹⁰⁰ D. O. FRIEDRICH, *Victimology: a consideration of the radical critique*, in *Crime & Delinquency*, 1983, pp. 283 ss.; M.D. MCSHANE, F.P. WILLIAMS, *Radical victimology: a critique of the concept of victim in traditional victimology*, in *Crime & Delinquency*, 1992, pp. 258 ss.

¹⁰¹ L. CORNACCHIA, *La vittima nel diritto penale contemporaneo*, cit., p. 31.

¹⁰² M. PORTIGLIATTI BARBOS, voce *Vittimologia*, cit., p. 324, preferisce parlare di vittimologia rispettivamente "delle cause" e "delle risposte", poiché, inizialmente i primi studiosi della vittimologia indagavano sul perché si diventasse vittima di determinati reati (omicidio, violenza sessuale, furto, rapina, ecc.) e sui fattori predisponenti, facilitanti, precipitanti. Successivamente, invece, ci si è chiesti quali fossero le risposte che sul tema venivano date dalla dottrina, dal diritto positivo, dalla giurisprudenza, dal corpo sociale, dalla pubblica opinione e dai mezzi di comunicazione.

causale delle vittime, l'interazione interpersonale e l'individuazione delle vittime che possono aver contribuito alla propria vittimizzazione. Essa costituisce l'approccio "razionale" alla ricerca della regolarità delle successioni di fenomeni che possono essere rappresentati con leggi scientifiche, inconsapevole ed indifferente all'effettiva sofferenza delle vittime.¹⁰³ La vittimologia radicale, invece, richiede anche una analisi politica, culturale e strutturale della vittimizzazione. Secondo i suoi fautori, la vittimologia deve osservare, studiare, ma soprattutto cercare di risolvere anche i problemi sociali. Propone, pertanto, un approccio critico e problematico alle definizioni legali dei crimini, all'operare stesso del sistema giudiziale, alla struttura politica e culturale.¹⁰⁴ In questo sistema, la vittima diviene un soggetto da proteggere in concreto, e non è più solo un soggetto da studiare astrattamente, dovendo diventare titolare di precisi diritti e, quindi, destinatario di una vera e propria politica sociale a suo sostegno.

Fattah – partendo dal presupposto che dallo studio della vittima e del reo è emersa la difficoltà in molti casi di individuare chi è l'uno e chi è l'altro – sostiene che esigenze di equità non richiedono solo una diversa repressione secondo la natura del reato e della personalità del colpevole, ma anche secondo le caratteristiche della vittima e del suo comportamento.¹⁰⁵

Un ruolo centrale nella sua riflessione è rappresentato dal problema dell'accertamento della responsabilità della vittima nella genesi del reato, sulla base di una sua eventuale predisposizione verso il fatto e verso il suo autore. Al riguardo, ci consegna una classificazione delle vittime distinte in cinque categorie, a loro volta suddivise in sottocategorie: - vittima non partecipante (vittima passiva, incosciente, incapace, incosciente ed incapace); - vittima latente o predisposta (vittima con predisposizione biofisiologica, sociale, morale o psicologica); - vittima provocatrice (vittima per provocazione indiretta, per provocazione diretta, vittima consenziente che determina l'azione, vittima non consenziente che provoca l'azione); - vittima partecipante (vittima passiva che

¹⁰³ A. SAPONARO, *Vittimologia*, cit., p. 21.

¹⁰⁴ A. SAPONARO, *Vittimologia*, cit., pp. 20-22.

¹⁰⁵ Cfr. E. A. FATTAH, *Quelques problèmes posés a la justice pénale par la criminologie*, in *Ann. int. crim.*, 1966, pp. 335-361.

non impedisce l'azione, vittima attiva); - falsa vittima (vittima immaginaria, vittima simulatrice).

In questa fase la vittimologia viene definita attraverso l'acquisizione di una propria carta d'identità, di uno specifico campo di indagine e di una terminologia propria. A riprova di ciò nel 1973, a Gerusalemme, viene celebrato il I Simposio Internazionale di Vittimologia, con cui quest'ultima acquisisce il riconoscimento internazionale di cui si è detto.

In questa fase, inoltre, vengono svolte numerose indagini statistiche, fra queste prevalgono negli Stati Uniti per importanza e notorietà la relazione *Katzenbach* del 1965, le *National Crime Surveys* dal 1974 al 1980, il rapporto della Commissione Presidenziale del 1982, che hanno costituito un elemento rilevante per la conoscenza del fenomeno criminoso e per l'elaborazione di quello vittimologico. Rispetto alle statistiche ufficiali dell'FBI esse, infatti, hanno fornito notizie più vicine alla realtà, perché comprensive anche della cifra nera, e più dettagliate, ad esempio, nel dar conto della distribuzione temporale e geografica dei crimini, della ripartizione del rischio nella popolazione, delle conseguenze di taluni reati, dell'efficacia dei programmi di prevenzione.¹⁰⁶

Le istanze di questa fase vittimologia, in taluni casi, saranno recepite dai legislatori nazionali. Al riguardo, si deve ricordare come, nei primi anni settanta, accanto ad interventi legislativi volti alla prevenzione della vittimizzazione, compaiono i primi provvedimenti a carattere solidaristico in materia di vittime dei reati.¹⁰⁷

5.3. La terza fase della vittimologia

Temporalmente questo ulteriore periodo si colloca tra gli anni ottanta e novanta del secolo scorso e si caratterizza per l'abbandono dell'approccio

¹⁰⁶ M. PORTIGLIATTI BARBOS, voce *Vittimologia*, cit., p. 314.

¹⁰⁷ Basti pensare che in Inghilterra viene approvata, su impulso del governo laburista dell'epoca, una legge che istituisce l'indennizzo pubblico alle vittime dei reati violenti, che poi diventerà il modello dei fondi pubblici di indennizzo a favore delle vittime della criminalità a cui si ispireranno spesso i legislatori di altri Paesi. Così, M. VENTUROLI, *La vittima nel sistema penale dall'oblio al protagonismo?*, cit., pp. 20 ss.

scientifico proprio delle prime due fasi e la nascita e l'affermazione dell'associazionismo delle vittime.¹⁰⁸

Tale ultimo fenomeno si sviluppa, innanzitutto, all'interno di movimenti politico-sociali già esistenti (come le associazioni femministe o quelle degli omosessuali), i cui appartenenti, a causa delle loro diversità, ritengono di essere più esposti al rischio di vittimizzazione; ma anche a prescindere da tali movimenti, tra persone accomunate dal solo fatto di essere state vittime di un reato, qualunque esso sia.¹⁰⁹

Queste associazioni, da un lato, pongono in essere una attività di assistenza verso le vittime, attraverso la previsione di riunioni informative e di sostegno concreto, che rappresentano occasioni di confronto per le vittime e i loro familiari; dall'altro lato, svolgono una attività a carattere propagandistico, volta a sensibilizzare l'opinione pubblica e le forze politiche in merito ai bisogni, spesso disattesi, delle vittime. Vi è, peraltro, il rischio della strumentalizzazione dell'operato di queste organizzazioni da parte delle forze politiche a fini elettorali.¹¹⁰

Ad ogni modo, nonostante tale rischio, bisogna riconoscere che le stesse rappresentano strumenti di civiltà utili, ormai diffusi in numerosi Paesi¹¹¹, che hanno contribuito a far uscire le vittime da quella situazione di oblio in cui sono state a lungo relegate. Nondimeno, la necessità delle vittime di associarsi per far

¹⁰⁸ Per la suddivisione in tre fasi cfr. M. PAVARINI, *Relazione al convegno "La vittima del reato, questa sconosciuta"*, cit., p. 1. Altri, invece, suddividono la storia della vittimologia solo in due fasi: in tal senso si veda, ad esempio, A. SAPONARO, *Vittimologia*, cit., p. 20.

¹⁰⁹ Cfr. M. PAVARINI, *Relazione al convegno "La vittima del reato, questa sconosciuta"*, cit., p. 6. Sull'associazionismo delle vittime si veda, ad esempio, C. ELIACHEEH, D. SOULEZ LARIVIÈR, *Il tempo delle vittime*, Ponte alle Grazie, 2008, pp. 38 ss.

¹¹⁰ Cfr. M. PAVARINI, *Relazione al convegno "La vittima del reato, questa sconosciuta"*, cit., pp. 6 - 7.

¹¹¹ Negli Stati Uniti si ricordi l'importante *National Organization for Victim Assistance* (N.O.V.A.), nata nel 1975, e la *Victim Services Agency*, sorta come servizio di informazione per le vittime dei reati ambientali, ma le cui attività si sono poi ampliate. Nel Regno Unito vi è, invece, la *National Association of Victims Support Schemes* che raggruppa diverse associazioni dell'Inghilterra, del Galles e dell'Irlanda del Nord. In Spagna esiste, invece, dal 1981 *l'Asociación Víctimas del Terrorismo*. Per quanto riguarda in nostro Paese, pur non esistendo strutture per la tutela delle vittime dei reati controllate dal Ministero della Giustizia, sono nate negli anni numerose associazioni specifiche, alcune peraltro ormai molto note e di una certa rilevanza, come, per esempio, il Telefono Rosa e Azzurro, l'Associazione per le vittime del terrorismo, l'Associazione per le vittime della mafia, l'Associazione delle vittime del dovere; nonché altre associazioni a carattere locale concernenti le vittime di specifici fatti criminosi (associazioni vittime dell'amianto, dell'avvelenamento da metanolo, vittime del monossido di carbonio, ecc.).

valere le loro istanze è sintomatica della crisi della rappresentatività di strutture presso le quali esse dovrebbero essere rappresentate e trovare spazi adeguati in cui esprimersi.¹¹²

6. La vittimologia e il dibattito sulla sua autonomia

Una volta analizzato il percorso di nascita e di sviluppo della vittimologia, possiamo ora allo studio di una questione ancora oggi dibattuta, cioè quella della sua qualificazione quale scienza autonoma, con riguardo al suo oggetto di studio e alla sua definizione, rispetto alla scienza criminologica. Essa, infatti, nonostante il suo grande sviluppo sia negli Stati Uniti che in Europa, fatica ancora oggi a vedersi riconosciuto un suo ruolo definito nel panorama delle scienze sociali.

Nel dibattito sul tema si distinguono diverse posizioni, che di seguito saranno oggetto di specifica analisi.

6.1. La vittimologia come scienza non autonoma

L'opinione prevalente è quella che ritiene la vittimologia una disciplina vera e propria, ma non autonoma rispetto alla criminologia.¹¹³

Per i fautori di questa impostazione, in particolare, la prima, introducendo un nuovo approccio nello studio del crimine, completa la prospettiva di analisi dell'altra disciplina, che dovrà considerare il reo, ma anche la vittima e la sua relazione con il primo. Se si considera la vittimologia quale scienza autonoma, infatti, si rischierebbe di studiare il reato dal punto di vista di uno solo dei due protagonisti, in questo caso la vittima, commettendo lo stesso errore della criminologia.

¹¹² M. PAVARINI, *Relazione al convegno "La vittima del reato, questa sconosciuta"*, cit., p. 7.

¹¹³ In tal senso cfr., tra i tanti, H. VON HENTIG, il quale pur non avendo affrontato consapevolmente il problema, può annoverarsi tra coloro che sostengono questa posizione; E. A. FATTAH, *La victime est-elle coupable? Le rôle de la victime dans le meurtre en vue de vol*, cit., p. 11; H.F. ELLEMBERGER, *Relations Psychologiques entre le Criminel et la Victime*, cit., 1954, p. 103; G. GULOTTA, *La vittima*, cit., p. 14.

Si parla in tali ipotesi di vittimologia criminale o, secondo alcuni, di “vittimologia penale”.¹¹⁴ Per i sostenitori di questo orientamento, infatti, la vittimologia deve occuparsi solo delle vittime di fatti penalmente rilevanti, sanzionati dalle norme penali, in vigore in un dato momento storico, senza interessarsi di altre categorie di vittime. Essi, inoltre, identificano la vittimologia con lo studio della vittima del reato, della sua personalità, delle sue caratteristiche biologiche, psicologiche, morali, sociali e culturali, delle sue relazioni con il reato e del ruolo che essa ha assunto nella genesi del crimine.¹¹⁵

Tuttavia, è bene precisare che la più moderna vittimologia aderente a questo filone ha un approccio più esteso e ritiene che debbano considerarsi non solo le vittime direttamente lese da fatti penalmente rilevanti, ma anche le vittime di sofferenze, di per sé non costituenti violazioni della legge penale, ma a quest’ultima connesse. Il riferimento è, ad esempio, alle vittime di catastrofi naturali causate da comportamenti umani contrari alla legge.

Nonostante queste posizioni più evolute, si ritiene però che i vittimologi non debbano abbandonare l’approccio scientifico nell’analisi dei problemi, ma elaborare principi e modelli di tutela, la cui applicazione pratica spetta alle forze di polizia, ai medici, agli psichiatri, ai servizi sociali, ecc.¹¹⁶

6.2. La vittimologia come scienza autonoma

Per un secondo orientamento, di cui è stato promotore *Mendelsohn*, invece, la vittimologia deve essere considerata una scienza autonoma rispetto alla criminologia e deve occuparsi di ogni tipo di vittima, non solo quelle da reato.¹¹⁷ Proprio per questo si parla di vittimologia generale. Ciò sulla base della considerazione per cui una disciplina scientifica inerente al comportamento umano non poteva essere confinata allo studio del crimine secondo le

¹¹⁴ Così, T. A. VAN DIJK, *Discourse as Social Interaction. Discourse studies. A Multidisciplinary Introduction.*, Vol. 2, Londra, 1997, p. 10.

¹¹⁵ Così, E. A. FATTAH, *La victime est-elle coupable? Le rôle de la victime dans le meurtre en vue de vol*, cit., p. 11 ; G. GULOTTA, *La vittima*, cit., p. 9.

¹¹⁶ Cfr. A. KARMEN, *Crime Victims. An introduction to Victimology*, Londra, 2004, pp. 1 ss.

¹¹⁷ B. MENDELSON, *La Victimologie, science actuelle*, cit., pp. 267 ss.; R. ELIAS, *The politics of victimizations: victims, victimology and human rights*, Oxford, 1986, p. 243.

definizioni che di questo erano date dal sistema penale e dalla criminologia, perché sarebbe stato riduttivo.¹¹⁸

Mendelsohn individua cinque possibili cause di vittimizzazione: - nel reato; - nel comportamento della vittima, cioè l'ambiente endogeno e biopsicologico della stessa vittima; - nell'ambiente sociale, quale causa "esogena" di vittimizzazione (si pensi, per esempio, alle violazioni dei diritti umani nell'ambito dei regimi dittatoriali; o, ancora, alla povertà, all'alcolismo, alla tossicodipendenza, ecc.); - nello sviluppo tecnologico, che ha determinato un incremento del rischio di vittimizzazione; - nell'ambiente naturale (si pensi, ad esempio, al numero elevatissimo di vittime causato solitamente dai disastri naturali).

Per i sostenitori di questa corrente di pensiero, in definitiva, la vittimologia deve studiare tutte le possibili cause di vittimizzazione, oltre alle modalità di aiuto e assistenza alle vittime, qualora le cause rappresentate da un fatto umano siano penalmente rilevanti o meno; mentre, nel caso in cui la causa sia rappresentata da eventi naturali, si occupa solo dei possibili strumenti di aiuto a favore delle vittime di detti accadimenti, non potendo prendere in considerazione lo studio delle cause.¹¹⁹

6.3. La vittimologia dei diritti umani

Nell'ambito del dibattito sull'autonomia o meno della vittimologia si è inserito, poi, un terzo orientamento, definito "vittimologia dei diritti umani", che si colloca a metà strada rispetto ai precedenti.

In forza di tale impostazione l'oggetto della vittimologia è rappresentato "*dallo studio a scopi diagnostici, preventivi e riparativi, delle situazioni, dei contesti, delle cause e delle ragioni che possono portare alla violazione dei diritti dell'uomo*"¹²⁰; violazioni che non coincidono necessariamente con fatti vietati

¹¹⁸ A. SAPONARO, *Vittimologia*, cit., p. 35.

¹¹⁹ A. SAPONARO, *Vittimologia*, cit., pp. 40 ss.; M. VENTUROLI, *La vittima nel sistema penale dall'oblio al protagonismo?*, cit., pp. 32 ss.

¹²⁰ R. ELIAS, *Victims Still: The Political Manipulation of Crime Victims*, San Francisco, 1993, p. 10.

dalla legge penale in senso formale, e, quindi, comprensive di ogni violazione, ancorché penalmente irrilevante, di diritti fondamentali dell'individuo.

Questa interpretazione ha di certo il merito di armonizzare l'oggetto di studio della vittimologia a livello internazionale, in quanto descrive quest'ultima come scienza propositiva, diretta a prevenire comportamenti che, pur non essendolo, potrebbero tramutarsi in reati o denunciare violazioni di diritti umani che potrebbero anche non costituire reato in un determinato Paese.

6.4. La vittimologia non scienza, né disciplina

Proseguendo nell'analisi degli orientamenti sul tema del carattere autonomo o meno della vittimologia, esponiamo, ancora, un orientamento minoritario rispetto a quelli illustrati fino a qui, rappresentato dal pensiero del criminologo *Donald R. Cressey*, noto come uno dei maggiori detrattori della vittimologia come scienza.

Per tale studioso, in particolare, la vittimologia non è una scienza, né una disciplina. Sarebbe, piuttosto, un miscuglio di idee, interessi, metodi di ricerca arbitrariamente raggruppati, senza alcuna base teoretica o concettuale.¹²¹ La sua critica è rivolta soprattutto nei confronti della c.d. vittimologia umanistica¹²², che viene ritenuta solo un movimento di pressione politica e sociale, volto alla promozione dei diritti umani, ascientifica e priva di rigore metodologico e teorico.¹²³ Per lo studioso, tale vittimologia era diretta essenzialmente ad alleviare la sofferenza umana, e dallo stesso viene qualificata, criticamente, come una "*lobby*" in favore o a tutela delle vittime.¹²⁴

¹²¹ D.R. CRESSEY, Concluding remarks, in H.J. SCHNEIDER, *The Victim in International Perspective*. Paper and Essay given at the "Third International Symposium on Victimology", Berlino-New York, 1979, pp. 10 ss.

¹²² Per approfondimenti sulla vittimologia umanistica si veda il paragrafo 6.3. di questo capitolo.

¹²³ Al riguardo, lo studioso definisce i vittimologi umanisti come gli "indignati antidistruzionisti", vale a dire coloro che sono contro lo sfruttamento e la distruzione dell'essere umano, indipendentemente dalla commissione di un reato. D. R. CRESSEY, *Research Implications of Conflicting Conceptions of Victimology*, in E.A. FATTAH (a cura di), *Towards a Critical Victimology*, New York, 1992, p. 71.

¹²⁴ A. SAPONARO, *Vittimologia*, cit., p. 27.

Secondo l'autore, invece, la vittimologia dovrebbe avere un oggetto limitato allo studio delle vittime dei crimini, e cioè delle condotte vietate e punite dal sistema penale, e come tale distaccarsi dalla prospettiva propagandistica dei diritti umani in senso ampio.

A ben vedere, la posizione di *Cressey* non è condivisibile, posto che la vittimologia dei diritti umani, da lui criticata, grazie ai numerosi contributi alla stessa riconducibili, ha, invece, consentito di studiare scientificamente e da prospettive insolite i problemi sociali connessi alla violazione dei diritti umani, prima di denunciarne la rilevanza e prospettare soluzioni.¹²⁵

6.5. La vittimagogia o vittimologia clinica

Recentemente all'interno di questo dibattito si è sviluppato un nuovo orientamento che prende il nome "vittimagogia" o vittimologia clinica¹²⁶, secondo cui la vittimologia deve occuparsi solo del trattamento e dell'assistenza alle vittime, e non delle cause della vittimizzazione.

Secondo tale impostazione, la vittimologia non cerca di interpretare le vittime, ma di aiutarle. Per fare ragione, deve occuparsi dello studio delle conseguenze, delle complicazioni fisiche e psicologiche del reato¹²⁷, del loro trattamento, nonché della valutazione medico-psicologica del danno arrecato ai fini del risarcimento del danno¹²⁸; ponendo in secondo piano o ignorando del tutto l'analisi della vittimogenesi.¹²⁹

In realtà, identificare l'oggetto di studio della vittimologia con quello prospettato dalla c.d. vittimagogia appare riduttivo, per questo essa deve essere

¹²⁵ Cfr. A. SAPONARO, *Vittimologia*, cit., pp. 27 ss. V. anche M. VENTUROLI, *La vittima nel sistema penale dall'oblio al protagonismo?*, cit., p. 34.

¹²⁶ La vittimagogia ha conosciuto la sua massima espressione all'interno della scuola francese, di cui Gérard Lopez è il massimo esponente.

¹²⁷ Sul punto è bene precisare che devono tenersi distinte le conseguenze dalle complicazioni fisiche e psicologiche: a titolo di esempio lo stato di *choc* post-traumatico da stress rappresenta una conseguenza, mentre la sindrome post-traumatica da stress rappresenta una possibile complicazione. Lopez individua per ciascun tipo di vittima (ad esempio, di reati sessuali, di crimini contro l'umanità, ecc.) le più frequenti conseguenze psico-fisiche, nonché le complicazioni che possono derivarne.

¹²⁸ Così, G. LOPEZ, S. BORNSTEIN, *Victimologie Clinique*, Parigi, 1995, pp. 10 ss.

¹²⁹ A. SAPONARO, *Vittimologia*, cit., p. 47.

considerata come un semplice settore della vittimologia, volto all'approccio clinico delle conseguenze della vittimizzazione, nonché al trattamento degli effetti della vittimizzazione stessa.¹³⁰

7. Brevi considerazioni su oggetto e limiti della vittimologia

Giunti a questo punto è possibile formulare qualche riflessione sulle questioni più spinose che attengono alla vittimologia. In primo luogo, quella che riguarda il suo carattere autonomo o meno rispetto ad altre scienze e in specie della criminologia.

Oggi, a fronte di chi continua a considerarla una branca della criminologia e a circoscriverne l'interesse alle vittime di reati¹³¹, è sempre più diffusa la tendenza a riconoscere alla vittimologia il carattere di scienza autonoma, che si interessa dell'essere umano leso nella sua integrità psicofisica e sociale da qualunque violazione di legge dei diritti umani, nonché dal comportamento stesso della vittima.¹³²

Quanto detto è supportato da validi argomenti.

In particolare, se è vero che una parte considerevole del campo di indagine della vittimologia e della criminologia coincidono, è altrettanto vero che vi sono alcuni settori di pertinenza esclusiva della prima ed altri in cui il punto di vista è del tutto diverso tra le due. Il riferimento è, ad esempio, al fenomeno della c.d. vittimizzazione secondaria¹³³, intesa quale l'aggravamento

¹³⁰ Cfr. A. SAPONARO, *Vittimologia*, cit., p. 50.

¹³¹ Cfr., ad esempio, R. CARIO, *Victimologie, De l'effraction du lien intersubjectif à la restauration sociale*, Parigi, 2003, p. 33; A. KARMEN, *Crime Victims. An introduction to Victimology*, cit., p. 21.

¹³² Così, A. SAPONARO, *Vittimologia*, cit., p. 56.

Secondo L. ROSSI, *L'analisi investigativa nella psicologia criminale, Vittimologia: aspetti teorici e casi pratici*, Milano, 2005, p. 332, tale impostazione non impedisce di ancorare l'oggetto di studio della vittimologia a quello della criminologia, qualora vi si faccia rientrare, accanto ai reati espressamente previsti, anche quelle violazioni di diritti umani che possono in alcuni Paesi non essere in contrasto con la legge penale.

¹³³ Con il termine "seconda vittimizzazione" si indicano le conseguenze negative, dal punto di vista emotivo e relazionale, che possono derivare dall'impatto tra la vittima e il sistema della giustizia penale. In altri termini, le vittime possono diventare tali una seconda volta per effetto delle modalità con cui vengono trattate da parte delle forze di polizia e degli appartenenti al sistema giudiziario, sanitario e sociale: infatti, accade spesso che le vittime siano costrette a ripetere più volte le narrazioni dolorose relative al reato, al fine di verificare la loro credibilità e

degli effetti del reato o i danni psicologici prodotti dalla sottoposizione della vittima al procedimento penale, di interesse per la vittimologia, ma non per la criminologia; o, ancora, agli strumenti di giustizia conciliativa studiati dalla vittimologia come procedimenti in cui viene valorizzato il ruolo della vittima, visti, invece, dalla criminologia come strumenti di prevenzione della recidiva o misure alternative alla detenzione, che valorizzano la funzione di prevenzione speciale del diritto e della sanzione penale.¹³⁴

Oggi, il punto di riferimento per individuare l'area di interesse della vittimologia non è più il diritto penale nazionale, ma è il complesso dei diritti umani generalmente riconosciuti, normativamente individuati negli accordi, dichiarazioni e statuti internazionali.

In secondo luogo, dall'analisi svolta sono emerse le ragioni della marginalizzazione penale della vittima, del suo abbandono da parte dei poteri pubblici, quale conseguenza della concezione del reato come offesa allo Stato. Proprio alla evoluzione storica della vittimologia si deve del resto l'individuazione delle cause e degli effetti della vittimizzazione secondaria, delle possibili soluzioni al riguardo, delle connessioni che stanno alla base dei paradigmi di etichettatura delle classi di vittime e dell'impatto sulle vittime individuali.

Da quanto detto, emerge come la recuperata centralità della vittima nel modo di concepire l'intervento penale deve moltissimo alle acquisizioni

moralità, nonché la personalità del reo. Per approfondimenti sul tema si vedano, J. WILLIAMS, *Secondary victimization. Confronting public attitudes about rape*, in *Victimology*, 1984, 9, pp. 67 ss.; G. FANCI, *La vittimizzazione secondaria: ambiti di ricerca, teorizzazioni, scenari*, in *Riv. crim. vitt. sic.*, 2011, 3, p. 54; S. LORUSSO, *Le conseguenze del reato*, cit., p. 885; G. DI CHIARA, *L'offeso. Tutela del dichiarante vulnerabile, sequenze dibattimentali, vittimizzazione secondaria, stress da processo: l'orizzonte-parametro del danno da attività giudiziaria penale tra oneri organizzativi e prevenzione dell'incommensurabile*, in G. SPANGHER (a cura di), *La vittima del processo*, Torino, 2017, pp. 451 ss.; M. BOUCHARD, *Sulla vulnerabilità nel processo penale. Breve guida giuridico - filosofica sulla vulnerabilità della vittima di reato*, in *Dir. pen. uomo*, 2019, 12, p. 3.

¹³⁴ Cfr., ad esempio, A. SAPONARO, *Vittimologia*, cit., p. 57. Già in anni passati alcuni autori, che consideravano la vittimologia una branca della criminologia, avevano però sottolineato tali problemi. Ad esempio, G. GULOTTA, *La vittima*, cit., p. 15 qualifica la vittimologia come scienza sociale il cui oggetto di studio non sia limitato alle vittime dei reati, ma debba estendersi alle vittime di incidenti e infortuni; tuttavia, assai spesso questi ultimi derivano da comportamenti umani penalmente rilevanti.

derivanti dalla vittimologia¹³⁵, che, come si vedrà meglio più avanti¹³⁶, ha inciso notevolmente nello sviluppo del diritto penale moderno.

8. La vittimo-dogmatica

In ultimo, occorre fare un cenno alla c.d. vittimo-dogmatica.

Sviluppata durante gli anni ottanta del secolo scorso ad opera soprattutto di una parte della dottrina tedesca¹³⁷, la vittimo-dogmatica ha inteso utilizzare gli studi vittimologici quale canone interpretativo del diritto penale.¹³⁸

Come esposto, infatti, la vittimologia è stata in grado di evidenziare gli stretti legami tra la condotta del reo e quella della vittima nella realizzazione di un reato, determinando una svolta nel modo di concepire la criminalità e la vittima, e facendo sì che quest'ultima sia considerata quale soggetto che attivamente e responsabilmente partecipa alla produzione del fatto.

Tuttavia, la vittimo-dogmatica e la vittimologia giungono a risultati diversi. Mentre, infatti, i dati raccolti da quest'ultima sono funzionali a sollecitare l'ordinamento verso interventi in favore della vittima, l'impostazione vittimo-dogmatica si pone, al contrario, dalla parte dell'agente, poiché, considerata la corresponsabilità della vittima nella produzione dei reati, giunge ad una lettura meno ampia delle fattispecie incriminatrici corrispondenti.¹³⁹ In particolare, valorizzando il comportamento del soggetto passivo del reato, i sostenitori di questa corrente arrivano ad affermare anche la non configurabilità della fattispecie astratta qualora risulti che la vittima, con i mezzi a propria disposizione, avrebbe potuto evitare la realizzazione del fatto lesivo.

¹³⁵ L. CORNACCHIA, *La vittima nel diritto penale contemporaneo*, cit., p. 32.

¹³⁶ Per maggiori approfondimenti si veda il capitolo IV del presente lavoro.

¹³⁷ Si veda A. PAGLIARO, *Tutela della vittima nel sistema penale delle garanzie*, cit., p. 42.

¹³⁸ Sul punto si veda V. DEL TUFO, *Profili critici della vittimo-dogmatica. Comportamento della vittima nella truffa*, Napoli, 1990, pp. 75 ss.

¹³⁹ V. DEL TUFO, *Vittima del reato*, cit., p. 1002.

Tale impostazione trova legittimazione nel principio di sussidiarietà, in forza del quale lo Stato deve intervenire in aiuto del cittadino solo nel caso in cui quest'ultimo non sia in grado di provvedervi da solo.¹⁴⁰

Da tale principio derivano due corollari, usati a fondamento di questa impostazione, e cioè il principio di *extrema ratio* e quello di autoresponsabilità dell'individuo per la propria condotta.

Come è noto, secondo il primo, l'intervento della sanzione penale a tutela dei beni giuridici è ammesso solo in ultima istanza, nel caso di inadeguatezza degli strumenti di tutela previsti dagli altri settori dell'ordinamento. Tuttavia, i vittimodogmatici gli attribuiscono una portata diversa e più ampia, in quanto tra i mezzi di tutela rispetto a cui il diritto penale deve ritenersi sussidiario vi fanno rientrare anche quelli a disposizione del privato; così se la vittima, pur avendone la possibilità, non si tutela da sé, viene ritenuta non bisognosa di alcuna protezione da parte dello Stato.¹⁴¹

Altro corollario del principio di sussidiarietà, come accennato, è quello di autoresponsabilità del singolo, secondo cui ciascun individuo, quindi anche la vittima, è responsabile, nei limiti del possibile, della difesa dei beni giuridici di cui è titolare, senza ricorrere all'aiuto dello Stato.¹⁴²

La questione del ruolo dell'autoresponsabilità nel diritto penale è antica, collocandosi idealmente alla base di qualsiasi sistema giuridico liberale. Ciò perché essendo ogni individuo, in quanto soggetto razionale, in grado di determinare il proprio agire, esso deve anche rispondere delle conseguenze che ne derivano.¹⁴³ Sulla base di questo, il principio della responsabilità per la propria condotta, nel riconoscere all'individuo il diritto a disporre di beni

¹⁴⁰ In tal senso cfr. A. KAUFMANN, Subsidiaritätsprinzip und Strafrecht, in Festschrift für H. Henkel, Berlino-New York, 1974, pp. 89 ss.

¹⁴¹ Cfr. J. M. SILVA SANCHEZ, *Considerazioni vittimodogmatiche nella teoria del reato? Introduzione al dibattito sulla vittimodogmatica*, in *Arch. pen.*, 1988, p. 669.

Alcuni autori appartenenti a tale corrente qualificano l'*extrema ratio* così intesa come principio della necessità della tutela penale: in tal senso, cfr. R. HASSEMER, Schutzbedürftigkeit des Opfers und Strafrechtsdogmatik, Zugleich ein Beitrag zur Auslegung des Irrtumsmerkmals in § 263 StGB, Berlino, 1981, pp. 19 ss.

¹⁴² R. HASSEMER, Schutzbedürftigkeit des Opfers und Strafrechtsdogmatik, cit., p. 35.

¹⁴³ M. HELFER, *Paternalismo e diritto penale. riflessioni sull'autoresponsabilità quale possibile criterio di limitazione della responsabilità penale*, in www.legislazionepenale.eu, 2020, p. 1.

giuridici determinati, gli attribuirebbe anche il dovere di difendere tali beni, nei limiti del possibile, senza ricorrere allo Stato. In altre parole, secondo questa impostazione, sulla vittima verrebbe a gravare un compito la cui mancata realizzazione si risolverebbe in favore dell'autore; essendo responsabile della salvaguardia dei propri beni giuridici, la sua condotta viene, infatti, considerata uno degli strumenti di difesa possibili.¹⁴⁴

A ben vedere, allo stesso risultato interpretativo si può arrivare avendo come punto di partenza il principio costituzionale di proporzionalità. In base ad esso, lo Stato deve intervenire nei confronti dell'autore di un fatto antiggiuridico utilizzando una misura difensiva proporzionata all'offesa. Pertanto, il ricorso allo strumento penale risulta proporzionato - e dunque si legittima - solo laddove il fatto lesivo, nel caso concreto, non possa essere fronteggiato con altri mezzi, ivi compresi quelli a disposizione della vittima.¹⁴⁵

Ciò premesso, secondo una parte dei sostenitori della vittimo-dogmatica, il criterio in base al quale il legislatore dovrebbe stabilire l'opportunità e le modalità dell'intervento penale a tutela di un bene giuridico sarebbe costituito dal grado del pericolo cui è concretamente esposto il bene tutelato dalla norma. Questo parametro deriva dalla combinazione di due elementi: il primo è il pericolo cui è, in via generale e astratta, esposto il bene da proteggere; il secondo, invece, attiene alle possibilità di autodifesa di cui dispone il suo titolare.

L'illecito dovrà ritenersi completamente realizzato solo nel caso in cui l'intensità di pericolo astratta e concreta in cui viene a trovarsi il bene coincidono. Non sempre, infatti, intensità di pericolo astratto e concreta coinciderebbero, perché il titolare del bene giuridico, in molte occasioni, potrebbe significativamente modificare tale intensità.

Da qui la necessità di procedere ad una duplice verifica per controllare se la vittima abbia influito o meno sull'intensità di pericolo in concreto. L'indagine

¹⁴⁴ M. DEL TUFO, *Profili critici della vittimo-dogmatica*, cit. p. 44 ss. Sul tema della autoresponsabilità si veda anche Aa.Vv., *Diritto penale e auto responsabilità. Tra paternalismo e protezione dei soggetti vulnerabili*, in M. RONCO, M. HELFER (a cura di), Baden-Baden/Torino, 2020.

¹⁴⁵ V. DEL TUFO, *Profili critici della vittimo-dogmatica*, cit., p. 49.

dovrebbe essere condotta, infatti, non solo sul piano della corrispondenza tra la misura del pericolo astrattamente presa in considerazione dal legislatore e quella concreta, cui il soggetto, con la sua condotta, ha effettivamente esposto il suo bene, ma anche sul piano delle misure di autodifesa.¹⁴⁶ In definitiva, se il pericolo è molto grave, l'intervento penale è legittimo. In assenza di un pericolo generale, o in presenza di sufficienti possibilità di autotutela, invece, la difesa del bene attraverso lo strumento penale deve ritenersi inammissibile.¹⁴⁷

Da quanto detto fin qui discende che, per il principio di proporzionalità della risposta sanzionatoria al fatto, una norma penale, legittima sul piano generale per l'elevata intensità astratta del pericolo, non è più tale se, nel caso di specie, il pregiudizio poteva essere evitato dall'adozione di misure difensive da parte del titolare del bene stesso. Inoltre, se l'intensità astratta e concreta del pericolo coincidono, il ricorso allo strumento penale è sempre legittimo, tranne nel caso in cui manchi del tutto la necessità della tutela della vittima a causa della sua condotta socialmente inadeguata. Lo strumento più "leggero" per evitare il danno al bene sarebbe in questo caso costituito comunque dalla condotta della vittima, che, se si fosse comportata in modo appropriato, avrebbe evitato il verificarsi del pregiudizio con quella modalità e quel decorso causale.¹⁴⁸

Per un'altra parte dei sostenitori della vittimo-dogmatica che non aderiscono all'orientamento precedente, invece, i criteri di criminalizzazione da utilizzare sono da rinvenirsi nei concetti di meritevolezza e necessità di pena e in quelli, complementari, di meritevolezza e necessità di tutela. Attraverso il loro collegamento viene legittimato o meno l'intervento penale, quest'ultimo, infatti, sarà escluso laddove sussistano mezzi alternativi di tutela a disposizione del soggetto.

Nella specie, la meritevolezza della pena è un concetto connesso al bene giuridico da tutelare e alle modalità di aggressione, che dipende dal valore che nel sistema ha il bene giuridico da tutelare e dal disvalore sociale della condotta

¹⁴⁶ In tal senso, R. HASSEMER, *Schutzbedürftigkeit des Opfers und Strafrechtsdogmatik*, cit., pp. 439 ss.

¹⁴⁷ V. DEL TUFO, *Profili critici della vittimo-dogmatica*, cit., p. 52.

¹⁴⁸ V. DEL TUFO, *Profili critici della vittimo-dogmatica*, cit., pp. 52 ss.

lesiva: meno valore ha nel sistema il bene giuridico da proteggere, più grave dovrà essere il disvalore della condotta affinché vi sia la meritevolezza della pena.¹⁴⁹ Ai fini dell'applicazione della sanzione, tuttavia, alla meritevolezza della pena deve affiancarsi la sua necessità, che deriva dall'adeguatezza e necessità della tutela penale, nonché dalla mancanza di conseguenze dannose sproporzionate per l'agente.

A tali concetti, poi, secondo questa impostazione, si devono affiancare, in modo complementare e quali limiti negativi, quello di meritevolezza e necessità della tutela della vittima, che sono l'espressione giuridica delle acquisizioni empiriche della vittimologia, che – come visto – guarda anche al ruolo della vittima nella genesi e nello sviluppo del reato. Ciò posto, di conseguenza non saranno punibili tutte quelle condotte in relazione alle quali la vittima non meriti e non necessiti tutela, cosicché il risultato concreto in termini di criminalizzazione non è differente da quello dell'impostazione precedente.

8.1. Critiche alla vittimo-dogmatica

Una volta illustrate le principali tesi sostenute dai vittimodogmatici, è bene chiarire che il loro tentativo di elaborare una vera e propria dogmatica della vittima è stato criticato da parte della dottrina italiana. È stato sostenuto, infatti, che le loro elaborazioni determinerebbero uno stravolgimento delle conquiste di civiltà che hanno consentito il superamento della vendetta privata quale mezzo di soluzione dei conflitti, con risultati nefasti per l'ordinamento.¹⁵⁰ In particolare, la loro interpretazione del principio di sussidiarietà, posto a fondamento delle loro riflessioni, condurrebbe a quella "autogiustizia" che il diritto ha cercato sempre di delimitare, della vendetta privata quale mezzo di soluzione dei conflitti.

Il principio di sussidiarietà, invece, così come quello di ultima *ratio* devono essere intesi nel senso che l'intervento penale deve essere evitato o

¹⁴⁹ Sul tema della meritevolezza si veda per tutti, M. ROMANO, "Meritevolezza di pena", "bisogno di pena e teoria del reato", in *Scritti in memoria di R. Dell'Andro*, vol. II, Bari, 1994, pp. 789 ss.

¹⁵⁰ A. PAGLIARO, *Tutela della vittima nel sistema penale delle garanzie*, cit., p. 43.

sostituito con un altro intervento pubblico meno invasivo, e non nel senso che l'intervento pubblico sia sussidiario all'autodifesa privata. Quest'ultima, infatti, non è né un intervento pubblico, né è meno invasiva dello stesso, posto che difficilmente si attiene a dei limiti precisi e può dar luogo a reazioni a catena.

Infine, rendendosi la difesa pubblica sussidiaria a quella privata, si finisce per capovolgere il principio espresso dall'istituto della legittima difesa, posto alla base dei sistemi penali moderni, in forza del quale è l'autodifesa del privato ad essere sussidiaria alla difesa statale e non il contrario. Con ciò determinandosi, in definitiva, un arretramento dell'intera cultura giuridica.¹⁵¹ Il rischio che si corre è, infatti, che le conclusioni a cui sono giunti i vittimodogmatici vengano generalizzate, con conseguenze da ritenersi ormai superate, come nel caso della valutazione del comportamento della vittima nel reato di violenza sessuale.¹⁵²

In secondo luogo, i principi da loro richiamati di sussidiarietà e di *extrema ratio* hanno quale destinatario specifico il legislatore, per orientarlo a scegliere, nella tutela di un determinato bene, tra sanzione penale e amministrativa, come affermato dalla dottrina italiana¹⁵³ e dalla giurisprudenza della Corte costituzionale¹⁵⁴; pertanto, non potrebbero essere utilizzati dai giudici per legittimare una interpretazione vittimologica delle fattispecie incriminatrici.¹⁵⁵

Infine, occorre rilevare come alle stesse conclusioni dei vittimodogmatici – cioè la non punibilità, in base al principio dell'*extrema ratio*, di quelle condotte, di per sé prive di un rilevante grado di pericolosità nei confronti del bene

¹⁵¹ A. PAGLIARO, *Tutela della vittima nel sistema penale delle garanzie*, cit., pp. 43 ss.

¹⁵² Cfr. V. DEL TUFO, *Profili critici della vittimo-domatica*, cit., p. 261.

¹⁵³ Cfr., tra i tanti, T. PADOVANI, *La distribuzione di sanzioni penali e di sanzioni amministrative secondo l'esperienza italiana*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1984, p. 953; G. LATTANZI, *Sanzioni penali o sanzioni amministrative: criteri di scelta e canoni modali di una circolare della Presidenza del Consiglio*, in *Foro it.*, 1985, pp. 251 ss.; F. PALAZZO, *Criteri di riparto tra sanzioni penali e sanzioni amministrative (Dalle leggi di depenalizzazione alla circolare della Presidenza del Consiglio)*, in *Ind. pen.*, 1986, pp. 35 ss.; A. BERNARDI, I. ZODA, *Depenalizzazione, Profili teorici e pratici*, Padova, 2008, pp. 40-41.

¹⁵⁴ La Corte costituzionale, nella sentenza 23-25 ottobre 1989, n. 487, ritiene necessario da parte del legislatore il ricorso alla criminalizzazione, in base al principio di sussidiarietà nei soli casi in cui "da parte degli altri rami dell'ordinamento, non venga offerta adeguata tutela ai beni da garantire".

¹⁵⁵ V. DEL TUFO, *Profili critici della vittimo-domatica*, cit., p. 240 ss.

giuridico, ma che l'acquistano soltanto a seguito di un comportamento del titolare del bene stesso – si può giungere attraverso altre strade, più condivisibili.

Innanzitutto, per mezzo di una corretta applicazione del principio di tipicità.¹⁵⁶ In materia di truffa, ad esempio, la presenza di artifici inidonei ad indurre in errore non potrà mai dar luogo a truffa, neppure in forma tentata.¹⁵⁷ Oppure nei delitti colposi, il comportamento della vittima, espressivo di una noncuranza, non esclude di per sé il reato, operando, semmai, e sempre che si tratti di beni disponibili, il consenso dell'avente diritto *ex art. 50 c.p.*, oppure una circostanza attenuante generica.¹⁵⁸

Le critiche alla vittimo-dogmatica non intaccano, tuttavia, l'importanza che la scoperta del ruolo giocato dalla vittima nell'eziologia del reato può rivestire per il diritto penale sostanziale. Una maggiore consapevolezza vittimologica può aiutare tanto il legislatore, con riguardo alle scelte di criminalizzazione e delle tecniche di redazione della fattispecie, come di fatto avviene, quanto il giudice, perché il comportamento della vittima può diventare un indice di commisurazione della pena¹⁵⁹, e concorre allo sviluppo di un diritto penale più completo, che guarda a tutti i soggetti che lo popolano, e quindi più giusto.

¹⁵⁶ Cfr. V. DEL TUFO, *Profili critici della vittimo-dogmatica*, cit., p. 273.

¹⁵⁷ A. PAGLIARO, *La rilevanza della vittima nel diritto penale sostanziale*, cit., p. 38.

¹⁵⁸ Così A. PAGLIARO, *La rilevanza della vittima nel diritto penale sostanziale*, cit., p. 38; anche S. CAGLI, *Condotta della vittima ed analisi del reato*, cit., pp. 1183 ss.; ID., *Principio di autodeterminazione e consenso dell'avente diritto*, cit.

¹⁵⁹ V. DEL TUFO, *Vittima del reato*, cit., p. 1005.

Capitolo II

La vittima nel diritto sovranazionale

1. La riscoperta della vittima sul piano internazionale e sovranazionale

La riscoperta delle vittime di reato, prima marginalizzate dal diritto penale tradizionale e poi protagoniste di un progressivo aumento dell'interesse generale nei loro confronti e dei diritti loro riconosciuti, è senza dubbio uno dei fenomeni caratterizzanti la modernità. L'esigenza, infatti, di accordare alle vittime di crimini protezione, diritti di informazione, accesso e partecipazione al procedimento, nonché determinate prestazioni soddisfatorie trova consacrazione ormai anche a livello sovranazionale.¹

In particolare, le organizzazioni sovranazionali, hanno nel tempo prodotto numerosi testi in materia di tutela della vittima del reato, grazie ai quali i legislatori nazionali sono stati sollecitati ad intervenire, per rendere le proprie legislazioni conformi alle prescrizioni di questi organismi.

Indubbiamente la sensibilità verso la vittima a livello sovranazionale è stata determinata dallo sviluppo degli studi vittimologici di cui si è detto; del resto la produzione di atti sovranazionali e internazionali inizia nel momento in cui la vittimologia ha spinto per interventi concreti a sostegno delle vittime.

¹ Sul punto si veda AA.VV., *Guidelines for victim support in Europe*, Utrecht, 1989; AA.VV., *La victime sur la scène pénale en Europe*, in G. GIUDICELLI DELAGE, C. LAZERGES (diretto da), Parigi, 2008; A. BALSAMO, S. RECCHIONE, *La protezione della persona offesa tra Corte europea, Corte di giustizia delle Comunità europee e carenze del nostro ordinamento*, in A. BALSAMO E R. KOSTORIS (a cura di), *Giurisprudenza europea e processo penale italiano*, Torino, 2008, pp. 315 ss.; AA.VV., *Punire Mediare Riconciliare - Dalla giustizia penale internazionale all'elaborazione dei conflitti individuali*, in G. FIANDACA, C. VISCONTI (a cura di), Torino, 2009; AA.VV., *Processo penale e vittima di reato. Prospettive internazionali, europee e nazionali*, in *I quaderni europei dell'Università di Catania*, 26, 2010; AA.VV., *La tutela della vittima e le garanzie dell'imputato. La più recente normativa dell'Unione Europea*, in A. AGNESE, P. DE CRESCENZO (a cura di), Roma, 2011; AA.VV., *Lo scudo e la spada. Esigenze di protezione e poteri delle vittime nel processo penale tra Europa e Italia*, Torino, 2012; S. ALLEGREZZA, *La riscoperta della vittima nella giustizia penale europea*, in AA.VV., *Lo scudo e la spada. Esigenze di protezione e poteri delle vittime nel processo penale tra Europa e Italia*, Torino, 2012; M. VENTUROLI, *La tutela della vittima nelle fonti europee*, in *Riv. trim. dir. pen. cont.*, 3-4, 2012.

Si tratta di documenti normativi provenienti sia da organizzazioni universali, come l'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), sia da organizzazioni a carattere regionale, quali il Consiglio d'Europa e l'Unione europea; e, proprio in ragione di tale distinzione, si procederà ad analizzare dapprima le fonti dell'ONU, poi quelle del Consiglio d'Europa e dell'Unione europea.

È bene fin da ora anticipare che il filo conduttore di tutti questi interventi normativi, soprattutto degli atti delle istituzioni europee, è rappresentato dall'intento di riconoscere alla vittima un ruolo significativo nelle scelte di politica criminale dei singoli Stati, per evitare che la tutela dell'offeso possa essere ridotta dal carattere pubblicistico del sistema penale o possa subire cedimenti in forza della centralità delle esigenze difensive dell'imputato. Tutto ciò è stato condizionato nei suoi passaggi dall'evoluzione che ha interessato in generale le istituzioni europee e i poteri legislativi dalle stesse via via conquistati, per la creazione di quello "spazio comune" nel quale va anche ricompreso, seppure con molte difficoltà per gli interessi che vengono in giorno, il sistema penale.²

Ciò posto, passiamo ora dunque all'analisi degli atti predisposti dall'ONU in tema di vittima del reato.

2. Le previsioni dell'ONU in tema di vittima del reato: premessa

Il tema della tutela vittima, come accennato, è stato oggetto di interesse innanzitutto da parte di organizzazioni internazionali. A partire dal 1980, infatti, – nel corso del VI Congresso mondiale sulla prevenzione del crimine e sul trattamento dei criminali – prende piede l'idea di un *corpus* contenente i diritti della vittima, grazie al contributo dei maggior esperti di vittimologia dell'epoca.

3

² V. BONINI, *Il sistema di protezione della vittima e i suoi riflessi sulla libertà personale*, cit., p. 12.

³ In particolare, nel 1982, in occasione del IV Simposio Internazionale di Vittimologia, svoltosi in Giappone, venne costituita una commissione apposita, *Committee on Codes of Conduct for Victims*, e nel settembre del 1983, il presidente di suddetta commissione, I. Walzer, in

A far data da tale momento, quindi, sono stati elaborati una serie di provvedimenti sul tema, allo scopo di orientare gli Stati membri ad affrontare e risolvere il problema della criminalità dando centralità alla vittima, non limitandosi quindi ad agire con il solo obiettivo repressivo e sanzionatorio, ma altresì con quello della prevenzione e del risarcimento materiale e morale.

Per raggiungere tale scopo, tuttavia, si è reso necessario un cambiamento di approccio con riguardo al ruolo e alla definizione della vittima; sulla base di questa considerazione viene adottata, innanzitutto, la Risoluzione n. 40/34 del 29 novembre 1985, recante *“Principi fondamentali di giustizia in favore delle vittime della criminalità e delle vittime di abusi di potere”*, che costituisce l’unico atto dell’ONU avente ad oggetto espressamente la vittima. Essa sarà da stimolo per l’adozione di altri documenti che la riguardano, sia pure in maniera indiretta, che si sono mostrati funzionali a riaccendere l’attenzione sul tema e che, in quanto tali, meritano menzione.

Partiamo, pertanto, innanzitutto dalla disamina dell’atto più importante prodotto in seno all’ONU, e cioè la citata Risoluzione del 1985, per poi occuparci degli altri atti.

2.1. La Risoluzione n. 40/34 del 29 novembre 1985

Con la Dichiarazione sui *“Principi fondamentali di giustizia in favore delle vittime della criminalità e delle vittime di abusi di potere”*⁴ si raccomanda agli Stati l’adozione di strumenti specifici, volti a riconoscere e garantire i diritti delle vittime. Questo documento rappresenta un avvenimento storico per l’umanità, perché attribuisce alla vittima un riconoscimento di livello

occasione del IX *International Conference on Victimology*, presentò un documento in tema di “protezione e assistenza alle vittime di atti criminali”. Grazie a tali presupposti teorici si giungerà al progetto di *“Dichiarazione sulla Giustizia e l’Assistenza per le vittime del crimine e degli altri atti implicanti abuso di potere”*, pubblicato nel febbraio 1985 ed in seguito modificato ed approvato durante il VII Congresso delle Nazioni Unite sulla prevenzione del crimine, svoltosi a Milano nel settembre 1985.

⁴ Tale Dichiarazione è stata adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 29 novembre 1985.

universale⁵, con il quale gli Stati sono invitati a realizzare l'obiettivo di ridurre la vittimizzazione senza arrecare pregiudizio agli indagati o ai condannati.

In linea con questo, come accennato in precedenza, l'art. 1 di tale Dichiarazione contiene una definizione di vittima di reato innovativa e ampia, idonea, come tale, a ricomprendervi tutti quei soggetti che, singolarmente o collettivamente, hanno subito dei danni, compreso il ferimento fisico e mentale, la sofferenza emotiva, la perdita economica o l'indebolimento sostanziale dei loro diritti fondamentali, attraverso atti od omissioni che violano le leggi in vigore negli Stati membri. Inoltre, secondo le previsioni di tale atto, rientrano fra le vittime del reato anche quelle cc.dd. indirette, cioè i prossimi congiunti, i dipendenti della vittima, nonché coloro che hanno subito un danno nel tentativo di soccorrere persone in pericolo o di evitare un'eventuale vittimizzazione.

Come visto, questa nozione – influenzata dagli studi vittimologici – si differenzia dal concetto penalistico di soggetto passivo del reato, poiché, da una parte, esclude i soggetti diversi dalle persone fisiche e, dall'altra, include tra i possibili danni che possono dar luogo a questa condizione non solo la lesione fisica o mentale, ma anche la sofferenza emotiva, la perdita economica o l'indebolimento sostanziale di diritti fondamentali, sempreché derivanti da fatti penalmente rilevanti; con l'aggiunta che vengono in considerazione anche le vittime indirette, invece del tutto irrilevanti sotto il profilo giuridico-penale.

Questo primo atto ufficiale è particolarmente significativo, in quanto pone l'attenzione sulla peculiare condizione della vittima, la quale, oltre a subire la violenza, rischia spesso l'indifferenza, se non addirittura il sospetto da parte degli organi che per primi sono chiamati a tutelare il suo diritto di giustizia e di risarcimento.

L'art. 3 della Dichiarazione sancisce il principio di non discriminazione, affermando che le norme in essa contenute sono applicabili ad ogni persona, senza distinzione di genere, razza, colore della pelle, sesso, età, lingua, religione, nazionalità, appartenenza politica, credo culturale o abitudini, proprietà, stato di nascita o di famiglia, origine etnica o sociale e invalidità.

⁵ M. PISANI, *Per le vittime del reato*, cit., p. 467.

Vengono, poi, riconosciuti alla vittima alcuni diritti fondamentali. Si tratta del: diritto di accesso alla giustizia (artt. 4-6); diritto tanto di partecipare al processo penale, all'informazione, al risarcimento del danno, da farsi valere in primo luogo nei confronti del reo e, in subordine, dello Stato (artt. 8-13); diritto all'assistenza a carico delle strutture pubbliche o di volontariato, non limitato all'assistenza giudiziaria, ma comprensivo di quella materiale, medica, psicologica e sociale (artt. 14-17); diritto ad un trattamento rispettoso della dignità della persona, in base al quale le vittime devono essere trattate con compassione e rispetto per la condizione in cui si trovano (art. 4).

Gli Stati sono, infine, invitati ad estendere i diritti e le garanzie riconosciuti alle vittime di reati in senso stretto anche alle vittime di abuso di potere, rappresentate da coloro che subiscono offese a causa di fatti che, pur non essendo penalmente rilevanti per il diritto interno, violano quella piattaforma di diritti umani generalmente riconosciuta (artt. 18-21).

Anche se si tratta di un documento di *soft law*, dunque non vincolante per gli Stati membri, la Dichiarazione in esame è importante, in quanto ha stimolato significativi cambiamenti nelle politiche di prevenzione della criminalità di diversi Paesi e nella creazione di servizi a sostegno delle vittime.

2.2. Gli altri atti in tema di vittima adottati dall'ONU

Sulla scia della importante Risoluzione n. 40/34 del 1985 sulle vittime di crimini e di abusi di potere, come accennato, sono stati adottati altri documenti da parte dell'ONU riguardanti – indirettamente - la vittima⁶, di cui appare utile una breve ricognizione.

Il riferimento è, innanzitutto, alla Risoluzione n. 33 del 1997 sugli "*Elementi di una responsabile prevenzione della criminalità: standards e norme*", approvata dall'*Economic and Social Council* dell'ONU.⁷ Nella specie, tale provvedimento, prendendo le mosse dal sovraffollamento carcerario e dallo

⁶ Per una ricognizione delle fonti ONU si veda V. DEL TUFO, *La tutela della vittima in una prospettiva europea*, in *Dir. pen. proc.*, 1999, pp. 707 ss.

⁷ Tale Risoluzione è stata adottata il 21 luglio 1997.

stato critico del sistema di giustizia penale, afferma l'importanza di una prevenzione non repressiva del crimine e rilancia la necessità di un'attenzione alla vittima, la quale non deve essere "colpevolizzata", ma assistita e protetta.

È opportuno richiamare, poi, sempre sul piano internazionale, i collegamenti con la tematica qui considerata di una fonte che pure ha un oggetto parzialmente diverso: si tratta della Risoluzione n. 23 del 1998, sulla "*Cooperazione internazionale tesa alla riduzione del sovraffollamento delle prigioni ed alla promozione di pene alternative*".⁸ Questo atto raccomanda agli Stati membri di ricorrere allo sviluppo di forme di pena non custodiali e (se possibile) a soluzioni "amichevoli" dei conflitti di minore gravità. Nell'ambito di questo impegnativo e generale obiettivo pone, quindi, l'accento su strumenti quali la mediazione, le forme di riparazione civilistiche e gli accordi di reintegrazione economica in favore della vittima.

Sulla stessa lunghezza d'onda, la Risoluzione n. 1999/26, sullo "*Sviluppo ed attuazione di interventi di mediazione e giustizia riparativa nell'ambito della giustizia penale*".⁹ Tale provvedimento riafferma la necessità di promuovere la mediazione ed altre forme di giustizia riparativa, soprattutto quelle che facilitano l'incontro tra il reo e la vittima, risarcendo i danni sofferti o espletando attività utili per la collettività. Per tale via, vengono invitati gli Stati membri a considerare, nell'ambito dei propri sistemi giuridici, lo sviluppo di procedure che servano come alternative a procedimenti formali di giustizia penale e a formulare politiche di mediazione e giustizia riparativa, nell'ottica di favorire e stimolare una cultura aperta alle forme di mediazione e alla giustizia riparativa.

Occorre, ancora, citare, la Dichiarazione di Vienna su "*criminalità e giustizia*", approvata durante il X Congresso dell'ONU, tenutosi a Vienna tra il 10 e il 17 aprile 2000, sul tema della "*prevenzione del crimine e il trattamento dei detenuti*", con la quale gli Stati membri si sono impegnati alla promozione del principio di legalità e al potenziamento del sistema di giustizia penale, nonché

⁸ Anche questa Risoluzione è stata approvata dall'*Economic and Social Council* dell'ONU del 28 luglio 1998.

⁹ Anche tale Risoluzione è approvata dall'*Economic and social Council* dell'ONU del 28 luglio 1999.

allo sviluppo ulteriore della cooperazione internazionale nella lotta alla criminalità transnazionale e all'effettiva prevenzione della criminalità. Alcuni punti della Dichiarazione trattano specificatamente la definizione di impegni verso l'introduzione di *“adeguati programmi di assistenza alle vittime del crimine, a livello nazionale, regionale, ed internazionale, quali meccanismi per la mediazione e la giustizia riparativa”* (art. 27).

Rientra poi fra gli strumenti a tutela della vittima adottati in seno all'ONU la Risoluzione n. 2000/14, sui *“Principi base sull'uso dei programmi di giustizia riparativa in materia criminale”*.¹⁰ Essa, richiamando i contenuti delle precedenti Risoluzioni e la Dichiarazione di Vienna, individua uno schema preliminare di dichiarazione dei principi base per l'uso dei programmi di giustizia riparativa in ambito criminale, da sottoporre all'attenzione degli Stati membri, delle organizzazioni intergovernative e non governative più rilevanti, nonché agli organismi della rete dell'ONU che si occupano di prevenzione del crimine e dei programmi di giustizia penale, al fine di definire principi comuni sulla materia.

La Risoluzione n. 56/261, concernente *“i Piani d'azione per l'attuazione della Dichiarazione di Vienna sulla criminalità e la giustizia: le nuove sfide del XXI secolo”*, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU nel gennaio 2002, la quale, al capitolo IX, intitolato *“Misure in favore dei testimoni e delle vittime della criminalità”*, sottolinea l'importanza di favorire progetti pilota per la creazione o lo sviluppo di servizi per le vittime e altre attività connesse; e al capitolo XV, dedicato alle *“Misure relative alla giustizia riparativa”*, fa riferimento alla necessità di sviluppare idonei programmi di giustizia riparativa, tenendo conto degli impegni internazionali presi in favore delle vittime.

Ancora, menzioniamo la Risoluzione n. 2002/15, sui *“Principi base circa l'applicazione di programmi di giustizia”*, con cui, prendendo atto del lavoro svolto dal Gruppo di esperti sulla giustizia riparativa, vengono incoraggiati, ancora una volta, gli Stati membri a sviluppare programmi in tal senso. E, per quanto concerne precipuamente le vittime del reato, viene sottolineato come gli strumenti di giustizia riparativa offrano a queste la possibilità di ottenere una

¹⁰ La Risoluzione è stata approvata dall'*Economic and Social Council* dell'ONU del 27 luglio 2000.

riparazione, oltre che di sentirsi più sicure e di trovare una tranquillità, permettendo nel contempo ai delinquenti di prendere coscienza delle cause e degli effetti del loro comportamento e di assumersi le loro responsabilità in maniera costruttiva, aiutando anche le comunità a comprendere le cause profonde della criminalità e a promuovere azioni per un maggiore benessere e per la prevenzione della criminalità.

Merita, ancora, attenzione la Convenzione delle Nazioni Unite sul crimine organizzato transnazionale¹¹, il cui art. 25 fa riferimento all'assistenza alle vittime e alla loro protezione. Tale disposizione, in particolare, prevede l'adozione da parte ogni Paese di misure appropriate per assistere e proteggere le vittime dei reati inclusi nella Convenzione, nei casi di minacce, di ritorsioni o di intimidazioni; nonché di misure appropriate per assicurare alle stesse vittime l'accesso a schemi di compensazione e di restituzione e la possibilità di rappresentare le proprie opinioni e preoccupazioni nelle fasi appropriate del processo penale in maniera non pregiudiziale ai diritti della difesa.

Infine, una delle più recenti iniziative attinenti alla vittima è costituita dalla adozione di un *Handbook on Restorative Justice Programmes* da parte dello *United Nations Office on Drugs and Crime* (Vienna, 30-31 gennaio 2006), che descrive i programmi di giustizia riparativa e ne illustra le vie di implementazione. Si tratta di un manuale che rientra fra una serie di strumenti sviluppati dall'UNODC per sostenere i Paesi nell'attuazione dello stato di diritto e nello sviluppo della riforma della giustizia penale.

Da quanto esposto fino a qui emerge come l'ONU, pur avendo approvato un solo documento specificamente dedicato alla tutela della vittima, ha emanato numerosi altri testi aventi ad oggetto particolari misure riguardanti la stessa, idonei comunque a soddisfarne le esigenze e a valorizzarne il ruolo fuori e dentro il processo penale. Due punti occorre sottolineare: in primo luogo, che tale atteggiamento di "inclusività" verso l'offeso emerge già dalla nozione di "vittima" contenuta nel primo atto dedicato alla stessa, cioè la Dichiarazione del 1985, che, come visto, ha una portata molto ampia. Essa, infatti, assume come

¹¹ Tale Convenzione è entrata in vigore il 29 settembre 2003.

presupposto anche l'aggressione grave ai diritti fondamentali della persona, tiene conto della dimensione collettiva della vittima e ricomprende nell'ambito della stessa pure coloro che siano intervenuti in favore della persona oggetto del comportamento criminoso. In secondo luogo, il percorso di valorizzazione della vittima avviato nell'ambito delle Nazioni Unite passa prevalentemente attraverso l'invito rivolto agli Stati destinatari alla previsione e attuazione di programmi di mediazione e forme di giustizia riparativa, a riprova del fatto che è questa la strada che il diritto penale moderno deve battere se vuole essere un diritto più giusto, che valorizza adeguatamente tutti i soggetti coinvolti nel processo criminale.

3. Vittima e fonti europee

Come illustrato, i provvedimenti inerenti alla vittima predisposti in seno all'ONU hanno avuto il merito di avere instillato l'idea di una nuova considerazione di quest'ultima; tuttavia, gli stessi al contempo hanno avuto il limite di non avere grande forza vincolante, che si è spesso tradotta in contenuti dai toni solo vagamente precettivi. A ben vedere, più incisivi appaiono i documenti prodotti in seno al Consiglio di Europa e all'Unione europea, che, come visto, insieme all'ONU si sono occupati del tema¹², e che hanno reso la legislazione sovranazionale il principale motore del processo di rivalutazione del ruolo della vittima anche nei sistemi penali nazionali.

Sussistono diverse ragioni che giustificano e legittimano un intervento del legislatore europeo in questa materia, che pare opportuno analizzare in via preliminare.

Con riguardo alle ragioni generali a carattere politico-criminale alla base di tali interventi, esse vanno ricondotte alla necessità di rafforzare e armonizzare i mezzi di protezione delle vittime nei Paesi dell'Unione europea. Necessità accresciuta dal costante aumento del numero delle vittime di reato,

¹² Per un quadro generale sul diritto europeo in materia di vittime si veda V. DEL TUFO, *La tutela della vittima in una prospettiva europea*, cit., pp. 889 ss.; ID., *La vittima di fronte al reato nell'orizzonte europeo*, in G. FIANDACA, C. VISCONTI (a cura di), *Punire Mediare Riconciliare – Dalla giustizia penale internazionale all'elaborazione dei conflitti individuali*, Torino, 2009, pp. 107 ss.

quale naturale conseguenza della rimozione delle frontiere interne e della creazione di uno spazio unico, nel quale i cittadini europei possono circolare liberamente.¹³

Quanto, invece, alle più specifiche basi giuridiche degli interventi di armonizzazione in materia di tutela delle vittime, esse devono rinvenirsi nei principi della libera circolazione delle persone e dell'eguaglianza dei cittadini dell'Unione europea. L'assenza di norme minime per la protezione della vittima in tutti gli Stati dell'Unione, infatti, può comportare una violazione di questi principi fondamentali del diritto europeo. Si pensi, ad esempio, a come l'assenza di una previsione in un dato Paese UE di un sistema pubblico di indennizzo per le vittime che non possono beneficiare del risarcimento ad altro titolo possa disincentivare l'ingresso in quel Paese dei cittadini degli altri Stati dell'Unione.

Si tratta di concetti diversi da quelli di natura solidaristica tradizionalmente richiamati sul piano nazionale per giustificare gli interventi legislativi a tutela della vittima, ma che appaiono funzionali a declinare all'interno di una dimensione sovranazionale esigenze comunque già presenti a livello interno.¹⁴

A ciò si aggiunga che già la creazione del c.d. terzo pilastro con il riconoscimento di una specifica competenza dell'Unione in materia penale, avevano legittimato un'attività europea di tutela delle vittime non più limitata all'ambito risarcitorio, ma estesa al diritto penale. Oggi, peraltro, a seguito delle novità previste dal Trattato di Lisbona¹⁵, i diritti delle vittime della criminalità costituiscono una materia in cui gli organismi dell'Unione possono emanare Direttive di armonizzazione penale.¹⁶

Il Trattato di Lisbona, in particolare, da un lato, ha fornito alla materia della cooperazione giudiziaria in ambito penale una più precisa e salda base giuridica, collocandola all'interno del Titolo V del Trattato sul funzionamento

¹³ Secondo le statistiche ufficiali nell'Unione europea ogni anno oltre 75 milioni di persone rimangono vittime di gravi reati (circa il 15% della popolazione dell'Unione). Si veda sul punto: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Archive:Statistiche_sulla_criminalità&oldid=331326.

¹⁴ M. VENTUROLI, *La tutela della vittima nelle fonti europee*, cit., p. 88.

¹⁵ Il Trattato è stato firmato il 13 dicembre 2007 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea il 17 dicembre 2007. È entrato in vigore il 1° dicembre 2009.

¹⁶ M. VENTUROLI, *La tutela della vittima nelle fonti europee*, cit., p. 88.

dell'Unione europea (TFUE), e, dall'altro, l'ha inscindibilmente legata al principio del mutuo riconoscimento delle sentenze e delle decisioni giudiziarie (così l'art. 82 TFUE).¹⁷ Poiché una cooperazione basata su tale principio comporta l'esecuzione, ad opera delle autorità di uno Stato membro, delle decisioni adottate dalle autorità di un altro Stato membro senza un preventivo vaglio del merito delle stesse, condizione essenziale per il suo buon funzionamento è la fiducia reciproca fra gli Stati, destinata ad essere più salda, quanto maggiore è l'omogeneità dei livelli di protezione dei diritti fondamentali e dei principi ispiratori dei sistemi di repressione penale all'interno delle rispettive legislazioni processuali nazionali. Proprio di questa esigenza di

¹⁷ Art. 82 (ex art. 31 del TUE) - Cooperazione giudiziaria in materia penale-: "1. La cooperazione giudiziaria in materia penale nell'Unione è fondata sul principio di riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e include il ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri nei settori di cui al par. 2 e all'art. 83.

Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano le misure intese a:

a) definire norme e procedure per assicurare il riconoscimento in tutta l'Unione di qualsiasi tipo di sentenza e di decisione giudiziaria;

b) prevenire e risolvere i conflitti di giurisdizione tra gli Stati membri;

c) sostenere la formazione dei magistrati e degli operatori giudiziari;

d) facilitare la cooperazione tra le autorità giudiziarie o autorità omologhe degli Stati membri in relazione all'azione penale e all'esecuzione delle decisioni.

2. Laddove necessario per facilitare il riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e la cooperazione di polizia e giudiziaria nelle materie penali aventi dimensione transnazionale, il Parlamento europeo e il Consiglio possono stabilire norme minime deliberando mediante direttive secondo la procedura legislativa ordinaria. Queste tengono conto delle differenze tra le tradizioni giuridiche e gli ordinamenti giuridici degli Stati membri.

Esse riguardano:

a) l'ammissibilità reciproca delle prove tra gli Stati membri;

b) i diritti della persona nella procedura penale;

c) i diritti delle vittime della criminalità;

d) altri elementi specifici della procedura penale, individuati dal Consiglio in via preliminare mediante una decisione; per adottare tale decisione il Consiglio delibera all'unanimità previa approvazione del Parlamento europeo.

L'adozione delle norme minime di cui al presente paragrafo non impedisce agli Stati membri di mantenere o introdurre un livello più elevato di tutela delle persone.

3. Qualora un membro del Consiglio ritenga che un progetto di direttiva di cui al par. 2 incida su aspetti fondamentali del proprio ordinamento giuridico penale, può chiedere che il Consiglio europeo sia investito della questione. In tal caso la procedura legislativa ordinaria è sospesa. Previa discussione e in caso di consenso, il Consiglio europeo, entro quattro mesi da tale sospensione, rinvia il progetto al Consiglio, ponendo fine alla sospensione della procedura legislativa ordinaria.

Entro il medesimo termine, in caso di disaccordo, e se almeno nove Stati membri desiderano instaurare una cooperazione rafforzata sulla base del progetto di direttiva in questione, essi ne informano il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione. In tal caso l'autorizzazione a procedere alla cooperazione rafforzata di cui all'art. 20, par. 2 del Trattato sull'Unione europea e all'art. 329, par. 1 del presente trattato si considera concessa e si applicano le disposizioni sulla cooperazione rafforzata".

uniformità si fa carico l'art. 82 TFUE, che attribuisce all'Unione competenza ad adottare atti di armonizzazione, e in particolare Direttive, in materia di ammissibilità reciproca delle prove tra gli Stati membri; di diritti della persona nella procedura penale; di diritti delle vittime della criminalità e di altri elementi specifici della procedura penale individuati dalle istituzioni europee coinvolte.¹⁸

Una volta chiarite le ragioni di un intervento sovranazionale in materia, possiamo ora all'analisi dei testi adottati dal Consiglio d'Europa e dall'Unione europea.

4. Le fonti del Consiglio d'Europa

Una volta analizzate le ragioni poste alla base degli interventi del legislatore europeo, procediamo allo studio degli atti adottati dal Consiglio d'Europa, in relazione ai quali è opportuno distinguere la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (del 1950) (CEDU) dagli atti normativi specifici emanati in materia di tutela della vittima del reato.

4.1. La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali

La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali¹⁹ non contiene nessun esplicito riferimento alla vittima del reato. Tale atto quando parla di "vittima" allude, infatti, non al soggetto passivo

¹⁸ In tema di armonizzazione penale nell'Unione Europea dopo il Trattato di Lisbona si veda L. SIRACUSA, *Il transito del diritto penale di fonte europea dalla "vecchia" alla "nuova" Unione post-Lisbona*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2010, pp. 796 ss.; G. GRASSO, *Il Trattato di Lisbona e le nuove competenze dell'Unione*, in AA.VV., *Studi in onore di Mario Romano*, Napoli, 2011, pp. 2326 ss.; R. SICURELLA, *Questioni di metodo nella costruzione di una teoria delle competenze dell'Unione Europea in materia penale*, in AA.VV., *Studi in onore di Mario Romano*, Napoli, 2011, pp. 2626 ss.; A. BERNARDI, *La competenza penale accessoria dell'Unione Europea: problemi e prospettiva*, in *Riv. trim. dir. pen. cont.*, 2012, pp. 44 ss.

¹⁹ La Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo è stata firmata a Roma il 4 novembre 1950 ed è stata ratificata dall'Italia con legge 4 agosto 1955 n. 848.

di un illecito penale, bensì a colui che ha subito una violazione dei diritti sanciti dalla stessa Convenzione, che nella maggior parte dei casi è proprio l'accusato nel procedimento penale domestico.²⁰ Di conseguenza, la persona offesa dal reato non è quasi mai interlocutore del processo dinnanzi alla Corte Europea dei diritti dell'uomo.²¹

È, tuttavia, opinione consolidata che la CEDU svolga un ruolo importante nel delineare i fondamenti europei dei diritti delle vittime²², grazie anche alle interpretazioni che di essa effettua la Corte EDU. Il silenzio serbato dal testo pattizio sulle prerogative dell'offeso dal reato, infatti, come meglio si vedrà, non ha ostacolato la formazione di una attenta giurisprudenza della competente Corte orientata a fissare alcuni punti fermi in materia.²³

Non sono mancate, tuttavia, anche le iniziative dirette ad ampliare il contenuto della Convenzione. Ad esempio, nel 1989 è stata proposta l'adozione di un protocollo sui diritti della vittima, che avrebbe comportato la "giustiziabilità" delle garanzie offerte alla vittima, facendone oggetto del sindacato della Corte di Strasburgo. La proposta, tuttavia, non ha avuto seguito.²⁴

Ciò premesso, tenuto conto del testo adottato in via definitiva, è possibile individuare nello stesso numerosi articoli che riconoscono diritti anche alla vittima del reato.

In particolare, si ritiene che il par. 1 dell'art. 6 della CEDU, che sancisce il diritto al giusto processo²⁵, rappresenti una garanzia processuale non solo per

²⁰ Sul tema cfr. M. CHIAVARIO, *"Il diritto al processo" delle vittime dei reati e la Corte europea dei diritti dell'uomo*, Padova, 2001, pp. 938, ss.

²¹ Cfr. M. CHIAVARIO, *La vittima del reato e la Convenzione europea dei diritti umani*, in *La vittima del reato questa dimenticata*, Roma, 2001, p. 106; ID., *"Il diritto al processo" delle vittime dei reati e la Corte europea dei diritti dell'uomo*, cit., 2001, pp. 1 ss.

²² M. L. LANTHIEZ, *La clarification des fondements européens des droits des victimes*, in *La victime sur la scène pénale en Europe*, Parigi, 2008, p. 146.

²³ V. BONINI, *Il sistema di protezione della vittima e i suoi riflessi sulla libertà personale*, cit., p. 76.

²⁴ S. ALLEGREZZA, *La riscoperta della vittima nella giustizia penale europea*, cit., p. 7.

²⁵ Art. 6 CEDU - Diritto ad un processo equo -: "1. Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della

l'imputato, ma anche della parte civile, intesa quale persona offesa che chiede il risarcimento per il danno subito a causa di un reato.²⁶

A ciò si aggiunga che anche i vari diritti di cui al par. 3 dello stesso art. 6²⁷ CEDU – vale a dire, il diritto di accedere alle informazioni, come anche quello di farsi assistere, anche gratuitamente qualora si fosse indigenti, da un difensore; ed ancora quello di farsi assistere gratuitamente da un interprete - sebbene riconosciuti espressamente a favore dell'accusato (a differenza del comma 1 che, in termini generici, si riferisce ad ogni persona), devono ritenersi riferibili pure alla persona offesa dal reato, poiché solo così può essere garantito a quest'ultima il diritto al giusto processo di cui al primo comma.²⁸

Vengono da taluni evocate altre due norme all'interno della CEDU quale espressione di un riconoscimento dei diritti della vittima dei reati all'interno di questa fonte.²⁹

Il riferimento è, in primo luogo, all'art. 13³⁰, che sancisce un diritto effettivo al ricorso davanti ad un giudice nazionale in caso di violazione dei diritti e delle libertà riconosciuti nella Convenzione; e, poiché la CEDU

sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia".

²⁶ Cfr. M. CHIAVARIO, *La vittima del reato e la Convenzione europea dei diritti umani*, cit., p. 106; M. L. LANTHIEZ, *La clarification des fondaments européens des droits des victimes*, cit., p. 149.

²⁷ Art. 6 CEDU - Diritto ad un processo equo -: "3. *Ogni accusato ha segnatamente diritto a: a) essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in un modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico;*

b) disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie per preparare la sua difesa;

c) difendersi da sé o avere l'assistenza di un difensore di propria scelta e, se non ha i mezzi per ricompensare un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio quando lo esigano gli interessi della giustizia;

d) interrogare o far interrogare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'interrogazione dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico;

e) farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nell'udienza".

²⁸ Così M. CHIAVARIO, *La vittima del reato e la Convenzione europea dei diritti umani*, cit., p. 106; M. L. LANTHIEZ, *La clarification des fondaments européens des droits des victimes*, cit., p. 152.

²⁹ Cfr. M. CHIAVARIO, *La vittima del reato e la Convenzione europea dei diritti umani*, cit., p. 106.

³⁰ Art. 13 CEDU - Diritto ad un ricorso effettivo -: "Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente Convenzione siano stati violati, ha diritto a un ricorso effettivo davanti a un'istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone agenti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali".

riconoscerebbe taluni diritti alla vittima, allora anche ad essa spetterebbe il diritto al ricorso giurisdizionale nel caso di violazione dei tali diritti.

L'altro riferimento è all'art. 5, par. 5³¹, che sancisce il diritto all'indennizzo, alla riparazione a favore della vittima di determinate condotte previste dalla stessa disposizione, che per le legislazioni nazionali potrebbero anche essere penalmente irrilevanti.

Quanto fin qui esposto rappresenta la posizione della dottrina, ma non è solo quest'ultima a riconoscere all'interno della CEDU un diritto al processo a favore dell'offeso, attraverso i riferimenti normativi di cui si è detto, ma anche la Corte EDU³², con delle importanti sentenze. Per tale ragione appare opportuno analizzare alcuni provvedimenti della Corte di Strasburgo, che segnano un passaggio ulteriore nel riconoscimento all'interno della Convenzione di diritti in favore della vittima.

4.1.1. La posizione della Corte EDU

Come accennato, la mancanza di coordinate normative riguardanti il ruolo della vittima nel sistema delineato dalla CEDU è stata superata dalla Corte europea attraverso un'operazione interpretativa ormai consolidata, in forza della quale ad ogni diritto previsto nel documento corrispondono in capo agli Stati membri obblighi di carattere sostanziale e processuale, che sono strettamente funzionali alla effettiva attuazione dei primi.³³

Fra le pronunce più significative della Corte, innanzitutto, occorre fare riferimento al caso *X e Y contro i Paesi Bassi* del 1985³⁴, relativo ad un episodio

³¹ Art. 5 CEDU – Diritto alla libertà ed alla sicurezza -: “5. *Ogni persona, vittima di arresto o di detenzione, in violazione delle disposizioni del presente articolo, ha diritto ad una riparazione*”.

³² Per approfondimenti si veda: M. CHIAVARIO, “*Il diritto al processo*” delle vittime dei reati e la Corte europea dei diritti dell'uomo, cit., pp. 938, ss.; M.G. AIMONETTO, *La valorizzazione del ruolo della vittima in sede internazionale*, cit., pp. 1329 ss., M. GIALUZ, *La protezione della vittima tra Corte edu e Corte di giustizia*, in L. LUPÁRIA (a cura di), *Lo statuto europeo delle vittime di reato. Modelli di tutela e buone pratiche nazionali*, Milano, 2015, pp. 19 ss.

³³ V. BONINI, *Il sistema di protezione della vittima e i suoi riflessi sulla libertà personale*, cit., p. 76.

³⁴ Sentenza Corte EDU, *X e Y contro i Paesi Bassi*, 26 marzo 1985.

di violenza sessuale a danno di una ragazza handicappata, ricoverata in un istituto.

Il padre della ragazza, dopo essersi rivolto invano agli organi giurisdizionali olandesi per ottenere non tanto il risarcimento del danno, ma “giustizia” in senso più ampio, adisce la Corte europea, che accoglie il suo ricorso. In particolare, la Corte di Strasburgo riconosce l’insufficienza della protezione accordata nell’ordinamento nazionale alla vittima sul piano civilistico e la conseguente violazione dell’art. 8 CEDU³⁵, che sancisce il diritto al rispetto della vita familiare e privata.

Nella specie, la Corte ritiene opportuna la penalizzazione di certi comportamenti lesivi di valori fondamentali e di aspetti essenziali della vita privata, come quelli che entrano in gioco nel caso in esame, nonché la sussistenza a carico dello Stato del dovere di svolgere indagini effettive dinnanzi a casi di tale disvalore, a cui corrisponde a favore dell’offeso un diritto all’intervento processuale. In questo caso, la Corte EDU fa riferimento ad una norma di diritto sostanziale (l’art. 8) per fondare il diritto della vittima al processo.³⁶

Invece, in altra pronuncia, caso *Perez contro Francia* del 2004³⁷, relativa però ad un caso in cui la vittima riveste anche il ruolo di parte civile, la Corte fonda nell’art. 6 CEDU tanto i diritti di natura civilistica, quanto, più in generale, il diritto dell’offeso al processo, che deve essere giusto e di durata ragionevole. Infatti, se alla vittima spetta il diritto ad intervenire nel processo penale per far valere la sua pretesa risarcitoria, parimenti le spetta un processo penale, rispettoso di tutte quelle caratteristiche previste dal citato art. 6 CEDU.³⁸

³⁵ Art. 8 CEDU – Diritto al rispetto della vita privata e familiare -: “1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.

2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui”.

³⁶ M. CHIAVARI, *La vittima del reato e la Convenzione europea dei diritti umani*, cit., pp. 107-108.

³⁷ Sentenza Corte EDU, *Perez c. Francia*, 12 febbraio 2004.

³⁸ Così, M. VENTUROLI, *La vittima nel sistema penale dall’oblio al protagonismo?*, cit., p. 86.

Un ultimo caso a cui può farsi riferimento in relazione al tema in esame è *Labita contro Italia*³⁹, che origina da una denuncia da parte di un detenuto per violazione dell'art. 3 CEDU⁴⁰ da parte della polizia penitenziaria, la quale avrebbe usato violenza nei suoi confronti in occasione di un trasferimento da un carcere all'altro.

In tale caso, la Corte di Strasburgo, sebbene non abbia riscontrato la violazione dell'art. 3 CEDU, ha comunque riconosciuto al ricorrente la fondatezza del suo reclamo, non essendo state svolte dalle autorità italiane indagini sufficienti per accertare i fatti. Da ciò deriva che a fronte del dovere dello Stato di compiere indagini effettive corrisponde un diritto dell'offeso ad un equo processo.

Da quanto esposto emerge con chiarezza la posizione della Corte EDU circa la sussistenza, all'interno della Convenzione europea, di un diritto della vittima a partecipare al processo, e, più in generale, di un diritto ad un procedimento che si svolga con tecniche investigative corrette e rispettose dell'integrità fisica e morale di cui agli artt. 2⁴¹ e 3 CEDU.⁴² Nella prospettiva di effettività della tutela che contraddistingue le pronunce della Corte di Strasburgo, peraltro, non è sufficiente la presenza in un ordinamento di un quadro di norme che astrattamente incriminino le condotte incidenti sulla vita dei consociati: piuttosto, occorre che le autorità procedenti agiscano in

Sul caso in questione si veda per approfondimenti M. L. LANTHIEZ, *La clarification des fondaments européens des droits des victimes*, cit., pp. 149 ss.

³⁹ Sentenza Corte EDU, *Labita c. Italia*, 6 aprile 2000.

⁴⁰ Art. 3 CEDU - Divieto della tortura -: "*Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pena o trattamento inumani o degradanti*".

⁴¹ Art. 2 CEDU - Diritto alla vita -: "*1. Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno può essere intenzionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di una sentenza capitale pronunciata da un tribunale, nel caso in cui il reato sia punito dalla legge con tale pena.*

2. La morte non si considera cagionata in violazione del presente articolo se è il risultato di un ricorso alla forza resosi assolutamente necessario:

a. per garantire la difesa di ogni persona contro la violenza illegale;

b. per eseguire un arresto regolare o per impedire l'evasione di una persona regolarmente detenuta;

c. per reprimere, in modo conforme alla legge, una sommossa o un'insurrezione".

⁴² Vedi L. SCOMPARIN, *Il ruolo della vittima nella giurisdizione penale internazionale: alla ricerca di una possibile mediazione fra modelli processuali*, in A. CASSESE, M. CHIAVARIO e G. DE FRANCESCO (a cura di), *Problemi attuali della giustizia penale internazionale*, Torino, 2005, p. 371.

concreto nella stessa direzione, evitando letture o comportamenti che svuotino di tutela quanto affermato a livello generale e astratto dalla fonte normativa.⁴³

4.2. Gli altri provvedimenti in tema di vittima adottati dal Consiglio d'Europa

Come accennato, accanto alla CEDU, il Consiglio d'Europa, a partire dagli anni settanta del secolo scorso, ha adottato una serie di altri documenti per rispondere a esigenze specifiche attinenti comunque alla vittima, come dare una risposta ai problemi della c.d. vittimizzazione secondaria, alla necessità di assistenza sociale e al diritto alla riparazione.

Fra questi è opportuno ricordare:

- la Risoluzione n. (77) 27 sul "*Risarcimento alle vittime di reati violenti*"⁴⁴, che stabilisce le direttrici fondamentali in materia di risarcimento alle vittime e invita gli Stati membri a prevedere un sistema di indennizzo statale per le vittime di reati intenzionali violenti;

- la Raccomandazione n. (83) 7 concernente "*La partecipazione della società alla politica criminale*", che include tra le priorità della politica criminale il perseguimento degli interessi e dei bisogni delle vittime;

- la Convenzione Europea sul "*Risarcimento alle vittime dei reati violenti*"⁴⁵, nella quale viene manifestata la necessità di creare o di rafforzare - se già esistenti - sistemi statali di risarcimento economico nei confronti delle vittime dei reati violenti, soprattutto laddove i rei non siano stati identificati o siano privi di risorse. A fondamento di tale previsione si richiamano ragioni di solidarietà sociale ed equità.⁴⁶ L'indennità sarà accordata dallo Stato nel cui

⁴³ V. BONINI, *Il sistema di protezione della vittima e i suoi riflessi sulla libertà personale*, cit., p. 79.

⁴⁴ La Risoluzione è stata adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 28 settembre del 1977.

⁴⁵ Tale Convenzione è stata emanata dal Consiglio d'Europa il 24 novembre 1983.

Per approfondimenti si veda G. CASAROLI, *La Convenzione europea sul risarcimento alle vittime dei reati violenti: verso la riscoperta della vittima del reato*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1986, p. 562.

⁴⁶ Il suo preambolo, infatti, prevede che "*per ragioni di equità e di solidarietà sociale sia necessario preoccuparsi delle persone vittime di reati violenti, che abbiano subito pregiudizio nel corpo o nella salute, o delle persone che erano a carico della vittima deceduta a seguito di tali reati*".

territorio il reato è stato commesso sia ai cittadini degli Stati contraenti la stessa Convenzione, sia a quelli degli Stati membri del Consiglio d'Europa che risiedono stabilmente nel territorio dello Stato del *locus commissi delicti*.

Il documento mira all'armonizzazione nell'area europea dei principi direttivi in tema di risarcimento alle vittime dei reati violenti e all'attribuzione ad essi di efficacia vincolante attraverso la previsione di disposizioni minimali che obblighino tutti gli Stati aderenti⁴⁷;

- vi è, ancora, la Raccomandazione n. (85) 4 sulle "*Vittime delle violenze in ambito familiare*"⁴⁸, con la quale si raccomanda agli Stati di adottare misure volte a prevenire la violenza in ambito familiare, nonché idonei strumenti di protezione delle vittime di queste forme di violenza;

- molto importante è, poi, la Raccomandazione n. (85) 11, concernente "*La posizione delle vittime nell'ambito del diritto penale e della procedura penale*"⁴⁹, che costituisce un primo statuto della vittima nel processo.⁵⁰

Essa – prendendo atto che la vittima è stata quasi del tutto dimenticata dalle norme del diritto e della procedura penale, dirette soprattutto a garantire l'imputato⁵¹ - raccomanda agli Stati membri l'adozione di una serie di misure, volte a tutelare le vittime in tutte le fasi del procedimento, evitando così il verificarsi di episodi di vittimizzazione secondaria. Con tale provvedimento, in particolare, vengono sinteticamente fissati i diritti minimi da garantire alle vittime di reati in ogni fase del procedimento penale, non solo sotto il profilo risarcitorio, ma anche in tema di assistenza, informazione e tutela della riservatezza, nella acquisita consapevolezza che il processo può cagionare fenomeni di vittimizzazione secondaria;

⁴⁷ G. CASAROLI, *La Convenzione europea sul risarcimento alle vittime dei reati violenti: verso la riscoperta della vittima del reato*, cit., p. 563.

⁴⁸ La Raccomandazione è stata approvata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 26 marzo 1985.

⁴⁹ La Raccomandazione è stata approvata dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa il 28 giugno 1985.

Per maggiori approfondimenti si veda G. CASAROLI, *Un altro passo europeo in favore della vittima del reato: la Raccomandazione n. (85) 11 sulla posizione della vittima nel diritto e nella procedura penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1987, p. 623.

⁵⁰ Cfr. V. DEL TUFO, *La tutela della vittima in una prospettiva europea*, cit., p. 892.

⁵¹ M.M. CORRERA, D. RIPONTI, *La vittima nel sistema penale italiano della giustizia penale*, cit., p. 127.

- con la Raccomandazione n. (87) 21, riguardante “*L’assistenza alle vittime e la prevenzione della vittimizzazione*”⁵², il Consiglio d’Europa ha completato in maniera organica il proprio quadro operativo di tutela della vittima. Anche questo documento è particolarmente rilevante, perché rispetto ai precedenti interventi del Consiglio d’Europa in materia, ha un contenuto più generico e ampio, in quanto ricomprende tutte le possibili forme di assistenza alla vittima, nonché indaga sulle possibili cause della vittimizzazione, al fine di individuare eventuali strumenti di prevenzione.⁵³ La *ratio* della Raccomandazione viene individuata nella continua espansione della criminalità, che comporta l’aumento delle persone che ogni giorno sono vittime di reato⁵⁴;

- la Raccomandazione n. (99) 22 concernente “*Il sovraffollamento carcerario e l’inflazione della popolazione carceraria*”, nella quale, a fronte del sovraffollamento carcerario, viene individuata la “*mediazione vittima-delinquente/compensazione della vittima*” tra le misure alternative alla detenzione⁵⁵;

- la Raccomandazione n. (99) 19 relativa alla “*Mediazione in materia penale*”, in cui gli Stati membri vengono invitati a tenere presente, nello sviluppo di iniziative nel campo della mediazione penale, i principi generali in materia di mediazione contenuti nell’appendice della Raccomandazione;

- la Raccomandazione n. (06) 8 in tema di “*Assistenza alle vittime del crimine*”⁵⁶, la quale ha l’obiettivo di promuovere e migliorare l’aiuto alle vittime,

⁵² La Raccomandazione è stata adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa il 17 settembre del 1987. Per approfondimenti si veda G. CASAROLI, *Assistenza alle vittime del reato e prevenzione della vittimizzazione nella Raccomandazione R (87) 21. La situazione europea e i ritardi dell’Italia*, in *Ann. Univ. Ferrara – Sc. giur.*, 1990, pp. 61 ss.

⁵³ Cfr. G. CASAROLI, *Assistenza alle vittime del reato e prevenzione della vittimizzazione nella Raccomandazione R (87) 21*, cit., p. 62.

⁵⁴ Essa, inoltre, sottolinea come la prevenzione della vittimizzazione non debba passare solo dall’intimidazione della sanzione penale, ma anche dalla previsione di programmi di prevenzione vittimale, in cui vengono indicati i possibili fattori di vittimizzazione ed eventuali consigli per evitarli. Il modello di prevenzione prospettato combina, dunque, aspetti del sistema punitivo e del sistema preventivo. In relazione all’attività di tutela *ex post*, poi, viene raccomandata agli Stati membri la creazione di centri di assistenza per le vittime in generale o per specifiche categorie di esse, ritenute particolarmente deboli, come le vittime dei reati sessuali o dei maltrattamenti in famiglia.

⁵⁵ Si veda M. VENTUROLI, *La tutela della vittima nelle fonti europee*, cit., p. 87.

⁵⁶ La Raccomandazione è stata adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa il 14 giugno 2006.

per facilitare l'accesso alla giustizia ed evitare che debbano subire ulteriori pregiudizi a causa delle procedure a cui sono sottoposte.

Interessante è la definizione di "vittima" in essa contenuta, secondo cui la vittima è una persona fisica che ha sofferto un danno, fisico o morale, comprensivo del danno economico causato da atti od omissioni in violazione della legge penale; e in tale nozione devono farsi altresì rientrare i diretti familiari della vittima immediata.

In tale Raccomandazione gli Stati membri sono invitati ad assicurare l'effettivo riconoscimento e rispetto dei diritti delle vittime, e in particolare, la sicurezza, la dignità, la vita privata e familiare; nonché a riconoscere gli effetti negativi del crimine sulle vittime. Inoltre, si raccomanda agli Stati membri di promuovere specifici servizi di supporto alle vittime e di incoraggiare il lavoro di organizzazioni non governative dedite all'assistenza alle vittime; in particolare, viene auspicata l'istituzione di centri specializzati per categorie particolari di vittime, quali, ad esempio, quelle della violenza domestica, dei reati sessuali, dei crimini che comportano una vittimizzazione di massa, quali il terrorismo;

- la Risoluzione dei Ministri della giustizia del Consiglio d'Europa, dell'ottobre 2006, in cui vengono presi in considerazione nuovi modi per promuovere e migliorare l'aiuto e l'assistenza alle vittime, nonché per facilitare il loro accesso alla giustizia e all'indennizzo, in modo da evitare che le vittime di reati non siano vittime anche delle procedure e delle lentezze amministrative.

Infine, specie negli anni più recenti, sono stati emanati testi espressamente destinati alla protezione delle vittime di alcune categorie di reati particolarmente gravi. Il riferimento è alla Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti del 1987; alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani del maggio del 2005, a quella relativa alla prevenzione del terrorismo, dello stesso anno; alla Convenzione di Lanzarote del 25 ottobre 2007 a protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale; alla Convenzione di Istanbul dell'11 maggio 2011 sulla prevenzione e lotta contro la violenza delle donne e la violenza domestica.

Orbene, dalla panoramica fatta della estesa normativa emanata dal Consiglio d'Europa emerge come la stessa tocchi i principali problemi relativi alla vittima del reato, prospettando in merito interventi tanto che vanno verso un rafforzamento della solidarietà statale, mediante interventi di diversa natura (riparazione pubblica, assistenza sociale, medica, legale, ecc.), quanto che passano dall'ampliamento delle facoltà processuali della vittima alla previsione di modelli alternativi di soluzione dei conflitti.⁵⁷

Rispetto al tema della forza normativa delle fonti prescelte, si può notare come l'avanzamento del processo di tutela sia accompagnato dalla scelta di trattare la vittima all'interno di documenti dotati di sempre maggiore cogenza verso gli Stati membri: si assiste ad un passaggio nitido dagli strumenti di *soft law*, come Risoluzioni e Raccomandazioni, agli strumenti di *hard law*, quali le Convenzioni: un percorso che evidenzia l'intento di attribuire una forza maggiore alla disciplina sui diritti e sulla protezione della vittima da reato.⁵⁸

5. Le fonti dell'Unione Europea

Una volta analizzate le fonti in tema di vittima prodotte in seno al Consiglio d'Europa, passiamo ora in rassegna quelle dell'Unione europea.⁵⁹

La stessa, fin dagli albori dello Spazio di libertà, sicurezza e giustizia ha mostrato una grande attenzione nei confronti della vittima. Anzi, se si considera la produzione normativa in materia sorprende l'assenza di un esplicito

⁵⁷ Cfr. V. DEL TUFO, *La tutela della vittima in una prospettiva europea*, cit. p. 889.

⁵⁸ Così V. BONINI, *Il sistema di protezione della vittima e i suoi riflessi sulla libertà personale*, cit., pp. 13-14.

Sui concetti di *soft* e *hard law* si vedano AA.VV., *Soft law e hard law nelle società postmoderne*, in A. SOMMA (a cura di), Torino, 2009; A. BERNARDI, *Sui rapporti tra diritto penale e soft law*, in *Riv. it. dir. pen. proc.*, 2011, pp. 536 ss.; AA.VV., *I nuovi volti del sistema penale fra cooperazione pubblico privato e meccanismi di integrazione fra hard law e soft law*, in A. GULLO, V. MILITELLO, T. RAFARACI (a cura di), Milano, 2022.

⁵⁹ Per un generale inquadramento delle fonti europee si veda: V. DEL TUFO, *Linee di politica criminale europea e internazionale a protezione della vittima*, cit., pp. 705 ss.; G. GAMBERINI, *Les politiques supranationales européennes ou l'âme ambiguë de l'harmonisations*, in *La victime sur la scène pénale en Europe*, Parigi, 2008, pp. 159 ss.; G. ARMONE, *La protezione delle vittime dei reati nello spazio giudiziario europeo: prospettive e paradossi all'indomani del Trattato di Lisbona*, in *Foro it.*, 2011, pp. 204 ss.; ID., *La protezione delle vittime dei reati nella prospettiva dell'Unione europea*, in *Diritto penale europeo e ordinamento italiano*, 2006, pp. 99 ss.; M. VENTUROLI, *La tutela della vittima nelle fonti europee*, cit., pp. 86 ss.

riferimento alla vittima nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, approvata a Nizza nel 2000, ora parificata ai Trattati, in forza dell'art. 6 TUE.⁶⁰

Occorrerà attendere, infatti, il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, del 13 dicembre 2007, per avere un espresso riferimento, in tema di cooperazione giudiziaria in materia penale, ai “*diritti delle vittime della criminalità*”.⁶¹

Tuttavia, già prima l'interesse per le vittime del reato era sorto sia nell'ambito della Comunità europea, quale corollario del diritto alla libera circolazione delle persone, sia soprattutto, dopo il Trattato di *Maastricht*, nell'ambito dell'Unione europea, all'interno del c.d. terzo pilastro. Pertanto, a partire dagli anni ottanta del secolo scorso sono stati emanati numerosi testi normativi in tema di tutela delle vittime del reato, che appare opportuno passare brevemente richiamare.

Il riferimento è, innanzitutto, alla Risoluzione del Parlamento Europeo sull'indennizzo alle vittime di atti di violenza, del 13 marzo 1981, in cui viene sottolineata la connessione tra la tutela della vittima e la libera circolazione delle persone in ambito comunitario, e nella quale si chiede alla Commissione di presentare una proposta di Direttiva contenente norme minime in materia di indennizzo alle vittime di reati violenti, con l'obiettivo di armonizzare i sistemi nazionali in materia, i quali dovrebbero operare a prescindere dal luogo di residenza o dalla nazionalità della vittima.

⁶⁰ S. ALLEGREZZA, *La riscoperta della vittima nella giustizia penale europea*, cit., p. 7. Sul punto si veda anche C. AMALFITANO, *L'azione dell'Unione europea per la tutela delle vittime di reato*, in *Il diritto dell'Unione europea*, 2011, 3, p. 649.

⁶¹ Così il Titolo V, capo IV, art. 82 § 2, lett. c), secondo cui: “2. *Laddove necessario per facilitare il riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e la cooperazione di polizia e giudiziaria nelle materie penali aventi dimensione transnazionale, il Parlamento europeo e il Consiglio possono stabilire norme minime deliberando mediante direttive secondo la procedura legislativa ordinaria. Queste tengono conto delle differenze tra le tradizioni giuridiche e gli ordinamenti giuridici degli Stati membri.*

Esse riguardano:

(...)

c) i diritti delle vittime della criminalità.

(...)

L'adozione delle norme minime di cui al presente paragrafo non impedisce agli Stati membri di mantenere o introdurre un livello più elevato di tutela delle persone”.

Poco meno di dieci anni dopo⁶², il Parlamento Europeo elabora una nuova Risoluzione sull'indennizzo alle vittime dei reati violenti. In essa si ribadisce la necessità di armonizzare le legislazioni nazionali in tema di indennizzo alle vittime e si giustifica l'obbligo statale al risarcimento delle vittime dei reati in forza di esigenze solidaristiche, ma anche del principio di responsabilità degli Stati a far rispettare le leggi e a mantenere la pace sociale.⁶³

Dovranno passare altri dieci anni, segnati dalla nascita dell'Unione europea, per aversi una estensione dell'interesse europeo per le vittime oltre il problema dell'indennizzo pubblico.⁶⁴ Ciò si avrà nella comunicazione della Commissione, del 14 luglio 1999, al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale "*Vittime di reati nell'Unione europea – Riflessioni sul quadro normativo e sulle misure da prendere*"⁶⁵, nella quale si prevede la tutela della vittima (punto 51), sollecitando uno studio comparativo dei sistemi di risarcimento delle vittime e l'adozione di misure a livello europeo entro cinque anni.

In particolare, nella Comunicazione si invoca l'adozione di misure a favore delle vittime dirette verso una pluralità di direzioni: dalla prevenzione della vittimizzazione, attraverso campagne informative dei fattori che facilitano i processi di vittimizzazione; all'assistenza sociale alle vittime; dalla posizione della vittima nell'ambito del processo penale, con l'incremento delle sue facoltà e l'adozione di strumenti per proteggerne la dignità; al diritto all'indennizzo, da elargire in tempi rapidi. Infine, si fa riferimento alla necessità di informazione delle vittime, ad una formazione adeguata del personale che deve entrare in contatto con queste ultime e alla formulazione multilingue delle informazioni rivolte alle vittime, contenute nei canali informativi dell'Unione.

A tale Comunicazione farà seguito la importantissima Decisione quadro n. 2001/220/GAI, del 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima nel

⁶² Il 12 settembre 1989.

⁶³ Si vedano al riguardo E. AMODIO, *Solidarietà e difesa sociale nella riparazione alle vittime del delitto*, cit., pp. 41 ss.; G. CASAROLI, *La Convenzione europea sul risarcimento alle vittime dei reati violenti: verso la riscoperta della vittima del reato*, cit., p. 563.

⁶⁴ M. VENTUROLI, *La tutela della vittima nelle fonti europee*, cit., p. 89.

⁶⁵ La Comunicazione è stata adottata a seguito del Piano d'Azione del Consiglio e della Commissione sullo spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia del dicembre 1998.

procedimento penale, espressione forte del *favor* al rafforzamento, all'interno dell'Unione europea, di una politica criminale di valorizzazione delle vittime, in concomitanza con l'evoluzione del terzo pilastro. Questo documento ha costituito il più importante testo normativo europeo in materia di tutela della vittima nell'ambito del processo penale fino all'adozione della Direttiva 2012/29/UE, recante "*Norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato*", che ha sostituito la Decisione quadro.

Vista la sua importanza nel panorama delle fonti europee in tema di vittima la Decisione quadro del 2001 merita una più specifica trattazione.

6. La Decisione quadro n. 2001/220/GAI: gli obiettivi programmatici

Come esposto, la Decisione quadro n. 220 del 2001 ha rappresentato un passo decisivo dell'Unione europea nell'ambito dello Spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia verso una tutela effettiva della vittima del reato, ciò perché, rispetto ai precedenti strumenti, presentava una maggiore incisività sugli ordinamenti giuridici dei singoli Stati membri.

Essa era diretta a far sì che nei sistemi giudiziari di questi ultimi fosse riconosciuto alle vittime un ruolo effettivo e garantito un trattamento rispettoso della dignità personale durante lo svolgimento del procedimento; nonché fossero riconosciuti diritti e interessi giuridicamente protetti in relazione al processo penale.⁶⁶ Per questo, delineava una serie di strumenti i quali, collocati in vari momenti del procedimento penale, convergevano verso il fine ultimo della protezione della vittima del reato.⁶⁷ Inoltre, lo scopo della Decisione in esame era quello di armonizzare i diritti fondamentali delle vittime di reato sull'intero territorio dell'Unione europea. In quest'ottica, un ruolo essenziale era

⁶⁶ Per una dettagliata analisi della Decisione quadro si veda, ad esempio, V. DEL TUFO, *La vittima di fronte al reato nell'orizzonte europeo*, cit., pp. 110 ss.; ID., *La vittima di fronte al reato: il ruolo della vittima nel processo penale tra reazione punitiva*, Relazione nell'ambito del Convegno "*Giustizia riparativa e processo penale: esperienze internazionali e mediazione penale nell'ordinamento italiano*" Roma, 25-27 maggio 2009, in <http://appinter.csm.it/incontri/relaz/17683.pdf>, pp. 7 ss.

⁶⁷ Sul tema v. V. DEL TUFO, *La vittima di fronte al reato nell'orizzonte europeo*, cit., pp. 110 ss.

quello svolto dalla previsione di norme minime volte a produrre un progressivo avvicinamento delle disposizioni e delle prassi relative alla posizione processuale della vittima e alla tutela dei suoi diritti. Ciò si evince già dai *Consideranda*⁶⁸, che indicano un quadro programmatico di significativa ampiezza.

In particolare, in forza del Considerando n. 3, andavano assicurati i diritti di accesso alla giustizia, di ottenimento del risarcimento dei danni, anche attraverso forme di mediazione, nonché il rimborso delle spese sostenute nel procedimento, in qualità di parte o di testimone.

L'obiettivo di ravvicinare le legislazioni nazionali, di cui si è detto, era volto a evitare che soluzioni frammentarie e poco coerenti si traducessero in un ulteriore pregiudizio per le vittime (Considerando n. 5). Si auspicava, per questo, il conseguimento di una omogeneità normativa degli Stati membri tale da perseguire lo scopo di fornire alle vittime di reati, *“indipendentemente dallo Stato membro in cui si trovano, un livello elevato di protezione”* (Considerando n. 4), e, in particolare, un trattamento tale da salvaguardarne la dignità, pur riconoscendo, per gli Stati membri, l'insussistenza di un *“obbligo di garantire alle vittime un trattamento equivalente a quello delle parti del procedimento”* (Considerando n. 9). Questa previsione esplicitava una limitazione rispetto alle garanzie riconoscibili alla vittima del reato. Pertanto, se, da un lato, l'atto normativo in parola assicurava un aumento di garanzie in favore della vittima, dall'altro, non determinava *“nessuna alterazione dell'equilibrio interno al processo mediante il riconoscimento di poteri”* che potessero *“derivare per contrapposizione da quelli riconosciuti all'imputato”*.⁶⁹

⁶⁸ A. CONFALONIERI, *Profili internazionali di tutela della vittima da reato*, in *La magistratura*, 2010, 1-2, p. 91.

⁶⁹ S. ALLEGREZZA, *La riscoperta della vittima*, cit., p. 8. L'autrice evidenzia poi che la rilevanza concreta del testo normativo in commento e *“la sua intrinseca capacità di incidere in modo determinante sulle strutture del processo penale sono emerse solo con il caso Pupino (Corte giust., 16 giugno 2005, causa C-105/03), in cui la Corte di giustizia ha affermato l'obbligo per il giudice nazionale di interpretare il diritto interno in conformità al diritto dell'Unione europea anche nell'ambito del c.d. Terzo pilastro”*.

Nell'atto in esame veniva, pertanto, delineato uno statuto minimo della vittima⁷⁰, incomprimibile, accompagnato da una serie di definizioni, idonee a delinearne la portata operativa.

A riprova di ciò, la tutela degli interessi della persona offesa non veniva garantita solo nell'ambito del processo, ma si mirava ad una protezione globale, prima, durante e dopo lo stesso, in modo da attenuare gli effetti del reato (Considerando n. 6).

Notevole importanza, in tale contesto, era, infine, riconosciuta all'intervento (Considerando n. 10) di "*servizi specializzati e di organizzazioni di assistenza alle vittime*", strettamente connesso alla necessità (Considerando n. 11) di provvedere a una formazione adeguata delle persone che avessero contatti con le vittime, nonché all'opportunità (Considerando n. 12) di fare ricorso "*ai meccanismi di coordinamento dei punti di contatto in rete negli Stati membri, sia a livello di sistema giudiziario*", sia a livello di collegamento tra organizzazioni di assistenza alle vittime.

6.1. Le definizioni contenute nella Decisione quadro

Una volta esposto il quadro programmatico delineato dai *Consideranda*, passiamo ora allo studio delle definizioni contenute nella Decisione quadro in esame, soffermandoci sull'art. 1, il quale conteneva la definizione di "vittima".⁷¹ Nella specie, essa veniva qualificata come la "*persona fisica che ha subito un pregiudizio, anche fisico o mentale, sofferenze psichiche, danni materiali causati direttamente da atti o omissioni che costituiscono una violazione del diritto penale di uno Stato membro*".

Si tratta di una nozione coincidente con quella di persona offesa del reato, quale titolare del bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice violata, e quindi più riduttiva rispetto a quelle "allargate" contenute in altri atti

⁷⁰ Così P. GAETA, *La tutela delle vittime del reato nel diritto dell'Unione europea: spunti per una ricostruzione storico-sistematica*, in *Cass. pen.*, 2012, p. 2703. Sul tema anche G. CANZIO, *La tutela della vittima nel sistema delle garanzie processuali: le misure cautelari e la testimonianza "vulnerabile"*, in *Dir. pen. e proc.*, 2010, 8, pp. 985 - 992.

⁷¹ Per approfondimenti si veda A. BALSAMO, *La persona giuridica vittima di reato ed interpretazione conforme al diritto comunitario*, in *Cass. pen.*, 2008, p. 709.

internazionali e sovranazionali già menzionati, quali la Dichiarazione ONU dei principi fondamentali di giustizia per le vittime del reato e abuso di potere e la Raccomandazione del Consiglio d'Europa relativa all'assistenza alle vittime del crimine.⁷² La scelta è stata dettata dalla finalità di ravvicinamento delle legislazioni di cui si è detto, e proprio per tale ragione, all'interno della definizione di vittima, non si faceva alcun riferimento alla cittadinanza o alla residenza della vittima in uno Stato membro dell'Unione.

Ciò premesso, passiamo all'analisi delle garanzie assicurate all'offeso dal testo normativo. Tra queste vi rientravano:

- il diritto a partecipare attivamente all'*iter* procedimentale, con l'obbligo per gli Stati membri di assicurare un trattamento rispettoso della dignità personale (art. 2);

- il diritto ad essere sentito durante il procedimento per fornire elementi di prova a cui faceva eco l'obbligo da parte degli Stati membri di limitare le audizioni ai casi necessari alla definizione del procedimento penale (art. 3), ciò al fine di evitare la c.d. "usura dei testimoni"⁷³;

- il diritto all'informazione, quale presupposto per consentire una effettiva partecipazione al procedimento penale (art. 4), che è di fondamentale importanza affinché tali diritti possano essere effettivamente esercitati dalla vittima⁷⁴;

⁷² Infatti, come visto, per la Dichiarazione ONU dei principi fondamentali di giustizia per le vittime del reato e abuso di potere sono vittime anche "i congiunti, i dipendenti e quanti hanno subito un danno nell'intervenire nel tentativo di soccorrere le vittime in pericolo o di evitare una eventuale vittimizzazione"; mentre secondo la Raccomandazione R (06) 8 del Consiglio d'Europa, "il termine vittima include, se del caso, anche la famiglia immediata o le persone cariche della vittima diretta".

⁷³ G. ILLUMINATI, *Giudizio*, in G. CONSO, V. GREVI (a cura di), *Compendio di procedura penale*, Padova, 2012, p. 766.

⁷⁴ Tra le informazioni ritenute rilevanti si ricordano, a titolo esemplificativo, quelle riguardanti: il tipo di servizi o di organizzazioni a cui la vittima può rivolgersi per ottenere assistenza; il tipo di assistenza che può ricevere; le modalità e luoghi in cui può sporgere denuncia; le procedure successive alla presentazione della denuncia e il ruolo che la vittima sarà chiamata a svolgere in tale contesto. Fondamentali sono, inoltre, le informazioni in merito alle condizioni per ottenere protezione personale o per accedere all'assistenza legale, al patrocinio gratuito o a qualsiasi altra forma di assistenza, nonché i requisiti per poter ottenere un risarcimento.

L'art. 3 prevedeva comunque una limitazione del dovere dello Stato di informare la vittima. Alla stregua del diritto all'informazione, doveva essere garantito alla vittima anche il diritto di scegliere di non essere informata, salvi i casi in cui la trasmissione delle informazioni fosse obbligatoria ai sensi delle regole di procedura penale applicabili.

- l'obbligo da parte degli Stati membri di adottare misure specifiche volte a ridurre le difficoltà linguistiche di comunicazione nelle fasi più importanti del procedimento (art. 5);

- il diritto di usufruire di un rimborso per le spese sostenute per la partecipazione al procedimento penale (art. 7) e, in presenza dei requisiti, il diritto ad essere assistiti gratuitamente o ad altre forme di sussidio (art. 6);

- l'obbligo per gli Stati membri di raccogliere la testimonianza con modalità protette, ove ciò sia reso necessario per tutelare le vittime dalle potenziali conseguenze pregiudizievoli dell'audizione in udienza pubblica (art. 8). Tale previsione era fondamentale per una effettiva protezione della vittima, per questo la Decisione quadro prevedeva che fosse garantita in modo adeguato la *privacy* della vittima, a cui venivano accomunate le persone ad essa più vicine. L'intimità doveva essere tutelata sia nell'ambito della vita quotidiana, che nella procedura giudiziaria, dove *privacy* e immagine fotografica sono maggiormente a rischio.

Era poi previsto il diritto a ricevere in tempi ragionevoli una decisione riguardo al risarcimento da parte dell'autore del reato (art. 9). Questo perché i danni riportati dalla vittima come conseguenza del reato e del procedimento possono essere di natura economica, ma anche psicologica, emotiva e consistere in una alterazione delle abitudini di vita.

Di fondamentale importanza per la creazione di una rete omogenea di tutela della vittima è la cooperazione tra gli Stati membri. Essi, ai sensi dell'art. 12, erano chiamati a promuovere, sviluppare e migliorare *“la cooperazione con gli altri Paesi membri dell'Unione in modo da consentire una più efficace protezione degli interessi della vittima nel procedimento penale o sotto forma di reti direttamente collegate al sistema giudiziario o di collegamenti tra organizzazioni di assistenza alle vittime”*.

Nei successivi artt. 13, 14 e 15 la Decisione quadro, poi, si soffermava sulla dinamica processuale strettamente intesa.

In particolare, tali disposizioni prevedevano una serie di obblighi per gli Stati membri, come quello di prestare alla vittima un'adeguata assistenza in relazione a tutti i suoi possibili bisogni, anche se richiesta dopo il termine del

procedimento penale (art. 13); o quello di adoperarsi affinché “*nell’ambito del procedimento (...) la vittima non abbia a subire pregiudizi ulteriori o inutili pressioni*” (art. 15). Alla vittima doveva essere perciò data “*una corretta accoglienza iniziale*” e dovevano essere create, in questi luoghi, “*le condizioni adeguate alla sua situazione*” (art. 15). Infine, l’art. 14 prevedeva la necessità che le persone destinate a venire in contatto con le persone offese avessero una adeguata formazione professionale, per non lasciare da sola la vittima.⁷⁵

A completamento, l’atto normativo in commento affrontava anche la questione dei diritti delle vittime residenti in altro Stato membro. Ciò per evitare che le conseguenze derivanti dalle differenze processuali sussistenti fra i vari Paesi dell’Unione potessero comportare una violazione del principio della libera circolazione dei cittadini, consentendo anche a chi fosse stato offeso da un reato in uno Stato membro diverso dal proprio di seguire il processo e ottenere il risarcimento del danno una volta rientrato nel Paese di residenza.⁷⁶

6.2. Decisione quadro e processo di armonizzazione fra legislazioni penali nazionali

Da quanto esposto emerge come la Decisione quadro del 2001 abbia determinato per la politica penale europea un deciso salto in avanti. L’Unione europea, infatti, per la prima volta si serve di uno strumento di *hard law* per entrare nella dinamica processuale degli Stati membri.⁷⁷

Questi hanno avuto tempo fino al 2006⁷⁸ per conformarsi alla Decisione quadro, ma già dalle relazioni formulate dalla Commissione nel 2004 e nel 2009,

⁷⁵ S. PAOLETTI, *La tutela della vittima nell’ordinamento europeo: quale impatto della Direttiva 2012/29/UE*, in *Cultura giuridica e diritto vivente*, 2016, p. 5.

⁷⁶ Al riguardo, cfr. M. VENTUROLI, *La tutela della vittima nelle fonti europee*, cit., p. 11.

⁷⁷ C. AMALFITANO, *L’azione dell’Unione europea per la tutela delle vittime di reato*, in *Il diritto dell’Unione europea*, cit., pp. 643 ss.; M. VENTUROLI, *La vittima nel sistema penale dall’oblio al protagonismo?*, cit., pp. 86 ss.

⁷⁸ Art. 17 DQ – Attuazione -: “*Ciascuno Stato membro farà entrare in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie ai fini dell’attuazione della presente decisione quadro:*

- *per quanto riguarda l’articolo 10, il 22 marzo 2006,*
- *per quanto riguarda gli articoli 5 e 6, il 22 marzo 2004,*
- *per quanto riguarda le altre disposizioni, il 22 marzo 2002”.*

basate sulle scarse informazioni giunte dagli Stati membri, emergeva il livello scarso di attuazione della stessa.⁷⁹ Sono molte le ragioni alla base di ciò.

In primo luogo, esse vanno individuate nelle caratteristiche stesse dello strumento utilizzato. La Decisione quadro, infatti, pur distinguendosi per la sua maggiore vincolatività rispetto agli altri strumenti utilizzati prima del 2001, resta pur sempre priva di efficacia diretta all'interno degli Stati destinatari.⁸⁰ Essa, infatti, ai sensi dell'art. 34 TUE, comporta il sorgere di un'obbligazione di risultato e non di mezzi, per cui gli Stati membri sono tenuti a raggiungere gli obiettivi indicati nel dettato europeo, ma in totale libertà in merito alla scelta degli strumenti cui ricorrere. L'eccessiva discrezionalità riconosciuta agli ordinamenti nazionali ha determinato grandi difficoltà, mancando a livello europeo delle procedure istituzionalizzate per valutare l'effettività dei risultati raggiunti.

A ciò si aggiunga che, a fronte della specificità del fine perseguito, le norme della stessa appaiono spesso vaghe, sfavorendone l'implementazione da parte degli Stati.⁸¹ Per perseguire l'obiettivo dell'armonizzazione dei sistemi processuali penali nazionali, il Consiglio avrebbe dovuto fornire agli Stati parametri più precisi sulle misure da adottare per avvicinare i propri

⁷⁹ Basti pensare, a titolo esemplificativo, ai ritardi nella sua attuazione. Alla data fissata per la conformazione degli Stati membri, nessuno Stato membro aveva notificato alla Commissione le misure adottate per trasporre la decisione.

Sollecitati gli Stati e prorogato il termine di attuazione di un anno (25 marzo 2003), a quella data solo dieci Stati membri (Germania, Austria, Belgio, Spagna, Finlandia, Italia, Irlanda, Lussemburgo, Portogallo, Svezia) avevano inviato contributi relativamente completi sul recepimento della Decisione quadro nella loro legislazione nazionale⁷⁹, mentre altri Stati o non avevano risposto (Danimarca) o lo avevano fatto solo formalmente (es. la Grecia ha risposto di aver incaricato un comitato di studi) o genericamente (es. la Francia, che non ha risposto rispetto alle singole disposizioni, ma solo in generale, mentre i Paesi Bassi e il Regno Unito non hanno allegato alle loro relazioni il testo delle misure di recepimento delle disposizioni della suddetta Decisione). Così, P. GAETA, *La tutela delle vittime del reato nel diritto dell'unione europea: spunti per una ricostruzione storico-sistematica*, cit., p. 2704.

⁸⁰ A norma di quanto stabilito dall'art. 34, n. 2, lett. b) TUE *"le Decisioni quadro sono vincolanti per gli Stati membri quanto al risultato da ottenere, salva restando la competenza delle autorità nazionali in merito alla forma e ai mezzi. Esse non hanno efficacia diretta"*.

⁸¹ Il riferimento è all'uso di espressioni estremamente generiche, quali *"effettività e appropriatezza"* (art. 2, par. 1; art. 8, par. 2; art. 11, par. 1); *"trattamento specifico che risponda in modo ottimale"* (art. 2, par. 2); *"necessità"* (art. 3, par. 2; art. 4, par. 3; art. 5; art. 8, par. 2 e 4; art. 13, par. 2, lett. c); *"adeguatezza"* (Art. 4, par. 1; art. 8, par. 1; art. 9, par. 2; art. 14, par. 1; art. 15, par. 1), *"ragionevolezza"* (art. 9, par. 1), *"idoneità"* (art. 10, par. 1); o *"efficacia"* (art. 12), che si prestano a letture discrezionali, che ostacolano il raggiungimento di un risultato omogeneo nello spazio giudiziario europeo.

ordinamenti nel riconoscimento delle istanze delle parti lese dal reato. Nello stesso senso si collocano le numerose “*clausole di salvaguardia*”⁸² contenute nella Decisione quadro, le quali se, da una parte, denotano prudenza, dall'altra, mostrano le difficoltà incontrate nel raggiungere un accordo condiviso tra gli Stati membri in materia.

Sulla base di ciò, sembrerebbe che la Decisione quadro abbia fallito l'obiettivo di creare una tutela comune europea della vittima, da realizzare attraverso l'armonizzazione della disciplina degli ordinamenti nazionali. Tuttavia, la valutazione relativa all'adeguatezza del processo di armonizzazione attuato con tale strumento non può essere così netta; a ben vedere, infatti, la visione delle cose cambia se cambia il punto di vista. In particolare, se si guarda agli effetti delle norme europee sugli ordinamenti nazionali e sul loro adeguamento, è evidente la permanenza di specificità fra i sistemi penali degli Stati membri interessati, che induce, appunto, a ritenere incompleto il processo di armonizzazione avviato nel 2001. Se, però, le norme europee e la relativa implementazione sul piano nazionale vengono raffrontate con la situazione precedente, non può negarsi, allo stesso modo, l'incremento di elementi comuni fra gli Stati, come pure fra questi e le norme europee.⁸³

Quanto detto, per affermare che occorre mutare il modo di considerare la armonizzazione e valutarne la realizzazione. Essa, infatti, non può essere intesa in modo statico, come uno stato di cui si può raggiungere la piena realizzazione, perché se così fosse tale ultimo stadio segnerebbe il passaggio a una piena uniformità degli ordinamenti, che escluderebbe la necessità di qualunque intervento di riavvicinamento. Piuttosto, l'armonizzazione va intesa come un processo aperto e in continuo mutamento. Posto questo, la sua valutazione deve necessariamente tenere conto del carattere dinamico dei suoi effetti.⁸⁴ Da

⁸² Il riferimento è al ripetersi di formule come, “*tranne quando sia previsto diversamente dalle regole di procedura penale applicabili*” (art. 4, par. 4); “*secondo le disposizioni nazionali applicabili*” (art. 7); “*compatibilmente con i principi fondamentali del proprio ordinamento*” (art. 8, par. 4) o “*eccetto i casi in cui il diritto nazionale preveda altre modalità*” (art. 9, par. 1).

⁸³ V. MILITELLO, *L'armonizzazione dei reati in Europa fra “parabola” e “piano inclinato”: il caso dell'incriminazione dell'organizzazione criminale*, in C. GRANDI (a cura di), *I volti attuali del diritto penale europeo. Atti della giornata di studi per A. Bernardi*, Pisa, 2021, p. 89.

⁸⁴ V. MILITELLO, *L'armonizzazione dei reati in Europa fra “parabola” e “piano inclinato”: il caso dell'incriminazione dell'organizzazione criminale*, cit., p. 90.

questo punto di vista, per ciò che a noi interessa, se si guarda alla strada percorsa negli ultimi venti anni, inaugurata proprio dalla suddetta Decisione quadro, il processo di armonizzazione in un tema così difficile come quello della vittima è andato decisamente avanti, favorendo una progressiva convergenza dei vari sistemi nazionali in tale settore. Ricordiamo, del resto, come nel caso della vittima e delle sue prerogative la difficoltà di un riconoscimento era già in origine fortemente sussistente a livello sovranazionale, situazione che non ha contribuito a facilitare il processo di armonizzazione inaugurato nel 2001.

7. La Direttiva 2012/29/UE: *ratio*

Sempre nell'ottica del raggiungimento del processo di armonizzazione sul tema della tutela della vittima si è reso necessario poi un nuovo intervento da parte dell'Unione europea, questa volta attraverso l'adozione di una Direttiva, la n. 29⁸⁵, adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell'Unione, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la Decisione quadro del 2001.

Come accennato, infatti, con il Trattato di Lisbona è venuta meno la divisione in pilastri che, a partire dal Trattato di Maastricht, aveva suddiviso le politiche europee in tre settori, ognuno caratterizzato da un peculiare regime normativo, ed è stato esteso in via generalizzata l'uso degli ordinari strumenti normativi comunitari (Direttive e Regolamenti), che caratterizzavano il pilastro comunitario. Orbene, fino al 2009, la materia penale si collocava nel c.d. terzo

⁸⁵ La Direttiva è stata adottata il 25 ottobre 2012. Essa rappresenta uno dei principali punti del c.d. programma di Stoccolma e si inserisce nella c.d. "tabella di marcia di Budapest", tesa ad ampliare lo spettro di facoltà e di poteri riconosciuti alla persona offesa nelle dinamiche processuali.

Per un quadro di sintesi della Direttiva, si veda S. CIVELLO CONIGLIARO, *La nuova normativa europea a tutela delle vittime di reato. Una prima lettura della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio*, in *www.dirittopenalecontemporaneo.it*, 2012, pp. 1 ss.; M. VENTUROLI, *La tutela della vittima nelle fonti europee*, cit., pp. 86 ss.; M.E. CATALANO, *La tutela della vittima nella Direttiva 2012/29/UE*, Relazione svolta al Convegno "I nuovi orizzonti della giustizia penale europea", Milano, 24-26 ottobre 2014, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2014, pp. 1789 ss.; S. PAOLETTI, *La tutela della vittima nell'ordinamento europeo: quale impatto della Direttiva 2012/29/UE*, cit., pp. 1 ss.; A. DIAMANTE, *La direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato. Origini, ratio, principi e contenuti della Direttiva recepita dal D. Lgs. 212/2015*, in *Giur. pen.*, 2016, pp. 1 ss.

pilastro (Giustizia e Affari Interni), i cui strumenti normativi principali erano le Convenzioni e le Decisioni quadro; invece, a partire dal dicembre 2009, con il venir meno del terzo pilastro, si è passati ad una competenza penale europea indiretta e autonoma, disciplinata, come visto, dal Titolo V del TUE, e caratterizzata dall'utilizzo dello strumento normativo della Direttiva.

Rispetto all'atto che l'aveva preceduta la Direttiva presenta un contenuto più ampio, articolato e organico; inoltre, affronta in modo più consapevole il tema della tutela delle vittime, forte anche dell'esperienza maturata nel tempo nella garanzia delle stesse. Essa, come noto, vincola gli Stati cui è rivolta quanto al risultato da raggiungere, facendo salva la competenza degli stessi in merito alla forma e ai mezzi da adottare per darvi esecuzione.⁸⁶ Non ha, dunque, efficacia diretta all'interno di ciascun ordinamento; tuttavia, in quanto fonte comunitaria, genera un obbligo di interpretazione conforme in capo ai giudici nazionali e fa sorgere la responsabilità dello Stato inadempiente per i danni provocati ai singoli a causa di una manifesta violazione dei diritti in essa sanciti, assumendo così una rilevanza indiretta ma forte negli ordinamenti interni.⁸⁷

Attraverso l'uso di questo strumento si è, quindi, inteso superare i limiti propri della Decisione quadro, che era un mero strumento di cooperazione in materia penale. Anche se la Direttiva detta solo norme minime, permettendo agli stessi Stati membri di garantire un livello di tutela più elevato di quello dalla stessa richiesto, senza incidere sulle Direttive già in vigore contenenti norme puntuali a favore di alcune categorie di vittime, come quelle sulla tratta degli esseri umani o sullo sfruttamento sessuale dei minori.⁸⁸

Del resto, la scelta di predisporre una tutela globale e per *standard* minimi rappresenta il nuovo volto dell'Europa che, a partire dal Trattato di Lisbona, ha acquisito la capacità di fissare nei suoi provvedimenti un limite

⁸⁶ L'art. 288, co. 3, TFUE così recita: "La Direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi".

⁸⁷ S. LORUSSO, *Le conseguenze del reato. Verso un protagonismo della vittima nel processo penale?*, in *Dir. pen. proc.*, 2013, p. 881.

⁸⁸ Si tratta rispettivamente della Direttive 2011/36/UE, e della Direttiva 2011/92/UE.

indefettibile minimo comune agli Stati membri e di non limitarsi a fornire solo suggerimenti.⁸⁹

L'Unione, con tale atto, si è posta l'obiettivo di mantenere lo Spazio di libertà, sicurezza e giustizia e svilupparlo.⁹⁰ Come accennato, la nuova disciplina rappresenta la misura della esperienza acquisita in tema di tutela della vittima da parte delle istituzioni europee.⁹¹ In tale contesto, merita particolare attenzione la nuova configurazione assunta dal reato, che costituisce "*non solo un torto alla società, ma anche una violazione dei diritti individuali della vittima*"; da cui deriva il diritto della vittima di reato ad "*essere riconosciuta e trattata in maniera rispettosa, sensibile e professionale, senza discriminazioni di sorta*", dovendosi avere riguardo "*della situazione personale delle vittime e delle loro necessità immediate*" e rispetto della sua "*integrità fisica, psichica e morale*".⁹²

Si tratta di un importante cambiamento di prospettiva, in quanto considerando il reato un'aggressione ai diritti fondamentali riconosciuti in capo a ciascun soggetto, la vittima di reato acquista maggiore rilievo: essa, infatti, prima ancora di essere tale, è un soggetto titolare di diritti, gli stessi che la condotta delittuosa lede.⁹³ In tal modo, la persona offesa dal reato finisce per avere le stesse attenzioni fino ad allora rivolte al solo reo.

Ciò è espressione chiara del vittimocentrismo maturato dalla politica europea⁹⁴, cioè quella cultura della vittima che è destinata a caratterizzare sempre più i sistemi penali degli Stati membri.

Sulla scorta di quanto detto, taluno ha sottolineato come il ruolo riservato all'offeso dalla Direttiva 2012/29/UE determini il profilarsi di "*una*

⁸⁹ S. ALLEGREZZA, *Il ruolo della vittima nella Direttiva 2012/29/UE*, in L. LUPARIA (a cura di), *Lo statuto europeo della vittima di reato. Modelli di tutela tra diritto dell'Unione e buone pratiche nazionali*, Padova, 2015, pp. 5 ss.

⁹⁰ Considerazione introduttiva (1).

⁹¹ Sono espressione di questa maturata esperienza già le estese considerazioni introduttive, che constano di 72 punti. La Decisione Quadro del 2001, invece, presentava soltanto 12 considerazioni introduttive, che erano tutte dirette a introdurre la normativa, esponendone i presupposti.

⁹² Considerazione introduttiva (9).

⁹³ A. DIAMANTE, *La direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato. Origini, ratio, principi e contenuti della Direttiva recepita dal D. Lgs. 212/2015*, cit., p. 5.

⁹⁴ V. DEL TUFO, *Linee di politica criminale europea e internazionale a protezione della vittima*, cit., p. 714.

linea di demarcazione tra vittima e danneggiato”: invero, la prima afferisce all’ambito penalistico della tutela giudiziaria e il secondo a quello civilistico del risarcimento del danno; si rileva così l’opportunità di assicurare alla persona offesa un proprio ruolo “difensivo” nel procedimento penale, potendosi la pretesa risarcitoria azionare anche in altra sede.⁹⁵

La Direttiva al Considerando n. 12, invece, chiarisce che con la locuzione “autore del reato” si allude tanto alla persona condannata, quanto alla persona indagata o imputata prima dell’eventuale declaratoria di penale responsabilità e della condanna, facendosi in ogni caso salva la generale presunzione di innocenza.⁹⁶

Con riguardo, infine, all’ambito oggettivo di applicazione della Direttiva, come meglio di vedrà, esso è molto esteso. La stessa si applica a prescindere dal tipo di reato commesso e dalla cittadinanza, dalla nazionalità o dal tipo di soggiorno per cui la vittima del reato si trova in un determinato territorio dell’Unione⁹⁷, in un’ottica di valorizzazione operativa massima dello strumento.

7.1. La struttura e le novità della Direttiva del 2012

Una volta chiarite le ragioni che hanno condotto all’adozione della Direttiva nel 2012, possiamo ora brevemente all’analisi della struttura della stessa, che si articola in 6 Capi e 32 articoli.

In particolare, il primo e il sesto Capo attengono ai concetti di base e agli aspetti formali, occupandosi, rispettivamente, delle disposizioni generali sugli obiettivi e sulle definizioni e delle disposizioni finali sul recepimento e il controllo in tal senso.

Il secondo, il terzo e il quarto Capo della Direttiva, invece, sono quelli che attengono specificamente alla disciplina di tutela. Essi, infatti, focalizzano i tre aspetti di cui si compone la tutela offerta alla vittima:

⁹⁵ In tal senso, H. BELLUTA, *Per piccoli passi: la vittima di reato cerca spazio nel procedimento penale*, in *www.dirittopenalecontemporaneo.it*, 2014, p. 1.

⁹⁶ S. PAOLETTI, *La tutela della vittima nell’ordinamento europeo: impatto della direttiva 2012/29/UE?*, cit., p. 6.

⁹⁷ Così le Considerazioni introduttive (9) (10).

- informazioni e sostegno;
- partecipazione al procedimento penale;
- protezione generale e particolare.

Il quinto Capo, infine, contiene disposizioni strumentali all'operatività dei diritti, e riguarda la formazione degli operatori e la cooperazione e il coordinamento interstatale dei servizi.⁹⁸

La Direttiva è portatrice di numerose novità. In particolare, innovativa, rispetto a quella della Decisione quadro, è la definizione che fornisce di "vittima".

Essa, all'art. 2, definisce la vittima come *"una persona fisica che ha subito un danno anche fisico, mentale o emotivo, o perdita economica che sono stati causati direttamente da un reato"* (c.d. vittima diretta) e *"un familiare di una persona la cui morte è stata causata direttamente da un reato e che ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona"* (c.d. vittima indiretta).

Per "familiare" si intende *"il coniuge, la persona che convive con la vittima in una relazione intima, nello stesso nucleo familiare e in modo stabile e continuo, i parenti in linea diretta, i fratelli e le sorelle, e le persone a carico della vittima."* I familiari potranno esercitare e godere dei diritti riconosciuti alla vittima dalla Direttiva nei limiti previsti dagli Stati membri, che possono adottare procedure specifiche per stabilire il numero e la priorità dei familiari ammessi a beneficiare di questi diritti.⁹⁹

Viene fornita, pertanto, una definizione di vittima più ampia rispetto a quella contenuta nella Decisione quadro sostituita, in cui, come visto, venivano in rilievo le sole vittime dirette¹⁰⁰ e in gran parte coincidente con quella estensiva prevista dall'art. 1 della Dichiarazione ONU del 1985.

Nessuna menzione, invece, viene riservata alle persone giuridiche. Seguendo un *trend* che sino ad oggi ha posto gli enti sostanzialmente all'esterno

⁹⁸ A. DIAMANTE, *La direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato. Origini, ratio, principi e contenuti della Direttiva recepita dal D. Lgs. 212/2015*, cit., p. 6.

⁹⁹ Così la Considerazione introduttiva (19) e l'art. 2.

¹⁰⁰ Art. 1 DQ – Definizioni -: *"Ai fini della presente Decisione quadro s'intende per:*

a) «vittima»: *la persona fisica che ha subito un pregiudizio, anche fisico o mentale, sofferenze psichiche, danni materiali causati direttamente da atti o omissioni che costituiscono una violazione del diritto penale di uno Stato membro"*.

del perimetro operativo delle fonti europee in materia di giustizia penale, l'attenzione della Direttiva è tutta concentrata sulla persona fisica.¹⁰¹

Da quanto esposto in merito a tale nozione, emerge che, se già in quella fornita dalla Decisione quadro emergevano delle influenze da parte della vittimologia, queste influenze risultano ancora più evidenti in quella elaborata dalla Direttiva.¹⁰² Come visto, infatti, le definizioni di vittima sviluppate dalla scienza vittimologica si incentrano sulla dimensione individuale della persona e sui pregiudizi ad essa arrecati dal reato, così come quella fornita dalla Direttiva.¹⁰³

7.2. Gli strumenti di tutela della vittima nella Direttiva

Come esposto, il secondo, il terzo e il quarto Capo della Direttiva attengono specificamente alla disciplina di tutela della vittima. Si distinguono tre ambiti di intervento a tutela della vittima, riguardanti, le informazioni e il sostegno; la partecipazione al procedimento penale e la protezione generale e particolare.

Essi andranno assicurati indipendentemente dal fatto che l'autore del reato sia identificato, catturato, perseguito o condannato e a prescindere dalla

¹⁰¹ M. BARGIS, H. BELLUTA, *La Direttiva 2012/29/UE: diritti minimi della vittima nel processo penale*, Torino, 2017, p. 25.

¹⁰² Nella nozione di vittima fornita dalla Direttiva devono farsi rientrare tanto la figura di persona offesa, quanto quella di persona danneggiata dal reato, proprie nel sistema italiano: infatti, da un lato, non compare un riferimento necessario legame tra pregiudizio patito e titolarità del bene giuridico leso, e, dall'altro, il richiamo espresso ai danni materiali consente la riferibilità della definizione anche alla figura del danneggiato dal reato, cioè il soggetto che abbia subito un danno direttamente causato dal reato, ma che nel contempo non sia il titolare del bene giuridico direttamente leso dal fatto criminoso.

¹⁰³ Come esposto ampiamente nel primo capitolo del presente lavoro a cui si rimanda per approfondimenti, fin dai primi studi la vittimologia ha avuto il merito di mettere in luce la figura della vittima, identificandola non esclusivamente come un soggetto passivo che subisce il reato, ma come un attore in grado di incidere significativamente nella dinamica criminale. La maggior parte degli studiosi di vittimologia ritiene che esistano delle caratteristiche personali che possano, in determinate circostanze, contribuire al verificarsi degli eventi; vi sarebbero, infatti, alcune variabili individuali e sociali idonee a condizionare l'episodio criminoso e ad attirare il responsabile a commettere il reato, fra queste vi rientrano caratteristiche fisiche quali l'età e il genere; psicologiche come gli stati depressivi e psicopatologici; e sociali connesse all'attività professionale e alla condizione economica. Vi sarebbe, poi, una predisposizione generale, tipica di coloro i quali vengono vittimizzati ripetutamente, e una predisposizione specifica, connessa, invece, al possesso di determinate caratteristiche biologiche, psicologiche o sociali.

relazione familiare tra quest'ultimo e la vittima. Questo perché il reato viene considerato come una violazione dei diritti individuali delle vittime, oltre che come fatto socialmente dannoso.

Rappresentando tali ambiti il cuore della normativa apprestata in favore della vittima, appare opportuno passarli in rassegna in modo più specifico.

7.2.1. I diritti di informazione e sostegno

La prima categoria di diritti che la Direttiva del 2012 prende in considerazione, in tema di tutela della vittima, è costituita dai c.d. diritti informativi. Tale documento, in particolare, si preoccupa di garantire la tutela della vittima già nella fase che precede il vero e proprio momento processuale, attraverso un sistema di informazione, volto a porla nelle condizioni di conoscere i diritti di cui è titolare, nonché di quanto necessario per svolgere una attività consapevole nel procedimento. Si tratta, in altri termini, di una serie di diritti che possono essere esercitati indipendentemente dall'instaurazione di un procedimento penale, anche se tendenzialmente funzionali a ciò.¹⁰⁴

Pertanto, preliminarmente è riconosciuto alla vittima il diritto di comprendere e di essere compresa. Già al momento del primo contatto, in cui la vittima potrà farsi accompagnare da una persona di fiducia per facilitare l'impatto emotivo, così come successivamente, essa dovrà essere messa in condizioni di capire la sua situazione e di essere compresa. Per questo le comunicazioni dovranno essere fornite in un linguaggio facilmente comprensibile, adeguando il tenore linguistico alle personali caratteristiche della vittima (art. 3 Dir.).¹⁰⁵

A ciò segue il diritto di ottenere informazioni fin dal primo contatto con l'autorità competente (art. 4 Dir.). A partire da questo momento la vittima deve essere resa edotta di tutta una serie di informazioni funzionali all'accesso ai diritti che le sono riconosciuti e che la stessa Direttiva identifica. L'entità dei

¹⁰⁴ M. VENTUROLI, *La vittima nel sistema penale dall'oblio al protagonismo?*, cit., p. 101

¹⁰⁵ La persona che accompagna la vittima al momento del primo contatto con l'autorità che agisce nell'ambito del procedimento penale non dovrà, comunque, pregiudicare gli interessi della vittima, né tanto meno il procedimento stesso nel suo svolgersi.

dettagli delle informazioni fornite potranno variare in base alle circostanze personali della vittima e alla tipologia di reato subito.¹⁰⁶

Inoltre, ai sensi dell'art. 5, la vittima dovrà ottenere un avviso di ricevimento scritto della denuncia¹⁰⁷ presentata e le dovrà essere garantita la possibilità di sporgere denuncia in una lingua conosciuta, nonché di ricevere adeguata assistenza linguistica. Il momento della denuncia, peraltro, è molto delicato perché il più delle volte coincide con quello in cui si realizza il primo contatto con l'autorità.

Ai sensi del successivo art. 6, la vittima deve essere informata immediatamente sul diritto di chiedere e ottenere informazioni sul proprio caso, quindi, sulla decisione circa il mancato esercizio dell'azione penale e sulle relative motivazioni, sulla data e il luogo del processo e sui capi di imputazione formulati, sull'eventuale sentenza definitiva, sullo stato del procedimento, sulla scarcerazione o sull'evasione dell'indagato/imputato/condannato e sulle misure adottate a sua tutela.

Ove richiesto, la vittima che non comprende o non parla la lingua del procedimento può ottenere gratuitamente un interprete durante le fasi in cui dovrà essere sentita o partecipare alle udienze. Laddove fosse imprescindibile la presenza fisica dell'interprete non ci si può servire di strumenti di comunicazione a distanza. Lo stesso vale per la traduzione delle informazioni

¹⁰⁶ Le informazioni sono funzionali all'esercizio dei diritti sanciti dalla stessa Direttiva e riguardano: a) il tipo di assistenza che si può ricevere e chi può fornirla, compresa quella sanitaria; b) la procedura per la presentazione della denuncia; c) le condizioni per ottenere le eventuali misure necessarie di protezione; d) le condizioni per l'accesso all'assistenza legale ovvero al patrocinio a spese dello Stato o altra forma di assistenza; e) le condizioni per l'accesso ad un risarcimento; f) le condizioni per avvalersi di un'interprete o di un traduttore; g) le procedure per tutelare i propri interessi all'interno dello Stato membro del primo contatto qualora il reato è stato commesso in altro Stato membro; h) le procedure per denunciare la violazione dei propri diritti da parte dell'autorità competente; i) l'indicazione dei soggetti a cui rivolgersi per il caso di specie; j) l'indicazione dei servizi di giustizia riparativa disponibili; k) le condizioni per il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione al procedimento penale.

¹⁰⁷ L'avviso di ricevimento scritto deve contenere i riferimenti agli elementi essenziali del reato, al tipo di reato, all'ora e al luogo in cui è stato commesso, al danno causato e all'ora e al luogo in cui la denuncia è stata sporta, in modo da servire come prova dell'avvenuta denuncia (Considerazione introduttiva (24). Nonostante non si prescinda dall'osservanza delle norme sulla prescrizione, la denuncia presentata in ritardo per timore di umiliazioni o ritorsioni non dovrebbe precludere il rilascio dell'avviso di ricevimento scritto (Considerazione introduttiva (25).

essenziali per l'esercizio dei diritti, come quelle relative ad esempio alla data e al luogo del processo, che deve essere fornita gratuitamente e per iscritto.

Inoltre, la vittima può presentare una richiesta motivata affinché un documento venga considerato fondamentale e, come tale, tradotto.¹⁰⁸

Infine, un ruolo indispensabile viene dato ai servizi di assistenza alle vittime, forniti da enti pubblici o privati che devono dare alle stesse informazioni sui loro diritti, nonché sostegno emotivo e psicologico, consigli sugli aspetti finanziari e pratici, indicazioni relative al rischio e alla prevenzione della vittimizzazione secondaria e ripetuta, delle intimidazioni e delle ritorsioni.

Alle persone particolarmente vulnerabili deve, inoltre, essere fornita un'assistenza specialistica, gratuita e riservata, che tenga conto delle esigenze specifiche della vittima, della gravità del pregiudizio subito e del loro rapporto con l'autore del reato e l'ambiente sociale (art. 9). Inoltre, essa si occupa di fornire una sistemazione alle vittime bisognose di un luogo sicuro e, se necessario, rinviare le stesse all'esame medico, fornire supporto legale e servizi specifici per i minori che siano vittime dirette o indirette.

L'assistenza dei servizi deve essere garantita prima, durante e per un certo periodo di tempo dopo il procedimento penale e non deve essere subordinata alla presentazione di formale denuncia all'autorità competente.¹⁰⁹

Infine, strettamente correlato con i servizi di cui si è detto è la questione della formazione degli operatori chiamati ad entrare in contatto con le stesse. In relazione a ciò, la Direttiva richiede agli Stati membri iniziative che consentano a coloro che forniscono servizi di assistenza e sostegno di ricevere un'adeguata formazione, adatta al tipo di contatto che intrattengono con le vittime, affinché siano sensibilizzati alle loro esigenze e posti in condizioni di trattarle in maniera rispettosa, professionale e non discriminatoria (art. 25).

¹⁰⁸ Così l'art. 7 Dir.

¹⁰⁹ Ai sensi dell'art. 8 Dir. anche i familiari delle vittime potranno avvalersi dell'assistenza fornita dai servizi, in ragione delle esigenze e del danno subito a seguito del reato commesso. L'assistenza deve essere garantita già dal momento in cui la vittima sia stata identificata dalle autorità competenti. Inoltre, l'assistenza deve essere fornita senza troppe formalità e attraverso una distribuzione geografica tale da non renderne gravoso l'accesso (Così la Considerazione introduttiva (37).

Allo stesso modo, si dovrebbe promuovere la stessa formazione per tutti i funzionari che possono entrare in contatto personale con la vittima, quali gli agenti di polizia e il personale giudiziario, gli avvocati, i pubblici ministeri e i giudici (art. 25).

7.2.2. I diritti di partecipazione al procedimento penale

I diritti di informazione e sostegno riconosciuti alla vittima dalla Direttiva del 2012 hanno una funzione propedeutica all'esercizio dei diritti di partecipazione attiva e consapevole della vittima nell'ambito del procedimento penale, cui è dedicato il Capo terzo della Direttiva.

Prima di procedere al loro studio è opportuno anticipare che la Direttiva in esame non attribuisce alla vittima il ruolo di "parte" all'interno del procedimento. Ciò emerge dal Considerando n. 20, secondo cui *"il ruolo delle vittime nel sistema giudiziario penale e la possibilità per le stesse di partecipare attivamente al procedimento penale variano tra gli Stati membri"* e spetta a questi ultimi stabilire quale criterio adottare nel proprio sistema nazionale *"per determinare la portata dei diritti previsti dalla (...) Direttiva, laddove vi sono riferimenti al ruolo della vittima nel pertinente sistema giudiziario penale"*.

Tale scelta trova ragione nella circostanza che prescrivere il riconoscimento in capo alla vittima della qualifica di parte del processo avrebbe verosimilmente comportato una ingerenza troppo forte nelle tradizioni processual-penalistiche nazionali¹¹⁰, come tale difficilmente accettabile.

Ciò premesso, alla vittima vengono comunque riconosciuti dei diritti di partecipazione al processo. Il primo fra questi è quello di cui all'art. 10, secondo cui la vittima deve essere sentita nel corso del procedimento e fornire mezzi di prova. Nel caso in cui si debba sentire un minore si dovrà tenere conto dell'età e della maturità personale.¹¹¹

¹¹⁰ M. VENTUROLI, *La vittima nel sistema penale dall'oblio al protagonismo?*, cit., p. 102.

¹¹¹ La regolamentazione dell'audizione della vittima e della sua possibilità di fornire mezzi di prova compete ai legislatori nazionali. Tuttavia, nel momento in cui alla vittima viene permesso di rendere dichiarazioni o fornire una spiegazione per iscritto si deve ritenere che il diritto di essere sentiti sia stato garantito (Considerazione introduttiva (41).

Permettere alla vittima di esporre la dinamica del reato e quanto da essa subito ha una funzione strumentale non solo al procedimento penale stesso, ma anche al percorso di elaborazione e superamento del trauma da essa avviato dopo il reato.¹¹² Il procedimento penale può assumere, dunque, una funzione terapeutica che mancherebbe nel caso in cui la vittima fosse privata della parola o non fosse attribuito valore adeguato alle sue dichiarazioni.

Come accennato, l'art. 10 della Direttiva riconosce alla vittima non solo il diritto di essere sentita, ma anche di fornire elementi di prova nel procedimento penale. Esso scinde, opportunamente, questi due diritti. La testimonianza, infatti, sebbene rappresenti uno degli strumenti più importanti, non esaurisce i mezzi di prova messi a disposizione della vittima per contribuire all'accertamento dei fatti.¹¹³

Nell'ambito dei diritti di partecipazione al procedimento penale rientra anche quello di presentare le proprie riserve contro la decisione di non esercitare l'azione penale, chiedendone un riesame. Oggetto di un'eventuale richiesta di riesame possono essere, tuttavia, solo *“le decisioni adottate dai pubblici ministeri e giudici istruttori oppure da autorità di contrasto quali gli agenti di polizia, ma non le decisioni adottate dalla magistratura giudicante”*.¹¹⁴ Il “diritto di critica” interessa, quindi, l'ipotesi in cui il pubblico ministero decida di ritirare le accuse o il giudice istruttore deliberi di non portare avanti il procedimento o quello in cui gli organi di polizia rifiutino di registrare la denuncia della vittima.¹¹⁵ Nessuna richiesta di riesame può, invece, essere avanzata se alla decisione di non esercitare l'azione penale corrisponde una composizione extragiudiziale, qualora contemplata dall'ordinamento nazionale (art. 11).¹¹⁶

L'organo competente a eseguire il riesame deve essere diverso da quello che ha assunto la decisione di non esercitare l'azione penale, sempre che

¹¹² S. ALLEGREZZA, *La riscoperta della vittima nella giustizia penale europea*, cit., p. 24.

¹¹³ G. ILLUMINATI, *La vittima come testimone*, in L. LUPÀRIA (a cura di), *Lo statuto europeo delle vittime di reato*, Padova, 2015, p. 66.

¹¹⁴ Considerazione introduttiva (43).

¹¹⁵ Considerazione introduttiva (44).

¹¹⁶ Qualora l'ordinamento interno non dovesse prevedere nessuna facoltà della vittima in caso di mancato esercizio dell'azione penale, dovrà almeno essere garantita la richiesta di riesame per i reati gravi.

quest'ultima non sia stata presa dalla “*massima autorità responsabile dell'esercizio dell'azione penale*”, perché, in questo caso, sarà questa a dover procedere al riesame della propria decisione.¹¹⁷

Il legislatore europeo non si esprime sulle modalità del riesame, lasciando massima discrezionalità agli Stati in materia.

La Direttiva, all'art. 12, si occupa poi di un aspetto davvero importante e cioè dei servizi di giustizia riparativa.

Si tratta di quei procedimenti volti a permettere la partecipazione attiva di vittima e reo per giungere a una risoluzione della questione con l'ausilio di una persona terza e imparziale. Proprio perché si instaura un contatto tra la vittima e l'autore del reato, tali servizi devono essere sicuri e competenti in modo da fugare ogni possibile rischio di vittimizzazione secondaria o ripetuta, di intimidazioni o ritorsioni.¹¹⁸ Sul tema della giustizia riparativa si avrà modo di tornare più approfonditamente nel proseguo del lavoro.¹¹⁹

Successivamente la Direttiva affronta i diritti di carattere economico.

Nella specie, vengono riconosciuti, laddove ne ricorrano le condizioni:

- il diritto al patrocinio a spese dello Stato (art. 13);
- quello al rimborso delle spese sostenute per prendere parte al procedimento (art. 14);
- il diritto alla restituzione dei beni sequestrati nel corso del procedimento, salvi i casi in cui sia diversamente previsto dal diritto nazionale (art. 15);
- nonché quello volto a ottenere una decisione in merito al risarcimento da parte del reo nell'ambito del procedimento penale, promuovendo misure dirette a incoraggiare l'autore del reato ad apprestare un risarcimento adeguato (art. 16).

Con particolare riferimento a quest'ultimo aspetto la Direttiva prevede che la decisione in merito al risarcimento dei danni subiti dalla vittima debba

¹¹⁷ Cfr. Considerazione introduttiva (43).

¹¹⁸ Sebbene inneschi dei circoli virtuosi, il ricorso ai servizi di giustizia riparativa può avvenire solo a determinate e imprescindibili condizioni fissate dall'art. 12 Dir.

¹¹⁹ V. par. 9. di questo capitolo.

essere assunta entro un ragionevole lasso di tempo nel corso del procedimento penale stesso, salvo che il diritto nazionale non preveda altrimenti.

Trattandosi di una fonte destinata a regolamentare il ruolo della vittima nel processo penale, la Direttiva in esame si limita a prevedere il diritto al risarcimento del danno esercitabile nei confronti del reo, senza la previsione di alcun indennizzo pubblico in favore delle vittime, previsto, invece, da un altro specifico testo europeo, la Direttiva 2004/80/CE, del 29 aprile 2004, sull'indennizzo delle vittime di reato.¹²⁰

Successivamente, sempre allo scopo di garantire una tutela piena alle vittime, la Direttiva si occupa dei diritti delle *"cross-border victims"*, ovvero delle vittime residenti in un altro Stato membro. L'esigenza di regolamentazione di tale aspetto dipende dalla considerazione secondo cui subire un reato in uno Stato diverso dal proprio rende più difficile l'esperienza vissuta dalle vittime, per questo attraverso delle linee guida dettate dalla Direttiva si intende creare "un ponte" tra gli Stati europei, facilitando l'accesso alla giustizia delle vittime transnazionali e lo svolgimento del procedimento penale che le interessa.

A questo fine, le autorità dello Stato in cui è stato commesso il reato sono chiamate a *"raccogliere la deposizione della vittima immediatamente dopo l'avvenuta denuncia relativa al reato"* e a *"ricorrere per l'audizione delle vittime che risiedono all'estero, alle disposizioni relative alla videoconferenza e alla teleconferenza"*, strumenti di comunicazione che permettono alla vittima di essere sentita nel procedimento anche senza essere presente in aula, evitandole lo stress di spostamenti non necessari.

Qualora la vittima non abbia potuto o, in caso di reato grave, non abbia voluto denunciare il reato nello Stato in cui è stato commesso, ha diritto di sporgere denuncia davanti alle autorità competenti dello Stato di residenza. Essa saranno tenute, laddove non esercitino la propria competenza, a trasmettere la denuncia alle autorità dello Stato nel cui territorio la vittima ha subito il reato (art. 17 Dir.).

¹²⁰ M. VENTUROLI, *La vittima nel sistema penale dall'oblio al protagonismo?*, cit., p. 102.

Tale previsione è diretta anche a garantire il principio di libera circolazione delle persone. L'esistenza di impedimenti legati alla diversa cittadinanza o al differente luogo di residenza della vittima finisce, infatti, per tradursi anche in una violazione del suddetto principio, che costituisce una delle basi giuridiche dei provvedimenti europei in materia di tutela delle vittime prima del Trattato di Lisbona.¹²¹

7.2.3. I diritti di protezione “dal” e “nel” procedimento

Le vittime, dopo essere state informate, assistite e messe nelle condizioni di partecipare attivamente e consapevolmente al procedimento, necessitano di essere protette, per evitare il verificarsi di una nuova vittimizzazione.

La Direttiva dedica il suo Capo quarto alle misure di protezione delle vittime.

La protezione loro riconosciuta, tuttavia, non può essere generica, in quanto ogni vittima ha caratteristiche personali ed è stata soggetta ad una determinata vittimizzazione. Di conseguenza, si rende necessaria una tempestiva valutazione individuale per definire le esigenze specifiche di protezione e indicare le misure più idonee.

Nella specie, tale valutazione individuale deve tener conto delle caratteristiche personali, del reato, della sua gravità e delle circostanze dello stesso, del danno notevole o apparente subito dalla vittima, dell'eventuale discriminazione o pregiudizio che ha fornito il movente alla condotta criminosa, della relazione che lega la vittima al reo e del contesto in cui il reato si è consumato. La valutazione individuale avviene con la partecipazione della vittima e può anche essere aggiornata nel corso del procedimento penale (art. 22 Dir.).

La previsione di tale valutazione individuale è un chiaro indice di come gli sviluppi della vittimologia abbiano sollecitato il legislatore europeo a

¹²¹ M. VENTUROLI, *La vittima nel sistema penale dall'oblio al protagonismo?*, cit., p. 103.

predisporre un testo normativo dotato di una certa sensibilità nei confronti della persona offesa dal reato.

Ai sensi dell'art. 18 della Direttiva è assicurata un'adeguata protezione alla vittima e ai suoi familiari per fugare il rischio di vittimizzazione secondaria, ritorsioni o intimidazioni, danni emotivi o psicofisici e garantire il rispetto della dignità durante gli interrogatori e le testimonianze.

Per fare ciò si riconosce alla vittima, innanzitutto, il "*diritto all'assenza di contatti fra la stessa e l'autore del reato, a meno che non lo imponga il procedimento penale*" stesso (art. 19 Dir.). Il contatto con il reo, infatti, potrebbe avere per la vittima un forte impatto psicologico, è pertanto necessario ridurre al minimo i contatti tra tali soggetti nei locali in cui si svolge il procedimento penale. Per cercare di venire incontro a tale necessità, i locali giudiziari dovrebbero essere muniti di zone di attesa riservate alle vittime.

Apposite misure per tutelare la vittima devono essere, inoltre, adottate durante la fase delle indagini. Nel rispetto dei diritti dell'imputato e della discrezionalità giudiziale, l'art. 20 prevede che, durante tale fase, la vittima deve essere sentita senza ritardo dopo che questa ha provveduto a denunciare il fatto presso l'autorità competente; le audizioni della vittima, che può essere accompagnata dal suo legale o da altra persona a sua scelta, devono essere limitate e avere luogo solo quando strettamente necessario ai fini delle indagini, così come le visite mediche. Ciò deve avvenire senza precludere l'esercizio dei diritti della difesa e nel rispetto della discrezionalità giudiziale. Inoltre, la vittima può anche scegliere di non farsi accompagnare né dal rappresentante legale, né da altra persona, purché motivi la sua decisione.

Non solo durante la fase delle indagini, ma anche nel corso di tutto il procedimento penale la *privacy* e l'immagine della vittima e dei suoi familiari devono essere oggetto di adeguata tutela. Per tale ragione, le autorità competenti possono adottare le misure necessarie a garantire la vita privata della vittima con riferimento ai dati personali, all'immagine e alle informazioni che permettono la sua identificazione, in particolare quando si tratta di minorenni (art. 21 Dir.).

8. Le vittime vulnerabili nella Direttiva

La Direttiva 2012/29/UE rispetto agli atti che la precedono sembra, quanto meno a una lettura più superficiale, caratterizzata dalla mancanza di riferimenti alle cc.dd. “vittime vulnerabili”.¹²² Gli strumenti di protezione approntati dal documento in esame, infatti, hanno carattere generale e sono volte a salvaguardare le vittime e i loro familiari senza distinzioni relative alle loro caratteristiche soggettive o alle circostanze oggettive del reato.

Il concetto di vulnerabilità ha avuto un ruolo determinante nello sviluppo della legislazione penale europea. Nato con i primi atti che si occupano dei diritti delle vittime di reato in giudizio, ha finito per influenzare anche altri ambiti della giustizia penale, quale la normativa in merito ai diritti degli indagati e degli imputati.¹²³

Da una più approfondita analisi della Direttiva, emerge, tuttavia, come, sebbene non contenga espressamente il riferimento alla vittima vulnerabile, con essa l’Unione europea abbia rimarcato la centralità riconosciuta alle vittime vulnerabili. Tale documento adotta un approccio innovativo, che si differenzia in misura sostanziale dalle soluzioni fatte proprie dalla Decisione quadro che l’ha preceduta.

Quest’ultima, in particolare, individuava, all’interno del *genus* delle vittime di reato, delle *species* particolari di vittime che, per via delle proprie caratteristiche personali o del tipo di reato subito o per entrambi questi elementi, necessitavano nel corso del procedimento penale di un trattamento differenziato che tenesse conto delle loro esigenze di tutela. Si trattava di tre macro-categorie di vittime, che per la loro particolare vulnerabilità (soggettiva o

¹²² Con riguardo al tema della vulnerabilità si veda: P. DE CRESCENZO, *Vittima vulnerabile ed accusato*, in A. AGNESE P. DE CRESCENZO, G. FUGA (a cura di), *La tutela della vittima e le garanzie dell'imputato*, Roma, 2011; M. GIALUZ, *Lo statuto europeo delle vittime vulnerabili*, in AA.VV., *Lo scudo e la spada. Esigenze di protezione e poteri delle vittime nel processo penale tra Europa e Italia*, Torino, 2012, pp. 59 ss.; S. ALLEGREZZA, *Vulnerabilità e tutela penale della vittima, Giustizia, più diritti meno vittime. La tutela delle vittime nel solco delle indicazioni europee*, Atti del Convegno presso la Camera dei deputati, in AA.VV., Roma, 2014, pp. 65 ss.; F. TRAPELLA, *La tutela della vittima vulnerabile. Regole europee, prassi devianti, possibili rimedi*, in *Arch. pen.*, 2019, 3, pp. 10 ss.

¹²³ Così, S. ALLEGREZZA, *Vulnerabilità e tutela penale della vittima, Giustizia, più diritti meno vittime. La tutela delle vittime nel solco delle indicazioni europee*, cit., pp. 66 ss.

oggettiva o soggettiva e oggettiva insieme) erano esposte più di altre a rischi legati al procedimento penale o alle azioni ritorsive dell'autore del reato.

Il concetto di "vulnerabilità", tuttavia, non si presta a categorizzazioni, ma è destinato a mutare significato nel tempo, con il variare del comune sentire e dei fenomeni allarmanti dalla società civile, prestandosi a interpretazioni differenti non solo tra i diversi Stati europei, ma anche all'interno dei singoli confini nazionali. Inserire le vittime che necessitano di una tutela rafforzata all'interno di una cornice delimitata da criteri fissi - quali l'età, il genere o lo specifico tipo di reato da essa subito - rischia di escludere altri soggetti che, pur non rispondendo ai canoni previsti dalla legge, hanno altrettanto bisogno di protezione. In altri termini, l'utilizzo di criteri rigidi e categorizzazioni impediscono che la normativa relativa alle vittime risponda in modo ottimale alle richieste di tutela da esse avanzate nel caso concreto.

Per queste ragioni, il legislatore europeo ha optato per l'abbandono della tipicità per privilegiare un percorso più flessibile, che intercetti di volta in volta le esigenze delle vittime che necessitano di un trattamento specifico all'interno del procedimento penale.¹²⁴

La c.d. "vulnerabilità atipica" diventa, pertanto, il nuovo parametro di riferimento della Direttiva, che non si rivolge più alle "vittime vulnerabili", ma alle "*vittime con specifiche esigenze di protezione*". Esse vanno individuate attraverso una "*valutazione individuale*", ex art. 22, cui devono essere sottoposte "*tempestivamente*" tutte le vittime di reato, per verificare il loro livello di esposizione "*al rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazioni e di ritorsioni*".

La valutazione individuale deve dedicare particolare attenzione "*alla gravità del reato, al danno notevole subito dalla vittima a seguito dello stesso, alle caratteristiche personali della vittima, quali età, religione, razza, genere, identità o espressione di genere, e al livello di dipendenza che lega la vittima all'autore del reato*" e, qualora questi elementi cambino durante il corso del procedimento,

¹²⁴ P. GAETA, *La tutela delle vittime del reato nel diritto dell'Unione europea: spunti per una ricostruzione storico-sistematica*, cit., p. 2713.

dovrà essere aggiornata di conseguenza.¹²⁵ I timori e le preoccupazioni avanzati dalle vittime rispetto al procedimento devono essere considerati “*fattori chiave*” nel determinare l’eventuale necessità di misure particolari.¹²⁶

La Direttiva richiede specifica attenzione per le vittime con disabilità che devono essere messe nelle condizioni di poter beneficiare dei diritti previsti dalla stessa, rendendo più agevole l’accessibilità ai locali in cui si svolge il procedimento e l’accesso alle informazioni.¹²⁷

Sono considerati particolarmente esposti al rischio di vittimizzazione secondaria, oltre che i disabili, anche le vittime del terrorismo¹²⁸, della violenza di genere¹²⁹ e di violenza nelle relazioni strette.¹³⁰

L’art. 23 Dir. prevede che, durante la fase delle indagini, le vittime individuate a norma dell’art. 22, par. 1, Dir. possono avvalersi di misure speciali. In particolare, le audizioni della vittima dovranno avere luogo in locali adattati allo scopo e con la partecipazione di operatori appositamente formati. Inoltre, tutte le audizioni della vittima sono svolte dalle stesse persone, a meno che ciò sia contrario alla buona amministrazione della giustizia. Viene poi precisato dalla stessa disposizione che le audizioni delle vittime di violenza sessuale, di violenza di genere o di violenza nelle relazioni strette, su richiesta della vittima stessa, vengano effettuate da una persona dello stesso sesso della vittima, salvo il caso in cui siano svolte da un pubblico ministero o da un giudice, a condizione che non risulti pregiudicato lo svolgimento del procedimento penale.

E’, inoltre, stabilito che durante il processo, in cui aumenta il rischio di vittimizzazione secondaria, le vittime con particolari esigenze di protezione possano godere, nel corso delle loro deposizioni, di misure particolari volte ad evitare il contatto visivo con gli autori dei reati e possono “*essere sentite in aula senza essere fisicamente presente*”, ricorrendo alle tecnologie di comunicazione. Devono essere, inoltre, predisposte misure volte a tutelare la *privacy* della vittima durante le audizioni, come evitare domande non necessarie sulla sua

¹²⁵ Considerazioni introduttive (55) (56), nonché art. 22 parr. 1 e 7.

¹²⁶ Considerazione introduttiva (58).

¹²⁷ Considerazione introduttiva (15).

¹²⁸ Considerazione introduttiva (16).

¹²⁹ Considerazione introduttiva (17).

¹³⁰ Considerazione introduttiva (18).

vita privata che non presentino connessioni con il reato, e la possibilità di svolgere le udienze a porte chiuse (art. 23 Dir.).

L'adozione di queste misure è rimessa alla discrezionalità del giudice e non deve impedire l'esercizio dei diritti di difesa dell'imputato. Vincoli operativi o pratici possono impedire l'adozione di una delle misure precedentemente indicate e le stesse dovranno essere sacrificate qualora la vittima debba essere sentita con urgenza per non pregiudicare lo svolgimento del procedimento o per scongiurare il rischio che lei o un'altra persona subiscano un danno.¹³¹

Infine, al fine di garantire che alle vittime venga riservato un trattamento imparziale, rispettoso e professionale, è necessario che i soggetti implicati nella valutazione individuale, finalizzata a identificare le esigenze specifiche di protezione delle vittime, da cui deriva la necessità di speciali misure di protezione, ricevano una formazione specifica sulle modalità per procedere a tale valutazione.¹³²

Proprio in relazione a quest'ultimo profilo, emergono alcuni aspetti critici. Poiché la decisione del legislatore europeo di abbandonare la strada della "tipicità" a favore di una "protezione individualizzata", che varia a seconda delle esigenze concrete delle vittime, è comunque rimessa al rispetto dei principi di diritto che sottendono il procedimento penale (e, in particolare, il principio di legalità), il rischio che si corre è di cozzare con l'esigenza di stretta legalità che soggiace alle regole del processo, che sono espressione del principio di uguaglianza e di certezza della legge. L'utilizzo di regole flessibili, infatti, rinvia alla discrezionalità del giudice, quando, invece, la legalità penale vorrebbe, per quanto possibile, il giudicante vincolato alle scelte del legislatore.¹³³

A ciò si aggiunga che la tutela rafforzata delle vittime vulnerabili rischia di compromettere i diritti di difesa dell'imputato, facendo riemergere il problema di conciliare, nell'esercizio del processo penale, le esigenze di natura pubblicistica volte alla persecuzione del reo e alla tutela della collettività con

¹³¹ Considerazione introduttiva (59); art. 23 par. 1.

¹³² Considerazione introduttiva (61).

¹³³ S. ALLEGREZZA, *Vulnerabilità e tutela penale della vittima*, *Giustizia, più diritti meno vittime. La tutela delle vittime nel solco delle indicazioni europee*, cit., p. 74.

quelle di natura umanitaria di un trattamento adeguato alle esigenze delle vittime.

8.1. Le audizioni dei minori secondo la Direttiva del 2012

Con riguardo ai modi di svolgimento delle audizioni, la Direttiva prevede un regime differenziato tra vittime deboli in generale, da un lato, e minori, dall'altro.

Nella specie, i minori sono le sole vittime di reato le cui esigenze di protezione sono presunte dalla Direttiva. Il legislatore europeo, infatti, invita gli Stati a riconoscere la capacità di autodeterminazione del minore e il suo diritto a un trattamento paritario rispetto alle altre parti del procedimento¹³⁴, ma tiene conto anche della sua intrinseca necessità di tutela. E infatti, l'art. 22 Dir. al par. 4 dispone che: *"[a]i fini della presente Direttiva si presume che i minori vittime di reato abbiano specifiche esigenze di protezione essendo particolarmente esposti al rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni. Per determinare se e in quale misura debbano avvalersi delle misure speciali di cui agli artt. 23 e 24, i minori vittime di reato sono oggetto di una valutazione individuale"*.

La valutazione individuale effettuata nei loro confronti è, quindi, finalizzata a determinare la tipologia di tutela, cioè quali misure speciali debbano essere adottate nei loro confronti non solo tra quelle disposte dall'art. 23 Dir., proprie delle vittime maggiorenni, ma anche dall'art. 24 Dir.

Quest'ultimo, in particolare, disciplina le misure di protezione che possono essere adottate solo a favore dei minori, sia nel caso in cui la sua età sia certa e inferiore agli anni diciotto, sia nel caso in cui essa sia incerta se vi è ragione di ritenere che si tratti di un minore.¹³⁵ Tali misure attengono alle modalità di audizione del minore vittima, alla rappresentanza e all'assistenza legale che devono essergli fornite nell'ambito del procedimento.

¹³⁴ Considerazione introduttiva (14).

¹³⁵ Così, art. 24 par. 2.

Più in particolare, è prevista la possibilità di videoregistrare durante le indagini preliminari le audizioni del minore e utilizzarle come prova all'interno del procedimento penale, con le modalità previste dal diritto nazionale.¹³⁶ A ciò si aggiunga la prescrizione, da parte della Direttiva, di un rappresentante speciale del minore, qualora i suoi genitori non siano autorizzati a rappresentarlo a causa di un conflitto di interessi con quest'ultimo o quando il minore vittima non sia accompagnato o sia separato dalla famiglia, nel rispetto del ruolo riconosciuto alla vittima dal diritto nazionale.¹³⁷

9. La giustizia riparativa nella Direttiva del 2012

Fra i temi oggetto della Direttiva rientra anche quello della giustizia riparativa.¹³⁸

A differenza della Decisione quadro del 2001, che contemplava la mediazione¹³⁹ soltanto come possibile alternativa al procedimento penale, la Direttiva guarda, più in generale, a forme di "giustizia riparativa", intendendola quale macro-insieme che riunisce la mediazione penale e tutti gli altri procedimenti, alternativi al rito penale ordinario, che permettono "*alla vittima e all'autore del reato di partecipare attivamente, se vi acconsentono liberamente,*

¹³⁶ Art. 24 par. 1, par. a).

¹³⁷ Considerazione introduttiva (60).

¹³⁸ Per approfondimenti sul tema della giustizia riparativa in ambito internazionale e sovranazionale si veda: U. GATTI, M. MURGO, *La vittima e la giustizia riparativa*, in *Marginalità e Società*, 27, 1994, pp. 27 ss.; P. McCOLD, *Restorative Justice and the Role of Community*, 1996; A. CERETTI, C. MAZZUCATO, *Mediazione e giustizia riparativa tra Consiglio d'Europa e ONU*, in *Dir. pen. proc.*, 2001, pp. 772 ss.; H. ZEHR, *The little book of restorative justice*, New York, 2002, p. 37; G. MANNOZZI, *La giustizia senza spada, Uno studio comparato su giustizia ripartiva e mediazione penale*, Milano, 2003; F. STELLA, *Giustizia e modernità. La protezione dell'innocente e la tutela delle vittime*, Milano, 2003; R. FLOR, E. MATTEVI, *Giustizia riparativa e mediazione in materie penali in Europa*, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 2012; F. PARISI, *Il diritto penale tra neutralità istituzionale e umanizzazione comunitaria. Relazione al Seminario transnazionale "The Role of the Community in the Restorative Culture"*, Gibellina, 2012, in www.dirittopenalecontemporaneo.it; M. BOUCHARD, *Breve storia e filosofia della giustizia riparativa*, in www.questionegiustizia.it, 2015; G. ROSSI, *La direttiva 2012/29/UE: vittima e giustizia riparativa nell'ordinamento penitenziario*, in *Arch. pen.*, 2015; R. BARTOLI, *Il diritto penale tra vendetta e riparazione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2016, pp. 96 ss.; L. EUSEBI, *Sviluppi normativi per una giustizia riparativa*, in *Minorigiustizia.*, 2016, 1, pp. 1 ss.; G. TRAMONTANO, *Intorno all'idea di giustizia riparativa*, in *Minorigiustizia*, 2016, 1, pp. 15 ss.

¹³⁹ Essa rappresenta il principale, ma non l'unico strumento di *restorative justice*.

alla risoluzione delle questioni risultanti dal reato con l'aiuto di un terzo imparziale".¹⁴⁰

Si tratta di una definizione orientata alle riparabili conseguenze del reato, quasi del tutto coincidente con quella veicolata dalla fondamentale Raccomandazione n. (99) 19 sulla mediazione in materia penale¹⁴¹, che è però riferita solo a questo particolare "*servizio di giustizia riparativa*".¹⁴²

La giustizia riparativa nasce negli anni Settanta del secolo scorso, quando comincia a fare capolino una certa insoddisfazione per la sterilizzazione emotiva e la razionalizzazione istituzionale del sistema penale. Proprio nel tentativo di trovare risposte più vicine alla dimensione umanistica del reato si tende a riscoprire le forme di giustizia conciliativa del passato e, rinnovandole, a fondare le basi teoriche per i primi esperimenti di giustizia riparativa in Nord America¹⁴³, per ristabilire l'equilibrio spezzato tra la società, il reo e la vittima, attraverso un approccio improntato al risarcimento dei danni arrecati dal reato.¹⁴⁴ Essa rappresenta un paradigma che coinvolge volontariamente il reo, la vittima e la comunità, al fine di promuovere rispettivamente la riparazione del danno, la riconciliazione tra le parti e il rafforzamento del senso di sicurezza collettivo. È dunque in questi termini costituisce un importante cambio di prospettiva, in quanto il reato non è più solo una lesione dell'ordine sociale,

¹⁴⁰ Così, l'art. 2 par. 1 lett. d).

¹⁴¹ Mentre la Raccomandazione si riferisce alla sola "mediazione in materia penale" secondo un'ottica neutrale, ossia dal punto di vista dell'istituzione giudiziaria che la può promuovere, occupandosi dei potenziali benefici per entrambe le parti e per lo stesso buon andamento del sistema penale, la Direttiva, invece, in prospettiva diversa, si occupa dei presupposti, della struttura e delle finalità del "*servizio di giustizia riparativa*" nell'ambito di una ben più ampia tutela della vittima¹⁴¹ nel corso del procedimento penale, nel complesso delle relazioni "*con servizi di assistenza alle vittime o di giustizia riparativa o con un'autorità competente operante nell'ambito di un procedimento penale*" (art. 1, co. 1). Così, G. ROSSI, *La direttiva 2012/29/UE: vittima e giustizia riparativa nell'ordinamento penitenziario*, cit., p. 9.

¹⁴² G. ROSSI, *La direttiva 2012/29/UE: vittima e giustizia riparativa nell'ordinamento penitenziario*, cit., p. 2.

¹⁴³ F. PARISI, *Il diritto penale tra neutralità istituzionale e umanizzazione comunitaria*, cit., p. 2.

¹⁴⁴ M. TOULLIER, *La giustizia riparativa in Francia: quadro attuale e ipotesi di sviluppo*, in L. LUPARIA (a cura di), *Lo statuto europeo delle vittime di reato. Modelli di tutela tra diritto dell'Unione e buone pratiche nazionali*, Padova, 2015, p. 140.

quanto piuttosto una vera e propria rottura di previsioni collettive condivise che sollecita il reo ad attivarsi con forme di riparazione dell'oltraggio causato.¹⁴⁵

Dalle previsioni della Direttiva sembra emergere la volontà dell'Unione di favorire la diffusione di questi mezzi alternativi, anche se, a fronte di questa espansione, il testo prevede delle cautele circa la possibilità di accedere agli strumenti di *restorative justice*.¹⁴⁶ La Direttiva, in altri termini, sembra assumere nei confronti della giustizia riparativa un atteggiamento di "apertura condizionata".¹⁴⁷

Da una parte, infatti, amplia idealmente il campo di applicazione della stessa, attraverso una estensione della definizione di vittima di reato anche alle cc.dd. vittime indirette e un più marcato riconoscimento degli strumenti di giustizia riparativa, prevedendo accanto alla mediazione penale (già prevista, come visto, dalla precedente Decisione quadro), anche il dialogo esteso ai gruppi parentali (il c.d. *Family group conferencing*) e i consigli commisurativi (*sentencing circles*).¹⁴⁸ Dall'altra, però, definisce in modo più selettivo presupposti e limiti per il ricorso alla stessa. In relazione a ciò, l'art. 12 Dir. prevede, innanzitutto, che il ricorso ai servizi di giustizia riparativa debba avvenire solo nell'interesse della vittima. Essi devono porre al centro "*le esigenze della vittima, la riparazione del danno da essa subito e l'evitare ulteriori danni*". È, inoltre, necessario che l'autore del reato riconosca "*i fatti essenziali del caso*"¹⁴⁹ e che la vittima presti il proprio consenso, libero, informato e revocabile al procedimento riparativo.

Oltre che la mancanza di adeguate informazioni, anche ulteriori fattori possono inficiare la capacità della vittima di prendere decisioni consapevoli. Il riferimento è alla natura e alla gravità del reato, al livello del trauma causato, alla violazione ripetuta dell'integrità fisica, sessuale o psicologica della vittima,

¹⁴⁵ A. EGLASH, *Beyond Restitution: Creative Restitution*, in *Restitution in Criminal Justice*, Lexington, 1977, pp. 91 ss.; M.S. UMBREIT, *The Handbook of Victim Offender mediation. An Essential Guide to Practice and Research*, San Francisco, 2001; L. WALGRAVE, *Restorative Justice and the Law*, London-New York, 2011.

¹⁴⁶ M. VENTUROLI, *La vittima nel sistema penale dall'oblio al protagonismo?*, cit., p. 105.

¹⁴⁷ F. PARISI, *Il diritto penale tra neutralità istituzionale e umanizzazione comunitaria*, cit., p. 7.

¹⁴⁸ Considerazione introduttiva (46).

¹⁴⁹ Art. 12, par.1, lett. c).

all'età, alla maturità o alla capacità intellettuale della vittima.¹⁵⁰ Appare, pertanto, opportuno verificare, prima di affidare il caso ai servizi di giustizia riparativa, che la vittima sia nelle condizioni di poter decidere volontariamente e di partecipare coscientemente a tale processo.

La Direttiva tutela la riservatezza e l'efficacia delle decisioni assunte in seno ai procedimenti riparativi. Da un lato, infatti, le discussioni avvenute a porte chiuse possono essere divulgate solo su scelta delle parti o nei casi in cui sia previsto dal diritto nazionale *“per preminenti motivi di interesse pubblico”*¹⁵¹; dall'altro, gli accordi, raggiunti volontariamente dalle parti in quest'ambito, possono essere presi in considerazione anche in *“ogni eventuale procedimento penale ulteriore”*.¹⁵²

Gli Stati, *“attraverso i propri servizi pubblici o finanziando le organizzazioni che sostengono le vittime”*, sono chiamati ad assicurare che coloro che forniscono servizi di giustizia riparativa *“ricev[ano] un'adeguata formazione, di livello appropriato al tipo di contatto che intrattengono con le vittime e rispettino le norme professionali per garantire che i loro servizi siano forniti in modo imparziale, rispettoso e professionale”*.¹⁵³

10. Pregi e limiti della Direttiva del 2012

Giunti a questo punto, è possibile formulare qualche riflessione sulla Direttiva, sugli elementi di novità positivi da essa apportati, nonché sui suoi limiti.

Con riguardo al primo aspetto, è bene innanzitutto sottolineare che la Direttiva utilizza sempre l'indicativo come tempo verbale. Si tratta di una scelta precisa da parte del legislatore europeo, che, così facendo, richiede agli Stati un impegno concreto nel processo di armonizzazione dei propri ordinamenti e di accantonamento delle peculiarità nazionali, a favore dell'adozione di uno

¹⁵⁰ Considerazione introduttiva (46), cit.

¹⁵¹ Art.12, par.1, lett. e).

¹⁵² Art.12, par.1, lett. d).

¹⁵³ Così, Considerazione introduttiva (61) e art. 25, par. 4.

“Statuto europeo delle vittime di reato”, il cui raggio di azione si estenda su tutto il territorio europeo.¹⁵⁴

Dal punto di vista dell'efficacia, il cambio di strumento giuridico rappresenta di per sé un importante passo in avanti rispetto al passato. A differenza della Decisione quadro, la Direttiva nel sistema complessivo del Trattato post Lisbona acquisisce una vincolatività giuridica più forte, che le consente di imporsi all'attenzione dei singoli Stati, “costringendoli” ad adeguarsi alle sue linee guida e a percorrere un tracciato comune.

Anche dal punto di vista contenutistico, le differenze tra i due atti di cui si discute sono sostanziali. La Direttiva, infatti, gode di un ambito di applicazione più ampio rispetto alla Decisione quadro. In particolare, includendo nella definizione di “vittima” anche i familiari delle persone offese dal reato, essa garantisce che i diritti previsti a favore delle vittime dirette trovino applicazione anche nei confronti delle vittime indirette del reato.

La Direttiva, inoltre, rafforza la posizione della vittima durante tutto il procedimento penale, compresa la fase antecedente e successiva al processo, prevedendo diritti di informazione, assistenza, protezione e partecipazione con un livello di dettaglio che mancava nella precedente Decisione quadro.

Di certo, l'aspetto di maggiore novità della Direttiva è l'introduzione dello strumento della “valutazione individuale”, cui devono essere sottoposte tutte le vittime, al fine di accertare se sia necessario applicare misure speciali di protezione e, in tal caso, quali tra esse siano più adatte. Di certo, la possibilità di riconoscere una protezione ponderata sulle specifiche esigenze di protezione delle persone offese dal reato rappresenta un passo in avanti nella direzione dell’“umanizzazione” del trattamento delle vittime.

Tuttavia, anche la Direttiva presenta qualche criticità.

In particolare, non vengono specificate le modalità con cui deve essere effettuata la valutazione individuale, né fornite indicazioni specifiche in merito ad altri diritti previsti nel suo dettato. Essa, infatti, rimette agli Stati membri la determinazione delle modalità secondo le quali si deve procedere, ad esempio,

¹⁵⁴ S. ALLEGREZZA, *Il ruolo della vittima nella Direttiva 2012/29/UE*, cit., p. 5.

all'audizione della vittima, al riesame di una decisione di non esercitare l'azione penale, al rimborso delle spese sostenute dalla vittima, alla restituzione dei beni sequestrati durante il procedimento, al risarcimento dei danni da essa subiti. L'ampio margine di manovra riconosciuto in tal modo agli Stati, può, però, risultare problematico, in quanto, se, da un lato, favorisce il recepimento della Direttiva all'interno dei singoli ordinamenti nazionali, dall'altro, rischia di compromettere il raggiungimento di un risultato omogeneo nello spazio giudiziario europeo.

11. Osservazioni conclusive: l'importanza di una analisi comparatistica sulla tutela della vittima

Giunti a questo punto è possibile formulare delle osservazioni conclusive in merito all'atteggiamento del legislatore europeo sul tema della vittima e sui profili su cui potrebbe essere opportuno intervenire in futuro.

Innanzitutto, emerge come l'interesse in sede europea per la vittima si sia nel corso degli anni ampliato, andando oltre l'originario ambito risarcitorio e guardando alle esigenze dell'offeso sotto diversi piani di intervento.

Nella specie, le istanze perseguite a livello sovranazionale oggi sono volte al rafforzamento dell'opera di solidarietà dello Stato in favore della vittima, attraverso degli interventi di sostegno diretti a ridurre gli effetti negativi della vittimizzazione primaria.

In secondo luogo, tali istanze sono dirette a valorizzare il ruolo processuale della vittima, per mezzo del riconoscimento ad essa di diritti e facoltà, nonché di tutele dal rischio di una vittimizzazione secondaria. Inoltre, la protezione della vittima in sede europea passa dall'affermazione di strumenti di giustizia riparativa, nell'ambito dei quali la persona offesa diviene protagonista nella definizione dei conflitti.

I testi che sono stati analizzati dimostrano gli effetti che su di essi ha avuto la vittimologia e la volontà di far nascere in Europa una "cultura della vittima", inesistente in precedenza. A ben vedere, tuttavia, non da tutti è accolto

di buon grado il vittimocentrismo europeo, espresso sia sul piano del diritto penale sostanziale, che processuale.

Con riguardo al primo, in particolare, si paventa il rischio che la scelta di attribuire alla vittima un ruolo centrale nella politica criminale comporti il rischio di cedere alla tentazione di tutelare in senso preventivo le vittime del reato, attraverso il ricorso a un diritto penale di impronta social-difensiva.¹⁵⁵ Sotto questo profilo, sarebbe auspicabile che l'Unione, nell'esercizio delle competenze penali che le sono attribuite, cerchi di realizzare il corretto equilibrio fra le istanze di difesa sociale europee e le garanzie dei diritti della persona e dei principi democratici dello Stato di diritto.¹⁵⁶

Con riguardo al diritto penale processuale, invece, si teme che l'assunzione di un ruolo preminente della vittima nel procedimento penale possa determinare una diminuzione delle garanzie dell'imputato, fino a giungere al riconoscimento in capo alla vittima di un diritto in ordine alla quantificazione della pena, con l'effetto di intaccare la dimensione pubblica della pretesa punitiva.

A ben vedere, alla valorizzazione dei diritti processuali dell'offeso e all'incremento della protezione per le vittime particolarmente vulnerabili non può comunque corrispondere una limitazione delle garanzie dell'imputato. Sarebbe opportuno, piuttosto, procedere a un bilanciamento fra poteri e tutela dell'uno e garanzie dell'altro, da realizzarsi attraverso scelte legislative razionali.

Del resto, la necessità di bilanciamento fra i suddetti interessi in contrasto è stata avvertita dalla stessa Unione europea, come emerge dall'utilizzo in più parti nella Direttiva del 2012 della formula "*fatti salvi i diritti dell'autore del fatto*".¹⁵⁷

Questo rappresenta di certo un passo avanti nel tentativo di conciliazione delle diverse figure processuali, ma appare non troppo soddisfacente, in quanto

¹⁵⁵ M. VENTUROLI, *La vittima nel sistema penale dall'oblio al protagonismo?*, cit., pp. 117 ss.

¹⁵⁶ L. PICOTTI, *Limiti garantisci delle incriminazioni penali e nuove competenze europee alla luce del Trattato di Lisbona*, in G. GROSSO, L. PICOTTI, R. SICURELLA (a cura di), *L'evoluzione del diritto penale nei settori di interesse europeo alla luce del Trattato di Lisbona*, 2011, p. 229.

¹⁵⁷ Considerazione introduttiva (12).

non si chiarisce quali siano le garanzie da prendere in considerazione e si rimette l'opera di bilanciamento interamente al giudice.¹⁵⁸

Il lento percorso di riscoperta della vittima sul piano sovranazionale ha raggiunto l'apice con la Direttiva 2012/29/UE, che ad oggi rappresenta la *Magna Charta* dei diritti dell'offeso dal reato e che costituisce il termine di paragone per verificare – su questo tema – la *compliance* dei singoli ordinamenti nazionali rispetto al diritto dell'Unione. Non tutto, però, è ancora risolto. Vi sono tuttora degli interrogativi che rimangono senza risposta, come la questione su chi sia la vittima.

La Direttiva, infatti, appare timida sul punto. Tuttavia, come meglio si chiarirà, è fondamentale definirne con precisione l'identità, per ritagliare su di essa il corretto perimetro di diritti e garanzie e lavorare sulla costruzione di un suo ruolo processuale appropriato.¹⁵⁹

Ciò posto, se l'Unione europea come istituzione nel suo complesso si è mossa in direzione della vittima, sebbene non senza contraddizioni e non sempre con strumenti effettivamente incisivi, l'atteggiamento dei Paesi membri in materia, invece, non è stato univoco. Alcuni di essi, infatti, hanno dimostrato forte sensibilità e apertura alle esigenze delle vittime, cercando di dare loro risposta attraverso la propria normativa nazionale, si pensi alla Spagna; altri, invece, sono rimasti inerti, mantenendo inalterato il regime che vigeva precedentemente nei propri ordinamenti¹⁶⁰; altri ancora, come la Francia, già prima della Direttiva si caratterizzavano per una normativa fortemente rivolta alla vittima. Qui la Direttiva del 2012 non ha sconvolto il sistema giudiziario preesistente, ma si è posta in continuità con il meccanismo di tutela delle vittime già presente.

La differenza di soluzioni adottate dai singoli ordinamenti nazionali dà luogo a diseguaglianze e discriminazioni che oggi appaiono sempre meno accettabili all'interno dell'Unione europea, che, con l'abbattimento delle

¹⁵⁸ M. VENTUROLI, *La vittima nel sistema penale dall'oblio al protagonismo?*, cit., p. 120

¹⁵⁹ Vedi H. BELLUTA, *Quale ruolo per la vittima nel processo penale italiano?*, in M. BARGIS, H. BELLUTA (a cura di), *Il processo penale ai tempi della vittima*, Torino, 2019, p. 84.

¹⁶⁰ Così V. DEL TUFO, *La tutela della vittima in una prospettiva europea*, cit., p. 889.

frontiere e la creazione di uno Spazio di Libertà, Sicurezza e Giustizia, persegue l'obiettivo di assicurare ai cittadini europei il diritto di circolare liberamente tra uno Stato e l'altro e di godersi dei medesimi diritti.

Una analisi dei profili comparatisti in tema di vittima allora si rivela quanto mai opportuna per far confluire in un'unica direzione gli sforzi degli Stati membri. La frammentarietà dei rimedi adottati dai singoli Stati rischia, infatti, di creare delle discrepanze di tutela dei cittadini europei che, proprio perché liberi di circolare sul territorio europeo, devono essere maggiormente garantiti, specie nel caso in cui diventino vittime di un reato. Ad esempio, tra i problemi principali correlati alle differenze nel diritto penale dei diversi Paesi, che si ripercuotono sulla tutela delle vittime, vi è l'uso da parte degli stessi di definizioni divergenti con riguardo ai concetti chiave, come quello di "vittima", appunto, che implicano una diversa estensione del loro campo di applicazione.

Per tale ragione, come accennato, sarebbe stata opportuna da parte dell'Unione europea una definizione più incisiva su chi sia la vittima, dentro e fuori dal processo.

Ma anche nei settori in cui gli Stati membri hanno mostrato maggiori progressi non mancano le criticità. Si pensi alla c.d. valutazione individuale (*ex art. 22 Dir.*), che, come visto, è fondamentale per garantire che le esigenze delle vittime possano essere valutate correttamente dagli operatori. Nonostante la consapevolezza dell'importanza di questo meccanismo, le modalità con cui si svolgono le valutazioni individuali variano tra i Paesi membri. A ciò si aggiunga anche la circostanza che la disponibilità delle strutture di assistenza alle vittime non è la stessa in tutti gli Stati e che risulta ancora difficile realizzare un buon coordinamento fra gli stessi. Uno studio comparato delle diverse normative statali in tema di vittima allora può apparire funzionale al coordinamento delle discipline nazionali, nel senso di privilegiare le soluzioni migliori e stimolare le stesse in senso più coerente.

Capitolo III

La tutela della vittima nell'ordinamento italiano processuale: dal Codice Rocco alla Riforma Cartabia

1. La vittima nel processo penale: premessa

Strettamente connesso alle previsioni sovranazionali e, più in particolare, alla Direttiva 2012/29/UE sono le innovazioni che hanno riguardato la vittima nell'ambito del processo penale. Lo studio del ruolo della vittima in campo processuale rappresenta un passaggio cruciale per comprendere la posizione occupata dalla persona offesa dal reato nel sistema penale odierno nel suo complesso. Appare pertanto opportuno procedere a una disamina delle stesse.

Nel processo penale italiano, nonostante da quasi vent'anni abbia acquisito un posto di rilievo nel dibattito penalistico, la vittima di reato rimane sostanzialmente quel che era nel secolo scorso: poco più che una comparsa sulla scena processuale.¹

Le ragioni di tale situazione sono riconducibili a diversi fattori.

In primo luogo, l'attribuzione di specifici poteri processuali alla sola vittima portatrice di interessi civilistici nel processo penale, che priva di un vero e proprio ruolo processuale il soggetto leso dal reato che in giudizio non si costituisca anche come parte civile.² Peraltro, proprio tale circostanza ha condotto a una tradizionale diffidenza nei confronti del danneggiato che si costituisce nel processo penale per chiedere il risarcimento dei danni patiti in conseguenza del reato subito, che orienta gli interpreti verso una sfiducia nella

¹ H. BELLUTA, *Quale ruolo per la vittima nel processo penale italiano?*, cit., pp. 73 ss.

In modo estremo ciò emerge nel rito speciale del patteggiamento. Qui la vittima è proprio estromessa dalle dinamiche processuali, in quanto il giudice applica, con sentenza, la pena che è stata precisata da una richiesta concorde dell'imputato e del pubblico ministero, e non si prevede in alcun modo la partecipazione della persona offesa. In tale contesto, può, quindi, accadere, ad esempio, che la vittima ignori le trattative in corso tra accusa e difesa, con la conseguente materiale impossibilità per la stessa di attivarsi per fornire all'accusa elementi utili per indurlo a non prestare il suo consenso. Così, P. PAULESU, *Uno sguardo d'insieme (informazioni, diritti, tutele)*, in M. BARGIS, H. BELLUTA (a cura di), *Vittime del reato e sistema penale: la ricerca di nuovi equilibri*, Torino, 2017, p. 164.

² A. GATTONI, E. DELLI CICCHI, *La tutela della vittima*, in *Arch. pen.*, 2012, n. 2, p. 8.

vittima come tale. In altre parole, si fatica a spogliare la stessa della propria aspirazione risarcitoria, per vederne i contorni di un soggetto che a pieno titolo dovrebbe prendere attivamente parte alle dinamiche dell'accertamento penale.³

In secondo luogo, l'impostazione teorica connessa alla approvazione del nuovo Codice di procedura penale del 1988, le cui caratteristiche, d'ispirazione anglo-americana, hanno indotto a disegnare un rito dalle sembianze di una competizione tra accusa e difesa, nell'ambito del quale non trovano spazio altre figure che non siano quelle legate alla trattazione, nella sede penale, delle questioni civili risarcitorie.⁴

A ciò si aggiunga il tradizionale timore che l'attribuzione graduale di nuovi spazi di intervento in favore della persona offesa determini un contestuale decremento delle garanzie dell'imputato. Si pensi a titolo esemplificativo alla paura di compromettere la *par condicio* tra le parti attraverso l'attribuzione alla vittima di autonomi poteri processuali in ambito probatorio, idonei (astrattamente) a rafforzare la posizione accusatoria, a discapito di quella difensiva.

Infine, a quanto detto si sommi l'impreparazione del legislatore nazionale, che spesso, nonostante le sollecitazioni europee, è intervenuto sui diritti e i poteri della vittima senza mai giungere a trasformare la stessa in un effettivo attore del processo.

Ciò premesso, partiamo dalla analisi delle disposizioni sulla vittima previste nel Codice di procedura penale del 1930 per poi volgere lo sguardo alla normativa più recente e formulare qualche valutazione sulla situazione attuale.

2. La persona offesa nel Codice di procedura penale del 1930

Al fine di comprendere in modo più chiaro quale sia il ruolo della vittima nell'attuale sistema processuale penale, è opportuno, innanzitutto, fare un passo

³ H. BELLUTA, *Quale ruolo per la vittima nel processo penale italiano?*, cit., pp. 73 e 74.

⁴ A. GATTONI, E. DELLI CICCHI, *La tutela della vittima*, cit., p. 8.

indietro e accennare alla definizione della persona offesa dal reato sotto la vigenza del Codice di procedura penale del 1930.⁵

Tale Codice, in particolare, si colloca nella categoria dogmatica dei processi di tipo misto⁶, in quanto caratterizzato da una fase istruttoria (condotta all'insegna della officiosità, della segretezza e della scrittura)⁷, seguita da un dibattimento pubblico e orale. Nella prima fase, gli organi dell'istruzione provvedevano alla predisposizione delle prove, alla precisazione dell'imputazione e all'adozione delle cautele resesi eventualmente necessarie per evitare che il protrarsi del tempo potesse compromettere gli elementi necessari al giudizio.⁸ Nel dibattimento si procedeva, invece, alla valutazione delle prove raccolte e al giudizio sulla colpevolezza o meno dell'imputato.⁹

Ciò premesso, con riguardo più specificamente alla vittima, un primo dato normativo si rinveniva non nel Codice di rito, ma in quello penale coevo. Il riferimento è al Libro I, Capo IV del Titolo IV che era ed è ancora rubricato "*Della persona offesa dal reato*"; tuttavia, nonostante tale denominazione, ancora oggi, non è possibile individuarne una definizione. Esso, infatti, si limita a contenere solo la parziale disciplina della querela, dell'istanza e della richiesta, che costituiscono condizioni di procedibilità.

Non potendo, quindi, fare affidamento al Codice, per la definizione della persona offesa, si è dovuto ricorrere all'elaborazione dogmatica.¹⁰

Secondo autorevole dottrina, il soggetto passivo del reato è il titolare dell'interesse protetto che figura nell'oggetto giuridico.¹¹ In relazione a

⁵ Per approfondimenti sul tema si veda M.M. CORRERA, D. RIPAMONTI, *La vittima nel sistema italiano della giustizia penale. Un approccio criminologico*, cit., pp. 41ss.

⁶ Sul tema G. CONSO, voce *Accusa e sistema accusatorio*, in *Enc. dir.*, I, Milano, 1958, pp. 336 ss.; G. ILLUMINATI, voce *Accusatorio e inquisitorio (sistema)*, in *Enc. giur. Treccani*, I, 1988, pp. 1 ss.

⁷ All'interno del Codice di procedura penale del 1930 erano delineati due procedimenti di istruzione: sommaria e formale, di competenza, rispettivamente, del pubblico ministero e del giudice istruttore. Al riguardo si vedano G.D. PISAPIA, *Il segreto istruttorio nel processo penale*, Milano, 1960, pp. 42 ss.; O. VANNINI, G. COCCIARDI, *Manuale di diritto processuale penale italiano*, Milano, 1973, pp. 268 ss.; A. GALATI, voce *Istruzione*, in *Enc. giur. Treccani*, XVIII, 1990, pp. 1 ss.

⁸ Cfr. G. FOSCHINI, *Sistema di diritto processuale penale*, II, Milano, 1968, pp. 23 ss.

⁹ Al riguardo, U. ALOISI, *Manuale pratico di procedura penale*, Milano, 1932, pp. 268 ss.; C. MASSA, voce *Dibattimento (Diritto processuale penale)*, in *Nss. Dig. it.*, V, 1957, pp. 581 ss.; G. FOSCHINI, voce *Dibattimento (Diritto processuale penale)*, in *Enc. dir.*, XII, 1964, pp. 346 ss.

¹⁰ Si veda A. GIARDA, *La persona offesa dal reato nel processo penale*, Milano, 1971, p. 7.

¹¹ A. PAGLIARO, *Principi di diritto penale, Parte generale*, Milano, 2020, p. 264.

quest'ultimo, si distingue fra oggetto formale (inteso quale il diritto dello Stato all'osservanza dei precetti penali); oggetto sostanziale generico (cioè l'interesse dello Stato ad assicurare le condizioni di esistenza della vita in comune); oggetto sostanziale specifico (che attiene al bene tutelato dalla norma incriminatrice); e, infine, oggetto sostanziale di categoria (cioè il bene tutelato da un gruppo omogeneo di incriminazioni). Ciò posto, avendo riguardo all'oggetto sostanziale generico, il soggetto passivo generico di tutti i reati è lo Stato, in quanto ogni reato offende quest'ultimo nel suo interesse ad assicurare le condizioni di esistenza in comune, mentre la nozione di soggetto passivo può essere determinata in rapporto all'oggetto sostanziale specifico del reato, tale "è il titolare dell'interesse che sta al centro dell'oggettività giuridica specifica di quel reato", e che quindi coincide con la persona offesa dallo stesso.¹²

Con l'avvento delle codificazioni degli anni 30 si è assistito anche alla distinzione tra l'offeso dal reato, cioè il titolare del bene giuridico protetto, e il danneggiato, cioè colui che patisce un danno.¹³

Per quanto concerne la posizione della vittima nella vicenda processuale penale, anche allora le era negata la qualità di parte, sempre che non si costituisse parte civile. Ciò era confermato da due circostanze.

Innanzitutto, l'art. 306, co. 2, del Codice di rito del 1930 specificava come l'esercizio delle facoltà previste dal primo comma¹⁴ della stessa norma non avrebbe fatto acquisire all'offeso "alcun altro diritto nel procedimento"; poi, la

¹² A. PAGLIARO, *Principi di diritto penale, Parte generale*, Milano, 2020, pp. 264-265. Sull'oggetto giuridico del reato di veda pure A. PAGLIARO, *Trattato di diritto penale, Parte generale*, in C.F. GROSSO, T. PADOVANI, A. PAGLIARO (diretto da), Milano, 2007, p. 24.

¹³ Le definizioni appaiono ampiamente condivise. Si vedano, per tutti, M.G. AIMONETTO, *La persona offesa da reato nel procedimento penale*, (voce), in *Enc. Dir.*, XXXIII, 1983, p. 319; E. AMODIO, sub art. 90, in E. AMODIO e O. DOMINIONI (a cura di), *Commentario del nuovo codice di procedura penale*, I, Milano, 1989, p. 534; L. BRESCIANI, (voce) *Persona offesa dal reato*, cit., p. 527; P. GUALTIERI, *Soggetto passivo, persona offesa e danneggiato: profili differenziali*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1995, p. 1071; E. SQUARCIA, *Persona offesa dal reato e persona danneggiata dal reato: una distinzione non sempre agevole*, in *Cass. pen.*, 2001, pp. 3119 ss.; P. PAULESU, voce *Persona offesa dal reato*, in *Enc. dir.*, Annali, II, 2008, p. 593; C. PANSINI, voce *Persona offesa dal reato*, in *Dig. pen.*, Torino, 2011, pp. 411 ss.

¹⁴ Art. 306, co. 1, c.p.p. 1930 - Facoltà della persona offesa dal reato-: "In ogni momento dell'istruzione la persona offesa dal reato, anche se non si è costituita parte civile, può presentare memorie, indicare elementi di prova e proporre indagini per l'accertamento della verità".

codificazione del 1930 ha abrogato l'istituto della citazione diretta a iniziativa di parte (privata), segnando una rottura con i Codici precedenti.¹⁵

Nell'analizzare gli aspetti dinamici del procedimento penale, bisogna considerare, dapprima, il momento stesso in cui un soggetto diventava vittima di un reato. Questi, infatti, poteva assumere in tre modi un ruolo determinante per la libertà personale dell'imputato.

In primo luogo, la manifestazione della volontà di querelare costituiva un presupposto per far sorgere l'obbligo o la facoltà di arresto in flagranza di reato. Poi, ai sensi dell'art. 237, ult. co., c.p.p., dopo la consumazione del crimine, anche l'offeso avrebbe potuto inseguire il presunto colpevole, considerandosi comunque sussistente lo stato di flagranza (c.d. quasi flagranza).¹⁶ Infine, come a qualsiasi cittadino, l'art. 242, co. 1, c.p.p. attribuiva anche al soggetto leso dal reato la facoltà di arresto in caso di reato perseguibile d'ufficio.¹⁷

Passando ora alle informazioni riguardanti lo svolgimento del processo, nella fase di istruzione preliminare, l'avviso del procedimento doveva essere comunicato al solo imputato. La persona offesa diventava destinataria degli avvisi per gli atti da compiersi quando l'istruzione era già avviata e solo qualora avesse inteso costituirsi parte civile.¹⁸ Il che, peraltro, implicava che il giudice, il pubblico ministero o il pretore avrebbero dovuto accertare che dalla commissione del crimine fosse derivato un danno risarcibile.¹⁹

Una volta ricevuta la relativa informativa, alla persona offesa era riconosciuta la possibilità di intervenire al compimento degli atti, previa

¹⁵ Istituto presente nei Codici del 1847, 1859, 1865 e 1913, sul modello del *Code d'instruction criminelle* del 1808.

¹⁶ Art. 237, ult. co., c.p.p. 1930 - Flagranza -: *"Si considera pure in stato di flagranza chi immediatamente dopo il reato è inseguito dalla forza pubblica, dall'offeso dal reato o da altre persone, ovvero è sorpreso con cose o tracce le quali facciano presumere che egli abbia commesso poco prima il reato"*.

¹⁷ Art. 242 c.p.p. 1930 - Facoltà d'arresto da parte dei privati -: *"Nei casi indicati nell'articolo 235 ogni persona è autorizzata a procedere all'arresto in flagranza, quando si tratta di reati perseguibili d'ufficio"*.

¹⁸ Cfr. l'art. 304 c.p.p. che utilizza le espressioni *"a coloro che vi possono avere interesse come parti private"* e *"a tutti coloro che possono assumere la qualità di parti private"*.

¹⁹ Si veda A. GIARDA, *La persona offesa dal reato nel processo penale*, cit., p. 282.

Vedi anche M. LEONE, *Spunti sull'avviso di procedimento e sulla nuova formulazione dell'art. 304 c.p.p.*, (legge 5 dicembre 1969), in *Arch. pen.*, 1970, I, p. 127.

autorizzazione dell'organo inquirente. Tramite il suo difensore, inoltre, poteva presentare al giudice istanze, fare osservazioni e manifestare riserve.

L'art. 306 c.p.p., invece, disciplinava la facoltà di sollecitazione istruttoria dell'offeso. Secondo tale disposizione, egli, in ogni momento dell'istruzione, poteva "*presentare memorie, indicare elementi di prova e proporre indagini per l'accertamento della verità*".²⁰ Si trattava di una facoltà di particolare rilevanza, che connotava l'offeso, a prescindere dalla sua costituzione quale parte civile, come soggetto chiamato ad assistere il giudice istruttore nella sua ricerca della verità materiale (art. 299 c.p.p.)²¹, equiparandolo, almeno sotto l'aspetto relativo all'indicazione degli elementi istruttori, alle parti processuali, cui spettava analogo potere ex art. 145 c.p.p. La portata di tali previsioni era, tuttavia, ridimensionata per due motivi.

Da un lato, a fronte di tale potere sollecitatorio non era previsto alcun onere in capo al giudice istruttore. Questi avrebbe potuto cogliere o meno gli spunti investigativi senza dover dar conto delle proprie scelte in un formale provvedimento.²² Dall'altro lato, l'esercizio di tali facoltà risultava ostacolato dalla segretezza interna che connotava la fase dell'istruzione.²³ Sebbene, infatti, la persona offesa potesse contribuire a dare corso ad un procedimento attraverso la presentazione della querela, non aveva la possibilità di conoscere i successivi atti compiuti dal giudice istruttore, nonché lo stato delle indagini. Questo di fatto rendeva impossibile un efficace intervento ex art. 306 c.p.p.

²⁰ Per la dottrina, interpretando letteralmente la disposizione in esame, tali attività devono essere finalizzate all'accertamento della verità, non potendo la persona offesa mirare alla soddisfazione di interessi meramente personali. In tal senso, A. GIARDA, *La persona offesa dal reato nel processo penale*, cit., p. 292.

Per approfondimenti sul punto si veda C. CORSONELLO, *L'offeso nel procedimento penale*, Roma, 1936, p. 111; G. TARTAGLIONE, *La vittima nei procedimenti penali*, in *Riv. pen.*, 1976, pp. 7 ss.; G. BONETTO, *Commento all'art. 306 c.p.p.*, in G. CONSO, V. GREVI (a cura di), *Commentario breve al codice di procedura penale*, Padova, 1987, p. 900.

²¹ Art. 299 c.p.p. 1930 - Doveri del giudice istruttore -: "*Il giudice istruttore ha obbligo di compiere prontamente tutti e soltanto quegli atti che in base agli elementi raccolti e allo svolgimento dell'istruzione appaiono necessari per l'accertamento della verità (...)*".

²² Così A. GIARDA, *La persona offesa dal reato nel processo penale*, cit., p. 294. Nello stesso senso, M.G. AIMONETTO, voce *Persona offesa dal reato*, cit., p. 325.

²³ Nella versione originaria del Codice di procedura penale del 1930, infatti, la difesa aveva facoltà di partecipare all'attività istruttoria solo con riferimento alla perizia, alla perquisizione domiciliare o all'ispezione corporale. Al riguardo U. ALOISI, *Manuale pratico di procedura penale*, cit., p. 292.

Proprio in ragione di ciò, il legislatore, con la legge 18 giugno 1955, n. 517²⁴, si fece carico di riconoscere diritti difensivi alla persona offesa con l'introduzione, nel Codice del 1930, degli artt. 304 *bis*, 304 *ter* e 304 *quater* c.p.p., in base ai quali, alle condizioni previste negli stessi, i difensori delle parti private avevano il diritto di essere avvisati del compimento di taluni atti istruttori²⁵, di prendervi parte, nonché di ricevere l'avviso del deposito dei relativi verbali, con facoltà di esaminarli e di estrarne copia.

A dispetto di tale riconoscimento, sembra, tuttavia, che le tutele maggiori fossero riservate alla persona offesa solo se anche soggetto danneggiato dal reato; l'art. 304 *bis*, co. 1 c.p.p. 1930, infatti, disponeva chiaramente in tale senso laddove indicava, fra i destinatari dell'informativa ivi prevista, i difensori delle parti private. Mentre, al comma 2 della disposizione citata veniva riconosciuto solamente a queste ultime - non già, quindi, all'offeso - il diritto di presentare istanze e fare osservazioni.²⁶

Sotto la vigenza del Codice del 1930, l'offeso era comunque visto come una fonte di prova per la ricostruzione dei fatti. Ed è per questo che l'art. 348, co. 1, c.p.p. consentiva al giudice istruttore di sentire la vittima come testimone, nei casi in cui fosse stata informata dei fatti per cui si stava procedendo e questi venissero considerati utili per l'accertamento del reato. Inoltre, l'organo istruttore aveva il potere "*prima di emettere un mandato [...] di sentire il denunciante, il querelante o l'offeso in contraddittorio di chi è indicato come reo*" (ex art. 300 c.p.p.). Sul punto è opportuno precisare che si assiste a una innovazione - sul piano della partecipazione - rispetto al precedente Codice del 1913, che si limitava a menzionare il denunciante e il querelante, senza fare alcun cenno all'offeso che non rivestisse una delle due qualifiche.²⁷

²⁴ L'intervento novellistico in parola aveva, in realtà, una portata più ampia, volta ad un generale potenziamento delle garanzie difensive, segnatamente dell'imputato. Al riguardo, M. D'ANIELLO, *Le innovazioni al codice di procedura penale*, Milano, 1955, pp. 20 ss.; G. BELLAVISTA, *Studi sul processo penale*, II, Milano, 1960, pp. 126 ss.

²⁵ Per l'analisi dell'evoluzione storica delle garanzie a presidio del diritto di difesa nella fase dell'istruttoria formale, M. CHIAVARIO, voce *Istruzione (diritto processuale penale)*, in *Nss. dig. it.*, App., IV, Torino, 1983, pp. 502 ss., nonché F. CORDERO, *Procedura penale*, Milano, 1987, pp. 651 ss.

²⁶ A. GIARDA, *La persona offesa dal reato nel processo penale*, cit., p. 299.

²⁷ A ciò si aggiunga che il mandato, a cui fa riferimento la norma, può essere di cattura, arresto, accompagnamento o comparizione; ciò significa che la vittima, in quanto tale, poteva

Durante la fase dibattimentale, una indicazione sulla vittima era data dall'art. 448, co. 1, c.p.p., che si limitava a garantire a tale soggetto la conoscenza della data fissata per l'udienza. In tal senso disponeva l'art. 408 c.p.p., laddove prevedeva che, in seguito allo svolgimento degli interrogatori delle parti private, il giudice poteva esaminare i testimoni in un ordine a sua discrezione, ma doveva dare *“la precedenza all'offeso dal reato, anche se (...) costituito parte civile”*.

Per la dottrina erano due le ragioni alla base di tale precedenza. In primo luogo, la deposizione della vittima avrebbe potuto guidare l'attività di indagine probatoria del giudice, potendo risultare determinante per il suo esito; inoltre, doveva ritenersi vigente il principio secondo il quale la persona offesa doveva rimanere presente a tutto il dibattimento.²⁸

Nel giudizio d'appello, il ruolo dell'offeso subiva una significativa riduzione, in termini di rilevanza. Ciò era dovuto alla circostanza che qui generalmente non aveva luogo alcun tipo di attività probatoria, tranne nei casi in cui venisse disposta la rinnovazione totale o parziale del dibattimento. Peraltro, nessuna disposizione prevedeva che l'offeso dovesse essere citato per il giudizio di appello.²⁹

Infine, davanti alla Corte di Cassazione, la vittima non aveva alcun ruolo, stante la struttura del giudizio innanzi alla stessa, che, in quanto grado di legittimità, non prevedeva l'acquisizione di elementi probatori. Un ritorno sulla scena processuale poteva aversi in caso di pronuncia di annullamento con rinvio in primo grado o in appello ad opera della Suprema Corte. In questi casi, trovavano applicazione le disposizioni relative ai due giudizi e, quindi, anche quelle concernenti le facoltà e la partecipazione della persona offesa dal reato.

contribuire in diversi modi alle determinazioni successivamente assunte dal giudice. A. GIARDA, *La persona offesa dal reato nel processo penale*, cit., p. 310.

²⁸ Si veda A. GIARDA, *La persona offesa dal reato nel processo penale*, cit., p. 365.

²⁹ Sul punto si veda l'art. 517 c.p.p., relativo agli atti preliminari al giudizio di appello, che faceva riferimento soltanto alle parti.

3. La persona offesa nel Codice di procedura penale del 1988

Il Codice del 1930 è stato sostituito dal Codice Vassalli del 1988, analizziamo pertanto la normativa in tema di vittima da esso prevista.³⁰

Come è noto, nell'ambito di questo Codice si è assistito a una radicale trasformazione dell'ordinamento processuale penale italiano, che è passato dal sistema misto a quello accusatorio.

Se, come visto, nel Codice Rocco, sul presupposto di evitare qualsiasi interferenza con l'azione penale, alla persona offesa erano principalmente riconosciute solo due prerogative (cioè il potere di proporre querela e quello di presentare memorie, indicare elementi di prova e proporre indagini all'organo istruttore, senza che da ciò potesse derivare alcun diritto nel procedimento), nel Codice del 1988 a mutare è lo stesso contesto. Il pubblico ministero, infatti, anche se titolare esclusivo dell'azione penale, non è concepito nella veste di accusatore-giudice, ma ha il ruolo di parte. Da ciò discende una minore resistenza a concepire interferenze dei privati nell'esercizio dell'azione penale.³¹

In questo contesto, la persona offesa si è vista riconoscere un ruolo rafforzato sulla scena processuale. Il nuovo Codice, infatti, le ha ufficialmente attribuito la qualifica di soggetto processuale, dedicandole il Titolo VI del Libro I.³² Da tale collocazione sistematica emerge che l'offeso non è necessariamente una parte in senso stretto. Invero, alle altre parti private – diverse dall'imputato – è dedicato il Titolo V del Libro I del Codice. Peraltro, è lo stesso legislatore, nella relazione al progetto preliminare, a specificare che *“si è ritenuto più puntuale l'apprestamento di un apposito Titolo disciplinante la posizione processuale di tale figura soggettiva, una posizione del tutto distinta [...] rispetto a quella delle parti private”*.³³

³⁰ Per approfondimenti sul tema si veda M.M. CORRERA, D. RIPAMONTI, *La vittima nel sistema italiano della giustizia penale. Un approccio criminologico*, cit., pp. 86 ss.

³¹ R.E. KOSTORIS, *La tutela della persona offesa nel procedimento penale*, in *La vittima del reato, questa dimenticata*. Atti del Convegno Lincei, Roma, 2001, p. 45.

³² In dottrina, R.E. KOSTORIS, *La tutela della persona offesa nel procedimento penale*, cit., pp. 45 ss., delinea una schematica, sintetica ed efficace analisi delle differenze tra la disciplina della persona offesa nel Codice di rito del 1930 e quella contenuta nel Codice del 1988.

³³ Cfr. *La Relazione al progetto preliminare*, p. 33.

Pur non ricevendo la qualifica di parte, alla persona offesa viene data, in via generale la titolarità di diritti e facoltà (art. 90 c.p.p.), a loro volta specificati in diverse e ulteriori disposizioni, ma il cui nucleo minimo rimane rappresentato dalla possibilità di presentare memorie e, con esclusione del giudizio di cassazione, indicare elementi di prova (art. 90, co. 1, c.p.p.).³⁴ Si tratta di atti non idonei a fondare in capo al giudice un dovere di risposta, ma destinati, nel primo caso, a spiegare e a dimostrare le ragioni dell'offeso circa questioni di fatto, di diritto o tecniche³⁵, nel secondo, invece, a indirizzare l'attività probatoria del pubblico ministero o del giudice.³⁶

Tuttavia – ancora una volta – non è possibile rinvenire una definizione compiuta della vittima nel Codice, e quindi occorre ricorrere alle elaborazioni di dottrina e giurisprudenza, le quali hanno continuato a identificare la persona offesa con il soggetto titolare del bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice che si assume violata.³⁷

A ben vedere, l'individuazione del soggetto passivo non ha un valore astratto, ma trova risposta concreta nella disciplina relativa alla richiesta di rinvio a giudizio. Nel disciplinare i requisiti formali di tale atto, l'art. 417, lett. a), c.p.p. prevede che vengano riportate le generalità, oltre che dell'imputato, della persona offesa, "*qualora ne sia possibile l'identificazione*". Infatti, mentre non sorgono problemi nei casi in cui la denuncia, la querela o l'istanza di procedimento siano presentate personalmente dall'offeso, le attività di individuazione e identificazione della vittima competono alla polizia giudiziaria o al pubblico ministero, che vengano a conoscenza della notizia di reato in altro modo. Inoltre, potrebbe non essere possibile identificare una persona offesa, laddove il reato leda o ponga in pericolo un bene giuridico afferente a più persone, ovvero nel caso di reato c.d. pluri-offensivo, in cui sono molteplici gli interessi tutelati dalle norme e i relativi titolari. In queste ipotesi, peraltro,

³⁴ Al riguardo, criticamente, P. DUBOLINO, T. BAGLIONE, F. BARTOLINI, *Il nuovo codice di procedura penale*, Piacenza, 1989, p. 199; P.P. RIVELLO, *Riflessioni sul ruolo ricoperto in ambito processuale dalla persona offesa dal reato e dagli enti esponenziali*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1992, p. 610.

³⁵ F.M. GRIFANTINI, *La persona offesa*, Napoli, 2012, p. 200.

³⁶ In tal senso F.M. GRIFANTINI, *La persona offesa*, cit., p. 205.

³⁷ Si veda, per tutti, C. IASEVOLI, *Persona offesa dal reato*, in *Enc. giur. Treccani*, XXVI, 2007, p. 2.

l'indicazione di alcune vittime soltanto comporterebbe una lesione del diritto di difesa di quelle rimaste ignote, che non riceverebbero gli avvisi contenenti informazioni essenziali per esercitare i propri diritti. In relazione a ciò, il "nuovo" Codice ha mantenuto ferma la distinzione tra persona offesa dal reato e danneggiato.

In merito al binomio offeso-parte civile, vi è stato chi in dottrina ha ritenuto sussistente, nel nuovo impianto codicistico, una sorta di rapporto prodromico tra le due qualifiche.³⁸ Infatti, se la persona offesa può partecipare attivamente alla fase delle indagini preliminari, la parte civile assume rilevanza durante l'udienza preliminare e il dibattimento. Quindi, nel momento in cui il pubblico ministero esercita l'azione penale, l'offeso può continuare a partecipare al procedimento attivamente, costituendosi parte civile³⁹ (ex art. 74 c.p.p.).⁴⁰

Peraltro, nei casi in cui la sovrapposizione di ruoli tra le due figure non si verifica, si viene a creare una situazione di svantaggio per entrambi. Da un lato, infatti, gli artt. 369, co. 1, e 398, co. 3, c.p.p. non menzionano il danneggiato tra i soggetti destinatari dell'informazione di garanzia e dell'avviso di incidente probatorio, escludendosi quindi questa figura dalle indagini preliminari e dalle attività di questa fase. D'altra parte, l'offeso, che non abbia anche patito un danno, non sarà legittimato a costituirsi parte civile e, conseguentemente, la sua partecipazione alla fase processuale subirà un notevole ridimensionamento.

Ciò premesso, passiamo ora all'analisi delle previsioni codicistiche sulla attività processuale della vittima.

³⁸ Si veda sul punto S. TESSA, *La persona offesa dal reato nel processo penale*, Torino, 1996, p. 15; M. BOUCHARD, *La persona offesa*, in A. BALDELLI, M. BOUCHARD (a cura di), *Le vittime del reato nel processo penale*, Torino, 2003, p. 3.

³⁹ Tale impostazione, peraltro, è avallata dalla Corte costituzionale. Si veda Corte cost., 28 dicembre 1990, n. 559, in *Giur. cost.*, 1990, pp. 3188 ss., che ha sottolineato come la disciplina della persona offesa "si caratterizza - oltre che per un complessivo rafforzamento, rispetto al codice previgente, del suo ruolo - per il rapporto di complementarità tra le garanzie per essa apprestate nella fase delle indagini preliminari e quelle riconosciute alla parte civile nella fase successiva all'esercizio dell'azione penale".

⁴⁰ Art. 74 - Legittimazione all'azione civile - "L'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno di cui all'articolo 185 del codice penale può essere esercitata nel processo penale dal soggetto al quale il reato ha recato danno ovvero dai suoi successori universali, nei confronti dell'imputato e del responsabile civile".

Il Codice, fin dalla sua entrata in vigore, si è preoccupato di consentire alla stessa di conoscere l'avvio dell'attività di indagine, prescrivendo l'invio dell'informazione di garanzia tanto alla persona sottoposta alle indagini, quanto alla persona offesa⁴¹, con l'invito a esercitare la facoltà di nominare un difensore di fiducia⁴² (ex art. 101 c.p.p.).

Nell'impostazione originaria del Codice di rito all'informativa in parola avrebbe dovuto essere riconosciuta la funzione di antecedente logico-giuridico per l'esercizio di ulteriori diritti, la cui sede propria doveva individuarsi nel contesto investigativo, come nel caso della formulazione di un'istanza di accesso al registro di cui all'art. 335 c.p.p., in cui il pubblico ministero deve annotare le notizie di reato pervenutegli.⁴³ In tal modo, la persona offesa e l'indagato potevano (e possono) ottenere informazioni importanti sull'esistenza e sullo stato delle indagini.⁴⁴

I dati così ottenuti, poi, consentivano (e consentono), laddove necessario, di orientare l'attività investigativa, attraverso la presentazione di una richiesta diretta al pubblico ministero affinché proceda alla promozione dell'assunzione anticipata di una prova con le forme dell'incidente probatorio, ex art. 394 c.p.p.⁴⁵ Si tratta, quindi, di un atto di sollecitazione rivolto all'organo inquirente, il

⁴¹ Sul punto, A. CASELLI LAPESCHI, *Commento agli artt. 18-19 l. 8 agosto 1995, n. 332*, in *Legisl. pen.*, 1995, pp. 751 ss.; G. GIOSTRA, *I novellati artt. 335 e 369 c.p.p.: due rimedi inaccettabili*, in *Cass. pen.*, 1995, 12, pp. 3597 ss.; V. GREVI, *Più ombre che luci nella l. 8 agosto 1995, n. 332 tra istanze garantistiche ed esigenze del processo*, in V. GREVI (a cura di), *Misure cautelari e diritto di difesa nella L. 8 agosto 1995, n. 332*, Milano, 1996, pp. 43 ss.; L. CARACENI, voce *Informazione di garanzia*, in *Enc. dir.*, III, Milano, 1999, pp. 698 ss.

⁴² La nomina di un difensore è, per la persona offesa, facoltativa; nondimeno, vi sono attività (quali la formulazione di domande ai testimoni durante l'incidente probatorio) che possono essere svolte solo da un legale. Al riguardo, A. CRISTIANI, *Commento all'art. 101 c.p.p.*, in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, Torino, 1989, pp. 464 ss.; G. FRIGO, *Commento all'art. 101 c.p.p.*, in E. AMODIO, O. DOMINIONI (a cura di), *Commento del nuovo codice di procedura penale*, Milano, 1989, pp. 644 ss.; C. QUAGLIERINI, *Le parti private diverse dall'imputato e l'offeso dal reato*, in G. UBERTIS, G.P. VOENA (diretto da), *Trattato di procedura penale*, VIII, Milano, 2003, pp. 167 ss.

⁴³ Al riguardo, per tutti, A. MARANDOLA, *I registri del pubblico ministero*, Padova, 2001.

⁴⁴ Sui punti critici dell'istituto, fra gli altri, R. ORLANDI, *Commento all'art. 18 l. 8 agosto 1995, n. 332*, in AA.VV., *Modifiche al codice di procedura penale*, Padova, 1995, pp. 251 ss.; F.M. GRIFANTINI, *La persona offesa*, cit., pp. 217 ss.

⁴⁵ L'incidente probatorio è un meccanismo che consente l'assunzione della prova, in camera di consiglio, già nel corso delle indagini preliminari alle condizioni previste dall'art. 392 c.p.p.

quale, laddove non intenda darvi seguito, deve motivare il proprio diniego con decreto da notificare al soggetto istante.⁴⁶

Sul piano procedimentale, poi, il legislatore ha, da un lato, sancito il diritto del difensore della persona offesa di partecipare all'udienza destinata all'assunzione anticipata della prova⁴⁷ e, dall'altro, conferito la stessa prerogativa alla vittima laddove l'incidente probatorio sia preordinato all'esame di un testimone o di un'altra persona (art. 401, co. 3, c.p.p.).

La persona offesa gioca un ruolo importante anche nelle scelte del magistrato inquirente nell'ultima parte della fase preliminare. In particolare, il soggetto passivo può prendere parte ai contesti in cui vengono adottate le decisioni relative alla proroga del termine delle indagini e all'archiviazione della notizia di reato.

In tale secondo caso, nella specie, l'intervento del soggetto in parola prende avvio dalla comunicazione della richiesta di archiviazione presentata dall'organo inquirente, che deve essergli notificata (art. 408 c.p.p.).⁴⁸ Dalla notifica decorre un termine entro il quale la persona offesa può presentare opposizione, segnalando, in particolare, delle lacune investigative. Giacché, infatti, l'atto oppositivo deve contenere, a pena di inammissibilità, l'oggetto dell'investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova (art. 410, co. 1, c.p.p.), questo non può avere altra funzione che quella di censura di una eventuale inerzia nella conduzione dell'indagine da parte del magistrato inquirente.

Superata questa fase, alla persona offesa è riconosciuto il diritto di intervenire nell'apposita udienza fissata in camera di consiglio, all'esito della quale il giudice, qualora ritenga fondato l'atto oppositivo⁴⁹, deve indicare con

⁴⁶ Al riguardo, P.L. VIGNA, *Commento all'art. 394 c.p.p.*, in M. CHIAVARIO (coordinato da), *Commento al nuovo codice di procedura penale*, IV, Torino, 1990, p. 480.

⁴⁷ Sul punto si veda F. CORBI, *L'assunzione della perizia in incidente probatorio: legge processuale e prassi interpretative devianti*, in *Cass. pen.*, 1991, II, p. 472; P. RENON, *L'incidente probatorio*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2011, 3, p. 252.

⁴⁸ In particolare, per ricevere la comunicazione *de qua*, la persona offesa deve averne fatto richiesta al momento della presentazione della querela o successivamente. Al riguardo, fra gli altri, F. CAPRIOLI, *L'archiviazione*, Napoli, 1994, pp. 411 ss.; L. PARLATO, *Il contributo della vittima tra azione e prova*, Palermo, 2012, pp. 219 ss.

⁴⁹ Sul punto si è osservato che l'ammissibilità dell'atto oppositivo determina automaticamente il dovere di fissazione dell'udienza in capo al giudice, a nulla rilevando l'intima

l'ordinanza l'oggetto delle ulteriori indagini, fissando il termine per il compimento delle stesse, ovvero ordinare al pubblico ministero la formulazione dell'imputazione (art. 409, co. 5, c.p.p.).

Con riferimento, invece, al procedimento di proroga del termine delle indagini preliminari, il legislatore ha previsto che la decisione del giudice non possa, salvo eccezioni, essere adottata senza l'intervento dell'offeso. Quest'ultimo, infatti, ricevuta la notifica della richiesta (*ex art. 406 c.p.p.*), può presentare memorie, nonché partecipare all'udienza che si tiene laddove il giudice valuti che la proroga non possa essere concessa allo stato degli atti.

Una volta esercitata l'azione penale, invece, l'offeso cede progressivamente la scena processuale al danneggiato dal reato, legittimato a costituirsi parte civile. Da questo punto di vista, la vittima ha il diritto, presidiato dalla comminatoria di nullità speciale⁵⁰, di ricevere la comunicazione della fissazione dell'udienza preliminare (*ex art. 419 c.p.p.*) e di conoscere la data del dibattimento (art. 429 c.p.p.).⁵¹

Nel contesto della disciplina delle impugnazioni, infine, la persona offesa ha visto attribuirsi prerogative ulteriori rispetto a quanto previsto dal Codice del 1930 (dove, come esposto in precedenza, non veniva presa troppo in considerazione), e ciò sotto un duplice profilo. In particolare, accanto a un generale diritto di formulare richiesta motivata al pubblico ministero perché proponga impugnazione⁵², il legislatore del 1988 aveva conferito legittimazione autonoma al soggetto passivo del reato, costituitosi parte civile, a impugnare anche agli effetti penali la sentenza pronunciata nell'ambito di procedimenti per

convinzione di quest'ultimo in merito all'infondatezza della *notitia criminis*. In tal senso, G. DI CHIARA, *Il contraddittorio nei riti camerali*, Milano, 1994, pp. 540-541.

⁵⁰ Nel caso di omesso avviso, la persona offesa può impugnare la sentenza di non luogo a procedere *ex art. 428 c.p.p.*

⁵¹ L'art. 429 c.p.p. dispone, infatti, che il decreto che dispone il giudizio sia notificato all'offeso. Nel caso di violazione delle disposizioni relative alla citazione a giudizio della persona offesa, il Codice appresta un più robusto presidio, comminando una nullità d'ordine generale a regime intermedio (art. 178, co. 1, lett. c), c.p.p.).

⁵² Si tratta, in realtà, di un generico *ius postulandi*, in quanto il pubblico ministero non è obbligato, a seguito della richiesta della persona offesa, a proporre impugnazione, potendo, per converso, semplicemente motivare il proprio diniego con un decreto, verso il quale non è ammessa impugnazione. Al riguardo, G. TRANCHINA, voce *Impugnazione (dir. proc. pen.)*, in *Enc. dir.*, II, Milano, 1998, p. 399; C. VALENTINI, *I profili generali della facoltà di impugnare*, in G. GAITO (diretto da), *Le impugnazioni penali*, I, Torino, 1998, p. 221.

i reati di ingiuria e diffamazione, volendo, in questo modo, approntare una maggior tutela dei diritti partecipativi della vittima di reati lesivi del patrimonio morale della persona (art. 577 c.p.p.).⁵³

Tale previsione oggi è venuta meno.

4. La vittima delineata dalle modifiche al Codice del 1988

Come esposto, nel Codice del 1988 la persona offesa si è vista attribuire, oltre alla veste di soggetto del processo, anche alcune facoltà di intervento e sollecitazione che ne hanno potenziato il ruolo processuale.

Sebbene tali innovazioni siano state accolte con favore dalla maggior parte della dottrina⁵⁴, vi sono state, tuttavia, voci che hanno sottolineato come il Codice del 1988, nella sua versione originaria, non fosse poi così innovativo e si fosse limitato a fare proprie soluzioni già collaudate nel vigore del Codice Rocco⁵⁵, per come modificato dalle novelle che lo avevano riguardato e che avevano ritagliato spazi progressivamente più ampi per la vittima.⁵⁶

Del resto, il legislatore, pur avendo conferito soggettività autonoma all'offeso in quanto tale, non si è comunque affrancato dalla prospettiva legata al riconoscimento di prerogative procedurali a tale soggetto in funzione di tutela accessoria e anticipata dei diritti che spettano alla parte civile nella fase processuale.⁵⁷

Un riflesso della persistente marginalità del soggetto in esame si può, peraltro, ravvisare nella disciplina dell'invalidità degli atti, in quanto solo la facoltà della vittima di partecipare al dibattimento trova una tutela adeguata, attraverso la comminatoria di nullità generale nel caso di inosservanza delle

⁵³ In tal senso, P. P. DUBOLINO, T. BAGLIONE, F. BARTOLINI, *Il nuovo codice di procedura penale*, cit., p. 927. Nonché Corte Cost., 30 dicembre 1992, n. 474, in *Giur. cost.*, 1993, n. 6, pp. 3899 ss.

⁵⁴ E. AMODIO, *Persona offesa dal reato*, in E. AMODIO e O. DOMINIONI (a cura di), *Commentario del nuovo codice di procedura penale*, I, Milano, p. 540.

⁵⁵ F. CORDERO, *Procedura penale*, cit., p. 272; P. RIVELLO, *Riflessioni sul ruolo ricoperto in ambito processuale dalla persona offesa dal reato e dagli enti esponenziali*, cit., p. 609.

⁵⁶ F. CORDERO, *Procedura penale*, cit., p. 272. Nonché, recentemente, H. BELLUTA, *Quale ruolo per la vittima nel processo penale italiano?*, cit., pp. 75 ss.

⁵⁷ Al riguardo, G. SPANGHER, *I soggetti*, in G. CONSO, V. GREVI (a cura di), *I profili del nuovo codice di procedura penale*, Padova, 1993, p. 80.

disposizioni concernenti la sua citazione a giudizio (art. 178, lett. c), c.p.p.), di cui si è detto. Mentre, per quanto attiene alle altre prerogative, la loro violazione è spesso priva di sanzione, con la conseguenza di impedire l'attribuzione al soggetto in parola della stessa posizione rispetto alle parti processuali nelle dinamiche del procedimento.⁵⁸

Ciò non è stato smentito nemmeno dai vari interventi normativi che hanno negli anni inciso sulla materia e che hanno preceduto l'implementazione della Direttiva 2012/29/UE. In relazione a ciò, va, infatti, sottolineato come le linee di intervento del legislatore si siano assestate nel senso del riconoscimento di strumenti protettivi a favore delle vittime di taluni reati. Il riferimento è a tutte quelle disposizioni che permettono di sentire la persona offesa con modalità e tempistiche diverse rispetto al regime ordinario, quanto all'introduzione di misure cautelari e precautelari modellate sulla necessità di protezione della vittima.

Dal primo punto di vista, l'ordinamento processuale ha provveduto, poco dopo l'entrata in vigore del Codice, a dotarsi di una nuova ipotesi di incidente probatorio per l'ascolto, fra gli altri, della persona offesa minore degli anni sedici nell'ambito di procedimenti relativi a particolari delitti⁵⁹, slegandola dal presupposto della non rinviabilità.⁶⁰ A ciò è stata affiancata la possibilità di provvedere all'audizione del dichiarante in luogo diverso dal tribunale, in strutture specializzate di assistenza, e di lasciare al giudice una certa discrezionalità in ordine alla decisione sulla necessità di avvalersi di esperti in psicologia per la conduzione dell'esame o di altre cautele.⁶¹

⁵⁸ G. DI CHIARA, *Il contraddittorio nei riti camerati*, cit., p. 545.

⁵⁹ Come sottolineato in dottrina, la formulazione generica dell'art. 392, co. 1 *bis*, c.p.p., introdotto dalla legge 15 febbraio 1992, n. 66, induceva a ritenere che l'incidente probatorio potesse essere disposto anche per l'audizione del testimone minore che non fosse anche persona offesa. In tal senso M. BARGIS, *Commento agli artt. 13-14 l. 15 febbraio 1996, n. 66*, in *Legisl. pen.*, 1996, pp. 497 ss.

⁶⁰ Al riguardo G. SPANGHER, *Le norme contro la pedofilia: B) Le norme di diritto processuale penale*, in *Dir. pen. proc.*, 1998, 10, pp. 1231 ss.; L. IAFISCO, *Commento all'art. 13 l. 3 agosto 1998, n. 269*, in *Legisl. pen.*, 1999, pp. 130 ss.

⁶¹ In proposito, N. GALANTINI, *Commento agli artt. 13,14 e 15 l. 15 febbraio 1996, n. 66*, in A. CADOPPI (a cura di), *Commentario delle norme contro la violenza sessuale*, Padova, 1996, p. 390; L. IAFISCO, *Commento all'art. 13 l. 3 agosto 1998, n. 269*, pp. 130 ss.; P. RENON, *L'incidente probatorio nel procedimento penale. Tra riforme ordinarie e riforme costituzionali*, Padova, 2000, pp. 240 ss.

La nuova figura – il cui perimetro applicativo era inizialmente limitato, sotto il profilo oggettivo, ai procedimenti relativi ai reati di cui agli artt. 609 *bis*, 609 *ter*, 609 *quater*, 609 *quinquies* e 609 *octies* c.p. e, sotto quello soggettivo, alla raccolta del sapere dell'infrasedicenne – consente oggi, a seguito di una progressiva opera novellistica⁶², di procedere all'assunzione della testimonianza di una persona minorenni (ovvero della persona offesa maggiorenne) nell'ambito delle indagini concernenti una folta schiera di delitti, nonché della vittima che versi in condizioni di particolare vulnerabilità, a prescindere dal reato per il quale si procede.

La cristallizzazione dell'elemento probatorio già nella fase preliminare, cui fa eco l'esclusione della necessità di ripetere l'esame durante il dibattimento⁶³, e la possibilità di adottare modalità di escussione meno intrusive rispetto alla *cross-examination* condotta direttamente dalle parti, convergono verso l'attribuzione all'istituto in esame di una funzione di protezione del dichiarante "debole", rispondendo alla esigenza di garantire la genuinità della prova⁶⁴ e di tutelare la persona offesa contro la c.d. vittimizzazione secondaria.

Gli interventi normativi di cui si è detto si iscrivono all'interno di una strategia legislativa volta alla predisposizione di modelli procedurali differenziati per la trattazione, sotto diversi profili, di procedimenti per taluni reati, per i quali si ritengono insufficienti le cautele offerte dal modello ordinario.

Quanto agli interventi in materia di misure cautelari, si rinvengono esigenze di protezione in parte analoghe. In tale contesto la progressiva tendenza all'uso della coercizione cautelare personale in funzione di prevenzione contro il rischio di reiterazione di reati a danno della persona offesa, ovvero di progressione nell'*iter* criminoso, ha condotto il legislatore alla

⁶² Al riguardo, fra gli altri, F.M. GRIFANTINI, *La persona offesa*, cit., pp. 235 ss.; L. PARLATO, *Il contributo della vittima tra azione e prova*, cit., pp. 427 ss.

⁶³ Sul punto, A. PRESUTTI, *Le audizioni protette*, in M. BARGIS, H. BELLUTA (a cura di), *Vittime di reato e sistema penale: la ricerca di nuovi equilibri*, Torino, 2017, pp. 375 ss.

⁶⁴ In tal senso, fra gli altri, G. UBERTIS, *La prova dichiarativa debole: problemi e prospettive in materia di assunzione della testimonianza della vittima vulnerabile alla luce della giustizia sovranazionale*, in *Cass. pen.*, 2009, 10, p. 4059; G. ILLUMINATI, *La vittima come testimone*, cit., pp. 68-69.

creazione, tanto di misure *ad hoc*, quanto di meccanismi presuntivi finalizzati all'agevolazione dell'adozione della carcerazione preventiva attraverso l'interpolazione dell'art. 275 c.p.p.⁶⁵

Così, il sistema delle misure cautelari si è arricchito di nuove misure, di natura prescrittiva, che hanno in comune la vocazione protettiva della persona offesa. Si tratta dell'allontanamento della casa familiare (art. 282 *bis* c.p.p.) e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dall'offeso (art. 282 *ter* c.p.p.)⁶⁶, cui è stata, da ultimo, affiancata la misura precautelare dell'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare, *ex art.* 384 *bis* c.p.p.⁶⁷

Con tale ultima misura, in particolare, il legislatore ha dotato l'ordinamento di uno strumento facoltativo che consente alla polizia giudiziaria di disporre l'allontanamento del presunto autore di taluni illeciti dal proprio contesto familiare, con divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, laddove vi sia il rischio che lo stesso possa reiterare le condotte criminose, ponendo in pericolo l'incolumità psico-fisica dei prossimi congiunti o dei conviventi.⁶⁸ Questo strumento si inserisce all'interno di un contesto di rinnovata attenzione per le istanze di protezione dell'offeso completando, in via emergenziale e anticipatoria, le tutele al medesimo offerte dalle misure propriamente cautelari.

In questa seconda dimensione si collocano l'allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. La prima misura, introdotta dalla legge 4 aprile 2001, n. 154, costituisce il *pendant* dello strumento precautelare richiamato, consentendo

⁶⁵ Ci si riferisce, in particolare, all'inserimento, ad opera del D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, di alcuni gravi delitti contro la persona, nel novero dei reati assoggettati al regime cautelare derogatorio *in peius* di cui all'art. 275, co. 3 c.p.p., che – nella versione allora vigente – consentiva, in presenza di gravi indizi di colpevolezza, l'applicazione della custodia cautelare in carcere nel caso di procedimenti per i delitti ivi contemplati, sulla base di una doppia presunzione, assoluta per quanto riguarda l'adeguatezza della misura, e relativa in ordine alla sussistenza del *periculum libertatis*.

⁶⁶ In tal senso, G. CANZIO, *La tutela della vittima nel sistema delle garanzie processuali: le misure cautelari e la testimonianza "vulnerabile"*, cit., pp. 987 ss.

⁶⁷ Ad opera del D.L. 14 agosto 2013, n. 93, conv. con mod. nella legge 15 ottobre 2013, n. 119.

⁶⁸ Sul punto, per tutti, L. PARLATO, *La tutela della vittima mediante gli strumenti precautelari: tra arresto in flagranza e allontanamento d'urgenza dalla casa familiare*, in M. BARGIS, H. BELLUTA (a cura di), *Vittime di reato e sistema penale. La ricerca di nuovi equilibri*, Torino, 2017, pp. 401 ss.

l'allontanamento dell'imputato dalla casa familiare, cui si aggiungono le misure accessorie del divieto di avvicinamento a determinati luoghi (art. 282 *bis*, co. 2, c.p.p.) e dell'ingiunzione di pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto dell'applicazione della cautela in commento, rimangano privi di mezzi adeguati (artt. 282 *bis*, co. 3, c.p.p.).⁶⁹

La seconda⁷⁰, per converso, eleva a misura autonoma l'interdizione alla frequentazione dei luoghi in cui si trova o si reca abitualmente la persona offesa, che viene corredata dalla prescrizione accessoria del divieto di avvicinamento anche ai prossimi congiunti o ai conviventi dell'offeso, ovvero ancora alle persone legate a quest'ultima da una relazione affettiva (art. 282 *ter*, co. 2, c.p.p.), nonché del divieto di comunicare, con qualunque mezzo, con la vittima o con le persone da ultimo ricordate (art. 282 *ter*, co. 3, c.p.p.).

In questa fase, inoltre, le misure protettive sono affiancate dalla previsione di obblighi di comunicazione in favore dell'autorità di pubblica sicurezza, della persona offesa, e del difensore ove nominato, nonché dei servizi socio-assistenziali del territorio, relativi ai provvedimenti di applicazione delle misure in parola (art. 282 *quater* c.p.p.).

In definitiva, da quanto esposto emerge che, nel periodo antecedente l'adozione della Direttiva UE del 2012, gli interventi del legislatore nazionale in linea di massima appaiono privi di coordinamento e non troppo distanti dalle linee di fondo tracciate dall'impostazione fatta propria dal Codice del 1988 in tema di tutela della vittima⁷¹; d'altro canto, però, non può sfuggire che la previsione delle più recenti misure cautelari calibrate sulle esigenze di protezione dell'offeso sembra rispondere alla logica di protezione del soggetto in parola, anche per soddisfare le istanze di tutela che provengono dall'opinione

⁶⁹ Sul punto, F. PERONI, *La nuova tutela cautelare penale nei fenomeni di violenza intrafamiliare*, in *Dir. pen. proc.*, 2003, 7, pp. 867 ss.

⁷⁰ La misura in parola è stata introdotta dal D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, conv. con mod. nella legge 23 aprile 2009, n. 38.

⁷¹ Cfr. V. BONINI, *Il sistema di protezione della vittima e i suoi riflessi sulla libertà personale*, cit., p. 45.

pubblica, che, come vedremo, gioca un ruolo non marginale in termini di scelte di politica criminale.⁷²

5. Il d.lgs. n. 212 del 2015 e l'attuazione nazionale della Direttiva del 2012: premessa

Nel percorso diretto a ridisegnare il ruolo della vittima nel processo penale un ruolo fondamentale è stato quello assunto dalla più volte citata Direttiva europea sulla vittima del 2012, che ha avuto importanti riflessi sul piano nazionale. A tale atto, in particolare, è stata data attuazione attraverso il d.lgs. n. 212 del 2015⁷³, che ha contribuito a ridefinire la fisionomia del processo, il quale presenta, ora, una dimensione triadica, che prevede tra i soggetti processuali anche la vittima, alla quale sono stati riconosciuti ampi diritti di partecipazione fin dalla fase delle indagini.

Il decreto ha provveduto a modificare alcuni articoli del Codice di rito, ne ha conati di altri e previsto le relative norme di attuazione. Sono tutti interventi finalizzati a riconoscere alla vittima di reato delle garanzie minime e uno *status* processuale attivo, al fine di rafforzare la protezione di tale figura “dal processo” e “nel processo”.⁷⁴ Si presenta come un atto snello, e ciò si deve al fatto che molte delle disposizioni della Direttiva sarebbero già state presenti nell'ordinamento italiano, che, pertanto, appariva sostanzialmente conforme a quanto prescritto dall'Unione Europea.⁷⁵

Effettuiamo, dunque, una panoramica delle novità più importanti.

⁷² Su tale tendenza si veda E. AMODIO, *A furor di popolo. La giustizia vendicativa gialloverde*, Roma, 2019, p. 146.

⁷³ Il d.lgs. in esame è entrato in vigore il 20 gennaio 2015.

Per una riflessione sul testo della novella, cfr. M. ANTINUCCI, *L'Italia recepisce le norme minime sulla tutela europea delle vittime dei reati*, in *Arch. pen.*, 2015, p. 1; M. CAGOSI, *Nuove prospettive per le vittime di reato nel procedimento penale italiano*, in www.penalecontemporaneo.it, 2016; F. DELVECCHIO, *La nuova fisionomia della vittima del reato dopo l'adeguamento dell'Italia alla Direttiva 2012/29/UE*, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 2016; D. VISPO, *La riscoperta del ruolo della persona offesa nel sistema processualpenalistico italiano: prime riflessioni a margine del D.LGS. 212/2015*, in www.legislazionepenale.eu, 2016.

⁷⁴ D. VISPO, *La riscoperta del ruolo della persona offesa nel sistema processualpenalistico italiano: prime riflessioni a margine del D.LGS. 212/2015*, cit., p. 1.

⁷⁵ Ciò si legge nella Relazione Illustrativa del testo di legge, in http://www.governo.it/sites/governo.it/files/REL_ILL.pdf, p. 1.

L'art. 1 del decreto introduce tre nuove norme, disponendole nel Titolo VI del Libro I dedicato, come visto, alla persona offesa. Nella specie, si prevede, *ex art. 90 bis c.p.p.*⁷⁶, che la vittima riceva, così come l'imputato, un elenco chiaro ed esaustivo dei diritti e delle facoltà che l'ordinamento le riserva e che riceva nuovi avvisi anche in caso di scarcerazione, evasione o revoca delle misure di sicurezza detentive inflitte al reo, *ex all'art. 90 ter c.p.p.*⁷⁷ Particolarmente importante, poi, è la definizione contenuta nell'art. 90 *quater* c.p.p. di persona in condizioni di particolare vulnerabilità, le cui esigenze di protezione vanno valutate sulla base di alcuni indici rivelatori, ma all'esito di una accurata indagine caso per caso.

Fra le disposizioni generali occorre ancora ricordare il nuovo comma 2 *bis* dell'art. 90 c.p.p., che prescrive una perizia nei casi di incertezza sull'età della vittima, prevedendo che, ove il dubbio permanga nonostante l'accertamento tecnico, la minore età è da considerarsi presunta ai soli fini dell'applicazione delle norme processuali di garanzia e del riconoscimento dello *status* di vittima vulnerabile.⁷⁸ Inoltre, sempre riguardo al detto articolo, viene integrato il comma 3 che nella sua nuova formulazione consente, qualora la persona offesa sia deceduta in conseguenza del reato, non solo ai prossimi congiunti ma anche alle persone a questa legate da relazione affettiva e con essa stabilmente conviventi, di esercitare i diritti e le facoltà previsti dalla legge.⁷⁹ Risulta evidente come tale disposizione segua quella scia di interventi normativi e giurisprudenziali tesi ad ampliare il concetto di nucleo familiare e a riconoscere normativamente le cc.dd. famiglie di fatto, al fine di attribuire sempre più ampi diritti e poteri processuali ai conviventi *more uxorio*.⁸⁰

⁷⁶ Tale disposizione recepisce sostanzialmente tutte le indicazioni contenute nell'art. 4 della Direttiva.

⁷⁷ Si tratta di una disposizione adottata in attuazione dell'art. 6 § 5 della Direttiva.

⁷⁸ L'art. 24 par. 2 della Direttiva prevede, infatti, che ove l'età della vittima risulti incerta e vi siano giustificati motivi per ritenere che si tratti di un minore, la minore età si deve presumere.

⁷⁹ Tale disposizione attua quanto previsto dall'art. 2, lett. b), della Direttiva che comprende nella definizione di "familiare", oltre al coniuge, anche la persona che convive con la vittima in una relazione intima nello stesso nucleo familiare e in modo stabile e continuo, i parenti in linea diretta, i fratelli, le sorelle e le persone a carico della vittima.

⁸⁰ D. VISPO, *La riscoperta del ruolo della persona offesa nel sistema processualpenalistico italiano: prime riflessioni a margine del D.LGS. 212/2015*, cit., pp. 3-4.

Altre innovazioni, anche se ridotte, sono state previste, poi, in tema di protezione. Il riferimento è alla limitazione alla ripetibilità delle audizioni del vulnerabile (art. 190 *bis* c.p.p.)⁸¹ e alla puntualizzazione del regime speciale di assunzione delle dichiarazioni (artt. 134, 351, 362, 392, 398 e 498 c.p.p.), che costituiscono interventi necessari, che filtrano, però, attraverso maglie strette il diritto al confronto dell'imputato.⁸²

Nuovi diritti, ancora, sono stati previsti per la vittima alloggiata.

⁸¹ Al fine di adeguare l'ordinamento interno alle previsioni dell'art. 23 della Direttiva - che disciplina il diritto alla protezione delle vittime con esigenze specifiche di protezione nel corso del procedimento penale - la novella consente al giudice procedente di estendere anche alle persone offese che si trovino in una condizione di particolare vulnerabilità (*ex art. 90 quater* c.p.p.) le particolari cautele fino ad allora previste solo per determinate tipologie di vittime e di reati. A tale scopo, con riferimento all'esame della vittima in dibattimento, il legislatore è intervenuto sul *corpus* dell'art. 190 *bis*, co. 1 *bis*, c.p.p., estendendo anche alla persona offesa vulnerabile quello speciale limite al diritto alla prova, già presente nella norma in favore del testimone minore di anni sedici. Così, D. VISPO, *La riscoperta del ruolo della persona offesa nel sistema processualpenalistico italiano: prime riflessioni a margine del D.LGS. 212/2015*, cit., p. 7.

⁸² La novella interviene anche sull'istituto dell'incidente probatorio. Vengono, infatti, ampliate le ipotesi per le quali è possibile disporre l'incidente probatorio, prevedendo, *ex art. 392*, co. 1 *bis*, c.p.p., che tra i casi di incidente probatorio "atipico" - fuori dalle tassative ipotesi contenute nel comma 1 della stessa disposizione - debba essere ricompreso anche quello della testimonianza della vittima vulnerabile, a prescindere dal fatto che si stia procedendo o meno per uno dei delitti indicati nell'inciso iniziale del comma 1 *bis*.

Con riguardo alle modalità di conduzione dell'esame nel corso dell'incidente probatorio, poi, una novità è rappresentata dall'introduzione all'interno dell'art. 398 c.p.p. di un nuovo comma 5 *quater*, finalizzato ad estendere l'operatività delle modalità protette a tutte le vittime vulnerabili, a prescindere dal catalogo di reati già previsti dal comma 5 *bis* della medesima norma.

E ancora, il nuovo art. 498, co. 4 *quater*, c.p.p., riferito all'esame dibattimentale, estende a tutte le vittime in stato di particolare vulnerabilità, direttamente su richiesta di quest'ultime o del loro difensore, la possibilità di testimoniare con modalità protette, prescindendo dal fatto che il reato contestato ricada o meno nel catalogo dei gravi reati elencati al comma 4 *ter* della stessa norma.

Di notevole rilievo risultano, ancora, le modifiche alla disciplina in tema di assunzione di informazioni da parte della polizia giudiziaria e del pubblico ministero nel corso delle indagini. In primo luogo, viene riformulato l'art. 351, co. 1 *ter*, c.p.p. estendendo quel particolare ausilio psicologico - previsto nei casi in cui la polizia giudiziaria procede all'assunzione di sommarie informazioni da un minore - alla persona offesa, anche maggiorenne, in condizione di particolare vulnerabilità assicurandosi, inoltre, che la stessa non abbia contatti con l'indagato e non sia chiamata più volte a deporre, salvo casi di assoluta necessità. Analoga modifica è stata apportata anche all'interno dell'art. 362, co. 1 *bis*, c.p.p. che disciplina l'assunzione di informazioni ad opera del pubblico ministero.

La *ratio* di tali previsioni è connessa all'obiettivo di preservare il dichiarante debole e di ridurre il rischio della c.d. usura delle fonti di prova, evitando di sottoporre la vittima ad ulteriori stress psicologici derivanti da ripetuti e inutili inviti a presentarsi dinanzi alle autorità procedenti per rilasciare le stesse dichiarazioni, in assenza di una specifica e concreta esigenza di natura investigativa. D. VISPO, *La riscoperta del ruolo della persona offesa nel sistema processualpenalistico italiano: prime riflessioni a margine del D.LGS. 212/2015*, cit., pp. 7 ss.

Il legislatore, infatti, al fine di garantire il diritto alla partecipazione attiva della persona offesa, ha esteso la tutela linguistica a tutti i soggetti del processo, prevedendo, all'art. 143 *bis* c.p.p., il diritto dell'offeso alla traduzione gratuita di atti, o parti degli stessi, e all'assistenza di un interprete.⁸³ E, infine, come si avrà modo di precisare, sempre ai diritti della vittima straniera sono dedicate le disposizioni attuative inserite dall'art. 2 del d.lgs. n. 212/2015.⁸⁴

6. La nozione di “vittima” nel d.lgs. n. 212 del 2015

Il d.lgs. n. 212 del 2015 contiene, oltre che delle previsioni processuali in senso stretto inerenti alla vittima, di cui si è detto, anche altre indicazioni di carattere definitorio relative alla nozione stessa di vittima, che pare opportuno analizzare.

Come esposto più volte, il legislatore europeo del 2012 estende soggettivamente la nozione di “vittima”, intendendola quale *“persona fisica che ha subito un danno, anche fisico, mentale o emotivo, o perdite economiche che sono state causate direttamente da un reato”*.

Il legislatore italiano, invece, non usa mai il termine “vittima”⁸⁵, ancorato, come visto, al secolare dualismo fra persona offesa e parte civile, a cui spettano diritti e prerogative differenti.⁸⁶

Tale scelta lessicale viene ribadita anche dal decreto in commento, con il quale si è scelto di continuare a non fare riferimento alla nozione di “vittima”, verosimilmente temendo che detto termine fosse troppo gravido di connotazioni emotive e preferendo l'utilizzo di accezioni più tecniche e rispondenti alla

⁸³ Per una riflessione sul punto v. D. CURTOTTI, *La normativa in tema di assistenza linguistica tra direttiva europea e nuove prassi applicative*, in *Proc. pen. giust.*, 2014, pp. 115 ss.; M. GIALUZ, *Il decreto legislativo di attuazione della direttiva sull'assistenza linguistica (n. 32 del 2014): un'occasione sprecata per modernizzare l'ordinamento italiano*, in *www.dirittopenalecontemporaneo.it*, 2014; G. SPANGHER, *Il diritto all'interprete e al traduttore: attuata la direttiva europea*, in *Cass. pen.*, 2015, pp. 2876 ss.

⁸⁴ F. DELVECCHIO, *La nuova fisionomia della vittima del reato dopo l'adeguamento dell'Italia alla Direttiva 2012/29/UE*, cit., pp. 4 ss.

⁸⁵ In realtà, come accennato, oggi l'art. 498, comma 4 *ter*, c.p.p. ne fa menzione.

⁸⁶ Cfr. P. GUALTIERI, *La tutela di interessi lesi dal reato fra intervento e costituzione di parte civile*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1996, pp. 101 ss.; F. P. GUIDOTTI, *Persona offesa e parte civile. La tutela processuale penale*, Torino, 2002, pp. 13 ss.

nostra tradizione giuridica.⁸⁷ Esso interviene, però, come la Direttiva, sul piano dei confini semantici, estendendo la nozione di familiare anche ai conviventi che coabitino con l'offeso o gli siano legati affettivamente.⁸⁸

Sempre nell'ambito delle questioni definitorie, importanti sono le novità in tema di vittima vulnerabile, alla quale, come accennato, il legislatore dedica una norma *ad hoc*, il nuovo art. 90 *quater* c.p.p.⁸⁹, che, in ottemperanza all'art. 23 della Direttiva, amplia i margini per il riconoscimento di tale speciale *status* processuale. In tal modo si è inteso approntare strumenti specifici, calibrati per tutelare in maniera più efficace determinati individui, in conseguenza del loro *status*.⁹⁰

Il tema della vulnerabilità, come visto, peraltro, ha costituito una preoccupazione costante nelle politiche criminali dell'Unione europea, le cui conquiste sono confluite proprio nella Direttiva del 2012, che si focalizza sulla necessità di predisporre strumenti di protezione avanzati, ponderati sulla base del caso concreto. Il legislatore, in sede attuativa, si è trovato, così, a dover far propria una forma di vulnerabilità atipica in un ordinamento, quale è il nostro, che, invece, disciplina la materia per presunzioni. Ebbene, il decreto in esame invita alla flessibilità e a un approccio caso per caso nella determinazione delle specifiche esigenze di protezione. La norma, in particolare, statuisce che “agli

⁸⁷ C. ZARCONI, *La vittima: quale spazio nel processo penale*, in *Quest. giust.*, 2016, p. 7.

⁸⁸ L' art. 90, co. 3, c.p.p., come rimaneggiato dal d.lgs. n. 212/2015: “Qualora la persona offesa sia deceduta in conseguenza del reato, le facoltà e i diritti previsti dalla legge sono esercitati dai prossimi congiunti di essa o da persona alla medesima legata da relazione affettiva e con essa stabilmente convivente”.

Sul tema si veda, tra gli altri, M. CHIAVARIO, *La parte dei privati: alla radice e al di là di un sistema di garanzie*, cit., p. 497; V. DEL TUFO, *Linee di politica criminale europea e internazionale a protezione della vittima*, cit., pp. 709 ss.

⁸⁹ Sulla vittima vulnerabile nel nostro ordinamento, si veda F. CASIBBA, *La tutela dei testimoni vulnerabili*, in O. MAZZA, F. VIGANÒ (a cura di), *Il “Pacchetto Sicurezza” 2009*, Torino 2009, p. 312; G. UBERTIS, *La prova dichiarativa debole: problemi e prospettive in materia di assunzione della testimonianza della vittima vulnerabile alla luce della giustizia sovranazionale*, cit., p. 4067; E. DOLCINI, *Vittime vulnerabili nell'Italia di oggi e “durata determinata del processo penale”*, in *Corr. mer.*, 2010, 1, pp. 5 ss.; G. CANZIO, *La tutela della vittima nel sistema delle garanzie processuali: le misure cautelari e la testimonianza “vulnerabile”*, cit., p. 988; H. BELLUTA, *Un personaggio in cerca d'autore: la vittima vulnerabile nel processo penale italiano*, in AA.VV., *Lo scudo e la spada*, Torino, 2012, pp. 95 ss.; M. GIALUZ, *Lo statuto europeo delle vittime vulnerabili*, cit., pp. 83 ss.; L. LUPARIA, *Il concetto di vittima e il concetto di particolare vulnerabilità*, in A. DEU e L. LUPARIA (a cura di), *Linee guida per la tutela processuale delle vittime vulnerabili*, Milano, 2012, pp. 1 ss.

⁹⁰ C. ZARCONI, *La vittima: quale spazio nel processo penale*, cit., p. 7.

effetti delle disposizioni del presente codice, la condizione di particolare vulnerabilità della persona offesa è desunta, oltre che dall'età e dallo stato di infermità o di deficienza psichica, dal tipo di reato, dalle modalità e circostanze del fatto per cui si procede. Per la valutazione della condizione si tiene conto se il fatto risulta commesso con violenza alla persona o con odio razziale, se è riconducibile ad ambiti di criminalità organizzata o di terrorismo, anche internazionale, o di tratta degli esseri umani, se si caratterizza per finalità di discriminazione, e se la persona offesa è affettivamente, psicologicamente o economicamente dipendente dall'autore del reato”.

Detta previsione va letta in coordinamento con le indicazioni offerte dall'art. 1 (principi generali) del d.lgs. 4 marzo 2014, n. 24⁹¹, diretto a evidenziare la necessità di valutare la situazione di vulnerabilità non secondo criteri astratti e presuntivi, ma alla luce di un'analisi individuale. Tale disposizione, nella specie, prevede che *“nella attuazione delle disposizioni del presente decreto legislativo, si tiene conto, sulla base di una valutazione individuale della vittima, della specifica situazione delle persone vulnerabili quali i minori, i minori non accompagnati, gli anziani, i disabili, le donne, in particolare in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le persone con disturbi psichici, le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica, sessuale o di genere”*.⁹²

In relazione all'accertamento della vulnerabilità non è stata accolta, quindi, l'impostazione di chi suggeriva la “procedimentalizzazione” della dichiarazione di vulnerabilità, mediante l'affidamento ad un “tecnico” della relativa valutazione, alla quale avrebbe poi dovuto far seguito un decreto motivato di vulnerabilità.⁹³

La nuova modalità di individuazione della vulnerabilità, slegata da presunzioni e automatismi e rimessa ad una valutazione caso per caso,

⁹¹ Tale d.lgs. attua la Direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la Decisione quadro 2002/629/GAI.

⁹² Per un'analisi di detta previsione v. F. CASSIBBA, *Oltre Lanzarote: la frastagliata classificazione soggettiva dei dichiaranti vulnerabili*, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 2014.

⁹³ S. RECCHIONE, *Il dichiarante vulnerabile fa (disordinatamente) ingresso nel nostro ordinamento: il nuovo comma 5 ter dell'art. 398 c.p.p.*, in www.penalecontemporaneo.it, 2014.

rappresenta senza dubbio una importante innovazione, finalizzata a ridurre il rischio di vittimizzazione secondaria, ovvero a limitare i possibili traumi scaturenti per le persone offese tanto dalle potenziali intimidazioni provenienti dagli accusati, quanto dagli incontri diretti tra vittima e incolpato e ai possibili pregiudizi emotivi derivanti dalle esigenze processuali di rievocare le violenze subite.⁹⁴

Tuttavia, nonostante ciò, la disposizione non convince del tutto, in quanto si mostra a tratti generica. Ad esempio, non chiarisce a quale soggetto sia demandato l'*individual assesment*, chi deve fornire gli elementi di valutazione della "particolare vulnerabilità", l'ufficio che la deve accertare, né puntualizza le modalità e la natura di tale accertamento. Con la conseguenza che potrebbero verificarsi casi in cui ad una prima dichiarazione di "particolare vulnerabilità", ad opera del pubblico ministero, faccia seguito una diversa valutazione del giudice, con tutte le conseguenze che ne derivano in ordine al regime processuale, come la deroga all'oralità imposta dall'art. 190 *bis*, co. 1 *bis*, c.p.p., che, in caso di revoca della condizione di persona particolarmente vulnerabile, impone l'inutilizzabilità, *ex art.* 526 c.p.p., delle dichiarazioni da questa precedentemente rese, salva la rinnovazione dell'esame.⁹⁵ Tutto questo rafforza il dubbio che si tratti più di un intervento di facciata, che di una novità effettiva per la materia. Pertanto, la scelta legislativa nel complesso si presenta poco coraggiosa. In tal senso ha forse contribuito il timore di affaticare il processo, soprattutto nelle sue battute iniziali, laddove la celerità risulta prioritaria nella ricostruzione della verità del fatto storico.⁹⁶

⁹⁴ Sul punto, cfr. D. FERRANTI, *Brevi riflessioni sulla vittima del reato, in vista del recepimento della direttiva 2012/29/UE*, in *Cass. pen.*, 2015, p. 3415.

⁹⁵ L. FILIPPI, *Il difficile equilibrio tra garanzie dell'accusato e tutela della vittima dopo il D.Lgs. n. 212/2015*, in *Dir. pen. proc.*, 2016, p. 848.

⁹⁶ F. DELVECCHIO, *La nuova fisionomia della vittima del reato dopo l'adeguamento dell'Italia alla Direttiva 2012/29/UE*, cit., pp. 5 ss.

6.1. Il sistema informativo a tutela della vittima delineato dal d.lgs. n. 212 del 2015

Continuando nell'analisi delle novità previste dal d.lgs. n. 212 del 2015, occorre concentrare ora la nostra attenzione sull'aspetto informativo della vittima.

La normativa di attuazione nazionale presenta notevoli innesti sul tema, mostrando di condividere la strategia europea di previsione di garanzie di primo livello⁹⁷, fondata sul convincimento che nessuna inclusione della vittima è realmente possibile se la stessa non è posta nella condizione di capire le tutele che l'ordinamento le riconosce.

Il meccanismo va attivato sin dal primo contatto con le autorità e deve assicurare la qualità e la certezza delle comunicazioni, il loro contenuto⁹⁸ e la formazione del personale chiamato a interagire con le vittime. Il legislatore interno, in particolare, interviene attraverso l'introduzione di una sorta di "nuova carta dei diritti della vittima"⁹⁹, all'art. 90 *bis* c.p.p. Tale disposizione rappresenta, fra quelle introdotte dal decreto, quella di maggiore rilievo sistematico.

In primo luogo, viene riservata una particolare attenzione al momento della denuncia del reato, che costituisce *"un antefatto immancabile per l'intera impalcatura del regime partecipativo da assicurare all'offeso"*.¹⁰⁰ Di conseguenza la vittima deve essere resa edotta in ordine alle modalità di presentazione dell'atto e alle conseguenze procedurali ad esse connesse (lett. a).¹⁰¹

⁹⁷ L. PARLATO, *Il contributo della vittima fra azione e prova*, cit., p. 199.

⁹⁸ Sul tema, G. TODARO, *Il sistema italiano di tutela della vittima del reato: analisi e prospettive*, in L. LUPÁRIA (a cura di), *Lo statuto europeo delle vittime di reato. Modelli di tutela e buone pratiche nazionali*, Milano, 2015, p. 101.

⁹⁹ L'intervento, in realtà, era stato anticipato, seppur in forma attenuata, dalla legge n. 119 del 2013 che, novellando l'art. 101, co. 1, c.p.p., aveva inserito un'informativa generale per la persona offesa. La maggior parte dei diritti e delle facoltà costituenti oggetto di avviso ai sensi dell'art. 90 *bis* c.p.p., infatti, erano già assicurati dal Codice di rito, per altri indicati dalla Direttiva, invece, si è reso necessario un intervento sul Codice. Il nuovo art. 90 *bis* si può ritenere norma generale, ad un tempo fonte di nuovi obblighi informativi e ricognitiva di quelli già esistenti.

¹⁰⁰ L. PARLATO, *Il contributo della vittima tra azione e prova*, cit., p. 182.

¹⁰¹ Come si legge nella Relazione tecnica allegata allo *Schema di decreto legislativo recante attuazione della Direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la Decisione quadro 2001/220/GAI*, è necessario stilare specifici documenti e informative, redatti da giuristi, psicologi e medici, che

Nel caso di vittima straniera è, peraltro, prevista una tutela ulteriore, che passa da un generale obbligo informativo circa i diritti riconosciuti dalla legge nel caso in cui la stessa risieda in uno Stato membro dell'Unione europea diverso da quello in cui è stato commesso il reato (lett. g). Il nuovo art. 107 *ter* disp. att. c.p.p., che recepisce quanto richiesto dall'art. 5 della Direttiva, specifica, poi, la possibilità di presentare denuncia o querela nell'idioma conosciuto, purché la proposizione avvenga presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo del distretto. Ciò al fine di contemperare le esigenze di garanzia della persona offesa straniera con quelle di economicità processuale.

La stesso vale anche nel caso di vittima residente o domiciliata in Italia che abbia subito un reato fuori dai confini nazionali. L'art. 108 *ter* disp. att. c.p.p., in ossequio all'art. 17 della Direttiva, infatti, le riconosce il diritto a presentare denuncia o querela presso il Procuratore della Repubblica alla Corte d'Appello, il quale si occuperà dell'inoltro all'autorità giudiziaria straniera competente.

Queste previsioni sono in linea con il nuovo assetto spaziale europeo, determinato dal costante aumento nell'area dell'Unione del numero delle vittime di reato, spesso provenienti da Paesi diversi da quello di commissione del reato, che costituisce una inevitabile conseguenza della realizzazione di uno spazio giuridico europeo di libertà e sicurezza, al cui interno i cittadini possono muoversi liberamente.

Si prescrive, poi, il diritto alla notifica del capo di imputazione, della data d'udienza, nonché, se costituita parte civile, della decisione finale, anche solo per estratto (lett. a). La disposizione, tuttavia, non convince appieno laddove riconosce solo al danneggiato il diritto a conoscere la decisione, mostrandosi in linea con quel vecchio convincimento secondo cui le garanzie offerte alla persona offesa trovino la loro sede naturale nella fase delle indagini preliminari, per poi smorzarsi progressivamente nella fase processuale vera e propria, lasciando il testimone alla parte civile.

illustrino, in modo semplice e intuitivo, le modalità di partecipazione al processo penale da parte delle vittime.

Sempre in tema di informazione sul diritto di difesa e all'assistenza linguistica è previsto l'intervento *ad adiuvandum* del difensore di fiducia e dell'interprete/traduttore, concepito come speculare rispetto a quello previsto per l'imputato, entrambi volti ad introdurre, accanto alla parte privata, un professionista che sappia "parlare la lingua del processo" e "tradurla" (lett. d - e).

Infine, la vittima deve essere informata del diritto di accedere al patrocinio a spese dello Stato, per eliminare ogni ostacolo alla richiesta di giustizia dell'offeso.¹⁰²

Continuando nell'esame delle informazioni da fornire alla vittima, passiamo ora all'analisi del nuovo art. 90 *ter* c.p.p., secondo cui alla vittima devono essere forniti avvisi attinenti allo *status* dell'imputato, allo scopo di proteggerla da pericoli per la sua incolumità. In tale disposizione, in particolare, viene sancito il diritto dell'offeso a richiedere alle autorità competenti informazioni specifiche sulla scarcerazione o evasione dell'autore del reato, nei casi più gravi e ove sussista un effettivo rischio di ritorsioni. L'avviso deve essere inoltrato senza ritardo da parte della polizia giudiziaria nei procedimenti per delitti commessi con violenza alla persona, e salvo che tale notifica possa comportare un rischio concreto di danno per l'autore del reato, nel qual caso l'autorità competente dovrebbe tenere conto dell'insieme degli altri rischi nel determinare l'azione appropriata. La notifica è doverosa nei soli casi cui la vittima abbia dichiarato di voler essere informata.¹⁰³ Proprio questa circostanza costituiva il punto debole della disposizione, in quanto, subordinando il dovere di comunicazione alla previa richiesta in tal senso da parte della persona offesa, si riduceva la portata pratica della disposizione.¹⁰⁴ Tuttavia, tale situazione è in parte venuta meno per la previsione di cui al nuovo comma 1 *bis*, secondo cui "*le comunicazioni previste al comma 1 sono sempre effettuate alla persona offesa e al suo difensore, ove nominato, se si procede per i delitti previsti dagli articoli 572, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies e 612 bis del codice penale,*

¹⁰² Il legislatore europeo lo prescrive all'art. 13 Dir.

¹⁰³ F. DELVECCHIO, *La nuova fisionomia della vittima del reato dopo l'adeguamento dell'Italia alla Direttiva 2012/29/UE*, cit., pp. 6 ss.

¹⁰⁴ C. ZARCONI, *La vittima: quale spazio nel processo penale*, cit., p. 15.

nonché dagli articoli 582 e 583 quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale”, ad opera della legge n. 69 del 2019, che quindi dispone per i reati in esso precisati, caratterizzati da una condizione di particolare vulnerabilità della vittima, l’obbligatorietà della comunicazione.

Fra i nuovi diritti informativi, spicca, poi, la facoltà della vittima di essere avvisata della richiesta di archiviazione (art. 90 *bis*, co. 1, lett. c), c.p.p.). Tale previsione risponde a indicazioni sovranazionali¹⁰⁵, ma soprattutto alle istanze dottrinali che da tempo premevano nel senso di una modifica della disciplina.¹⁰⁶

In origine, infatti, il meccanismo delineato dall’art. 408 c.p.p. prevedeva che l’avviso di archiviazione dovesse essere notificato solo se la persona offesa che ne avesse fatto specifica richiesta. Mancava, quindi, una disposizione generale che obbligasse l’autorità a informare la vittima di questo diritto, compromettendone l’effettività della previsione.

Più di recente si era tentato di ovviare a ciò, prevedendo una notifica comunque necessaria, ma limitatamente a ipotesi ben precise.¹⁰⁷ La soluzione definitiva al problema si è poi avuta, appunto, con l’art. 90 *bis* lett. c) c.p.p., che ha introdotto una sorta di informativa preventiva, che soddisfa la vittima e non appesantisce il sistema delle notifiche.

6.2. Gli avvisi alla vittima sull’esito del procedimento

Il decreto attuativo della Direttiva del 2012 ha previsto, infine, una serie di avvisi alla vittima connessi all’esito del procedimento. Nella specie, la persona

¹⁰⁵ Il riferimento è all’art. 6 Dir., che riconosce alla vittima il diritto di conoscere la decisione di non esercitare l’azione penale o di non proseguire le indagini, qualsiasi sia l’organo titolare di tale potere, conoscenza indispensabile per poter impugnare l’archiviazione o il non luogo a procedere.

¹⁰⁶ In argomento, V. DEL TUFO, *Linee di politica criminale europea ed internazionale a protezione della vittima*, cit., p. 719.

¹⁰⁷ Il riferimento è, innanzitutto, alla legge n. 119 del 2013, che ha introdotto il nuovo comma 3 *bis* dell’art. 408 c.p.p. (poi modificato) ove si stabilisce che per i delitti commessi con violenza alla persona, l’avviso della richiesta di archiviazione debba in ogni caso essere notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa (a prescindere da una sua richiesta) e il termine per fare opposizione sia innalzato da dieci a venti giorni.

offesa va informata circa le modalità di rimborso delle spese sostenute per partecipare al procedimento (lett. l) e la possibilità di chiedere il risarcimento dei danni derivanti da reato (lett. m). Ciò serve a orientare la scelta dell'offeso di immettersi nel circuito processuale, evitando, così, che i costi del processo disincentivino le sue aspettative di giustizia.¹⁰⁸

Tale previsione, benché apprezzabile, ha nei fatti poca incidenza, in quanto informare la vittima del suo diritto alla compensazione ha senso se poi, in concreto, sussistono strumenti per adempiere all'obbligazione restitutoria. Tuttavia, tale automatismo, nel nostro ordinamento, manca. In particolare, manca un fondo di solidarietà statale a favore delle vittime cui accedere nei casi (frequenti) di insolvenza del reo.

A fronte di tale criticità, segnalata in dottrina¹⁰⁹ e in giurisprudenza¹¹⁰, l'auspicio è che il timore di condanne da parte della Corte di Lussemburgo, come già avvenuto, insieme al nuovo entusiasmo vittimologico promosso dal decreto in commento, incoraggi il legislatore a porre rimedio a tale vuoto di tutela.

Sempre con riferimento agli esiti del processo, ma su un piano alternativo rispetto alla composizione ordinaria del conflitto sociale, si muovono le lett. n) e o) dell'art. 90 *bis* c.p.p., secondo cui l'offeso deve essere informato della possibilità di rimettere la querela o accedere a forme di mediazione con il reo, e di tutte le sue facoltà nei procedimenti sospesi per messa alla prova dell'imputato o quelli in cui è applicabile la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto.

¹⁰⁸ M. CHIAVARIO, *La parte dei privati: alla radice (e al di là) di un sistema di garanzie*, cit., pp. 536 ss., che specifica come la vittima goda anche di "diritti connessi all'esito del processo", fra i quali spicca quello al risarcimento.

¹⁰⁹ R. MASTROIANNI, *Un inadempimento odioso: la Direttiva sulla tutela delle vittime dei reati*, in *Quaderni Costituzionali*, 2008, pp. 406 ss.; M. CASTELLANETA, *Indennizzo per reati intenzionali violenti: da Torino una completa attuazione delle regole comunitarie*, in *Guida al diritto*, 2010, pp. 14 ss.; R. CONTI, *Vittima di reato e obbligo di indennizzo a carico dello Stato: really?*, in *Corr. giur.*, 2011, pp. 249 ss.; ID., *Vittime di reato intenzionale violento e responsabilità dello Stato. Non è ancora tutto chiaro*, in *Corr. giur.*, 2012, pp. 668 ss.; E. DI NAPOLI, *La controversa portata applicativa della direttiva 2004/80/CE in tema di indennizzo delle vittime di reato*, in *La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata*, 2014, pp. 553 ss.;

¹¹⁰ La Corte di Giustizia ha, infatti, condannato l'Italia per mancata attuazione della Direttiva 2004/80/CE del 29 aprile 2004 relativa all'indennizzo delle vittime di reato, stimolando la successiva adozione del d.lgs. n. 204/2007 (CGUE, sentenza del 29 novembre 2007, Commissione c. Italia).

Si tratta di modalità attuative di *restorative justice*, con cui si intende promuovere l'incontro fra vittima e reo, che diviene occasione per ottenere una riparazione morale¹¹¹ e, al contempo, favorire la reintegrazione e la riabilitazione del colpevole, in vista di epiloghi "più costruttivi e meno repressivi" della giustizia penale.¹¹²

La norma, tuttavia, in relazione all'originario contesto di riferimento, appare poco realistica, poiché non tiene conto della situazione della giustizia riparativa nel nostro sistema. Una informativa funzionale all'accesso a percorsi alternativi, infatti, perde peso se non è accompagnata da un generale ripensamento degli strumenti riparativi concreti, ancora marginali nelle nostre politiche criminali. Sul punto passi in avanti si auspica potranno aversi con la recentissima riforma Cartabia, del settembre scorso.

Infine, a chiusura della nuova carta dei diritti della vittima, è previsto che essa riceva informazioni sulle strutture sanitarie presenti sul territorio, sulle casefamiglia, sui centri antiviolenza e sulle case rifugio cui rivolgersi. Qui viene condensato il tema dell'assistenza alla vittima, caro al legislatore europeo, ma ancora non particolarmente sentito a livello nazionale.

Nel nostro Paese, ad esempio, l'accessibilità a questi servizi non di rado è vincolata alla denuncia della vittima e gli obblighi informativi spesso non vengono assolti, con conseguente proliferazione di episodi di vittimizzazione secondaria. Manca una procedura omogenea di accoglienza e l'accompagnamento alla vittima non è costante.¹¹³ Questo rende difficile

¹¹¹ I risultati di alcuni studi antropologici mostrerebbero come il contenimento della vendetta privata non sia stata sempre e solo affidata al potere punitivo, bensì anche a meccanismi di natura conciliativa: l'intervento del mediatore, soggetto terzo rispetto al conflitto, ha la funzione di stemperare le reazioni emotive determinate dal reato e di ridurre le pretese retributive della vittima. Così G. BELLIA, *Pena e riconciliazione nel mondo biblico*, in G. FIANDACA, C. VISCONTI (a cura di), *Punire Mediare Riconciliare - Dalla giustizia penale internazionale all'elaborazione dei conflitti individuali*, Torino, 2009, pp. 63 ss.

¹¹² Sulle finalità della giustizia riparativa, Cfr. F. STELLA, *Giustizia e modernità. La protezione dell'innocente e la tutela delle vittime*, cit., pp. 19 ss. In tema anche G. ROSSI, *La direttiva 2012/29/UE: vittima e giustizia riparativa nell'ordinamento penitenziario*, cit., pp. 2, 9.

¹¹³ Sul punto si veda G. TODARO, *Il sistema italiano di tutela della vittima del reato: analisi e prospettive*, cit., p. 101. La situazione italiana, peraltro, appare isolata. Negli Stati europei, infatti, sono state attivate numerose iniziative di sostegno, alcune si contraddistinguono per la forte presenza sul territorio, altre per il raggio di azione diversificato, fornendo assistenza anche in favore di altri soggetti che possono trovarsi coinvolti nel circuito giudiziario a vario titolo, come ad esempio i testimoni. In alcuni Paesi questi servizi sono di matrice pubblica, in altri

pensare a un reale contributo al rafforzamento del supporto alle vittime di reato.

In conclusione, il d.lgs. del 2015, nonostante le lacune che lo caratterizzano, prima fra tutte quella inerente all'assenza di strumenti per attuare realmente forme di giustizia riparativa e un trattamento effettivamente individualizzato in favore della vittima, ha avuto il pregio di attribuire maggiore organicità all'assetto di tutele e diritti della persona offesa, dedicando a quest'ultima una maggiore attenzione sistematica in tutti gli stati del procedimento penale, conformemente alle previsioni europee. Inoltre, la consapevolezza, finalmente manifestata dal legislatore interno, di rimuovere la "vittima" dalla posizione marginale, in ambito giudiziario, in cui per anni è stata relegata deve essere valutata nel complesso in termini positivi, affidando alle legislazioni future la creazione di adeguate strutture "di supporto" per la vittima, onde evitare che la stessa, nel corso del processo e poi all'esito dello stesso, venga lasciata sola.¹¹⁴

7. La Riforma Cartabia e le novità in tema di vittima e giustizia riparativa

Per sopperire alle carenze del d.lgs. del 2015 e non solo, il legislatore di recente è intervenuto con la legge 27 settembre 2021, n. 134, con la quale è stato approvato il disegno di legge di riforma del processo penale, la c.d. riforma Cartabia.¹¹⁵

rientrano nell'area del Terzo settore. Uno dei sistemi di assistenza più sviluppati si trova nel Regno Unito, in particolare grazie al lavoro della *Victim Support UK*, un'organizzazione *no profit* che lavora a contatto con la polizia e che svolge anche un'attività di coordinamento con altre associazioni a livello europeo.

¹¹⁴ C. ZARCONI, *La vittima: quale spazio nel processo penale*, cit., pp. 16-17.

¹¹⁵ Per approfondimenti sul tema si veda V. BONINI, *Le linee programmatiche in tema di giustizia riparativa: il quadro e la cornice*, in www.lalegislazionepenale.eu, 2021; C. CASTELLI, *Il progetto di riforma Cartabia: una rivoluzione copernicana per il sistema sanzionatorio penale?*, in www.ilPenalista.it, 2021; G. DE FRANCESCO, *Brevi appunti sul disegno di riforma della giustizia*, in www.lalegislazionepenale.eu, 2021; E. A.A. DEI-CAS, *Qualche considerazione in tema di giustizia riparativa nell'ambito della legge delega Cartabia*, in *Arch. pen.*, 2021, 3, pp. 4 ss.; G. GAMBONI, *La giustizia riparativa penale: criteri applicativi e criticità (presunte?)*, in www.ilPenalista.it, 2021; G.L. GATTA, *Riforma della giustizia penale: contesto, obiettivi e linee di fondo della 'legge Cartabia'*,

Tale disegno di legge era stato originariamente presentato dal precedente Governo e, all'esito dei lavori di una Commissione di studio istituita nel marzo del 2021, la c.d. Commissione Lattanzi, è stato arricchito e modificato attraverso una serie di emendamenti.

Nella sua versione definitiva la legge si compone di due articoli.

Il primo contiene una serie di deleghe al Governo per la modifica del Codice di procedura penale, delle sue norme di attuazione, del Codice penale e della legislazione speciale, nonché delle disposizioni dell'ordinamento giudiziario. Il secondo contiene, invece, norme di immediata attuazione, che riguardano la prescrizione, la durata dei giudizi di impugnazione, nonché le garanzie difensive e la tutela delle vittime del reato. Il tutto allo scopo di assicurare una maggiore semplificazione, razionalizzazione e speditezza del processo penale.¹¹⁶

Fra le deleghe al Governo vi rientra quella inerente alla giustizia riparativa¹¹⁷ (art. 1, co. 18-20), che persegue lo scopo di completare l'implementazione della Direttiva 2012/29/UE, e che costituisce probabilmente la parte più innovativa e impegnativa della riforma.¹¹⁸ È bene anticipare fin da

in *Sistema penale*, 2021; F. PALAZZO, *I profili di diritto sostanziale della riforma penale*, in *Sistema penale*, 2021.

¹¹⁶ CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO, SERVIZIO PENALE, *Relazione sulla legge 27 settembre 2021, n. 134. Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari*, Roma, 2021, p. 1.

¹¹⁷ Per approfondimenti sul tema della giustizia riparativa a livello nazionale, si veda C. MAZZUCATO, *Mediazione e giustizia riparativa in ambito penale. Spunti di riflessione tratti dall'esperienza e dalle linee guida internazionali*, in L. PICOTTI, G. SPANGHER (a cura di), *Verso una giustizia penale "conciliativa", Il volto delineato dalla legge sulla competenza del giudice di pace*, Milano, 2002, p. 85; S. TIGANO, *Giustizia riparativa e mediazione penale*, in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, 2006, 2; U. CURI, *Giustizia riparativa: ricostruire legami, ricostruire persone*, in G. MANNOZZI E G.A. LODIGIANI (a cura di), Bologna, 2015; M. DONINI, *Il delitto riparato: una disegualità che può trasformare il sistema sanzionatorio*, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 2015, pp. 236 ss.; ID., *Pena agita e pena subita. Il modello del delitto riparato*, in www.questionegiustizia.it, 2020; G. MANNOZZI, A. LODIGIANI, *La giustizia riparativa. Formanti, parole e metodi*, Torino, 2017; E. MATTEVI, *Una giustizia più riparativa. Mediazione e riparazione in materia penale*, Napoli, 2017; F. PALAZZO, *Sanzione e riparazione all'interno dell'ordinamento giuridico italiano: de lege lata e de lege ferenda*, in *PolDir.*, 2017, pp. 349 ss.; G. FIANDACA, *Note su punizione, riparazione e scienza penalistica*, in *Sistema penale*, 2020; G. DE FRANCESCO, *Il silenzio e il dialogo. Dalla pena alla riparazione dell'illecito*, in www.lalegislazionepenale.eu, 2021.

¹¹⁸ F. PALAZZO, *I profili di diritto sostanziale della riforma penale*, cit., p. 13.

ora che, nella parte dedicata alla giustizia riparativa, si richiede, per ciò che a noi interessa, di fornire una definizione di vittima del reato.¹¹⁹

Come detto in precedenza, alla Direttiva sulle vittime è stata data attuazione con il d.lgs. n. 212 del 2015, il quale, tuttavia, è risultato carente, come visto, in relazione alla previsione di strumenti inerenti alla giustizia riparativa, di cui da tempo si avvertiva la necessità di una disciplina organica. A questo proposito il legislatore rivolge al Governo principi e criteri direttivi per l'esercizio di una delega che conferisca un maggior grado di sistematicità alle esperienze di giustizia riparativa già presenti nell'ordinamento.¹²⁰

I criteri direttivi riprendono essenzialmente quanto stabilito dalla Direttiva del 2012, che fornisce, come esposto, la definizione di giustizia riparativa già nell'art. 2, co. 1, lett. d).¹²¹

La legge n. 134 del 2021 dispone, quindi, di procedere all'inquadramento organico della giustizia riparativa, nel rispetto delle disposizioni della Direttiva UE, che passi dalla definizione della sua nozione, dei programmi principali, dei criteri di accesso, delle garanzie, delle persone legittimate a partecipare e delle modalità di svolgimento dei programmi, nonché delle valutazioni degli esiti.

La giustizia riparativa è concepita dalla legge delega “*nell'interesse della vittima e dell'autore del reato*”, secondo la logica della riconciliazione e ricomposizione del conflitto che le è propria, a voler sottolineare un ulteriore principio cardine rispetto a quello della volontarietà del percorso.¹²²

Ciò premesso, analizziamo ora alcune questioni che appaiono problematiche con riguardo alla delega in esame in relazione al tema della vittima.

¹¹⁹ Così, art. 1, co. 18, lett. b), in cui si legge: “*definire la vittima del reato come la persona fisica che ha subito un danno, fisico, mentale o emotivo, o perdite economiche che sono state causate direttamente da un reato; considerare vittima del reato il familiare di una persona la cui morte è stata causata da un reato e che ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona; definire il familiare come il coniuge, la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso, la persona che convive con la vittima in una relazione intima, nello stesso nucleo familiare e in modo stabile e continuo, nonché i parenti in linea diretta, i fratelli e le sorelle e le persone a carico della vittima*”.

¹²⁰ C. CASTELLI, *Il progetto di riforma Cartabia: una rivoluzione copernicana per il sistema sanzionatorio penale?*, cit.

¹²¹ Della portata delle previsioni europee sul tema della giustizia riparativa ci si è occupati nel capitolo 2 del presente lavoro a cui si rimanda.

¹²² G. GAMBONI, *La giustizia riparativa penale: criteri applicativi e criticità (presunte?)*, cit.

7.1. La nozione e gli strumenti della giustizia riparativa

Come esposto, la delega richiede al Governo una riforma organica della giustizia riparativa, partendo dalla definizione della nozione stessa di giustizia riparativa.

Il compito prescritto non è semplice considerato che la dottrina lamenta la scarsa idoneità definitoria della locuzione “giustizia riparativa”, che viene utilizzata con variegate accezioni dai diversi autori e nei differenti contesti, spesso facendovi rientrare anche esperienze che non dovrebbero essere considerate riparative in senso proprio.¹²³ A tale proposito, occorre notare ad esempio come, partendo dalle definizioni fornite in ambito sovranazionale¹²⁴, sia possibile, se non indicare in modo affermativo cosa è la giustizia riparativa, almeno escludere cosa non vi rientra.¹²⁵

Allo stesso modo, anche la definizione dei programmi principali, altra richiesta della legge delega, non è semplice, poiché le forme di svolgimento del programma, ricavabili dalle esperienze degli altri Paesi, sono molteplici e presentano ognuna maggiori o minori componenti riparative. Si va dalle scuse formali indirizzate alla vittima, in cui l'autore dichiara di sentirsi responsabile del comportamento, a forme di mediazione come i *family Group Conferencing* (FGC)¹²⁶, che coinvolgono anche i familiari dell'autore e della vittima, nonché alcuni soggetti chiave delle rispettive comunità, i quali decidono come gestire la

¹²³ E. A.A. DEI-CAS, *Qualche considerazione in tema di giustizia riparativa nell'ambito della legge delega Cartabia*, cit., pp. 4 ss.

¹²⁴ Ad esempio, la Raccomandazione del Consiglio d'Europa relativa alla giustizia riparativa in materia penale CM/REC(2018)8, secondo la quale (§ 3): “Il termine *giustizia riparativa* si riferisce a ogni processo che consente alle persone che subiscono pregiudizio a seguito di un reato e a quelle responsabili di tale pregiudizio, se vi acconsentono liberamente, di partecipare attivamente alla risoluzione delle questioni derivanti dall'illecito, attraverso l'aiuto di un soggetto terzo formato e imparziale”. Si vedano poi UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME (UNODC), *Handbook on Restorative Justice Programmes* (UNODC 2020): *Handbook on Restorative Justice Programmes*, Criminal Justice Handbook Series, United Nations, Vienna, 2020.

¹²⁵ Ad esempio, è da escludersi che i soli lavori di pubblica utilità siano da considerarsi strumento di giustizia riparativa: in tal senso, a titolo esemplificativo, G. MANNOZZI, *Ostacoli e «pietre d'inciampo» nel cammino attuale della giustizia riparativa in Italia*, in G. MANNOZZI e G.A. LODIGIANI (a cura di), *Giustizia riparativa. Ricostruire legami, ricostruire persone*, Bologna, 2015, p. 129; G. DARAIO, *Giustizia riparativa ante e post iudicatum*, in P. BALDUCCI, A. MACRILLÒ (a cura di), *Esecuzione penale e ordinamento penitenziario*, Milano, 2020, p. 863.

¹²⁶ In italiano, a riguardo, G. MANNOZZI, A. LODIGIANI, *La giustizia riparativa. Formanti, parole e metodi*, cit., pp. 231 ss.

soluzione del conflitto; passando per i *Compensation Programs*, predisposti dallo Stato per la compensazione dei danni da reato e la *Diversion*.¹²⁷

I contenuti riparativi degli strumenti di cui si è detto variano sensibilmente, tanto da aver indotto alcuni autori¹²⁸ a proporre classificazioni contenutistiche o funzionali che tengano conto della natura più o meno riparativa dello strumento, a seconda del diverso coinvolgimento delle parti interessate.

Del resto, anche a livello nazionale la mancanza di previsioni idonee a determinare una cornice entro la quale collocare in modo ordinato, coerente ed efficiente gli istituti funzionali a rispondere alle esigenze della giustizia riparativa ha favorito una produzione legislativa confusa e ibrida, che spesso la prassi ha letto e applicato secondo traiettorie più tradizionali, poco attente alle specificità della *restorative justice*.

Sintomo di quanto affermato è l'istituto anomalo dell'estinzione del reato per condotte riparatorie, di cui all'art. 162 *ter* c.p., che assegna rilievo a condotte riparatorie apparentemente idonee a soddisfare gli interessi dell'offeso, finendo in realtà per privarlo di voce proprio in quelle forme di reato la cui procedibilità a querela attesta una prevalenza dell'interesse del privato su quello pubblico all'accertamento e alla punizione.¹²⁹ Ma anche quando le scelte legislative sono state più coerenti, la mancata individuazione di coordinate di fondo della giustizia riparativa ha finito per agevolare la nascita e il sedimentarsi di prassi applicative appiattite su letture sviluppate nel solco di una tradizione che

¹²⁷ Come noto, il termine, utilizzato per la prima volta nel 1970, ha una accezione generalissima, indicativa degli strumenti in grado di provocare una fuoriuscita dell'autore del fatto dal circuito processuale, spezzando la sequenza reato-pena. Così G. MANNOZZI, *La diversion: gli istituti funzionali all'estinzione del reato tra processo e mediazione*, in *Discrimen*, 2019, pp. 10 ss. Nella dottrina più risalente, G. UBERTIS, *Obbligatorietà dell'azione penale e diversion nel sistema penale italiano*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1982, pp. 1494 ss.; V. GREVI, *Rapporto introduttivo su «diversion» e «mediation» nel sistema penale italiano*, in *Rass. pen. e crim.*, 1983, 1, p. 47; F. RUGGIERI, *Diversion: dall'utopia sociologica al pragmatismo processuale*, in *Cass. pen.*, 1985, pp. 538 ss.

¹²⁸ Nella letteratura italiana, a tale proposito, G. MANNOZZI, *La giustizia senza spada. Uno studio comparato su giustizia riparativa e mediazione penale*, cit., p. 131. Per una classificazione graduata dei programmi in discorso, pure G. MANNOZZI, A. LODIGIANI, *La giustizia riparativa. Formanti, parole e metodi*, cit., pp. 217 ss.

¹²⁹ Da subito è stata rilevata la problematicità dell'istituto; si veda sul punto, C. GRANDI, *L'estinzione del reato per condotte riparatorie. Profili di diritto sostanziale*, in www.la legislazione penale.eu, 2017.

spesso trascura la dimensione riparativa degli istituti. In tal senso, pare essersi mossa la giurisdizione di pace, ove il carattere conciliativo della mediazione penale, di cui all'art. 29 d.lgs. n. 274/2000, ha spesso ceduto il passo a tentativi di conciliazione condotti nel segno dell'omologo istituto civilistico, fondato su reciproche concessioni, piuttosto che su un reciproco ascolto e riconoscimento.¹³⁰

Tuttavia, a prescindere dalla aderenza piena o meno al canone riparativo degli strumenti a cui la legge delegata potrà attingere, è necessario osservare come, se è vero che il legislatore è chiamato a indicare quali di essi siano da utilizzare nel nostro ordinamento, la natura stessa del nuovo paradigma di giustizia impone di evitare elenchi tassativi.¹³¹ Ciò deriva dal carattere informale e duttile¹³² proprio della *restorative justice*, nata, come visto, dalla sperimentazione di operatori pratici insoddisfatti degli strumenti loro offerti dalla giustizia penale tradizionale. Di conseguenza è sconsigliabile rinchiudere la materia dentro rigidi schemi legislativi¹³³, lasciando, piuttosto, libertà di manovra agli operatori, sempre nel rispetto dei diritti delle parti e dei principi direttivi della materia.¹³⁴

7.2. La definizione di “vittima” nella legge delega

Come accennato, nella parte della delega dedicata alla giustizia riparativa all'art. 1, co. 18, lett. b) si richiede di fornire una definizione della vittima del

¹³⁰ Per un panorama, v. E. DOLCINI, *Il paradosso della giustizia penale del giudice di pace: non punire come scelta razionale, non punire per ineffettività della pena*, in *Riv. it. dir. pen. proc.*, 2020, pp. 1219 ss.; V. BONINI, *Le linee programmatiche in tema di giustizia riparativa: il quadro e la cornice*, cit., pp. 3-4.

¹³¹ V. BONINI, *Le linee programmatiche in tema di giustizia riparativa: il quadro e la cornice*, cit., p. 21.

¹³² Ad esempio, sulla natura informale dell'accordo nella mediazione, R. ORLANDI, *La mediazione penale tra finalità riconciliative ed esigenze di giustizia*, in *Accertamenti del fatto, alternative al processo, alternative nel processo*, Atti del Convegno, Urbino, 23-24 settembre 2005, Milano, 2007, pp. 165 ss.; sulla “duttilità” della mediazione in campo minorile, V. PATANÈ, *La mediazione penale in Italia*, in *Dove va la giustizia penale minorile? Confronti tra l'esperienza francese e i progetti di riforma italiani*, Milano, 2005, p. 85.

¹³³ F. PALAZZO, *Giustizia riparativa e giustizia punitiva*, in *Giustizia riparativa. Ricostruire legami, ricostruire persone*, in G. MANNOZZI E G.A. LODIGIANI (a cura di), *Giustizia riparativa. Ricostruire legami, ricostruire persone*, Bologna, 2015, p. 80.

¹³⁴ E. A.A. DEI-CAS, *Qualche considerazione in tema di giustizia riparativa nell'ambito della legge delega Cartabia*, cit., pp. 7 ss.

reato in modo estensivo, cioè comprensivo non solo della persona fisica che ha subito le conseguenze dirette del reato, ma anche dei familiari della persona deceduta per effetto di esso.

Tale criterio, a ben vedere, ricalca la definizione contenuta nell'art. 2 della Direttiva del 2012, ma prima ancora la Dichiarazione ONU del 1985, di cui si è detto, nonché la nozione utilizzata in altri ordinamenti, come, ad esempio, in Inghilterra e Galles.¹³⁵ Allontanandosi dalla terminologia tipica del Codice di procedura penale, incentrata, come visto, sul binomio persona offesa-danneggiato, la definizione adottata dalla delega ricomprende, non solo le cc.dd. vittime primarie¹³⁶, cioè i soggetti contro i quali il reato viene commesso direttamente e che ne subiscono il danno fisico, psichico o economico, ma anche le cc.dd. vittime secondarie¹³⁷, colpite solo indirettamente dal reato, come, appunto, i familiari della vittima primaria. In tal modo si ambisce ad avvicinare la normativa interna a quella sovranazionale, riconoscendo al familiare un ruolo diverso da quello di mero portatore di pretese risarcitorie.

Si tratta di una importante presa di coscienza da parte del nostro legislatore, che finalmente pare smarcarsi dal tradizionale binomio fra offeso - danneggiato, in favore di una definizione di vittima, che di regola dovrebbe rientrare nell'attuale concetto di persona offesa dal reato, distinguendosi, però, dalla massa di persone offese dal reato generalmente intese come soggetti titolari del bene giuridico leso dal reato. In questa ottica, ad esempio, le previsioni di cui si è detto degli artt. 90 *ter* e 90 *quater* c.p.p. si riferiranno non a tutte le persone offese, ma alle vittime.¹³⁸

¹³⁵ In proposito si veda MINISTRY OF JUSTICE, Code of Practice for Victims of Crime in England and Wales, November 2020, in cui a p. 3, si afferma: "the definition of a 'victim' is:

§ a person who has suffered harm, including physical, mental or emotional harm or economic loss which was directly caused by a criminal offence;

§ a close relative (or a nominated family spokesperson) of a person whose death was directly caused by a criminal offence".

¹³⁶ G. MANNOZZI, *La giustizia senza spada, Uno studio comparato su giustizia ripartiva e mediazione penale*, cit., p. 49.

¹³⁷ G. MANNOZZI, *La giustizia senza spada, Uno studio comparato su giustizia ripartiva e mediazione penale*, cit., 50. Così anche S. QUATTROCOLO, *La Corte europea fa il punto sullo status di vittima*, in *Leg. pen.*, 2008, pp. 157 ss.

¹³⁸ Così, L. SAPONARO, *L'offeso dal reato, con le rafforzate garanzie, verso una nuova identità*, in *Dir. pen. e proc.*, 2021, 11, p. 1542.

7.3. Le modalità operative della giustizia riparativa

Passando al piano oggettivo, la delega richiede di rendere i programmi interessati accessibili in ogni stato e grado del procedimento, anche in fase esecutiva e senza preclusioni connesse alla gravità del reato (lett. c).

In merito al primo aspetto, c'è chi in dottrina ha sollevato dubbi¹³⁹, sottolineando il carattere antieconomico della celebrazione di un intero processo seguito dall'instaurazione di un programma volto a riconciliare vittima e reo. D'altro canto, però, l'accesso in fase pre-processuale o processuale al programma in parola deve essere bilanciato con le garanzie previste a favore della persona indagata/imputata, prima fra tutti la presunzione di innocenza.¹⁴⁰

Ancora, a livello linguistico, è opportuno che gli strumenti adottabili prima del giudicato non contengano riferimenti al reo. Queste esigenze non si pongono evidentemente nella fase post giudicato¹⁴¹, dove, di contro, sussistono esigenze legate solo alla reintegrazione dell'autore del reato nella comunità¹⁴² e in cui le attività di riparazione possono essere utilmente valutate dal giudice in vista della concessione dei benefici penitenziari (ex art. 47, co. 7, ord. penit.).

Quanto al secondo aspetto, relativo all'assenza di preclusioni per gravità del reato, la previsione è opportuna in considerazione del fatto che le esperienze riparative intraprese con successo nel nostro Paese riguardano proprio delitti di enorme allarme sociale (ad esempio, le stragi terroristiche compiute durante gli anni di piombo). A conferma di ciò, studi empirici condotti in Inghilterra hanno dimostrato che la *restorative justice* si mostra più efficace, nella riduzione della recidiva, per i reati violenti gravi, rispetto a quelli bagatellari.¹⁴³

¹³⁹ F. PALAZZO, *I profili di diritto sostanziale della riforma penale*, cit., p. 76.

¹⁴⁰ G. MANNOZZI, *La giustizia senza spada, Uno studio comparato su giustizia ripartiva e mediazione penale*, cit., p. 389.

¹⁴¹ D. VICOLI, *La mediazione nel contesto della fase esecutiva: spunti per un inquadramento sistematico*, in *Cass. pen.*, 2015, pp. 382 ss.

¹⁴² G. MANNOZZI, *La giustizia senza spada, Uno studio comparato su giustizia ripartiva e mediazione penale*, cit., p. 332.

¹⁴³ L. SHERMAN, H. STRANG, *Restorative justice: the evidence*, Londra, 2007, pp. 11 ss. Sul punto anche UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME (UNODC), *Handbook on Restorative Justice Programmes*, cit., p. 8.

7.4. Il carattere volontario della giustizia riparativa e la valutazione finale sul percorso

Il legislatore delegante ha poi previsto che l'accesso al programma di giustizia riparativa avvenga *“sulla base del consenso libero e informato della vittima e dell'autore del reato e della positiva valutazione da parte dell'autorità giudiziaria dell'utilità del programma in relazione ai criteri di accesso”*.

Sul punto può notarsi che l'elemento di volontarietà, per quanto concerne la vittima, è imprescindibile per evitare fenomeni di vittimizzazione secondaria.¹⁴⁴ Del resto, anche la mediazione, così come ogni altra forma di programma riparativo, può avere successo solo nella misura in cui le parti sono disposte a parteciparvi. La concezione riparativa sorge su un caposaldo fondamentale, cioè l'idea per cui è ineludibile quel processo di partecipazione attiva delle parti coinvolte nella dinamica criminosa perché si realizzi il pieno riconoscimento della vittima e la completa auto-responsabilizzazione del reo. In tale contesto, poi, è la comunità a svolgere un ruolo centrale nella riparazione. Se, infatti, da una parte, essa rappresenta la destinataria ultima delle politiche di riparazione, dall'altra, catalizza l'itinerario di pacificazione attuato dal reo.

Alla base del consenso si pone la necessità di una informazione completa, tempestiva ed effettiva (lett. d), che deve riguardare i servizi disponibili e la natura volontaria dell'adesione.

Di particolare rilievo risulta, infine, la valutazione delle conseguenze dell'esito del percorso intrapreso nell'ambito del procedimento penale oppure *in executivis* (lett. e). Si richiede, in particolare, che l'eventuale esito negativo non vada a discapito delle garanzie dell'imputato/condannato. Si pensi, ad esempio, al *nemo tenetur se detegere*, il quale impone la confidenzialità delle notizie apprese nell'ambito del programma riparativo, nonché, dal lato soggettivo, che il giudice penale non possa derivarne un pregiudizio a svantaggio dell'imputato.

In relazione al primo profilo, è evidente che uno scambio libero tra le parti durante il percorso riparativo potrà aversi solo laddove le stesse non

¹⁴⁴ G. MANNOZZI, *La giustizia senza spada, Uno studio comparato su giustizia riparativa e mediazione penale*, cit., p. 144.

temano effetti pregiudizievoli derivanti dalla diffusione o dall'utilizzazione dei contenuti.¹⁴⁵ D'altro canto, le fonti sovranazionali richiedono che i fatti principali vengano riconosciuti dalle parti, ciò implica che l'autore del reato dovrà ammettere, se non la propria responsabilità¹⁴⁶, quantomeno la propria condotta dal punto di vista fattuale.

Con riguardo, invece, all'esito positivo, la delega si mostra stringata¹⁴⁷, non prescrivendo al legislatore delegato nessuna soluzione. In relazione a ciò, si potrebbe pensare alla improcedibilità o all'estinzione del reato, soluzione, quest'ultima, già sperimentata con riguardo alla sospensione del procedimento con messa alla prova. Sarà, comunque, necessario prevedere un controllo sull'idoneità a paralizzare la pretesa punitiva penale da riservare al giudice.¹⁴⁸

8. Qualche riflessione sulla riforma della giustizia riparativa

Una volta illustrate le principali novità contenute nella delega al Governo sulla giustizia riparativa - quale nuovo strumento di composizione dei conflitti giudiziari e, al contempo, quale modalità di valorizzazione della vittima del reato - è possibile formulazione qualche riflessione.

Il legislatore delegante, innanzitutto, richiede al Governo una riforma organica sul tema, a riprova dell'esigenza di intervenire in modo deciso su questo settore. La riforma, secondo certa dottrina¹⁴⁹, può pensarsi come tale sotto un duplice profilo, in quanto "organica" è la disciplina che di questa materia il legislatore delegante prescrive al delegato¹⁵⁰, in modo da superare l'attuale situazione frammentaria e confusa della giustizia riparativa nell'ordinamento. In secondo luogo, questa riforma è "organica" in quanto

¹⁴⁵ A. CERETTI, C. MAZZUCATO, *Mediazione e giustizia riparativa tra Consiglio d'Europa e ONU*, cit., pp. 774 - 775; C. MAZZUCATO, *Mediazione e giustizia riparativa in ambito penale. Spunti di riflessione tratti dall'esperienza e dalle linee guida internazionali*, cit., p. 110.

¹⁴⁶ In dottrina escludono che tale ammissione possa valere come prova A. CIAVOLA, *Il contributo della giustizia consensuale e riparativa all'efficienza dei modelli di giurisdizione*, Torino, 2010, pp. 262 ss., G. DI CHIARA, *Scenari processuali per l'intervento di mediazione: una panoramica sulle fonti*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2004, pp. 513-514.

¹⁴⁷ F. PALAZZO, *I profili di diritto sostanziale della riforma penale*, cit., pp. 14-15.

¹⁴⁸ F. PALAZZO, *Giustizia riparativa e giustizia punitiva*, cit., p. 77.

¹⁴⁹ F. PALAZZO, *I profili di diritto sostanziale della riforma penale*, cit., pp. 10 ss.

¹⁵⁰ Si veda la lettera lett. a) del comma 18, art. 1.

contribuirà a mutare la fisionomia ideale del sistema, superando il monopolio della dimensione punitiva per accostarvi un modo diverso di concepire e superare i conflitti interpersonali derivanti dal reato.

Proprio in ragione di ciò ci si poteva aspettare un intervento di riforma limitato. Ed invece, al contrario, la delega si segnala per fornire indicazioni di amplissimo raggio, nel senso di una utilizzazione generalizzata dei programmi di giustizia riparativa e di una solida implementazione dei relativi servizi.¹⁵¹

Sotto il primo profilo, come visto, l'accesso ai programmi di giustizia riparativa dovrà essere possibile in ogni stato e grado del procedimento, così come durante la fase esecutiva e non potranno essere previste preclusioni connesse alla fattispecie di reato o alla sua gravità. Proprio per la sua portata ampia e vincolante, non è da escludere che, nell'esercizio della delega, si frappongano difficoltà politiche alla sua attuazione, che rischiano di vanificare il coraggio mostrato dal legislatore delegante.

Con riguardo al secondo profilo, al legislatore della riforma deve essere riconosciuto il merito dell'impegno a prescrivere l'allestimento di una disciplina per la formazione dei futuri operatori della mediazione penale, nonché di un sistema ordinato di organizzazione professionale attraverso strutture pubbliche.

In relazione a ciò si aggiunga la circostanza che per l'attuazione della disciplina in tema di giustizia riparativa la legge (così art. 1, co. 19) prevede l'autorizzazione alla spesa di oltre quattro milioni di euro. Il dato non è privo di significato, se si considera che in passato proprio la mancanza della necessaria copertura finanziaria ha ostacolato lo sviluppo della giustizia riparativa inclusa nella Riforma Orlando, e che, nel contesto dell'attuale riforma, coperture finanziarie sono previste solo per l'ufficio per il processo e, appunto, per la giustizia riparativa.¹⁵²

In conclusione, ci si augura che il carattere innovativo della delega, insieme ad una certa elasticità delle sue indicazioni e – in particolare – di quella

¹⁵¹ F. PALAZZO, *I profili di diritto sostanziale della riforma penale*, cit., pp. 10 ss.

¹⁵² G.L. GATTA, *Riforma della giustizia penale: contesto, obiettivi e linee di fondo della 'legge Cartabia'*, cit., p. 20.

sull'esito e sulle conseguenze del percorso riparativo, non conducano all'adozione di soluzioni "al ribasso" nel corso dell'esercizio della delega o addirittura a una rinuncia al suo esercizio, che tradirebbe la volontà espressa dal delegante.¹⁵³ Quella offerta dal Governo è un'opportunità importante per riconoscere l'efficacia di strumenti alternativi alla giustizia penale classica, nonché per riconoscere effettivamente e concretamente un ruolo attivo alla vittima nella relazione con il reo.

9. Osservazioni conclusive

Giunti a questo punto, è possibile formulare delle riflessioni sull'attuale posizione della vittima nel sistema processuale penale nazionale.

Dal Codice del 1930 ad oggi sono stati compiuti importanti passi in avanti ai fini del riconoscimento alla vittima della sua dignità di parte processuale. Le innovazioni più rilevanti, come visto, sono intervenute soprattutto negli ultimi anni, sotto la spinta del legislatore europeo, e nuove prospettive favorevoli sono connesse alla recentissima Riforma Cartabia e al suo atteggiamento palesemente aperto a forme di giustizia alternative al canone classico della giustizia penale, che riconoscono un ruolo attivo e centrale alla vittima del reato.

Le ragioni del ritardo di tale riconoscimento sono state tradizionalmente riconnesse al timore che l'attribuzione graduale di nuovi spazi di intervento a favore della persona offesa potesse determinare un contestuale decremento delle garanzie dell'imputato. Ma soprattutto sono legate al ruolo assorbente della parte civile sull'offeso. Come esposto, una volta esercitata l'azione penale, il legislatore concentra la sua attenzione prevalentemente sulle prerogative della parte civile; ciò discende dall'idea della complementarità tra il titolare dell'interesse leso dal reato e il danneggiato. Tuttavia, la prassi smentisce tale ricostruzione e ci restituisce l'immagine distorta di una vittima che, non avendo armi efficaci a disposizione sul piano probatorio, dopo l'esercizio dell'azione

¹⁵³ F. PALAZZO, *I profili di diritto sostanziale della riforma penale*, cit., pp. 14-15.

penale, spesso si serve della costituzione di parte civile per perseguire scopi diversi da quelli risarcitori, cioè scopi punitivi.¹⁵⁴

Tuttavia, un sistema processuale davvero “garantista” è quello in grado di implementare i diritti dell’offeso, senza con questo pregiudicare la posizione del soggetto ritenuto autore del reato, essendo possibile coniugare il rispetto dei diritti di entrambi, in un’ottica consapevole del fatto che un processo può essere davvero considerato “giusto” solo se si configura come tale agli occhi di tutti i soggetti coinvolti.¹⁵⁵ In altri termini, un processo equo non può focalizzare la sua attenzione solo sull'imputato, ma deve guardare anche all’offeso, nei termini che seguiranno.

In primo luogo, è necessario evitare una sua marginalizzazione durante l'iter procedimentale, garantendogli la possibilità di un intervento incisivo e non meramente formale. Intervento possibile, come visto, solo se preceduto da una sufficiente attività informativa circa i propri diritti. Al contempo, però, occorre che le istanze ristorative non siano disattese da risarcimenti irrisori, contrastanti con la gravità di certi crimini. In caso contrario, appare arduo ipotizzare la possibilità di realizzare qualsivoglia tentativo di riconciliazione della vittima con il reo. Alla vittima, inoltre, si dovrebbero garantire non solo *procedural rights*, ma anche *service rights*, cioè di diritti di assistenza in tutte le fasi del processo.¹⁵⁶

Infine, una maggiore operatività processuale della vittima potrebbe passare anche dalla scissione del classico binomio fra offeso e parte civile e la conseguente fine della connessione fra pretese civili e processo penale. L’idea che la vittima del reato possa attivamente contribuire alla giusta punizione del colpevole, a prescindere dagli obiettivi risarcitori, aprirebbe la strada a nuovi

¹⁵⁴ P. PAULESU, *Vittima del reato e processo penale*, in *Riv. di dir. proc.*, 2018, 2, pp. 399 – 400.

¹⁵⁵ C. ZARCONI, *La vittima: quale spazio nel processo penale*, cit., pp. 16 ss. Nonché, A. PAGLIARO, *Tutela della vittima nel sistema penale delle garanzie*, cit., pp. 41 ss.

¹⁵⁶ Si veda sul punto A. SANDERS, *Victim Participation in an Exclusionary Criminal Justice System*, in *New Visions of Crime Victims*, in C. HOYLE-R. YOUNG (a cura di), Oxford, 2001, pp. 204 ss.

orizzonti circa il ruolo da assegnare a tale soggetto dopo l'esercizio dell'azione penale.¹⁵⁷

In questo contesto si staglia la giustizia riparativa, la nuova definizione di vittima e tutte le potenzialità connesse a questo strumento alternativo di composizione dei conflitti.

In definitiva, occorre guardare con favore al movimento di progressiva riscoperta della vittima dentro e fuori il processo penale, i tempi sembrano finalmente maturi per una sua valorizzazione reale ed effettiva.

¹⁵⁷ P. PAULESU, *Vittima del reato e processo penale*, cit., p. 400.

Capitolo IV
La vittima e la sua progressiva valorizzazione
nell'ambito del diritto penale sostanziale: il caso dei reati
contro il patrimonio

I Parte

Il ruolo della vittima nel diritto penale sostanziale

1. Premessa

Come esposto più volte nei capitoli precedenti, dopo un processo di devittimizzazione durato secoli, si è ormai da tempo innescato il *trend* volto al ripensamento del ruolo della persona offesa dal reato nell'ambito del sistema penale. In tal senso, come visto, un contributo notevole è stato quello fornito dalla vittimologia, che ha mutato approccio nello studio dei crimini, guardando non più solo al reo, ma anche alla vittima e al suo ruolo nell'ambito della nascita e dello sviluppo del processo criminoso. La valorizzazione della figura della vittima ha, inoltre, fatto emergere la sua potenzialità a svolgere un ruolo rilevante in relazione alle scelte di politica criminale e, in particolare, al suo riconoscimento da parte della legislazione penale.

Con riguardo al ruolo della vittimologia in relazione alle scelte di politica criminale, in particolare, gli studi vittimologici, al di là dell'accertamento delle responsabilità individuali in relazione al compimento di un reato, possono influenzare le scelte di politica criminale in un'ottica di prevenzione generale e speciale. Preso atto, infatti, che controllare il comportamento criminale non è sufficiente a prevenire il reato, ci si è progressivamente occupati anche dell'ambiente in cui crimine si compie, per lavorare sullo stesso, per renderne difficile il perfezionamento e aumentare la possibilità che il reo sia individuato e punito. In relazione a ciò, sul piano della politica criminale, è più realistico intervenire sul comportamento della vittima, cercando di cambiarlo, che su

quello del reo. Così si sostanzia l'orientamento preventivo della vittimologia, che individuando il comportamento vittimologico delle persone e le situazioni che favoriscono la possibilità di delinquere, tende a responsabilizzare le stesse per evitare che la loro condotta favorisca quella del reo.¹

Inoltre, i risultati delle indagini empiriche condotte nel corso degli studi vittimologici possono offrire al legislatore suggerimenti in diverse direzioni, con riguardo sempre alle scelte di politica criminale, nel senso, ad esempio, di indurlo all'inasprimento del trattamento sanzionatorio dei reati più diffusi; o anche all'introduzione di fattispecie specifiche, tenuto conto della inidoneità di quelle esistenti a prevenire e reprimere certi comportamenti; o ancora alla valorizzazione del ruolo dell'offeso nel processo penale e del potenziamento di strumenti di giustizia riparativa, come in effetti sta avvenendo. La politica criminale moderna è, dunque, chiamata a trovare un equilibrio tra le esigenze del reo e quelle della (riscoperta) vittima.²

Il rinnovato interesse per la vittima, sul terreno delle scelte di politica criminale, determina, peraltro, nel contempo rischi ed opportunità.

Tra le ultime vi rientra l'acquisizione della consapevolezza che una tutela effettiva dei diritti fondamentali offesi dal reato passa anche dall'irrogazione di una pena proporzionata al fatto nei confronti di chi sia risultato responsabile all'esito di un procedimento che, per essere equo, non può relegare la vittima in una posizione di marginalità.

I rischi, come meglio si vedrà, sono legati al pericolo di derive populistiche e antigarantistiche, che possono accompagnare una rinnovazione in chiave emozionale delle politiche pubbliche di criminalizzazione.³

Passando, invece, al ruolo della vittimologia rispetto alla diretta concretizzazione nella legislazione penale, la prima ha indubbiamente influenzato la seconda, che rappresenta la manifestazione più palese delle scelte di politica criminale del legislatore. Come si avrà modo di chiarire in seguito, già

¹ Cfr. G. GULOTTA, *La vittima*, cit., pp. 109 - 110.

² Cfr. F. MANTOVANI, *Diritto Penale, Parte Generale*, cit., p. 224; E. VENAFRO, *Brevi cenni introduttivi sull'evoluzione della tutela della vittima nel nostro sistema penale*, cit., p. 23.

³ M. VENTUROLI, *La protezione della vittima del reato quale autonomo scopo del diritto penale*, in *Sistema penale e tutela delle vittime tra diritto e giustizia*, Atti del Convegno Nazionale del Laboratorio Permanente di Diritto Penale, Reggio Calabria, 22 maggio 2015, pp. 14 - 15.

guardando alle norme del Codice penale ci si rende conto del fatto che l'intensità o persino l'esistenza stessa della tutela penale possano dipendere dal soggetto passivo in ragione delle sue caratteristiche personali, nonché del suo comportamento.

Inoltre, la vittimologia ha, come già visto, avuto una forte influenza sulle fonti sovranazionali, che hanno progressivamente ridisegnato la figura della vittima e le hanno attribuito, quanto meno in astratto, un ruolo sempre più importante nell'ambito del processo, ascrivendole gradualmente una pluralità di diritti che la tutelano già prima della fase processuale vera e propria. Agli obblighi di tutela della vittima delineati dalle fonti normative sovranazionali e soprattutto dalla Direttiva 2012 il legislatore nazionale ha dato attuazione attraverso interventi anche di diritto penale sostanziale, che si sono dipanati in più tappe e che hanno operato in più direzioni.

Nel nostro Paese, dunque, le ragioni che hanno condotto alla riscoperta della vittima sono connesse certamente allo sviluppo della vittimologia⁴ e agli *input* europei, ma non solo. Esse, infatti, sono legate anche alla delusione per gli scarsi risultati ottenuti in sede di trattamento risocializzante del reo⁵, nonché alla crescente consapevolezza dell'ingiustizia sociale di un sistema punitivo che trascura totalmente gli interessi della vittima. Il tutto facendo attenzione a che, a fronte di un ruolo sempre più centrale della persona offesa, non si finisca per ledere i diritti del reo. Aspetto, questo, che, come detto, ha contribuito alla marginalizzazione dell'offeso soprattutto nel processo penale.

Ciò premesso, oggetto di analisi di questo capitolo saranno, in una prima parte, le disposizioni nazionali di diritto penale sostanziale in tema di vittima e la loro evoluzione nel tempo, dalla Carta costituzionale alle previsioni del Codice penale odierno. Nella seconda parte del capitolo, invece, si affronterà il tema più specifico della tutela della vittima nell'ambito dei reati contro il patrimonio, settore che negli ultimi anni è stato oggetto di interessanti innovazioni in tal senso, derivanti non solo da scelte legislative, ma anche da prese di posizione

⁴ E. VENAFRO, *Brevi cenni introduttivi sull'evoluzione della tutela della vittima nel nostro sistema penale*, cit., p. 20.

⁵ V. DEL TUFO, *Vittima del reato*, cit., p. 1006.

della giurisprudenza, al fine di comprendere se la strada intrapresa dal diritto penale moderno sia la più efficace in termini di tutela per la vittima.

2. La tutela della vittima nella Carta costituzionale

Per comprendere l'attuale ruolo della vittima nell'ambito del sistema penale sostanziale punto di partenza della nostra analisi è la Carta fondamentale.

La Costituzione italiana non contiene alcun riferimento espresso alla vittima del reato.⁶ Salvo, infatti, che non rivesta anche il ruolo di danneggiato, al quale l'art. 24 della Cost. attribuisce il potere di agire in giudizio per la tutela del proprio diritto, la persona offesa in quanto tale non appare citata nella Carta costituzionale.⁷

Peraltro, nemmeno in occasione della rinnovazione del testo dell'art. 111 della Cost., ad opera della legge costituzionale del 23 novembre 1999, n. 2, con cui sono stati costituzionalizzati i principi del giusto processo⁸, si è fatto cenno esplicito alla vittima e ai suoi diritti.

A tal proposito appare opportuno ricordare che, in seguito della adozione della Decisione quadro del 2001, volta alla valorizzazione della vittima, per colmare i *deficit* della Carta fondamentale e recepire le istanze sovranazionali, venne avanzato in Italia un ulteriore progetto di riforma costituzionale.⁹ Esso prevedeva, in particolare, l'inserimento all'interno dell'art. 111 della Cost. di un nuovo comma, secondo cui *“la vittima del reato e la persona danneggiata sono tutelate dallo Stato Italiano nei modi e nelle forme previste dalla legge”*. Tuttavia,

⁶ A ben vedere, sono poche le Carte costituzionali che vi dedicano disposizioni specifiche, fra queste, un esempio è quella portoghese, che sancisce il diritto di un intervento della vittima nel procedimento penale (art. 32, co. 7, Cost. portoghese - Garanzie del processo penale -).

⁷ Così, R.E. KOSTORIS, *La tutela della persona offesa nel procedimento penale*, cit., pp. 45-46.

⁸ In argomento si veda, ad esempio, G. ILLUMINATI, *I principi generali del sistema processuale penale italiano*, in *Pol. dir.*, 1999, 2, p. 318; V. GREVI, *Quelle rigidità del giusto processo che portano a risultati paradossali*, in *Guida dir.*, 1999, 42, p. 11; G. SPANGHER, *Il giusto processo penale*, in *Studium iuris*, 2000, p. 25.

⁹ Disegno di legge costituzionale, Senato della Repubblica, 8 maggio 2008, in www.senato.it.

nonostante i buoni propositi e l'apertura dimostrata verso i dettami europei, la proposta di riforma del 2008 è naufragata senza attuazione e senza lasciare alcuna traccia di sé nel testo costituzionale.

Sebbene sia perdurato il silenzio sul tema, però, non si può affermare che i diritti delle vittime nel nostro ordinamento siano privi di rilievo costituzionale, e che, come tali, debbano essere ignorati dal legislatore. Ad essi, infatti, deve riservarsi un valore costituzionalmente rilevante attraverso il riferimento alle nozioni di dignità ed eguaglianza consacrate nella maggior parte delle Costituzioni moderne, e, per quanto concerne quella italiana, agli artt. 2 e 3.¹⁰ Lo Stato, in altre parole, attraverso il riconoscimento di diritti alle vittime, adempie ai doveri solidaristici prescritti all'art. 2 della Cost. e realizza la piena attuazione del principio di eguaglianza di cui al successivo art. 3.

In conclusione, attraverso i riferimenti di cui si è detto, la Carta costituzionale non si pone più solo come limite negativo all'intervento penale, ma diviene il fondamento di un nuovo diritto penale, cui è assegnato il "*il ruolo di strumento che concorre alla realizzazione del modello e degli scopi di promozione sociale prefigurati dalla Costituzione*"¹¹ stessa e la vittima diviene destinataria di quel progetto di eliminazione delle diseguaglianze e di integrazione personalistica fatto proprio dall'art. 3 della Cost.¹²

3. La vittima nel diritto penale sostanziale: le previsioni del Codice

Rocco

Una volta chiarito che la vittima trova una tutela costituzionale indiretta, per il tramite delle norme fondamentali di cui agli artt. 2 e 3 della Cost.,

¹⁰ Cfr. F. MANTOVANI, *Diritto Penale, Parte Generale*, cit., p. 862.

¹¹ Così F. PALAZZO, *Costituzionalismo penale e diritti fondamentali*, in *Diritti, nuove tecnologie, trasformazioni sociali*, in *Scritti in memoria di Paolo Barile*, Padova, 2003, pp. 585 ss. Prima di lui G. NEPPI MODONA, *Tecnicismo e scelte politico criminali nella riforma del codice penale*, in *Dem. dir.*, 1977, p. 682, secondo cui i valori costituzionali vengono recepiti "*non solo come limite negativo dell'intervento penale, ma come presupposto di una concezione promozionale e propulsiva del diritto, affiancando alla funzione tradizionalmente protettiva e repressiva del diritto penale il ruolo che concorre alla realizzazione del modello e degli scopi di promozione sociale prefigurati dalla Costituzione*".

¹² M. VENTUROLI, *La "centralizzazione" della vittima nel sistema penale contemporaneo tra impulsi sovranazionali e spinte populistiche*, in *Arch. pen.*, 2021, p. 7.

passiamo ora allo studio delle disposizioni del Codice penale che attengono alla stessa.

Come è noto, il diritto penale è quella parte del diritto che mira alla tutela di beni giuridici; tutela che, a seguito del processo di pubblicizzazione dello stesso diritto penale, è stata resa impersonale, attraverso la tendenziale irrilevanza dell'identità del titolare del bene protetto, volta ad assicurare l'eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge.

Quanto detto, tuttavia, non consente di affermare la totale irrilevanza del soggetto passivo del reato nell'ambito del diritto penale, poiché quest'ultimo, tutelando beni giuridici, inevitabilmente ne protegge anche i titolari.¹³ Peraltro, anche quando un interesse è tutelato contro la volontà del suo titolare, per l'ordinamento giuridico, sul piano obiettivo, l'interesse, che quel soggetto nega, in realtà sussista e merita protezione.¹⁴ D'altro canto, in alcuni casi esistono obiettive ragioni che giustificano una tutela differenziata dei soggetti passivi, per evitare proprio violazioni del principio di eguaglianza.¹⁵

Ciò si ritrova nel Codice Rocco, che, a differenza di quello che lo aveva preceduto, presenta una valorizzazione (minima) della persona offesa, anche se le numerose norme che si occupano della stessa non sono organizzate in modo sistematico e razionale. Inoltre, nelle disposizioni presenti nella versione originaria del Codice manca una coscienza vittimologica specifica, in quanto la vittimologia si affermerà tempo dopo l'elaborazione del Codice Rocco. Le disposizioni della versione originale del Codice penale del 1930, che prevedono una tutela per le vittime deboli costituiscono essenzialmente la manifestazione

¹³ A. PAGLIARO, *La rilevanza della vittima nel diritto penale sostanziale*, cit. p. 31.; ID., *Tutela della vittima nel sistema penale delle garanzie*, cit., p. 42.

Sul ruolo della vittima nel diritto penale sostanziale si veda, anche, P. NUVOLONE, *Il sistema del diritto penale*, Padova, 1982, pp. 99 ss.; M.M. CORRERA, D. RIPONTI, *La vittima nel sistema penale italiano della giustizia penale. Un approccio criminologico*, cit., pp. 27 ss.

¹⁴ A. PAGLIARO, *La rilevanza della vittima nel diritto penale sostanziale*, cit., p. 31.

¹⁵ Ad esempio, tra appropriazione indebita e peculato non varia solo il titolare dell'interesse leso, ma pure la natura dell'interesse stesso; oppure in altri casi, pur essendo identico il bene leso, esistono ragioni legate alle caratteristiche del soggetto passivo o ai suoi rapporti con il reo che richiedono un trattamento differenziato. Si pensi, ad esempio, all'omicidio e al c.d. parricidio. Cfr. A. PAGLIARO, *La rilevanza della vittima nel diritto penale sostanziale*, cit., pp. 31-32.

di un principio etico, proprio di ogni comunità, espressione della necessità di tutelare i soggetti più deboli.¹⁶

Tale impostazione codicistica è dipesa anche da ragioni storiche, legate al ruolo che la Scuola Positiva ha svolto nella dogmatica nazionale. L'emergere della tematica della vittima all'interno dell'impianto positivista, come visto, è legata a una visione di politica criminale social-difensiva; ciò ha reso problematico l'affermarsi dei diritti del soggetto passivo del reato come tale, in quanto la considerazione della vittima del reato operava sempre in relazione al delinquente e all'interno di un sistema incentrato sulla difesa sociale in senso repressivo.¹⁷ Pertanto, in definitiva, il Codice penale del 1930 ha delineato una figura di persona offesa priva di qualsiasi tutela soggettiva, in linea con la necessità di perseguire quell'obiettivo primario dell'accertamento della verità nel pubblico interesse che passa dal riconoscere limitati diritti all'offeso. Nelle disposizioni sostanziali viene, quindi, data importanza al comportamento della vittima essenzialmente nell'interesse del soggetto attivo del reato, al fine di introdurre istituti a favore del reo.

Ciò premesso, nell'ambito del Codice Rocco, la vittima viene in rilievo tanto in alcune previsioni di parte generale, quanto in diverse disposizioni di parte speciale, avuto riguardo alle sue caratteristiche personali, ai suoi rapporti con l'agente ovvero al suo comportamento.

Focalizziamoci, intanto, sul rilievo della vittima nella parte generale del Codice.

4. La vittima nella parte generale del Codice: premessa

Con riguardo alla parte generale del Codice, la persona offesa può atteggiarsi in vario modo: come elemento costitutivo o circostanza del reato; come causa di non punibilità; causa di giustificazione; o ancora come criterio di

¹⁶ M. VENTUROLI, *La vittima nel sistema penale dall'oblio al protagonismo?*, cit., pp. 137-138.

¹⁷ E. VENAFFRO, *Brevi cenni introduttivi sull'evoluzione della tutela della vittima nel nostro sistema penale*, cit., p. 18.

commisurazione della pena o condizione di procedibilità.¹⁸ Passiamo in rassegna tali ipotesi.

4.1. La rilevanza del soggetto passivo come elemento costitutivo del reato

In primo luogo, occupiamoci dei casi in cui il soggetto passivo del reato rilevi come elemento costitutivo dello stesso. In relazione a ciò occorre fare riferimento:

1) all'età - giovinezza o senilità - che può rappresentare sotto il profilo fisico e psicologico un fattore di vittimizzazione. Al riguardo, si possono ricordare come esempi i reati contro i minorenni previsti dagli artt. 570, co. 2, e dall'art. 572 c.p. (violazione degli obblighi di assistenza familiare e maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli); l'art. 609 *quater* c.p., che punisce il compimento di atti sessuali con persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni quattordici; o, infine, la circonvenzione di incapaci (art. 643 c.p.), in cui il soggetto passivo può essere un minore, oltre ad una persona in stato di infermità o di deficienza psichica;

2) al sesso, rispetto al quale si possono ricordare la mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 *bis* c.p.), nonché i reati previsti dalla legge 22 maggio 1978, n. 194, relativi all'interruzione della gravidanza, i quali evidentemente possono essere commessi solo a danno di persone di sesso femminile;

3) alla sua condizione di debolezza psicofisica. Per tale categoria si possono ricordare come esempi i reati di omessa solidarietà (abbandono di minori o incapaci e l'omissione di soccorso), in cui soggetti passivi possono essere anche persone incapaci di provvedere a sé stesse, nonché la circonvenzione di incapaci, la quale, come detto, può essere commessa a danno di chi versa in stato di infermità di mente o di deficienza psichica;

¹⁸ Il soggetto passivo, in ragione delle sue qualità e dei suoi rapporti con l'offeso, può rilevare anche sotto il profilo dell'elemento soggettivo, come si evince dalla disciplina di cui agli artt. 60, 82 e 117 c.p. Per approfondimenti si veda, P. NUVOLONE, *Il sistema del diritto penale*, cit., pp. 107-108.

4) a fattori socio-professionali che caratterizzano la vittima. Ad esempio, la qualifica di pubblico ufficiale (come nel caso di resistenza a pubblico ufficiale di cui all'art. 337 c.p.); o magistrato (come nel caso di oltraggio a un magistrato in udienza di cui all'art. 343 c.p.);

5) a comportamenti che la vittima deve necessariamente realizzare al fine della consumazione del reato. Si pensi ai delitti contro il patrimonio a cooperazione artificiosa, in cui, affinché si abbia il reato, la vittima deve cooperare nella realizzazione dello stesso, mediante il compimento di un atto – che rappresenta, appunto, un elemento costitutivo della fattispecie – produttivo di effetti pregiudizievoli per il soggetto passivo.¹⁹

4.2. La rilevanza del soggetto passivo come circostanza del reato

Oltre che come elemento costitutivo del reato, il soggetto passivo può venire in rilievo quale sua circostanza. Tale è quell'elemento che, pur non necessario per la consumazione del reato, può incidere sulla pena, aggravandola o attenuandola. Le caratteristiche del soggetto che integrano circostanze possono essere di diverso tipo; in particolare, possono essere connesse alle qualità dell'offeso o ai suoi rapporti con il reo, oppure attenersi ad un intervento contributivo della vittima nella genesi o nella realizzazione del reato.

Fra le prime vi rientrano, per esempio, le circostanze aggravanti comuni di cui all'art. 61, nn. 10 e 11, c.p. (che prevedono un aumento di pena se il fatto è stato commesso contro un pubblico ufficiale o una persona incaricata di un pubblico servizio, o rivestita della qualità di ministro del culto cattolico o di un culto ammesso nello Stato, ovvero contro un agente diplomatico o consolare di uno Stato estero, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio; fatto commesso con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni di ufficio, di prestazione d'opera, di coabitazione, o di ospitalità); la circostanza aggravante di cui all'art. 609 *ter* c.p. (violenza sessuale commessa a danno di infraquattordicenne); il n. 11 *ter* all'art. 61 c.p., che

¹⁹ M. VENTUROLI, *La vittima nel sistema penale dall'oblio al protagonismo?*, cit., pp. 138-139.

prevede un aggravamento di pena per i delitti contro la persona commessi a danno di un minore all'interno o nelle adiacenze di istituti di istruzione e di formazione; l'aggravante di cui all'art. 525, co. 2, c.p., la quale prevede un aumento di pena per il delitto di atti osceni se il fatto è commesso all'interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che vi assistano.

Fra le seconde, invece, ricordiamo la circostanza attenuante della provocazione, di cui all'art. 62, n. 2, c.p., che dà luogo ad una diminuzione di pena, perché la vittima ha compiuto nei confronti del reo un'azione ingiusta, la quale ha determinato l'autore alla realizzazione del reato; o quella di cui all'art. 62, n. 5., c.p., che prevede una riduzione di pena se a determinare l'evento sia concorso il fatto doloso del soggetto passivo.²⁰

Infine, il comportamento della vittima può rilevare in via residuale nell'ambito delle circostanze attenuanti generiche. Il giudice, in particolare, potrà, ai fini della determinazione della pena in concreto, tenere conto delle condotte poste in essere dalla vittima, altrimenti non valutabili. Il riferimento è, ad esempio, al fatto colposo della vittima o al consenso invalido o relativo ad un bene indisponibile.²¹

Quest'ultima prospettiva risulta meno presente nel Codice penale, poiché le norme che attribuiscono rilievo al comportamento della vittima o alle sue relazioni con il reo in prospettiva "attenuatrice" della responsabilità dell'agente sono davvero in numero esiguo: la persona offesa è dunque tendenzialmente considerata quale soggetto debole, bisognoso e meritevole di protezione, rispetto al quale l'ordinamento viene ad assumere una funzione "tutoria".²²

²⁰ M. VENTUROLI, *La vittima nel sistema penale dall'oblio al protagonismo?*, cit., pp. 138 ss.

²¹ M. VENTUROLI, *La vittima nel sistema penale dall'oblio al protagonismo?*, cit., p. 141.

²² O. DI GIOVINE, *Il contributo della vittima nel delitto colposo*, Torino, 2003, p. 207.

4.3. Altre ipotesi di rilevanza del soggetto passivo nell'ambito del reato

La rilevanza del soggetto passivo in relazione al reato, secondo le previsioni del Codice Rocco, può atteggiarsi ancora in altri modi. Ad esempio, come causa di non punibilità o di punibilità a querela della persona offesa per i reati contro il patrimonio commessi a danno di prossimi congiunti (con esclusione di quelle commessi con violenza alle persone), dove l'esclusione della punibilità discende dai rapporti tra autore e vittima e non dalle qualità personali di quest'ultima.²³

La condotta del soggetto passivo può rilevare anche come causa di giustificazione. Il riferimento è al consenso dell'avente diritto (art. 50 c.p.), in cui la condotta del soggetto passivo, che presta il consenso, esclude la tipicità del fatto commesso a suo danno; o alla legittima difesa (art. 52 c.p.), dove il reato è scriminato perché l'agente si difende da un'aggressione ingiusta di cui è stato vittima.

Nei reati perseguibili a querela dell'offeso, quest'ultimo riveste un ruolo fondamentale ai fini della perseguibilità del reo. Pur essendo certo in dottrina il carattere processuale della querela e la sua esclusione quale condizione di punibilità, è comunque possibile una lettura vittimologica di tale istituto, in quanto la decisione se presentarla o meno spetta di fatto alla vittima, la quale, in caso di decisione negativa, realizzerà una sorta di c.d. depenalizzazione in concreto.²⁴ Questo, peraltro, come si avrà modo di specificare meglio in seguito, rappresenta un profilo importante nel percorso di valorizzazione del ruolo della vittima, in quanto negli anni si è assistito a un aumento notevole delle ipotesi di reati perseguibili a querela, per ciò che a noi interessa, anche nei reati contro il patrimonio.

Dalla elencazione che precede, appare chiaro come nel diritto penale sostanziale il soggetto passivo del reato ricopra un ruolo tutt'altro che irrilevante. Tuttavia, nella maggior parte delle ipotesi di cui si è detto manca una consapevolezza vittimologica vera e propria (in cui la vittima non è più intesa

²³ Cfr. A. PAGLIARO, *Tutela della vittima nel sistema penale delle garanzie*, cit., p. 47.

²⁴ Cfr. A. BERNARDI, I. ZODA, *Depenalizzazione, Profili teorici e pratici*, cit., p. 11.

solo come un soggetto che subisce passivamente le conseguenze di un reato, ma come parte attiva, che per le sue caratteristiche può, in determinate circostanze, contribuire al precipitare degli eventi), e, come accennato, si tratta solo della manifestazione del principio etico della necessità di tutelare la persona debole.²⁵ Pare però che qualcosa stia cambiando, non solo a livello interpretativo, ma anche di creazione legislativa, per gli stimoli che derivano dagli organi sovranazionali, ma anche per altri fattori propriamente nazionali come il ruolo che svolto dalla *communitas* di vittime nelle scelte di incriminazione. Passiamo, pertanto, ad analizzare questo aspetto.

5. La *communitas* e il suo ruolo nel rafforzamento della tutela della vittima

Dai paragrafi precedenti emerge come numerose disposizioni del Codice Rocco guardino al soggetto passivo del reato, anche se non sempre con una piena coscienza vittimologica. Il diritto penale moderno, invece, ha rivalutato più consapevolmente il ruolo della vittima, finendo per reinterpretare quelle stesse disposizioni in modo strumentale alla tutela del soggetto debole. Tale processo è dovuto nel nostro ordinamento anche al contesto sociale in cui si muove la persona offesa, in altri termini alla c.d. *communitas*.

Accade sempre più spesso che la voce delle vittime venga utilizzata come monito per riaffermare la giustizia infranta dal reato, di cui le forze politiche tendono ad appropriarsi nei loro programmi e messaggi pubblici, sfruttando la capacità “aggregante” della vittima, che si sviluppa intorno alle sue sofferenze.²⁶ A riprova di questa attitudine della parola “vittima” basti pensare al dominio

²⁵ Cfr. A. PAGLIARO, *La rilevanza della vittima nel diritto penale sostanziale*, cit., p. 33. M. VENTUROLI, *La vittima nel sistema penale dall'oblio al protagonismo?*, cit., pp. 140 ss.

²⁶ Cfr. A. PUGIOTTO, *Cortocircuiti da evitare. Dimensione costituzionale della pena e dolore privato delle vittime*, in F. CORLEONE, A. PUGIOTTO (a cura di), *Il delitto della pena. Pena di morte ed ergastolo, vittime del reato e del carcere*, Roma, 2012, p. 174, il quale ricorda come sia “più semplice identificarsi con le vittime e le loro famiglie piuttosto che con imputati normalmente colpevoli di delitti efferati”.

acquisito dalla stessa nel lessico comune per rivendicare le soggettività negate.²⁷

La *communitas* di vittime reali e potenziali ha così finito per costituire il luogo privilegiato delle scelte di incriminazione del legislatore moderno.

Quanto detto, in verità, è espressione di un fenomeno più vasto, diffuso in tutto il mondo, caratterizzato da una “ri-penalizzazione” dei comportamenti in funzione di tutela della protezione della vittima. E poiché ciascuno di noi è una vittima potenziale dei rischi connessi alla vita contemporanea, la ri-penalizzazione finisce per pervadere ogni cosa. Si realizza, per tale via, una moralità collettiva che non ha più a che fare con la moralità della singola condotta e con il disvalore che la connota, ma che si fonda sugli scopi securitari che la politica criminale intende realizzare.²⁸

In tale contesto il disvalore del reato si rinviene nel “rischio sociale”²⁹ dei comportamenti soggettivamente percepiti. Si fa riferimento qui ad un concetto di rischio soggettivamente inteso, che attribuisce rilievo fondamentale alle sensazioni di rischio, che, indotte dalla cultura, sono dilatate dalla comunicazione di massa, traducendo in veri e propri rischi tutti i fenomeni complessi che la sensibilità culturale del momento non riesce completamente a governare secondo canoni di razionalità cognitiva. In tale contesto, niente sarebbe di per sé un rischio, ma tutto può esserlo a seconda del modo in cui la psicologia sociale analizza la situazione e considera la possibilità di eventi pregiudizievoli.³⁰ Il nuovo concetto di rischio postula così una strategia governativa volta al controllo della popolazione per la riduzione del rischio e apre la via a processi di panpenalizzazione, contrapposti all’idea di un diritto

²⁷ Cfr. A. PUGIOTTO, *Cortocircuiti da evitare. Dimensione costituzionale della pena e dolore privato delle vittime*, cit., p. 174

²⁸ Cfr. M. RONCO, *Il reato come rischio sociale*, in *Arch. pen.*, 2015, p. 7.

²⁹ Per maggiori approfondimenti si veda F. SGUBBI, *Il reato come rischio sociale. Ricerche sulle scelte di allocazione dell’illegittimità penale*, Bologna, 1990. Secondo tale autore il reato è divenuto un rischio sociale, perché i fattori da cui dipende in età moderna l’insorgere della responsabilità penale attengono essenzialmente alla collocazione economico-sociale dell’individuo e alle attività il cui esercizio è connesso al ruolo sociale di appartenenza. Così, F. SGUBBI, *Il reato come rischio sociale. Ricerche sulle scelte di allocazione dell’illegittimità penale*, cit., p. 7.

³⁰ M. RONCO, *Il reato come rischio sociale*, cit., p. 9.

penale quale strumento finalizzato in via sussidiaria alla protezione di oggettività giuridiche.³¹

In questo sistema, gli interventi di riforma vengono giustificati sulla base di singoli episodi di vittimizzazione, usati come espressione di una legislazione penale lacunosa o inadeguata ad adempiere al suo scopo preventivo-repressivo. Quello che ne viene fuori è una legislazione penale per casi, derivante da vicende oggetto di risonanza mediatica, che appare rischiosa.³² Le riforme di origine “vittimologica”, infatti, vengono spesso reclamizzate dalle forze politiche promotrici con slogan simbolici, fuorvianti e diretti a identificare il contenuto

³¹ M. VENTUROLI, *La “centralizzazione” della vittima nel sistema penale contemporaneo tra impulsi sovranazionali e spinte populistiche*, cit., p. 13.

³² Esemplicativamente si pensi all’introduzione del reato di “*Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti*” (il c.d. *Revenge porn*), all’art. 612 *ter* c.p., ad opera della legge n. 69 del 2019, meglio nota con il nome evocativo di Codice Rosso, che punisce con la reclusione da uno a sei anni e la multa da 5 mila a 15 mila euro chi, “*dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate*”. Nonché “*chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento*”. La fattispecie è aggravata nel caso di fatti commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa, oppure se i fatti sono commessi con strumenti informatici o telematici. Tale previsione è stata determinata da un episodio grave e noto alle cronache di divulgazione sulla rete di materiale fotografico a sfondo sessuale raffigurante una giovane donna (T. C.) poi suicidatasi per i danni psicologici e sociali patiti in conseguenza di tale accadimento. Si veda https://www.corriere.it/cronache/21_maggio_28/tiziana-cantone-ricostruzione-revenge-porn-suicidio-omicidio-08177b76-bf97-11eb-b7a1-7e76296b457a.shtml.

Altro esempio è l’introduzione dell’art. 387 *bis* c.p., rubricato “*Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa*”, sempre ad opera del c.d. Codice Rosso, che punisce “*chiunque, essendovi legalmente sottoposto, violi gli obblighi o i divieti derivanti dal provvedimento che applica le misure cautelari di cui agli articoli 282 bis e 282 ter del codice di procedura penale o dall’ordine di cui all’articolo 384 bis del medesimo codice è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni*”, dettato dall’esigenza di tutelare le vittime di reati quali lo *stalking* note alle cronache ed in cui i relativi aguzzini non avevano rispettato il provvedimento di allontanamento dalla casa familiare o il divieto di avvicinamento nei luoghi frequentati dalla vittima. A titolo esemplificativo si vedano <https://www.ilfattoquotidiano.it/2018/03/19/terzigno-donna-uccisa-davanti-scuola-elementare-ricercato-il-marito-la-vittima-lo-aveva-denunciato/4235699/> o ancora https://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/napoli/cronaca/15_settembre_14/donna-uccisa-colpi-pistola-strada-sospettato-l-ex-marito-435b0b8e-5af4-11e5-af54-c122b65fd5c8.shtml.

Altro caso è quello del reato di *Omicidio stradale* (*ex art. 589 bis* c.p.), introdotto con la legge del 23 marzo 2016, n. 41, sulla spinta di numerosi fatti di cronaca (il riferimento è alle cc.dd. stragi del sabato sera), finalizzati al rafforzamento della prevenzione e repressione dei reati connessi alla circolazione stradale, aventi come vittime soprattutto i ragazzi più giovani. Sulla base di tale disposizione oggi si punisce, a titolo di colpa, con la reclusione il conducente di veicoli a motore la cui condotta imprudente costituisca causa dell’evento mortale. Si veda https://www.repubblica.it/cronaca/2019/12/29/news/incidenti_ecco_i_veri_dati_le_stragi_del_sabato_sera_sono_in_diminuzione-244616650/.

del provvedimento con specifici problemi avvertiti con preoccupazione dai cittadini.³³ Nelle scelte normative di questo tipo la previsione di vittime vulnerabili non è più funzionale alla considerazione della loro sofferenza, ma strumentale alla repressione di crimini di cui è possibile mostrare ai cittadini l'odiosità e rispetto ai quali si può più facilmente motivare la necessità di un inasprimento sanzionatorio.³⁴ Realizzando per tale via un vincolo fra il protagonismo delle vittime e le opzioni politiche, che solo in apparenza sono finalizzate alla tutela delle loro esigenze.³⁵

D'altro canto, si deve soprattutto ai media la consapevolezza che, più ancora che offendere la legge, il crimine offende spesso le persone in carne e ossa. Tale consapevolezza non poteva non determinare lo spostamento dell'attenzione della vittima all'assunzione, da parte del diritto penale, di funzioni ad esso originariamente estranee.³⁶

Si assiste a volte anche ad un coinvolgimento diretto delle vittime, attraverso le proprie associazioni di rappresentanza nelle procedure di approvazione di queste leggi vittimocentriche; coinvolgimento talora pubblicizzato dalle forze politiche a sostegno della necessità dell'intervento legislativo proposto e del proprio impegno nell'assecondare le richieste di sicurezza e di giustizia dei cittadini.³⁷

Una politica criminale basata sulle aspettative delle vittime, spesso veicolate dai *massa media*³⁸, rischia però di tradursi in scelte punitive mosse più

³³ Si pensi, solo per fare un esempio, al motto "la difesa è sempre legittima" che ha accompagnato la genesi e l'approvazione della novella sulla legittima difesa, in https://www.repubblica.it/politica/2019/03/05/news/domattina_alla_camera_il_voto_finale_dell_a_rifor_ma_della_legittima_difesa-220802986/.

³⁴ L. CORNACCHIA, *Vittime e giustizia criminale*, cit., pp. 1778-1779.

³⁵ A. MANNA, *La vittima del reato: "à la recherche" di un difficile modello dialogico nel sistema penale*, cit., p. 964.

³⁶ O. DI GIOVINE, *Posizione e ruolo della vittima nel diritto penale*, in E. VENAFFRO, C. PIEMONTESE (a cura di), *Ruolo e tutela della vittima in diritto penale*, Torino, 2004, p. 25.

³⁷ Al riguardo emblematica è stata, ad esempio, la partecipazione di una rappresentanza dell'associazione delle vittime della strada nella conferenza stampa indetta dal Governo in occasione dell'approvazione della legge introduttiva dell'omicidio e delle lesioni personali stradali nel 2016.

³⁸ Cfr. M. CATERINI, *La politica criminale al tempo di internet*, in R. FLOR, D. FALCINELLI, S. MARCOLINI (a cura di), *La giustizia penale nella "rete". Le nuove sfide nella società dell'informazione nell'epoca di internet*, Milano, 2015, p. 22. Nello stesso senso anche M. BERTOLINO, *Privato e pubblico nella rappresentazione mediatica del reato*, in G. FORTI, M. BERTOLINO (a cura di), *La televisione del crimine*, Milano, 2005, pp. 191 ss.; M. DONINI, *Il diritto penale di*

dal fattore emotivo che da ragioni general-preventive, con il risultato di elaborare una politica criminale slegata dalla realtà empirico-fattuale³⁹, che, invece, dovrebbe costituire la base di ogni scelta punitiva.⁴⁰ Questa strategia politico-criminale finisce per sottolineare i bisogni della vittima in una prospettiva solo punitivo-vendicativa verso rei, intesi come soggetti pericolosi, da espellere dalla comunità dei cittadini onesti, nei cui confronti è diretto il messaggio stabilizzante della norma penale a tendenza vittimocentrica.⁴¹ Alla vittima viene così riservata un'attenzione al negativo, cioè basata sulla denuncia della non idoneità preventivo-repressiva del sistema vigente, che si incorpora all'interno di un modello politico populista.⁴²

Decisamente più difficile è riservare una attenzione verso la persona offesa al positivo, che non si identifichi solo con quel bisogno di pena comunemente invocato, ma che sia espressivo di un supporto in più direzioni alla stessa, attento alle sue necessità (mediche, psicologiche, risarcitorie, ecc.), nel rispetto di un approccio scientifico e solidaristico al tema.⁴³

fronte al "nemico", in *Cass. pen.*, 2006, pp. 735 ss.; C.E. PALIERO, *La maschera e il volto. Percezione sociale del crimine ed "effetti penali" dei media*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2006, pp. 467 ss.

³⁹ Cfr. F. PALAZZO, *Paura del crimine, rappresentazione mediatica della criminalità e politica penale (a proposito di un recente volume)*, in *Riv. dir. dei media*, 2018, pp. 2 ss., il quale definisce come "un problema di democrazia" l'attitudine della rappresentazione mediatica del crimine a orientare la produzione legislativa in materia penale.

⁴⁰ Così D. PULITANÒ, *Politica criminale*, in G. MARINUCCI, E. DOLCINI (a cura di), *Diritto penale in trasformazione*, Milano 1985, p. 16, secondo cui "le decisioni 'normative', che ne costituiscono la dimensione propriamente politica, presuppongono la conoscenza ('scientifica', se e quanto possibile) dei fenomeni che la decisione politica ha per oggetto, nonché dei possibili strumenti e risultati di questa". Necessità già riconosciuta da G. MARINUCCI, *Politica criminale e riforma del diritto penale*, in *Jus - rivista di scienze giuridiche*, 1974, p. 50. Si vedano anche le riflessioni di M. DONINI, *Il volto attuale dell'illecito penale. La democrazia penale fra differenziazione e sussidiarietà*, Milano, 2004, pp. 84 ss.; ID., *Europeismo giudiziario e scienza penale. Dalla dogmatica classica alla giurisprudenza fonte*, Milano, 2011, pp. 121 ss.

⁴¹ M. VENTUROLI, *La "centralizzazione" della vittima nel sistema penale contemporaneo tra impulsi sovranazionali e spinte populistiche*, cit., p. 16.

⁴² Per un approfondimento della controversa tematica del populismo penale in Italia si veda E. AMODIO, *A furor di popolo. La giustizia vendicativa gialloverde*, cit., pp. 12 ss.; E. AMATI, *L'enigma penale. L'affermazione dei populismi nelle democrazie liberali*, Torino, 2020; S. ANASTASIA, M. ANSELMINI, D. FALCINELLI, *Populismo penale. Una prospettiva italiana*, Milano, 2020.

Per una analisi non circoscritta alla dimensione penale del fenomeno G. FIANDACA, *Populismo politico e populismo giudiziario*, in *Criminalia*, 2013, pp. 95 ss.; L. VIOLANTE, *Populismo e plebeismo nelle politiche criminali*, in *Criminalia*, 2014, pp. 197 ss. M. DONINI, *Populismo e ragione pubblica*, Modena, 2019; L. FERRAJOLI, *Il populismo penale nell'età dei populismi politici*, in *Quest. giust.*, 2019, 1, pp. 79 ss.; G. INSOLERA, *Il populismo penale*, in *Discrimen*, 2019.

⁴³ M. VENTUROLI, *La "centralizzazione" della vittima nel sistema penale contemporaneo tra impulsi sovranazionali e spinte populistiche*, cit., pp. 17 ss.

6. Tipologie di vittime per il diritto penale

Come più volte esposto, oggi si assiste ad una centralizzazione della figura della vittima nel diritto penale moderno; tuttavia, pare che questo processo di riscoperta della persona offesa non si rivolga a tutte le vittime, ma solo ad alcune tipologie di esse, che finiscono per diventare tipi normativi di persone offese dal reato della legislazione contemporanea. Nella specie, sembrano tre le figure di vittima destinatarie di un riconoscimento sul piano penale: le vittime vulnerabili; le vittime comuni e le vittime storiche. Passiamo ad analizzarle brevemente.

Innanzitutto, vi sono le vittime vulnerabili. Esse corrispondono a quelle categorie soggettive bisognose di una protezione maggiore per via di circostanze biologiche o fattuali (come l'età o il sesso) di cui sono portatrici, idonee a esporle ad un elevato rischio di subire episodi di vittimizzazione, oppure per la gravità del fenomeno criminoso patito (il riferimento è, per esempio, al terrorismo e alla criminalità organizzata).

Le ragioni di questa attenzione sempre maggiore rivolta dal legislatore penale a tale tipologia di vittima sono molteplici, in quanto quest'ultima si dimostra nei fatti molto "plastica" e, quindi, strumentalizzabile per ragioni distanti dal principio solidaristico, che costituisce la sola circostanza idonea, per contro, a giustificare la sensibilità nei confronti dei soggetti in esame.⁴⁴

L'attenzione verso questa tipologia di vittima si traduce in una protezione molto ampia, che non si limita all'introduzione di nuove figure di reato o all'inasprimento delle pene per quelli esistenti, ma che disciplina anche il suo ruolo nel processo penale, al fine di preservarla.⁴⁵

⁴⁴ Cfr. E. DOLCINI, *Vittime vulnerabili nell'Italia di oggi e "durata determinata del processo penale"*, cit., pp. 5 ss., secondo cui la nozione di vittima vulnerabile risulta di facile manipolazione in ragione della sua indeterminazione, analogamente al concetto di sicurezza pubblica; in senso conforme L. CORNACCHIA, *La vittima nel diritto penale contemporaneo. Tra paternalismo e legittimazione del potere coercitivo*, cit., p. 63, il quale osserva che "la vulnerabilità della vittima è spesso divenuta il presupposto delle nuove politiche punitive per la sicurezza (rivolte alla collettività, spesso sfruttando ondate di indignazione, registrate e non di rado studiatamente provocate dai mass-media) e del neo-paternalismo penale nei confronti delle vittime stesse".

⁴⁵ M. VENTUROLI, *La protezione della vittima del reato quale autonomo scopo del diritto penale*, cit., pp. 14 - 15.

In secondo luogo, vi sono le vittime comuni. Si tratta delle persone offese non caratterizzate in astratto da elementi peculiari. Esse subiscono la c.d. criminalità comune o microcriminalità, che rappresenta quella forma di delinquenza capace di provocare un maggiore panico collettivo, essendo la più vicina alla generalità dei cittadini e come tale la più sentita.⁴⁶ I reati connessi alla microcriminalità destano preoccupazione tra i consociati poiché sono idonei a colpire chiunque, pertanto, i cittadini, sentendosi vittime potenziali, avanzano verso lo Stato una domanda di sicurezza, cui quest'ultimo risponde con lo strumento penale, idoneo a procurare un immediato effetto rassicurante.⁴⁷

Questa seconda tipologia di vittima può sovrapporsi con la prima, - quella vulnerabile -, laddove la particolare condizione di debolezza accresca l'esposizione al reato o ne amplifichi gli effetti pregiudizievoli.⁴⁸

Infine, vi sono le vittime storiche, che si collocano in una dimensione collettiva. Si tratta di quei gruppi di persone che in precisi momenti temporali o/e in specifiche aree geografiche del pianeta hanno subito gravi violazioni dei diritti fondamentali per ragioni politiche o a causa della propria etnia, religione o sessualità.

Si potrebbe pensare che le tre tipologie di vittime citate siano idonee a ricomprendere ogni figura di vittima di reato esistente in natura. Tuttavia, non è così. La classificazione esposta, a ben vedere, infatti, vale solo su un piano meramente astratto, perché in pratica possono individuarsi altre categorie di vittime, verso le quali non si registra una attenzione analoga a quella riservata alle tipologie ricordate, pur magari condividendo con queste ultime una innata

⁴⁶ In proposito R. BIANCHETTI, *La paura del crimine. Un'indagine criminologica in tema di mass media e politica criminale ai tempi dell'insicurezza*, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 2018.

⁴⁷ L. EUSEBI, *Politica criminale e riforma del diritto penale*, in S. ANASTASIA, M. PALMA (a cura di), *La bilancia e la misura - giustizia sicurezza riforme*, Milano, 2001, p. 121, il quale osserva che *"la ricerca attraverso il diritto penale di una risposta immediata a problemi molto sentiti dai cittadini potrebbe dar luogo all'attenuarsi della sensibilità sociale per gli aspetti garantistici e in genere per il carattere di umanità delle strategie preventive, offrendo nuove coperture per un'utilizzazione di fatto simbolica delle pene"*.

⁴⁸ Si pensi, ad esempio, alla signora anziana scippata nelle strade cittadine, che rientra contemporaneamente in entrambe le categorie soggettive.

La propensione della criminalità comune a colpire le persone più deboli è sottolineata da L. VIOLANTE, *Il senso della insicurezza*, in P. AMERIO (a cura di), *Il senso della sicurezza*, Milano, 1999, p. 27.

condizione di vulnerabilità. Si tratta di “vittime dimenticate”. Si pensi, a titolo esemplificativo, alle vittime di tortura nel nostro Paese.⁴⁹ Quanto detto è la prova della delicatezza e della mutabilità del tema che ci occupa, nonché della difficoltà di farvi fronte, proprio per i suoi contorni non sempre definiti in modo stabile e preciso.

7. Osservazioni conclusive

Giunti a questo punto è possibile formulare qualche riflessione in merito alle tendenze attuali del diritto penale con riguardo alla vittima e alle sue prerogative.

La possibilità di individuare delle vittime “sovraesposte” verso cui si rivolge in modo più diretto il legislatore è la manifestazione di un fenomeno che sempre più spesso si sta verificando nell’ambito del diritto penale: l’affermazione degli interessi della vittima si traduce in un processo normativo di individualizzazione dell’offeso dall’illecito. In altri termini, il reato diviene sempre più soggettivizzato non solo rispetto all’autore ma anche in relazione alla persona offesa⁵⁰, superando quella spersonalizzazione del soggetto passivo, di cui si è detto, che caratterizzava il fatto criminoso nel diritto penale tradizionale.⁵¹

Sono sempre più numerose, infatti, negli ultimi decenni le disposizioni incriminatrici caratterizzate da una qualificazione soggettiva del versante passivo del reato, attraverso il ricorso a elementi specificativi delle

⁴⁹ L’approvazione del reato di tortura nel nostro ordinamento è il frutto di un lungo e tormentato iter legislativo, nonostante la posizione di debolezza riconoscibile in capo ai soggetti torturati, derivante dal loro totale asservimento ai rispettivi controllori della libertà, e l’esistenza di un obbligo di incriminazione, di fonte sia costituzionale, che internazionale, delle condotte coercitive di natura psico-fisica esercitate ai danni delle vittime. Per questo vuoto di tutela che si è protratto a lungo il nostro Paese è stato anche destinatario di più condanne da parte della Corte di Strasburgo, da ultimo con la sentenza Cestaro contro Italia, del 7 aprile 2015, che ha poi condotto all’adozione nel nostro ordinamento della fattispecie incriminatrice della tortura.

⁵⁰ S. ALLEGREZZA, *La riscoperta della vittima nella giustizia penale europea*, cit., p. 13.

⁵¹ M. VENTUROLI, *La protezione della vittima del reato quale autonomo scopo del diritto penale*, cit., p. 11.

caratteristiche della vittima⁵², i quali giustificano un intervento *ad hoc* dello strumento penale. Un processo che ha visto nascere ed espandersi veri e propri sottosistemi normativi, dove le fattispecie criminose sono plasmate attorno al soggetto passivo del reato e alle corrispondenti peculiarità socio-personologiche, le quali assurgono al rango di elementi essenziali o circostanziali dell'illecito stesso.⁵³ In altri termini, si è assistito negli ultimi anni all'elaborazione di una sorta di diritto penale "per tipo di vittima", con l'introduzione di norme incriminatrici a carattere preventivo-deterrente, in cui le caratteristiche delle vittime e l'interesse alla loro tutela divengono fondamentali nella configurazione delle fattispecie.⁵⁴

Questa è la strada che sta percorrendo il diritto penale moderno e non è chiaro se sia la più efficace nel percorso di valorizzazione dell'offeso e delle sue prerogative. Inoltre, a fronte di questa sempre più forte dimensione vittimocentrica, occorre domandarsi se alla maggiore attenzione rivolta all'offeso corrisponda in effetti una più grande capacità di soddisfare le esigenze delle vittime. Il fatto, infatti, che il diritto penale moderno abbia assunto una dimensione vittimocentrica non significa necessariamente che esso presenti una adeguata capacità rispetto al soddisfacimento dei bisogni reali delle vittime.

Prima di rispondere a questo interrogativo affrontiamo l'evoluzione della tutela della vittima nell'ambito dei reati contro il patrimonio, che può a tal fine fornirci spunti di riflessione interessanti.

⁵² Cfr. V. MASARONE, *L'attuale posizione della vittima nel diritto penale positivo: verso un diritto penale "per tipo di vittima"?*, in *Arch. pen.*, 2017, p. 4; nello stesso senso M. VENTUROLI, *La vittima nel sistema penale. Dall'oblio al protagonismo?*, cit., pp. 149 ss.

⁵³ M. VENTUROLI, *La protezione della vittima del reato quale autonomo scopo del diritto penale*, cit., p. 12.

⁵⁴ V. MASARONE, *L'attuale posizione della vittima nel diritto penale positivo: verso un diritto penale "per tipo di vittima"?*, cit., p. 5.

II Parte

La vittima nei reati contro il patrimonio

1. I reati contro il patrimonio: premessa

Dopo aver fornito un quadro sulla attuale posizione della vittima nel diritto penale sostanziale e processuale in termini generali, occupiamoci ora più specificamente della applicazione di tali previsioni nell'ambito dei reati contro il patrimonio⁵⁵, in cui, in linea con quanto detto fino a qui, si ravvisa la tendenza ad un rafforzamento delle tutele nei confronti della vittima tanto attraverso scelte legislative, quanto per mezzo di interventi giurisprudenziali.

Ciò richiede una premessa sulla nozione di patrimonio, discusso bene giuridico di categoria, e sulla collocazione sistematica di tale tipologia di reati.

La tutela del patrimonio costituisce un nucleo tradizionale del diritto penale, trattandosi di una condizione essenziale per qualunque società organizzata⁵⁶; in relazione al concetto di patrimonio, si distinguono tre diverse impostazioni: tecnico-giuridica; economica ed economico-giuridica.

⁵⁵ Per maggiori approfondimenti sui reati contro il patrimonio si veda: D. ANGELOTTI, *Delitti contro il patrimonio*, in E. FLORIAN (coordinato da), *Delitti contro il patrimonio. Trattato di diritto penale*, Milano, 1936, p. 492; A. DE MARSICO, *Delitti contro il patrimonio*, Napoli, 1951, p. 11; G. PECORELLA, *Patrimonio (delitti contro il)*, in *Nss. Dig. it.*, XII, Torino, 1965, p. 631; F. SGUBBI, *Patrimonio (delitti contro il)*, in *Enc. dir.*, XXXII, 1982, p. 331; V. MANZINI, *Trattato di diritto penale, Reati contro il patrimonio*, IX, Torino, 1984; F. SGUBBI, *Uno studio sulla tutela penale del patrimonio*, Milano, 1985; S. MOCCIA, *Tutela penale del patrimonio e principi costituzionali*, Padova, 1988; F. MANTOVANI, *Patrimonio (Delitti contro il)*, in *Enc. giur.*, XXII, 1990, pp. 1 ss.; V. MILITELLO, *Patrimonio (delitti contro il)*, in *Dig. disc. pen.*, XI, Torino, 1995, pp. 288 ss.; A. CARMONA, *Tutela penale del patrimonio individuale e collettivo*, Bologna, 1996; G. MARINI, *Delitti contro il patrimonio*, Torino, 1999; F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale, parte speciale, I delitti contro il patrimonio*, Milano, 2002; A. PAGLIARO, *Principi di diritto penale, Delitti contro il patrimonio, Parte speciale*, III, Milano, 2003; G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto penale. I delitti contro il patrimonio, Parte speciale*, Bologna, 2005; V. MANES, *Delitti contro il patrimonio. Delitti contro il patrimonio mediante frode*, in *Diritto penale. Lineamenti di parte speciale*, Bologna, 2006; E. MEZZETTI, *Reati contro il patrimonio*, in C.F. GROSSO, T. PADOVANI, A. PAGLIARO (diretto da), *Trattato di diritto penale, Parte speciale*, Milano, 2013, pp. 727 ss.; C. PIERGALLINI, *Reati contro la persona e contro il patrimonio. Trattato teorico pratico di diritto penale*, in F. VIGANÒ, C. PIERGALLINI (a cura di), Torino, 2015, pp. 370 ss.; R. BARTOLI, *I delitti contro il patrimonio*, in R. BARTOLI, M. PELISSERO, S. SEMINARA, *Diritto penale. Lineamenti di parte speciale*, Torino, 2021, pp. 241 ss.

⁵⁶ C. PIERGALLINI, *Reati contro la persona e contro il patrimonio. Trattato teorico pratico di diritto penale*, cit., p. 375.

In base alla prima, quella c.d. tecnico – giuridica, il patrimonio può essere definito come il “*complesso dei diritti soggettivi patrimoniali che fanno capo ad una persona*”.⁵⁷

Tale concezione è di derivazione civilistica e, in quanto tale, si dubita della possibilità di adattarla *tout court* alle esigenze proprie del diritto penale, senza una preventiva verifica delle finalità pratiche di tutela delle singole fattispecie. Questa impostazione, sostenuta in passato, non sembra oggi condivisibile, in quanto lo schema civilistico esclude dalla rilevanza penale ogni relazione puramente fattuale e, comunque, ogni situazione non qualificabile come diritto soggettivo. Seguendo tale prospettiva, e restringendo l’area della tutela penale ai rapporti patrimoniali che assumano il carattere di diritto soggettivo, rimarrebbero fuori dal concetto di patrimonio penalmente rilevante tutte le situazioni di fatto che legano un soggetto ad una cosa e che pur potrebbero essere meritevoli di protezione. E di contro dovrebbe affermarsi che anche una situazione a contenuto minimo, potendosi qualificare come diritto soggettivo, abbia rilevanza penale.⁵⁸

A fronte di queste conseguenze non pienamente accettabili è stata formulata la concezione economica del patrimonio, secondo la quale esso è costituito dal complesso dei beni economicamente valutabili appartenenti al soggetto in virtù di un diritto o di un rapporto di fatto.⁵⁹ In base a tale orientamento, pertanto, il patrimonio non è costituito dall’insieme dei beni appartenenti ad una persona, ma solo da quelli economicamente valutabili e spettanti alla stessa in forza di un diritto o di un rapporto di fatto.

Anche questa impostazione si presta ad obiezioni non superabili. Innanzitutto, perché l’unica aggressione penalmente rilevante, secondo questa tesi, sarebbe quella che determina una reale diminuzione economica; in tal modo si permetterebbe all’autore di compensare la perdita provocata alla vittima, prestando un equivalente economico, sottraendosi, così, alla portata

⁵⁷ K. BINDING, *Lehrbuch des gemeinen deutschen Strafrechts*, BT, I, 2, Aufl., Leipzig, 1902, pp. 233 ss.

⁵⁸ A. FIORELLA, *Questioni fondamentali della parte speciale del diritto penale*, Torino, 2013, pp. 3 ss.

⁵⁹ Così, A. DE MARSICO, *Delitti contro il patrimonio*, cit., p. 11.

dell'incriminazione, pur avendo il fatto inciso negativamente sul titolare del rapporto aggredito. In altri termini, in questi casi, non realizzandosi una diminuzione patrimoniale economica, non si configurerebbe nessuna lesione al bene giuridico protetto.

Ciò posto, questa ricostruzione produce conseguenze giuridiche inaccettabili, in quanto lascia prive di tutela penale situazioni che, invece, risultano esserne meritevoli, come quelle a contenuto affettivo o quelle relative a cose prive di valore di scambio, ma che possiedono solo un valore d'uso.⁶⁰

Per superare detti limiti è stata elaborata la concezione economico-giuridica, la quale riconduce nella nozione di patrimonio "*il complesso dei rapporti giuridici economicamente valutabili che fanno capo ad una persona*".⁶¹

Il richiamo alla qualificazione giuridica del rapporto con la cosa consente di superare le difficoltà evidenziate in precedenza, in quanto è chiaro che un rapporto a contenuto giuridico è per sua natura lecito e non può ricomprendere relazioni di tipo illecito. Tuttavia, anche questa nozione non è adeguata laddove restringe i rapporti giuridici rilevanti solo a quelli a contenuto economico, escludendo dalla tutela quelli a contenuto meramente affettivo.⁶² Questo, invece, è un profilo centrale nella elaborazione del concetto di patrimonio tutelato penalmente.⁶³

Ciò posto, una interpretazione attuale del diritto penale, focalizzato sulla tutela attraverso la selezione delle specifiche condotte di aggressione, non può essere compiuta se non attraverso una lettura costituzionale del bene e delle tecniche di normazione utilizzate per la sua tutela. Nella Costituzione, in altre parole, vanno ricercate le direttrici della normazione e dell'interpretazione del diritto penale positivo; pertanto, occorre ragionare sul concetto di patrimonio alla luce delle indicazioni costituzionali ad esso attinenti. Con riguardo a ciò, occorre ricordare i principi costituzionali (*ex artt. 2, 3, 41 e 42 Cost.*) che pongono al centro del sistema la tutela della persona e la sua dignità. Se questo è

⁶⁰ A. FIORELLA, *Questioni fondamentali della parte speciale del diritto penale*, cit., p. 4.

⁶¹ D. ANGELOTTI, *Delitti contro il patrimonio*, cit., pp. 60 ss.

⁶² V. MILITELLO, *Patrimonio (delitti contro il)*, cit., p. 283; A. CARMONA, *Tutela penale del patrimonio individuale e collettivo*, cit., pp. 65 ss.

⁶³ A. FIORELLA, *Questioni fondamentali della parte speciale del diritto penale*, cit., pp. 4 -5.

vero non appare coerente una interpretazione che escluda dal concetto di patrimonio il pregiudizio a cose che abbiano solo un valore affettivo.

Partendo da queste riflessioni è stata elaborata una quarta nozione di patrimonio, meritevole di apprezzamento nella misura in cui garantisce questo genere di esigenze di tutela; si tratta della concezione c.d. giuridico – funzionale, in base alla quale il patrimonio è costituito dal “*complesso dei rapporti giuridici facenti capo ad una persona aventi per oggetto cose dotate di funzione strumentale a soddisfare bisogni materiali o spirituali*”.⁶⁴ Secondo tale impostazione, il patrimonio rileva penalmente perché strumentale allo sviluppo della personalità del suo titolare, e va inteso quale bene-mezzo, e non più quale bene-fine.⁶⁵ Non interessa la sussistenza di un vero e proprio diritto soggettivo, potendo anche rilevare il mero rapporto di fatto, purché non disapprovato dall’ordinamento.

Secondo tale impostazione, la dimensione puramente economica del danno patrimoniale lascia spazio ad un’ottica che guarda all’insieme di funzioni che il singolo bene può svolgere per il suo titolare e commisura il danno alla lesione di queste possibilità strumentali. È, tuttavia, controverso, all’interno dei fautori di tale orientamento, se il bene debba avere o meno un valore economico di scambio. Questo emerge già con riguardo alla questione della tutela delle cose aventi solo un valore affettivo, di cui si è detto, e sulla quale si rilevano opinioni in contrasto all’interno dei sostenitori di questa impostazione.

In particolare, secondo alcuni autori⁶⁶, una volta basata la tutela sulla persona, non vi sarebbero ostacoli a punire le aggressioni di beni dotati solo di valore affettivo; l’esclusione di una concezione solo monetaristica del bene sembra più coerente per chi sostiene una sua dimensione personale, specie valorizzando il collegamento con i dettami costituzionali di cui si è detto, in

⁶⁴ S. MOCCIA, *Tutela penale del patrimonio e principi costituzionali*, cit., pp. 62 ss.; F. MANTOVANI, *Diritto penale. Parte speciale, Delitti contro il patrimonio*, II, Padova, 2009, p. 20.

⁶⁵ V. MILITELLO, *Patrimonio (delitti contro il)*, cit., p. 284.

⁶⁶ F. MANTOVANI, voce *Patrimonio (Delitti contro il)*, cit., 1990, p. 21; A. CARMONA, *Tutela penale del patrimonio individuale e collettivo*, cit., p. 73.

forza dei quali nel tener conto del “disagio personale” patito dalla vittima si deve considerare anche quello collegato a beni di valore affettivo.⁶⁷

A parere di altri, invece, l’illiceità penale anche per tali beni costituirebbe una forzatura rispetto all’ambito di tutela che ha naturale fulcro economico.⁶⁸

1.1. La collocazione sistematica dei reati contro il patrimonio

Dopo aver analizzato la nozione di patrimonio, passiamo ora alla disamina della collocazione sistematica dei reati contro il patrimonio.

All’interno del nostro Codice essi sono previsti e disciplinati dal Titolo XIII del Libro II.

In generale, può osservarsi come le fattispecie previste in tale Titolo presentino, in buona parte, una struttura risalente negli anni. Molte, ad esempio, erano descritte analogamente nel Codice Zanardelli. Se è vero, infatti, che nel corso del tempo ci sono stati interventi modificativi, questi non hanno inciso in modo rilevante sull’impianto normativo del Titolo.

In particolare, le modifiche intervenute nel dopoguerra si sono concretizzate, in primo luogo, nella previsione di aumenti di pena man mano che certi fatti venivano all’attenzione dell’opinione pubblica. Su tutti si pensi al delitto di ricettazione.⁶⁹

In secondo luogo, si è proceduto alla massificazione della procedibilità a querela. Nella specie, un certo numero di fattispecie lo erano già nella versione originale del Codice del 1930, poi il legislatore si è preoccupato di inserire la querela anche in fattispecie per le quali si procedeva d’ufficio, da ultimo anche con la recente c.d. Riforma Orlando del 2017. Si tratta di una lettura privatistica

⁶⁷ V. MILITELLO, *Patrimonio (delitti contro il)*, cit., p. 284.

⁶⁸ S. MOCCIA, *Tutela penale del patrimonio e principi costituzionali*, cit., pp. 104 ss.

⁶⁹ La ricettazione, disciplinata dall’art. 648 c.p., consiste nella condotta di chi, fuori dei casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare. In origine il testo dell’art. 648 c.p. disponeva per tale condotta la pena della reclusione fino a sei anni e la multa fino a ottocentomila lire; oggi, per lo stesso reato, è prevista la reclusione da due a otto anni e la multa da 516 a 10.329 euro. L’articolo, con riguardo alla pena, è stato modificato prima dalla legge n. 152 del 1975 e poi dalla legge n. 698 del 1981.

della tutela penale dei delitti contro il patrimonio che rimette la procedibilità alla volontà della persona offesa.

La recente valorizzazione della vittima, come si avrà modo di spiegare meglio in seguito, passa anche da questo tipo di interventi legislativi.

Occorre ancora segnalare l'inserimento di talune fattispecie nuove all'interno del vecchio corpo del Titolo XIII (peraltro, non sempre adeguatamente coordinate con le fattispecie preesistenti). Il riferimento è, ad esempio, all'art. 640 *bis* c.p., che disciplina il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, introdotto nel 1990, o agli artt. 648 *bis* e 648 *ter* c.p., che disciplinano i reati di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, introdotti, rispettivamente, nel 1978 e nel 1990. Nonché alla previsione, nel 2001, come fattispecie autonoma, del reato di furto in abitazione e furto con strappo (art. 624 *bis* c.p.).⁷⁰ Anche questa ultima previsione, peraltro, si inserisce fra quelle che guardano alla vittima del reato, nei termini che in seguito si avrà modo di chiarire.

Il Titolo XIII si suddivide nei delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone (Capo I, artt. 624-639) e mediante frode (Capo II, artt. 640-648 *ter*.1). Si tratta di una classificazione fondata sulle modalità aggressive utilizzate dal reo, distinguendo, appunto, rispettivamente tra condotte violente e fraudolente.

Tuttavia, la bipartizione non risponde fedelmente alla struttura dei reati coinvolti, perché, ad esempio, nel furto semplice, collocato in apertura del Capo I, manca una vera e propria violenza; e la componente fraudolenta, invece, manca nei delitti di appropriazione indebita e ricettazione, inclusi al Capo II.

La scelta codicistica, peraltro, era stata fonte di discussioni da parte della dottrina fin dalla sua prospettazione in sede di Progetto. E la sua difesa, da parte dell'allora Ministro della Giustizia, non ne aveva risollevato le sorti, per via della eccessiva dilatazione del significato attribuito ai due termini; in particolare, ai fini sistematici, essi erano collegati all'accertamento che la condotta del reo esercitasse o meno una energia fisica sulla cosa. Questo, però, estendeva

⁷⁰ A. FIORELLA, *Questioni fondamentali della parte speciale del diritto penale*, cit., pp. 4 ss.

eccessivamente il significato del termine violenza, oltre i confini della definizione di cui all'art. 392 cpv. c.p., secondo cui: “agli effetti della legge penale, si ha violenza sulle cose allorché la cosa viene danneggiata o trasformata, o ne è mutata la destinazione”, ed esauriva ogni possibile alternativa di condotta non rientrante in quei due schemi.⁷¹

Ciò ha, quindi, condotto la dottrina all'elaborazione di altre classificazioni. Fra queste, una delle più rilevanti è quella che distingue fra reati contro il patrimonio ad aggressione o usurpazione unilaterale e a cooperazione artificiosa della vittima.⁷² In entrambi i casi il riferimento alla vittima è indispensabile.

La differenza fra le due categorie si individua nel fatto che mentre i primi sono caratterizzati da un ruolo meramente passivo della persona offesa, nei reati contro il patrimonio a cooperazione artificiosa, invece, il soggetto passivo, pur restando vittima, non si limita a subire l'offesa, bensì contribuisce a produrre il risultato patrimoniale voluto dal reo. Requisito necessario in tale ultima ipotesi è proprio il compimento da parte della vittima di un atto di disposizione patrimoniale, posto in essere attraverso inganno o frode ovvero estorto con violenza, minaccia o altra modalità. Nel primo gruppo, il paradigma è rappresentato dal reato di furto, in cui lo spossessamento dell'oggetto deve avvenire *invito domino*; nel secondo, invece, il modello di riferimento è la truffa, in cui il danno patrimoniale si produce attraverso, - appunto -, un atto di disposizione della vittima, che, anche se volontario, è stato indotto da una condotta fraudolenta di artifici o raggiri.⁷³

1.2. Il patrimonio come bene giuridico di categoria

Rimanendo sul piano della sistematica codicistica, una annosa questione che attiene ai reati contro il patrimonio riguarda la attuale idoneità del “patrimonio” a costituire il bene giuridico di categoria.

⁷¹ Così, V. MILITELLO, *Patrimonio (delitti contro il)*, cit., p. 287.

⁷² Essa si deve all'opera scientifica di Cesare Pedrazzi. Cfr. C. PEDRAZZI, *Inganno ed errore nei delitti contro il patrimonio*, Milano, 1955, pp. 14 ss.

⁷³ Così, V. MILITELLO, *Patrimonio (delitti contro il)*, cit., p. 288.

Esso, infatti, sebbene sia l'elemento che accomuna tutte le fattispecie del Titolo XIII, quale bene categoriale viene giudicato troppo generico per poter essere utilizzato come parametro classificatorio⁷⁴, e, come tale, in definitiva, appare inadeguato allo scopo.⁷⁵ Ciò per varie ragioni.

Innanzitutto, perché il Titolo XIII non esaurisce i delitti contro il patrimonio e non tutti i delitti del Titolo stesso possono definirsi come reati contro il patrimonio o esclusivamente contro il patrimonio, posta la loro plurioffensività. Inoltre, il patrimonio, secondo l'impostazione originaria, viene protetto nel Titolo in esame solo nella prospettiva che privilegia la proprietà di cose individuali, secondo una concezione materiale degli oggetti di proprietà; ma già con le norme introdotte a tutela dell'informatica, che è un bene immateriale, si apre la prima breccia al carattere esclusivamente materiale della nozione di cosa quale oggetto necessario della condotta offensiva del patrimonio. Con la conseguenza che il sistema tradizionale ha finito per perdere uno dei suoi tratti caratterizzanti.⁷⁶

Proprio la tendenza al superamento della concezione tradizionale, statica, materiale e corporea del patrimonio, e l'accoglimento, invece, dell'idea secondo cui esso si caratterizzi per una dimensione dinamica e immateriale, rende difficile la sua distinzione con il bene "economia"; esso, come è noto, costituisce il bene giuridico di categoria dei reati contenuti nel Titolo VIII (accanto a quello dell'industria e del commercio).

I delitti contro l'economia tradizionalmente si distinguevano da quelli contro il patrimonio per le caratteristiche riconosciute al bene patrimonio, quale bene individuale, singolo e concepito in modo statico e reale.⁷⁷ Tali elementi caratterizzanti si contrapponevano a quelli dell'economia, quale interesse collettivo, generale e, anche quando privato, considerato secondo prospettive macroeconomiche e come categoria di interesse generale.

Questa distinzione, tuttavia, si è rivelata fragile.

⁷⁴ V. MILITELLO, *Patrimonio (delitti contro il)*, cit., pp. 278 ss.

⁷⁵ F. SGUBBI, *Patrimonio*, cit., p. 342.

⁷⁶ V. MILITELLO, *Patrimonio (delitti contro il)*, cit., p. 298.

⁷⁷ Così, M. BERTOLINO, *Nuovi orizzonti dei delitti contro il patrimonio nella circonvensione di incapace e nell'usura*, Torino, 2010, p. 28.

Da una parte, infatti, la categoria dei delitti contro l'economia pubblica ha perso qualsiasi funzione di sistematizzazione della materia penal-economica e ha manifestato la propria inadeguatezza a racchiudere una disciplina delittuosa davvero rivolta ad un interesse esclusivamente collettivo. Dall'altra, la categoria dei delitti contro il patrimonio è risultata inadatta alle nuove esigenze di tutela del patrimonio in continuo mutamento.⁷⁸

In altre parole, progressivamente la categoria dei reati contro il patrimonio si è andata sempre di più avvicinando a quella economica, sul piano dell'oggettività giuridica, ma anche su quello dogmatico e strutturale. Basti pensare ai reati di usura, di riciclaggio e, da ultimo e ancor di più, di autoriciclaggio, rispetto ai quali è dubbio che la dimensione patrimoniale sia effettivamente prevalente sulle altre.⁷⁹ Pare che il vero significato politico – criminale e il nucleo di illiceità di queste fattispecie sia piuttosto da rintracciare nell'esigenza di contrasto alla criminalità organizzata e nella necessità di prevenzione dell'inquinamento del mercato economico; con il conseguente allontanamento dalla tradizionale dimensione prevalentemente privata/individuale del patrimonio.⁸⁰

Alla luce di quanto esposto, la questione dell'idoneità o meno del bene patrimonio quale bene giuridico di categoria rimane attuale e in attesa di una evoluzione in senso risolutivo.

2. Le modifiche al Codice penale in favore delle vittime dei reati contro il patrimonio

2.1. L'estensione della procedibilità a querela per tali reati contro il patrimonio

Una volta illustrata la collocazione sistematica e le classificazioni tradizionali in materia di reati contro il patrimonio, possiamo ora ad analizzare

⁷⁸ V. MILITELLO, *Patrimonio (delitti contro il)*, cit., p. 279.

⁷⁹ Così, V. MILITELLO, *Patrimonio (delitti contro il)*, cit., p. 289.

⁸⁰ V. MILITELLO, *Patrimonio (delitti contro il)*, cit., p. 289. Vedi anche M. BERTOLINO, *Nuovi orizzonti dei delitti contro il patrimonio nella circonvizione di incapace e nell'usura*, cit., pp. 35 ss.

le modifiche del Codice penale che in tale settore hanno guardato alla vittima, anche indirettamente.

Su un piano generale, va, innanzitutto, ricordata la progressiva estensione dell'applicabilità della disciplina della procedibilità a querela in relazione a talune categorie di reati, fra cui rientrano, appunto, alcuni fra quelli contro il patrimonio.

Come è noto, la querela⁸¹, disciplinata agli artt. 120 - 126 c.p. e 336 - 340 c.p.p., rientra fra le cc.dd. condizioni di procedibilità, che sono atti ai quali la legge subordina l'esercizio dell'azione penale in relazione a determinati reati per i quali non è riconosciuto il principio generale della procedibilità d'ufficio. Posta, infatti, la regola generale dell'esercizio d'ufficio dell'azione penale da parte dell'accusa, la legge prevede, poi, delle ipotesi in cui per la mancanza di particolare gravità dei fatti, per la natura del reato o per la specifica qualifica rivestita dal suo autore, la perseguibilità dell'illecito dipende da una ulteriore manifestazione di volontà proveniente da altri soggetti, pubblici o privati.

Insieme alla querela, costituiscono condizioni di procedibilità l'istanza, la richiesta di procedimento e l'autorizzazione a procedere.

La querela, nella specie, è l'atto con cui la persona offesa, fuori dai casi per cui si debba procedere d'ufficio o dietro richiesta, manifesta la volontà che si persegua penalmente il fatto di reato di cui è vittima. Il diritto di querela deve essere esercitato, di regola, entro tre mesi dal giorno in cui la persona offesa ha avuto notizia del fatto che costituisce reato (ad esclusione dei reati contro la libertà sessuale in cui il termine è esteso a sei mesi). La persona offesa può rinunciare in modo espresso o tacito e la rinuncia è un atto irrevocabile. Una volta proposta, può essere revocata mediante la remissione, atto irrevocabile e

⁸¹ Per approfondimenti sul tema, si veda A. ANDREOTTI, *Il diritto di querela privato*, in *Giust. pen.*, 1905, pp. 1521 ss.; B. ALIMENA, *Su la natura del diritto di querela*, in *Studi di procedura penale*, Torino, 1906; M. ANGIONI, *La querela*, Cagliari, 1914; A. CANDIAN, *La querela*, Milano, 1951; A. SANTORO, *Querela*, in *Nss. dig. it.*, XIV, 1968, pp. 641 ss.; G. BATTAGLINI, *La querela*, Torino, 1958; B. CALDERANO, *Contributo allo studio del diritto di querela*, Padova, 1978; A. COSSEDDU, *Querela*, in *Nss. dig. it., App.*, vol. IV, Torino, 1980, pp. 225 ss.; F. BERTINETTI, G. CASALBORE, *L'estensione della procedibilità a querela* (artt. 86 - 99), in *Modifiche al sistema penale. Quaderni di Questione Giustizia*, Milano, 1982, pp. 93 ss.; P. SEMERARO, *Il diritto di querela*, in F. BRICOLA, V. ZAGREBELSKY (a cura di), *Giurisprudenza sistematica di diritto penale. Codice penale, parte generale*, vol. III, Torino, 1984, pp. 995 ss.; F. GIUNTA, *Interessi privati e deflazione penale nell'uso della querela*, cit.

incondizionato con cui la persona offesa chiede che non si proceda penalmente per il reato prima contestato. La remissione non produce effetti, se non viene accettata dal querelato espressamente o tacitamente.

Per come opera l'istituto, appare evidente che l'estensione dei casi di procedibilità a querela contribuisce nei fatti ad una sorta di "depenalizzazione ad opera della vittima", venendo affidate l'attivazione e l'estinzione dell'azione pubblica ad una decisione del soggetto passivo. In tale caso, infatti, gli indici da cui va desunta la meritevolezza della pena a seguito della commissione del reato sono dal legislatore delegati, con ampia discrezionalità di apprezzamento, ai soggetti pregiudicati dall'illecito. Ciò accade pure in relazione a reati offensivi di un bene disponibile e come tale scriminabile *ex art. 50 c.p.* Da questo punto di vista, la querela presenta un parallelismo operativo con il consenso dell'avente diritto, in quanto riflette, sul piano processuale, la disponibilità del bene che l'ordinamento attribuisce al suo titolare. Detto in altri termini, come prima della lesione il soggetto passivo può rinunciare alla tutela del bene, così, una volta intervenuta l'offesa, può decidere circa la repressione del fatto. E allo stesso modo, come sono irrilevanti le ragioni per cui il titolare del bene può rinunciare liberamente alla tutela penale manifestando in tal senso il suo consenso, così l'apprezzamento della meritevolezza di pena da parte della vittima si fonda sulla più assoluta libertà di valutazione del fatto. L'apprezzamento dell'offesa da parte della vittima finisce, pertanto, per dipendere dalla sensibilità di quest'ultima al tipo di pregiudizio subito e alle sue concrete modalità di realizzazione.⁸²

Così, con riguardo ai reati contro il patrimonio, mentre ai fini della tipicità è irrilevante l'entità del danno patrimoniale subito, per la vittima può risultare non meritevole di sanzione l'aggressione al proprio patrimonio, che non lo abbia diminuito in modo sensibile. Questo giudizio evidentemente può essere svolto in concreto solo dalla vittima, sulla base del proprio interesse per il bene colpito.⁸³

⁸² F. GIUNTA, *Interessi privati e deflazione penale nell'uso della querela*, cit., p. 26.

⁸³ F. GIUNTA, *Interessi privati e deflazione penale nell'uso della querela*, cit., p. 27.

I delitti contro il patrimonio perseguibili a querela di parte previsti in origine nel Codice Rocco erano i furti minori (art. 625 c.p.); l'invasione di terreni o edifici (art. 633, co. 1, c.p.); il danneggiamento (art. 635 c.p.), l'ingresso abusivo nel fondo altrui (art. 637 c.p.); l'uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638, co. 1, c.p.); il deturpamento e imbrattamento di cose altrui (art. 639 c.p.); l'insolvenza fraudolenta (art. 641 c.p.); la fraudolenta distruzione della cosa propria e mutilazione fraudolenta della propria persona in danno di un assicuratore italiano, quando il fatto è commesso all'estero (art. 642 c.p.); l'appropriazione indebita (art. 646, co. 1, c.p.) e l'appropriazione di cose smarrite (art. 647 c.p.).

Come accennato, tale elenco è stato progressivamente ampliato.

Molto si deve alla legge n. 689 del 1981, che ha proceduto ad un alleggerimento dell'apparato repressivo non solo attraverso la previsione di numerose depenalizzazioni, ma anche per mezzo dell'estensione della operatività della querela, appunto, che è stata prevista anche per i delitti di sottrazione di cose comuni (art. 627 c.p.); di usurpazione (art. 631 c.p.); di deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi (art. 632 c.p.); di introduzione o abbandono di animali sul fondo altrui e pascolo abusivo (art. 636 c.p.) e di truffa (art. 640 c.p.)

Fra gli ultimi interventi in tal senso appare opportuno citare il d.lgs. n. 36 del 2018, recante "*Disposizioni di modifica della disciplina del regime di procedibilità per taluni reati in attuazione della delega di cui all'art. 1, commi 16, lett. a) e b), e 17, della l. 23 giugno 2017, n. 103*", che ha modificato il regime di procedibilità della truffa (art. 640 c.p.), della frode informatica (art. 640 *ter* c.p.) e dell'appropriazione indebita (art. 646 c.p.), estendendolo notevolmente rispetto al passato e mostrando, pertanto, di valorizzare, in relazione all'operatività di tali fattispecie, il ruolo della persona offesa.

Ci si chiede, a fronte di tale progressiva estensione, se essa, oltre ad avere un effetto deflattivo, tipico della procedibilità a querela, effettivamente valorizzi il ruolo della vittima.

La risposta a tale interrogativo, a parere di chi scrive, è negativa. Ciò in quanto, come visto, la scelta o meno di esercitare il diritto di querela è personale

e rimessa alla sensibilità della persona offesa. Molteplici sono le ragioni che possono spingere la persona offesa a non esercitare il diritto di querela: dalla irrilevanza soggettiva del valore del bene leso al timore nei confronti del reo. Tale scelta, a prescindere dalla consistenza delle sue motivazioni, finisce per determinare in ogni caso una depenalizzazione in concreto del fatto del reo⁸⁴, non sempre pienamente comprensibile su un piano sociale, oltre che suscettibile di compromettere la funzione di prevenzione generale⁸⁵ delle norme penali coinvolte, quanto meno sotto il piano della prevenzione generale c.d. negativa.

Come è noto, la prevenzione generale consiste nella funzione di orientamento delle condotte. In generale le norme giuridiche, quindi anche quelle penali, hanno la funzione di orientare la condotta dei soggetti attraverso la previsione o di sanzioni favorevoli collegate a condotte approvate o di sanzioni sfavorevoli collegate a quelle disapprovate. La previsione di tali conseguenze potrà spingere i consociati a compiere la condotta approvata e a non porre in essere quella disapprovata.⁸⁶

Con la querela, quale deroga alla procedibilità d'ufficio, invece, si introduce un elemento di alea nella repressione dei reati. Tale incertezza della risposta sanzionatoria non riguarda solo il meccanismo repressivo, che scatta con l'accertamento successivo al compimento del reato, ma condiziona la stessa minaccia di pena effettuata dal legislatore. Ebbene, posto che, insieme alla tempestività e proporzione, la certezza della risposta sanzionatoria costituisce

⁸⁴ Per approfondimenti si veda, C.E. PALIERO, "Minima non curat praetor": *ipertrofia del diritto penale e decriminalizzazione dei reati bagatellari*, Padova, 1985; F. GIUNTA, *Interessi privati e deflazione penale nell'uso della querela*, cit.

⁸⁵ Per approfondimenti in tema di prevenzione generale si veda J. ANDENAES, *La prevenzione generale nella fase della minaccia, dell'irrogazione e dell'esecuzione della pena*, in M. ROMANO, F. STELLA (a cura di), *Teoria e prassi della prevenzione generale dei reati*, Bologna, 1980, pp. 33 ss.; W. NAUCKE, *Prevenzione generale e diritti fondamentali della persona*, in M. ROMANO, F. STELLA (a cura di), *Teoria e prassi della prevenzione generale dei reati*, Bologna, 1980, pp. 49 ss.; M. ROMANO, *Prevenzione generale e prospettive di riforma del codice penale italiano*, in M. ROMANO, F. STELLA (a cura di), *Teoria e prassi della prevenzione generale dei reati*, Bologna, 1980, pp. 150 ss.; A. PAGLIARO, *Commisurazione della pena e prevenzione generale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1981, pp. 25 ss.; V. MILITELLO, *Prevenzione generale e commisurazione della pena*, Milano, 1982; A. PAGLIARO, *Principi di diritto penale. Parte generale*, Milano, 2020, pp. 8-9.

⁸⁶ A. PAGLIARO, *Principi di diritto penale. Parte generale*, cit., pp. 8-9.

una condizione dell'effetto deterrente della comminatoria legale⁸⁷, ciò induce a ritenere che la procedibilità a querela indebolisca la serietà della prevenzione del reato, almeno sotto il piano della prevenzione generale negativa, che individua ed esaurisce la funzione preventiva nell'intimidazione dei consociati.

Tuttavia, questo ragionamento si ridimensiona di fronte della prevenzione generale c.d. positiva, che si affianca a quella negativa, e che considera gli effetti della prevenzione generale frutto non di intimidazione, ma di sensibilizzazione individuale e collettiva nei confronti di determinati valori. In questa prospettiva è chiaro che l'incidenza del regime di procedibilità sull'effetto di prevenzione generale si riduce, poiché l'affermazione di valore contenuta nell'incriminazione di un certo fatto, pur essendo collegata all'entità della pena e al tipo di procedibilità, opera sul piano dell'educazione e dell'orientamento culturale dei consociati e non su quello speculare della minaccia e dell'intimidazione e, quindi, della certezza della risposta sanzionatoria.⁸⁸

Ciò nonostante, rimangono dubbi sulla previsione di un rafforzamento della posizione della vittima che passi da uno strumento così tanto connesso alle ragioni personali dell'offeso, come quello della querela, preferendosi meccanismi più oggettivi di valorizzazione della stessa. Del resto, non è così scontato che le vittime accolgano positivamente l'attribuzione di maggiori poteri nell'ambito delle dinamiche processuali, poiché in alcuni casi le stesse preferiscono solo dimenticare quanto loro accaduto.

⁸⁷ Così già C. BECCARIA, *Dei delitti e delle pene*, ristampa Firenze, 1965, p. 286; ma più di recente anche F. MANTOVANI, *Sanzioni alternative alla pena detentiva e prevenzione generale*, in M. ROMANO, F. STELLA (a cura di), *Teoria e prassi della prevenzione generale dei reati*, Bologna, 1980, p. 75; M. ROMANO, *Prevenzione generale e prospettive di riforma del codice penale italiano*, cit., p. 158; A. PAGLIARO, *Correlazioni tra il livello delle sanzioni penali, la struttura del processo e gli atteggiamenti della prassi*, cit., pp. 220 ss.; C.E. PALIERO, *Metodologie de lege ferenda: per una riforma non improbabile del sistema sanzionatorio*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1992, p. 516.

⁸⁸ Così, F. GIUNTA, *Interessi privati e deflazione penale nell'uso della querela*, cit., pp. 120 ss.

2.2. L'aumento del trattamento sanzionatorio

Un'altra modifica che ha interessato i reati contro il patrimonio nella prospettiva di un rafforzamento della tutela della vittima attiene al progressivo aumento delle sanzioni comminate per molte delle fattispecie previste.

Oggi numerosi reati contro il patrimonio sono, infatti, connotati da un forte rigore sanzionatorio; caratteristica questa, peraltro, condivisa più in generale dalle norme penali ispirate a una prospettiva vittimologica. Ciò perché un rigido trattamento sanzionatorio è diretto a intimidire i consociati e, per tale via, a distoglierli dal commettere reati, nonché a promuovere l'affermazione dei valori protetti dalla norma e minacciati dai comportamenti dalla stessa vietati. Si tratta, quindi, più in generale di norme caratterizzate da una certa motivazione di tipo general-preventivo.⁸⁹

La norma incriminatrice vittimocentrica, con il suo rigore sanzionatorio, specie rispetto ai fatti socialmente allarmanti, punta alla stabilizzazione sociale (c.d. prevenzione generale integratrice)⁹⁰, in forza della quale il cittadino dovrebbe risultare rassicurato dalla previsione dell'intervento penale⁹¹ e fiducioso nei confronti dello Stato, che mostra un atteggiamento duro verso la criminalità più preoccupante.

Al contrario, la stessa legislazione penale orientata alla vittima sembra trascurare la funzione di risocializzazione della pena, prevista dall'art. 27 della Cost. Come è noto, la finalità rieducativa della pena ha introdotto una dimensione del trattamento sanzionatorio innovativa nel contesto storico in cui è stata formulata la Costituzione. Se, infatti, la sanzione penale era da sempre stata intesa in senso retributivo, quale corrispettivo al comportamento socialmente dannoso posto in essere dal reo, e in funzione preventiva, come deterrente alla commissione di nuovi reati, in forza dell'art. 27, co. 3, della Cost.

⁸⁹ M. VENTUROLI, *La protezione della vittima del reato quale autonomo scopo del diritto penale*, cit., pp. 10 ss.

⁹⁰ A. BARATTA, *La teoria della prevenzione integrazione. Una nuova fondazione della pena all'interno della teoria sistemica*, in *Dei delitti e delle pene*, 1984, pp. 5 ss. mette in evidenza i rischi di questa teoria; in senso analogo F. PALAZZO, *Corso di diritto penale*, Torino, 2013, p. 19,

⁹¹ Operazione che risulta, peraltro, agevolata dall'ampio spazio dedicato dai mezzi di comunicazione di massa agli interventi diretti all'espansione dell'area del penalmente rilevante. Sul tema si veda AA.VV., *La televisione del crimine*, in G. FORTI, M. BERTOLINO (a cura di), Milano, 2005.

la pena ha assunto primariamente una connotazione di “recupero sociale”, finalizzata al reinserimento nella società del colpevole.⁹² Tuttavia, gli interventi normativi che hanno riguardato gli aumenti di pena dei reati contro il patrimonio, che si specificheranno meglio in seguito, non prevedono mai, accanto a un maggiore rigore sanzionatorio, la predisposizione, ad esempio, di percorsi rieducativi per gli autori dei reati, soprattutto di quelli che si realizzano attraverso condotte reiterate nei confronti delle vittime. Quanto detto è espressione di quell’idea che ritiene inconciliabile l’esigenza di tutela della persona offesa con la funzione rieducativa della sanzione penale, connessa al pensiero che dando attuazione alla seconda si sacrificino le prerogative della prima.

Tale pensiero, però, cozza con la posizione tradizionalmente espressa dalla Corte Costituzionale, secondo cui il principio rieducativo, “*dovendo agire in concorso [con le] altre funzioni della pena, non può essere inteso in senso esclusivo ed assoluto*” e la rieducazione va posta “*nell’ambito della pena, umanamente intesa ed applicata*”.⁹³ Ed è proprio la stessa lettera della norma costituzionale che chiarisce i limiti della funzione rieducativa, in quanto l’espressione utilizzata, cioè che le pene “*devono tendere*” a tal fine, indica solo “*l’obbligo per il legislatore di tenere costantemente di mira, nel sistema penale, la finalità rieducativa e di disporre tutti i mezzi idonei a realizzarla*”⁹⁴, naturalmente ove la pena, per la sua natura ed entità, si presti a tale scopo, senza che questo intacchi in alcun modo la tutela della vittima.

Del resto, l’idea di tale inconciliabilità è fomentata anche dagli stessi mezzi di comunicazione, che mettono di frequente in risalto la vittima e le sue esigenze al solo scopo di puntare il dito contro un sistema giudicato troppo tenero con i delinquenti e il fallimento di un sistema sanzionatorio diretto alla risocializzazione del condannato.⁹⁵ Risocializzazione che, però, oggi si tende a

⁹² I. NICOTRA, *Pena e reinserimento sociale ad un anno dalla “sentenza Torreggiani”*, in https://www.dirittopenitenziarioecostituzione.it/images/pdf/saggi/I_Nicotra_Pena_e_reinserimento_sociale.pdf, 2014.

⁹³ Corte Cost., 4 febbraio 1966, n. 12.

⁹⁴ Corte Cost., 4 febbraio 1966, n. 12, cit.

⁹⁵ In argomento v. M. SCOLETTA, *Il risarcimento del danno da reato nel sistema penale italiano a fronte dei vincoli europei*, in L. LUPARIA (a cura di), *Lo statuto europeo delle vittime di*

valorizzare, sia pure con fatica, come visto, attraverso il ricorso alla *restorative justice*, che richiede un cambiamento di prospettiva forte rispetto ai canoni tradizionali della giustizia penale.

Passando ora, più nello specifico, ai reati contro il patrimonio in cui si riscontra la tendenza legislativa all'aumento dei limiti edittali di pena e, di conseguenza, al rafforzamento della loro funzione general-preventiva, si pensi, a titolo esemplificativo e senza alcuna presunzione di completezza:

- al delitto di rapina (art. 628 c.p.), oggi punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da 927 a 2.500 euro. Tali pene sono state innalzate prima dalla legge n. 103 del 2017 e poi dalla più recente legge n. 36 del 2019;

- al reato di estorsione (art. 629 c.p.), oggi punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da 1.000 a 4.000 euro. L'ammontare della multa era prima fissato tra i 516 e i 2.065 euro ed è stato modificato dalla legge n. 3 del 2012;

- al reato di appropriazione indebita (art. 646 c.p.). La pena oggi prevista per tale delitto, a seguito dell'intervento operato alla legge n. 3 del 2019, è la reclusione da due a cinque anni e la multa da 1.000 a euro 3.000; in passato, invece, la sanzione era la reclusione fino a tre anni e la multa fino a 1.032 euro.

Sempre in questa ottica di rafforzamento general-preventivo va letta l'introduzione della fattispecie del furto in abitazione, all'art. 624 *bis* c.p., ad opera della legge n. 128 del 2001, non a caso rubricata "*Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini*" (c.d. pacchetto sicurezza), adottata sulla scia dell'aumento, nel nostro Paese, del numero dei furti commessi all'interno di privati alloggi e della constatazione della maggiore vulnerabilità delle vittime in tale contesto.

La legge da ultimo citata è intervenuta più in generale in materia di furto, innalzando il minimo edittale per qualsiasi forma di furto, che è passato da quindici giorni agli attuali sei mesi, e soprattutto ha sostituito la precedente aggravante del furto in abitazione, *ex art. 625, n. 1, c.p.*, come tale bilanciabile

reato. Modelli di tutela tra diritto dell'Unione e buone pratiche nazionali, Padova, 2015, pp. 314 ss.

con eventuali attenuanti, con una fattispecie incriminatrice autonoma, prevista, appunto, dall'art. 624 *bis* c.p.⁹⁶, per sua natura, invece, non suscettibile di bilanciamento, allo scopo proprio di assicurare un trattamento sanzionatorio più rigoroso e una efficacia preventiva più intensa.

È stato, inoltre, ampliato l'ambito di applicazione del precedente primo comma dell'art. 625 c.p., in quanto mentre quest'ultima disposizione prendeva in considerazione solo i furti commessi "*in un edificio o in un altro luogo destinato ad abitazione*", la nuova fattispecie incrimina l'impossessamento di cosa mobile altrui effettuato "*mediante introduzione in un edificio o in un altro luogo di destinato a privata dimora o nelle pertinenze di essa*".⁹⁷ Sempre nella stessa ottica la nozione di "*privata dimora*" presente nella disposizione, viene intesa in senso ampio, ricomprendendo, accanto all'abitazione, quale luogo in cui il soggetto conduce la propria vita domestica, anche "*tutti quei luoghi nei quali le persone si trattengono per compiere, anche in modo transitorio e contingente, atti della loro vita privata*"⁹⁸, compresi i luoghi utilizzati per lo svolgimento di attività di natura professionale, culturale o politica. In tal modo, il legislatore ha allineato la nuova figura autonoma alla violazione di domicilio, ex art. 614 c.p., in cui la tutela comprende, oltre all'abitazione, qualsiasi "*altro luogo di privata dimora*" e le sue "*appartenenze*".⁹⁹

⁹⁶ Art. 624 *bis* c.p. – Furto in abitazione e furto con strappo -: "*Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, è punito con la reclusione da quattro a sette anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.*

Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona.

La pena è della reclusione da cinque a dieci anni e della multa da euro 1.000 a euro 2.500 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 ovvero se ricorre una o più delle circostanze indicate all'articolo 61.

Le circostanze attenuanti diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 625 bis, concorrenti con una o più delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 625, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette circostanze aggravanti".

⁹⁷ P. PISA, *Giurisprudenza commentata di diritto penale. Delitti contro la persona e contro il patrimonio*, Vol. I, Milano, 2006, p. 752.

⁹⁸ Cass. pen., sez. V, 10 ottobre 2014, n. 2768, in CED n. 262677 – 01.

⁹⁹ P. PISA, *Giurisprudenza commentata di diritto penale. Delitti contro la persona e contro il patrimonio*, cit., p. 755.

Nello stesso senso va letta l'aggiunta, ad opera della legge n. 103 del 2017, del comma 3 *bis* all'art. 628 c.p., relativo al reato di rapina, che dispone un aggravamento della pena nel caso in cui il fatto venga commesso nei luoghi di cui all'art. 624 *bis* c.p. o in luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa. La pena è stata aumentata passando dalla reclusione da sei a venti anni alla reclusione da sette a venti anni. Tale circostanza aggravante, per espressa previsione legislativa (ult. co. art. 628 c.p.), sfugge al giudizio di bilanciamento, e ciò lascia, ancora una volta, emergere la volontà del legislatore di punire più gravemente i danni cagionati alla vittima all'interno della propria abitazione.

Questa aggravante opera anche nel caso dell'estorsione, per il richiamo che il secondo comma dell'art. 629 c.p. fa al relativo capoverso dell'art. 628 c.p., determinando, tuttavia, sul piano pratico non pochi problemi in termini di quantificazione della pena, che può apparire eccessivamente elevata a seconda dei reati con cui viene contestata.¹⁰⁰

L'atteggiamento più rigido nel caso di danni cagionati alla vittima all'interno della propria abitazione sta alla base anche delle previsioni in tema di legittima difesa domiciliare, di cui all'art. 52 c.p.¹⁰¹ Quest'ultima è, infatti,

¹⁰⁰ Il riferimento è alla contestazione da parte delle procure del delitto di estorsione aggravata dalla circostanza che il fatto venga commesso nei luoghi di privata dimora e il reato di maltrattamenti in famiglia. In tali casi, l'estorsione, secondo l'accusa, è posta in essere da un familiare nei confronti dell'altro, spesso si tratta di figli nei confronti dei genitori, ma proprio in quanto soggetti avvinti da un legame familiare e conviventi è verosimile che le richieste estorsive avvengano proprio nei luoghi di privata dimora, comportando, sul piano pratico, la contestazione di pene eccessivamente elevate, che non tengono adeguatamente conto del contesto di riferimento, e cioè che quel luogo di consumazione è la dimora privata di tutti i soggetti coinvolti e difficilmente le modalità in cui si realizza l'estorsione potrebbe avvenire in luoghi diversi. Si tratta di un problema attuale che merita maggiori riflessioni. Sul punto si vedano: Tribunale di Palermo, sez. III, 17 marzo 2021, e prima sempre Tribunale di Palermo, sez. III, 28 ottobre 2020.

¹⁰¹ Art. 52 c.p. – Legittima difesa -: *“Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa.*

Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma, sussiste sempre il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:

a) la propria o la altrui incolumità;

b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione.

Le disposizioni di cui al secondo e al quarto comma si applicano anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale.

stata introdotta nel 2006¹⁰² e poi sottoposta a modifica nel 2019, dalla legge n. 36. Su un piano strutturale gli elementi richiesti per la legittima difesa “tradizionale” e quella domiciliare sono gli stessi, con la differenza che, in tale ultima ipotesi, il requisito della proporzionalità tra l’offesa e la difesa è sempre sussistente e, pertanto, sottratto al bilanciamento del giudice.

A ciò si aggiunga che nel 2019 è stato inserito un ultimo comma all’art. 52 c.p. citato, secondo cui “*nei casi di cui al secondo e al terzo comma agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l'intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone*”. Attraverso tale intervento, il legislatore è intervenuto sul bilanciamento insito del giudizio di proporzionalità per limitare l’affidamento integrale ad una valutazione in concreto del giudice e fissarne una più sicura linea direttrice di fonte legale, ma sempre nell’ottica di rafforzare la tutela della vittima e punire più duramente i rei.

2.3. Estensione dei termini di prescrizione

All’aumento della pena di cui si è detto nel paragrafo precedente corrisponde un aumento dei termini di prescrizione, che contribuisce a rafforzare, ancora una volta, la funzione general-preventiva delle disposizioni penali interessate.

La prescrizione¹⁰³, disciplinata dagli artt. 157 e 161 c.p., come noto, è una causa di estinzione del reato, che si verifica quando non sia stato possibile

Nei casi di cui al secondo e al terzo comma agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l'intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone”.

¹⁰² Il riferimento è alla legge n. 59 del 13 febbraio 2006.

¹⁰³ Nell’ordinamento italiano la prescrizione è pacificamente un istituto di natura sostanziale, a cui, quindi, si applicano le garanzie che caratterizzano la materia penale, *in primis* il principio di legalità. L’originario impianto normativo del Codice Rocco è stato negli ultimi quindici anni oggetto di quattro importanti interventi di riforma.

Il primo dei quali è stato operato con legge n. 251 del 2005 (c.d. ex Cirielli). Quest’ultima ha profondamente inciso il precedente assetto normativo, intervenendo sulle modalità di calcolo del tempo necessario a prescrivere: se, da un lato, infatti, abbandona il sistema di scaglioni fino ad allora previsto, sostituendolo con termini di prescrizione differenziati in base al massimo

giungere ad una sentenza irrevocabile di condanna dell'imputato entro un preciso termine temporale individuato dalla legge.

Ai sensi dell'art. 157 c.p., rubricato "*Prescrizione*", la prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge, e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, anche se puniti con la sola pena pecuniaria. Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell'aumento per le circostanze aggravanti, a meno che non si tratta di aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e per quelle ad

della pena edittale prevista per ciascun reato; dall'altro, introduce criteri in grado di dilatare la durata della prescrizione riferita a soggetti incorsi in recidiva o gravati da dichiarazione di abitudine o professionalità nel reato.

Più di recente, sulla materia è poi intervenuta la legge n. 103 del 2017 (c.d. Riforma Orlando) che si è occupata essenzialmente dei rapporti tra vicenda estintiva del reato e processo, introducendo due nuovi periodi di sospensione del corso della prescrizione, decorrenti, rispettivamente, dalla sentenza di condanna in primo e in secondo grado, allo scopo di allungare i termini di prescrizione durante lo svolgimento del processo e favorire, così, il raggiungimento di una decisione nel merito.

Alla legge del 2017 ha fatto seguito la legge n. 3 del 2019 (c.d. Riforma Bonafede), la quale ha radicalmente riformato la disciplina della prescrizione. Da un lato, ha abrogato le disposizioni in tema di sospensione del corso della prescrizione introdotte poco prima; dall'altro, ha previsto un blocco della prescrizione dopo la sentenza di primo grado (anche se di assoluzione) o dopo il decreto penale di condanna, sino alla esecutività della sentenza che definisce il giudizio o all'irrevocabilità del decreto penale di condanna. La stessa legge ha, inoltre, mutato il criterio tradizionalmente utilizzato per l'individuazione del termine di decorrenza della prescrizione nelle ipotesi di reato continuato, posticipandolo fino al giorno della cessazione della continuazione.

La disciplina della prescrizione del reato è stata da ultimo oggetto della recentissima Riforma Cartabia. In essa viene confermata la scelta di fondo, compiuta con la legge del 2019, di bloccare il corso della prescrizione del reato dopo la sentenza di primo grado. Pur confermando la scelta di fondo della riforma Bonafede di limitare l'operatività della prescrizione del reato alle fasi antecedenti la conclusione del giudizio di primo grado, la legge del 2021 interviene sul Codice penale apportando alcuni correttivi alla disciplina in materia. Vengono, infatti, modificati gli artt. 159 e 160, e viene introdotto un nuovo art. 161 *bis*. In particolare, quanto all'art. 159, la legge n. 134 interviene sulla disciplina della sospensione del corso della prescrizione del reato, abrogando il secondo e il quarto comma.

La Riforma ha previsto, poi, l'introduzione nel Codice di rito anche di una nuova causa di improcedibilità dell'azione penale, destinata a operare nei giudizi di appello e di legittimità. Il nuovo art. 344 *bis* c.p.p. stabilisce, infatti, che la mancata definizione del giudizio di appello entro il termine di due anni, e del giudizio di cassazione entro il termine di un anno - cioè entro i termini di ragionevole durata del processo previsti, per quei gradi di giudizio, dalla legge Pinto (art. 2, co. 2 *bis*, legge 24 marzo 2001, n. 89) - "*costituisce causa di improcedibilità dell'azione penale*". Così, G.L. GATTA, *Artt. 159-161 bis*, in AA.VV., *Codice penale commentato. Le modifiche introdotte dalla Riforma Cartabia*, Milano, 2021, pp. 4 ss.

effetto speciale, nel qual caso si tiene conto dell'aumento massimo di pena previsto per l'aggravante.

Volgendo lo sguardo poi, per ciò che a noi interessa, ai reati con il patrimonio, è opportuno fare alcuni esempi di come abbia operato l'aumento dei termini di prescrizione in relazione agli stessi: ad esempio, la previsione della pena edittale del delitto di rapina fino a dieci anni di reclusione ha innalzato la prescrizione a dodici anni e mezzo, stesso termine vale per il reato di estorsione, punito nel massimo sempre con dieci anni di reclusione, mentre per il reato di appropriazione indebita, punito nel massimo con cinque anni di reclusione, vi è un termine di prescrizione di sei anni e mezzo.

Orbene, l'aumento dei termini così determinato, finisce per riguardare anche la vittima, seppure non in maniera diretta, in quanto l'ampliamento degli stessi riduce la possibilità di estinzione del reato e, specularmente, aumenta quella della persona offesa di ottenere "giustizia".

Su un piano pratico, tuttavia, la questione della tutela della vittima, che avviene attraverso l'aumento dei termini di prescrizione, è più complesso di come appare in teoria, in quanto se nessun problema si pone per i reati contro il patrimonio più gravi, quali la rapina e l'estorsione, che già nella loro ipotesi base presentano una pena massima particolarmente elevata, più problematica è la questione con riguardo ai reati contro il patrimonio meno gravi, come l'appropriazione indebita, che, come visto, ha un termine di prescrizione di sei anni e mezzo, che non è statisticamente sufficiente all'accertamento del reato secondo i tempi della giustizia ordinaria.¹⁰⁴ Molti dei reati contro il patrimonio "minori" si prescrivono ampiamente prima dell'esaurimento dei tre gradi di giudizio, negandosi di fatto alla vittima ogni effettiva possibilità di tutela.

Nell'ambito della questione prescrizione – reati contro il patrimonio – tutela della vittima una menzione a parte, per il suo significato specifico in

¹⁰⁴ Per i dati statistici sulle prescrizioni si veda https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14.page?facetNode_1=4_26&selectedNode=4_54

relazione al discorso che stiamo portando avanti, merita il reato di usura (art. 644 c.p.), il cui termine di prescrizione è oggi disciplinato dall'art. 644 *ter* c.p.¹⁰⁵

La disposizione, in particolare, in deroga alla norma generale, *ex art.* 158 c.p., secondo la quale il termine di prescrizione decorre dal giorno della consumazione del reato, prevede che nell'ipotesi dell'usura la prescrizione del reato decorre a partire dal giorno dell'ultima riscossione sia degli interessi, che del capitale. Così fissato il momento consumativo, e non con la stipula del patto usurario, il legislatore ha spostato in avanti il termine di decorrenza della prescrizione, con conseguente minore possibilità di estinzione del reato e maggiore probabilità di ottenere il risarcimento del danno, favorendo, in tal modo, la vittima. La *ratio* di tale deroga è stata individuata proprio nella volontà di rafforzare la disciplina general-preventiva dell'usura, che, fino alle modifiche apportate dalla legge c.d. ex Cirielli del 2005, giungeva ad un massimo di sette anni e mezzo.¹⁰⁶

La disposizione, come meglio si vedrà in seguito, traduce in termini legislativi l'atteggiamento prevalente della giurisprudenza post riforma del 1996 del delitto di usura.¹⁰⁷

2.4. I Fondi di solidarietà per le vittime di usura e di estorsione

Proseguendo nell'analisi degli strumenti adoperati dal legislatore per la valorizzazione della vittima nell'ambito dei reati contro il patrimonio occorre, infine, menzionare i Fondi di solidarietà, che operano in favore delle vittime di estorsione e usura.¹⁰⁸

La disciplina del sostegno economico alle vittime di tale tipologia di reati si fonda sulla considerazione che il sistema repressivo penale non si è rivelato

¹⁰⁵ Art. 644 *ter* c.p. - Prescrizione del reato di usura -: "*La prescrizione del reato di usura decorre dal giorno dell'ultima riscossione sia degli interessi che del capitale*".

¹⁰⁶ G. SANTACROCE, *La nuova disciplina penale dell'usura: analisi della fattispecie base e difficoltà applicative*, in *Cass. pen.*, 1997, p. 1529.

¹⁰⁷ Per approfondimenti sul punto si rinvia al paragrafo 3.3. di questo capitolo.

¹⁰⁸ Per approfondimenti sul tema, si veda: S. PACIFICO, *Il fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 1999, pp. 822 ss.; T. GRASSO, *Mai più soli: le vittime d'estorsione e d'usura nel procedimento penale*, Catanzaro, 2014; E. PEZZUTO, *Il fondo di solidarietà per le vittime di estorsione e usura*, Catanzaro, 2015.

strutturalmente idoneo a gestire su larga scala le conseguenze del conflitto generato dagli stessi, né in tempi accettabili per le vittime, che spesso svolgono attività economiche che presentano esigenze inconciliabili con i tempi della giustizia.¹⁰⁹ Attraverso la previsione di questi Fondi di solidarietà si è tentato di ovviare a ciò, cercando soprattutto di prevedere risposte tempestive per le vittime; impresa, peraltro, non certo semplice.

L'analisi di questo strumento richiede preventivamente una veloce descrizione dei reati coinvolti, essendo il suo funzionamento strettamente connesso alle caratteristiche degli stessi e alla tipologia delle vittime dell'estorsione e dell'usura.

I due reati presentano caratteristiche differenti, che emergono già dalla loro collocazione codicistica: l'estorsione, infatti, è collocata all'art. 629¹¹⁰, nell'ambito del Capo I, ed è pertanto un delitto contro il patrimonio commesso mediante violenza, mentre l'usura viene collocata dal legislatore all'art. 644¹¹¹, nel Capo II, rientrando così nei delitti contro il patrimonio mediante frode. Essi in comune hanno solo la caratteristica di essere entrambi a cooperazione artificiosa della vittima.

¹⁰⁹ F. DI VIZIO, *Relazione al corso "Usura, anatocismo e altre criticità nei rapporti tra banche e clienti: teorie, casi, soluzioni"*, organizzato dall'Associazione Studi Bancari Genova, 8 febbraio 2019, p. 3.

¹¹⁰ Per approfondimenti sul reato di estorsione si vedano: L. CONTI, *voce Estorsione*, in *Enc. dir.*, XV, 1966, pp. 995 ss.; C. D'ANNA, *Gli elementi costitutivi del delitto di estorsione*, in *Arch. pen.*, 1969, pp. 35 ss.; A. ALBAMONTE, *In tema di minaccia nel delitto di estorsione*, in *Giust. pen.*, 1976, II, pp. 336 ss.; M. CESARE, *Sull'ingiustizia del profitto d'estorsione*, in *Cass. pen.*, 1991, pp. 117 ss.; G. CASAROLI, *La tutela delle vittime di fatti estorsivi*, in *Dir. pen. e proc.*, 1995, pp. 315 ss.; A. CIAURI, *Brevi note sui delitti di estorsione e truffa e differenze tra le due ipotesi di reato*, in *Nuovo dir.*, 1996, II, pp. 267 ss.; F. MANTOVANI, *voce Estorsione*, in *Enc. giur. Treccani*, XIII, 1989, pp. 4 ss.; L. BARILLÀ, *Estremi del danno e profitto e limiti di configurabilità alla c.d. "estorsione contrattuale"*, in *Dir. pen. e proc.*, 2003, pp. 1537 ss.; L. CREMONESI, *La prova dell'estorsione "ambientale". Niente presunzioni, la violenza va accertata in concreto*, in *Dir. e giust.*, 2003, 21, pp. 28 ss.; R. CASILLO, *Ancora su "estorsione" ed "estorsione ambientale"*, in *Riv. it. dir. lav.*, 2009, II, pp. 15 ss.

¹¹¹ Per approfondimenti sul reato di usura si vedano: L. VIOLANTE, *Il delitto di usura*, Milano, 1970; L. VIOLANTE, *Usura*, in *Nss. dig. it.*, XX, 1975, pp. 381 ss.; G. FIANDACA, *La disciplina penale dell'usura: problemi e prospettive*, in *Economia e credito*, 1995, I, pp. 41 ss.; P. CAVALLO, *Una nuova disciplina per la repressione del fenomeno dell'usura*, in *Cass. pen.*, 1997, pp. 3212 ss.; A. MANNA, *La nuova legge sull'usura. Un modello di tecniche "incrociate" di tutela*, Torino, 1997, pp. 64 ss.; F. MUCCIARELLI, *Commento alla legge 7.3.1996, n. 108. Disposizioni in materia di usura*, in *Leg. pen.*, 1997, pp. 663 ss.; M. BELLACOSA, *Usura*, in *Dig. disc. pen.*, 2006, XV, pp. 154 ss.; A. MANNA, *Usura*, in *Dig. disc. pen.*, Agg., 2006, pp. 646 ss.; R. BORSARI, *Il delitto di usura "bancaria" come figura "grave" esclusa da benefici indulgenziali. Profili critici*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2009, pp. 33 ss.; A. BOIDO, *Usura e diritto penale. La meritevolezza della pena nell'attuale momento storico*, Padova, 2010.

Il delitto di estorsione si configura quando un soggetto, con violenza o minaccia, ne costringe un altro “*a fare o ad omettere qualche cosa*”, procurando “*a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno*”; il delitto di usura, invece, si configura ogni volta che un soggetto “*si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari*”, ovvero “*procura a taluno una somma di denaro o altra utilità facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario*”. Per “usurari” si intendono quegli interessi che superano il limite stabilito per legge o che, in base alle modalità e al tasso medio praticato per operazioni simili, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o altra utilità ovvero all’opera di mediazione, o ancora quegli interessi che, pur essendo inferiori al limite fissato per legge, sono stati dati o promessi da un soggetto che si trovava in condizioni di difficoltà economica o finanziaria.

Se questa è la struttura dei reati, possiamo ora alla disamina della disciplina dei Fondi di solidarietà, partendo dalla *ratio* di tale previsione.

La legislazione di contrasto all’estorsione e all’usura si fonda sul comune obiettivo di incentivare la denuncia delle vittime, offrendo delle garanzie a chi collabora con le istituzioni. Queste norme hanno rappresentato una novità nel nostro ordinamento, in quanto, a differenza delle misure premiali esistenti fino ad allora e previste per i soli collaboratori di giustizia, veniva introdotto - per la prima volta - uno strumento giuridico di natura risarcitoria che consentisse alle vittime dei reati coinvolti, in caso di denuncia, di potersi risolleverare economicamente a seguito del danno patito.¹¹²

La normativa ha avuto un iter parlamentare lungo. Inizialmente, infatti, viene adottata la legge istitutiva del Fondo antiracket¹¹³, sito in origine presso l’istituto nazionale delle assicurazioni, con cui il legislatore intendeva garantire un aiuto concreto a commercianti e imprenditori che trovavano il coraggio di reagire all’intimidazione mafiosa, riconoscendo loro un risarcimento per i danni

¹¹² E. PEZZUTO, *Il fondo di solidarietà per le vittime di estorsione e usura*, cit., p. 29.

¹¹³ Si tratta del d.l. n. 419 del 31 dicembre 1991, convertito, con modificazioni, nella legge n. 172 del 18 febbraio 1992, recante “*Istituzione del Fondo di sostegno per le vittime delle richieste estorsive*”.

subiti alle loro attività dopo aver denunciato le richieste estorsive. In tal modo, veniva sancito il principio secondo cui lo Stato deve farsi carico del costo derivante dalle denunce degli operatori economici, reso necessario per contrastare più efficacemente i fenomeni estorsivi, e, per la prima volta, per garantire sostegno a quei cittadini che avevano denunciato, adempiendo ad un dovere civico, a costo di mettere a rischio il proprio patrimonio e la propria attività.¹¹⁴ Pertanto, grazie a tale Fondo, chi subiva (e subisce), per essersi opposto agli estorsori, danni alla persona o alla propria impresa poteva (e può) ricevere una elargizione per riprendere l'attività.

Qualche anno dopo, nel 1996, è stata la volta della normativa antiusura. Tuttavia, in questo caso, l'istituzione di un apposito Fondo di solidarietà è stato oggetto di molte critiche; ciò in quanto, mentre per i fenomeni di estorsione la solidarietà umana e istituzionale aveva trovato più facilmente spazio, anche su un piano normativo, salvo una certa diffidenza per gli imprenditori che per varie ragioni si mostravano acquiescenti¹¹⁵, per le vittime di usura, considerate con più facilità e senza distinzioni "complici" dell'illecito, occorre appellarsi alla necessità di tutela del circuito economico. Proprio per questo motivo, la legge del 1996, mossa dall'esigenza di incentivare le iniziative economiche e proteggere il mercato, circoscrive l'ambito di applicazione del Fondo ai soli soggetti che hanno una attività produttiva o commerciale. Vi è l'interesse generale a difendere la vittima e a incoraggiarla a denunciare, al fine di evitare che le richieste usuarie portino alla bancarotta, provocando danni anche agli altri operatori economici. Era, pertanto, un segnale di sostegno da parte dello Stato nei confronti di coloro che, in condizioni di difficoltà, si rivolgevano agli usurai, riconoscendo lo *status* di vittima anche a chi decideva di ribellarsi e collaborava per l'individuazione e la punizione dei responsabili di questo reato.¹¹⁶

¹¹⁴ E. PEZZUTO, *Il fondo di solidarietà per le vittime di estorsione e usura*, cit., pp. 29-30.

¹¹⁵ Per approfondimenti sul punto si veda V. MILITELLO, L. SIRACUSA, *L'obbligo di denuncia a carico dell'imprenditore estorto fra vecchi e nuovi paradigmi sanzionatori*, in *Riv. Tri. Dir. Pen. Ec.*, 2010, 1-2, pp. 331 ss.; L. SIRACUSA, *L'imprenditore estorto acquiescente tra coazione morale e libertà del volere*, in A. LA SPINA, V. MILITELLO (a cura di), Torino, 2016, pp. 32 ss.

¹¹⁶ E. PEZZUTO, *Il fondo di solidarietà per le vittime di estorsione e usura*, cit., pp. 31-32.

Il Fondo prevedeva e prevede ancora oggi, quindi, per chi denuncia il proprio aguzzino l'erogazione di un prestito a sostegno di un progetto di reinserimento nell'economia legale.

I contributi elargiti assumono, dunque, caratteristiche differenti, manifestandosi, rispettivamente, nella forma di un'elargizione a fondo perduto per le vittime di estorsione e di un mutuo decennale senza interessi per quelle di usura. Una distinzione storicamente giustificata dal diverso ruolo ricoperto proprio dalla vittima di tali reati, la quale, nel delitto di usura, tende a ricercare in prima persona il contatto con l'usuraio, contribuendo così a creare quella situazione di soggezione da cui, solitamente, fatica poi a liberarsi, mentre rispetto alle condotte estorsive viene considerata, almeno da un punto di vista vittimologico, vero e proprio soggetto passivo.¹¹⁷

La legge n. 44 del 23 febbraio 1999, recante "*Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura*"¹¹⁸, ha poi unificato i due Fondi, fissandone limiti (oggettivi e soggettivi) e condizioni di operatività. Ai Fondi si accede attraverso la presentazione di una apposita istanza e nei tempi previsti dalla legge. Oggi la materia è delegata al Commissario straordinario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, nominato tra persone di comprovata esperienza nell'attività di contrasto al fenomeno delle estorsioni e dell'usura e di solidarietà nei confronti delle vittime.

Infine, tale Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura è stato unificato al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, di cui alla legge n. 512 del 1999, dando vita al "*Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura*", disciplinato dal regolamento approvato con D.P.R. 19 febbraio 2014, n. 60.

¹¹⁷ In merito a quest'ultimo aspetto, si rimanda a B. MAURI, *Vittime e risarcimento: un percorso tra riflessioni vittimologiche e vincoli normativi*, in *International Journal of Criminological and Investigative Sciences*, VII, 2014, pp. 62-63.

¹¹⁸ Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 3 marzo 1999, n. 51.

2.4.1. I Fondi di solidarietà: criticità

Come esposto, dei Fondi di solidarietà oggi si occupa il Commissario straordinario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, il quale ogni anno, coadiuvato dal proprio ufficio, redige una relazione sull'attività dei Fondi.¹¹⁹ Quest'ultima è un mezzo fondamentale per capire se lo strumento in esame stia funzionando e se il supporto alle vittime per cui è stato istituito in effetti operi.

Dall'analisi dei dati contenuti nelle relazioni del 2018, 2019 e del 2020 emergono dei risultati su cui è importante riflettere.

In particolare, ciò che colpisce è che il numero delle istanze per accedere ai Fondi negli ultimi anni è progressivamente diminuito, a fronte, invece, della persistenza di fenomeni criminali, come dimostrato dalle operazioni di polizia giudiziaria, spesso avviate d'iniziativa piuttosto che a seguito di denunce da parte delle vittime.¹²⁰ Si è passati, in particolare, dalle 340 istanze per accedere al Fondo antiracket del 2018, alle 314 del 2019, fino alle 284 del 2021; e dalle 353 istanze per accedere al Fondo antiusura del 2018 alle 255 del 2020. Si è avuto un aumento solo nel 2019, che ha registrato 418 domande di accesso a fronte delle 353 dell'anno precedente.¹²¹

È difficile analizzare questo fenomeno, ma alcuni elementi possono aiutare. In primo luogo, occorre fare riferimento al mutamento del contesto. Negli anni '80 e '90 del secolo scorso la criminalità organizzata usava modalità particolarmente violente per affermare le proprie pretese, come l'uccisione di chi si opponeva, che ha condotto ad una forte reazione da parte della società civile, e di quella siciliana prima tra tutte. In tale contesto, sono quindi sorte le prime associazioni antiracket, i movimenti antimafia, una nuova normativa antimafia e le leggi istitutive dei Fondi di solidarietà per il contrasto al racket e

¹¹⁹ Per una lettura completa delle Relazioni si veda <http://www.interno.gov.it/it/sala-stampa/dati-e-statistiche/relazioni-annuali-comitato-solidarieta-vittime-dellestorsione-e-dellusura>. Tali documenti forniscono il quadro delle iniziative e dei risultati raggiunti nel corso dell'anno precedente; questi vengono descritti secondo le due direttrici che ispirano l'operato dell'Ufficio, ossia la valutazione delle istanze di accesso al Fondo di solidarietà per le vittime di estorsione e usura e il coordinamento dei progetti di contrasto sul territorio.

¹²⁰ Relazione Annuale del 2019, p. 8.

¹²¹ Dati tratti dalla Relazione Annuale del 2020.

all'usura, di cui si è detto, che costituiscono “reati sentinella” della presenza dei consorzi mafiosi sul territorio.

Il trascorrere del tempo ha, tuttavia, determinato un cambiamento del *modus operandi* della criminalità organizzata, apparentemente meno violenta, ma più pervasiva, soprattutto nei confronti delle imprese, attraverso le quali riesce a espandersi nell'economia legale. Allo stesso tempo, si è assistito a un mutamento culturale, caratterizzato dall'assopimento dei concetti di valore e disvalore e dal ridimensionamento delle reazioni della società civile di fronte ai fenomeni criminosi di cui si è detto, che hanno lasciato spazio a indifferenza e disimpegno. D'altro canto, non vi è dubbio, che anche le lungaggini dell'istruttoria contribuiscano a demotivare le vittime che hanno denunciato a presentare istanza al Fondo.¹²²

Si pensi, sul punto, alle previsioni in tema di usura.

Quando un imprenditore ricorre all'usuraio si trova già in condizioni economiche disperate. La domanda per la concessione del mutuo senza interessi (pari al danno usurario subito per effetto degli interessi usurari, di altri vantaggi usurari e del mancato guadagno, nei casi previsti dalla legge), rimborsabile in dieci anni, va presentata entro 180 giorni a decorrere dalla data della denuncia ovvero dalla data in cui l'interessato, in qualità di persona offesa dal reato, ha avuto conoscenza dell'inizio delle indagini (art. 17, co. 2, d.P.R. n. 60/2014). Pertanto, al momento della presentazione dell'istanza, il quadro finanziario della vittima sarà ancora più drammatico rispetto al momento in cui si rivolge all'usuraio. Il mutuo, però, salvo casi eccezionali e comprovati, non può essere concesso prima del decreto che dispone il giudizio nel procedimento penale diretto all'accertamento del reato denunciato e dopo l'accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per la concessione dello stesso. Da ciò emerge che la situazione economica della vittima sarà ancora più disperata al momento della concessione del mutuo. A riprova di ciò, le somme di mutuo fino ad oggi restituite al Fondo sono circa il 20% degli interi importi erogati.¹²³ Dunque, se così stanno le cose, il sistema come concepito non funziona.

¹²² Relazione Annuale 2020, cit., pp. 13 ss.

¹²³ Relazione Annuale 2020, cit., pp. 13 ss.

In definitiva, il meccanismo dei Fondi di solidarietà è in potenza un utilissimo strumento di valorizzazione delle vittime dei reati coinvolti, soprattutto sul piano dell'assistenza alle stesse, che adempiendo ad un dovere civico, attraverso la denuncia della richiesta estorsiva o usuraria, non devono essere lasciate da sole. Tuttavia, affinché risulti tale anche su un piano pratico molto c'è ancora da fare.

Innanzitutto, è necessario prendere atto che i tempi dell'assistenza alle vittime devono essere rapidi, più rapidi di quelli attuali, perché, come visto, le vittime coinvolte nei reati interessati, soprattutto quelle di usura, hanno situazioni economiche precarie sin dal loro primo contatto con il reo. Anzi, è proprio quella precaria situazione economica che li spinge verso i loro aguzzini, rintracciando in questi ultimi la soluzione più facile per risolvere tempestivamente la loro situazione (anche se non è detto che la vittima di usura si muova nello stesso ambiente criminale in cui abita l'usuraio, anzi). Scelta che, però, nei fatti risulta essere letale. Pertanto, occorrerebbe snellire le procedure burocratiche di accesso agli stessi Fondi, perché questo ridurrebbe i tempi di concessione delle somme e la tentazione di rivolgersi al sistema illegale, con la conseguente reale possibilità di far riprendere alle vittime la loro attività economica. Sarebbe opportuno, in altri termini, bilanciare meglio l'esigenza di accertarsi della reale situazione di bisogno di tutela delle vittime con quella di tutela effettiva delle stesse.

Questo aspetto si connette anche a quello della necessità che i ristori approntati, oltre che tempestivi, siano adeguati al danno subito, perché solo in questo modo possono garantire l'effettiva ripresa di un'attività economica legale. Questo li renderebbe di certo più affidabili e potrebbe essere in grado di superare anche quella ritrosia a denunciare tipica degli ultimi anni. Proprio per stimolare le denunce potrebbe pensarsi ad interventi di carattere preventivo, oltre che repressivo, come, ad esempio, la previsione di incentivi in grado di rendere sin dall'inizio meno conveniente la soluzione di rivolgersi ad un usuraio o di accettare le richieste estorsive. In tal modo si potrebbe lavorare sul

versante dei motivi che spingono le vittime verso l'uso di strumenti illegali, piuttosto che di quelli legali e affiancare al canale più classico della repressione penale, anche quello della prevenzione.

Infine, sarebbe opportuno procedere ad una maggiore pubblicizzazione dei Fondi di solidarietà, tale da renderli più conoscibili ai potenziali destinatari, che spesso ne ignorano l'esistenza o non ne conoscono l'effettiva operatività. Questo potrebbe avvenire attraverso, ad esempio, l'intervento delle Associazioni antiracket e antiusura, che operano su base territoriale e che da sempre svolgono un ruolo prezioso di connessione fra lo Stato e i cittadini, oltre che di sensibilizzazione ed educazione sociale dei fenomeni coinvolti. Basti pensare, a tale ultimo proposito, che spesso l'usuraio è "l'usuraio di quartiere", cioè un soggetto che appartiene alla cerchia dei contatti della vittima, amico o amico di amici, che le viene in soccorso, nel momento del bisogno, con un prestito di favore e che la stessa vittima non percepisce come estraneo, ma come il modo più "normale" per affrontare la situazione di difficoltà economica in cui versa.

Utile strumento di pubblicità circa l'operatività dei Fondi può derivare, inoltre, anche dall'utilizzo di *internet* e dei *social network*, potentissimi veicoli di comunicazioni e alternativa reale ai più tradizionali strumenti di informazione, soprattutto per le generazioni di vittime più giovani.

3. La posizione della giurisprudenza

Quanto esposto fino a qui attiene principalmente agli interventi legislativi messi in campo per valorizzare la vittima nel sistema penale e nei reati contro il patrimonio più in particolare. A ben vedere, tale atteggiamento di valorizzazione trova un importante riscontro nella posizione della giurisprudenza, che spesso si è mostrata più sensibile dello stesso legislatore nel cogliere le istanze di protezione delle vittime e la necessità di ricalibrare il processo in un senso più vittimocentrico.

A riprova di ciò non può non farsi preliminarmente riferimento a quel costante orientamento della Suprema Corte in forza del quale le dichiarazioni

della persona offesa, nei confronti della quale non si applicano le regole previste ex art. 192, co. 3, c.p.p., possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, più penetrante rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone e corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto.¹²⁴

Con riguardo, poi, in maniera più specifica ai reati contro il patrimonio tale atteggiamento è senza dubbio riscontrabile, soprattutto con riguardo ai reati a cooperazione artificiosa della vittima, quali la truffa, l'estorsione e l'usura.

Procediamo alla relativa disamina.

3.1. La tendenza vittimocentrica della giurisprudenza nel delitto di truffa

Innanzitutto, il riferimento è al delitto di truffa¹²⁵, rispetto al quale la giurisprudenza ha, in molte occasioni, ritenuto superflua la verifica della idoneità ingannatoria degli artifici e raggiri.

In particolare, a seguito dell'abolizione ad opera del Codice Rocco di ogni riferimento, prima previsto, all'attitudine ad ingannare o a sorprendere l'altrui buona fede, la prova della capacità ingannatoria della condotta sarebbe oggi assicurata dal compimento dell'atto dispositivo patrimoniale da parte della vittima, nonché dalla conseguente produzione dell'ingiusto profitto e dell'altrui danno.¹²⁶ Per potersi configurare il reato, sarebbe, in altri termini, sufficiente

¹²⁴ In tal senso, Cass. pen., sez. V, 26 marzo 2019, n. 21135, in CED n. 275312 - 01; Cass. pen., sez. II, 24 settembre 2015, n. 43278, in CED n. 265104 -01; Cass. pen., SU, 19 luglio 2012, n. 41461, in CED n. 253214 -01; Cass. pen., sez. I, 24 giugno 2010, n. 29372, in CED n. 248016 - 01.

¹²⁵ Per maggiori approfondimenti sul delitto di truffa in dottrina si vedano G. BETTIOL, *Il concetto penalistico di patrimonio e momento consumativo della truffa*, in *Giur. it.*, 1948, IV, pp. 4 ss.; G. CORTESE, *La struttura della truffa*, Napoli, 1968; G. MARINI, *Profili della truffa nell'ordinamento penale italiano*, Milano, 1970; L. CESARIS, *In tema di condotta e di danno nel reato di truffa*, in *Ind. pen.*, 1977, pp. 117 ss.; U. PIOLETTI, voce *Truffa*, in *Nss. Dig. It.*, App., VII, Torino, 1987, pp. 907 ss.; A. MAGGINI, *La Truffa*, Padova, 1988; G. LA CUTE, voce *Truffa*, in *Enc. dir.*, XLV, Milano, 1992, pp. 243 ss.; A. CIAURI, *Brevi note sui delitti di estorsione e di truffa e differenze tra le due ipotesi di reato*, cit., pp. 696 ss.

¹²⁶ Così, Cass. pen., sez. II, 25 settembre 2019, n. 51166, in CED n. 278011 - 01.

l'accertamento del nesso di causalità fra la condotta del reo (artificio e raggiro) e l'evento (danno altrui e un ingiusto profitto), in presenza del quale deve necessariamente ritenersi ingannatoria la condotta dell'agente. Finisce così per apparire, in tale contesto, del tutto inutile una valutazione delle caratteristiche della vittima e del suo comportamento (come il difetto di diligenza o di credulità in capo alla stessa) o la grossolanità dell'inganno. Conseguenza di tale impostazione, anche se da tutti non condivisa, è una dilatazione dell'ambito applicativo dell'art. 640 c.p. e un ampliamento dell'oggettività giuridica della truffa.¹²⁷

Una valutazione delle peculiarità della vittima e della sua condotta, al contrario, si renderebbe necessaria se la capacità ingannatoria dovesse essere accertata in prospettiva *ex ante*. Seguendo questo punto di vista, infatti, l'idoneità degli artifici e raggiri a indurre in errore dovrebbe essere stabilita alla luce degli elementi propri del caso concreto, fra cui la condizione psicologica della vittima, con la conseguenza, ad esempio, che la stessa condotta potrebbe risultare idonea o meno a seconda del maggiore o minore livello di istruzione del soggetto.¹²⁸ Però è chiaro che tale prospettiva privilegia meno la vittima ed appare, pertanto, meno idonea a proteggerla, potendosi in certi casi escludere la tutela sulla base di sue condizioni personali di partenza e della sua condotta.

3.2. (segue) nel delitto di estorsione

La citata tendenza vittimocentrica della giurisprudenza si rinviene poi con riguardo al reato di estorsione, in relazione al quale la stessa tende a

In tale senso anche Cass. pen., sez. II, 25 settembre 2018, n. 55180, in CED n. 274299 - 01, secondo cui *"nel delitto di truffa, una volta accertato il nesso di causalità tra l'artificio e il raggiro e l'altrui induzione in errore, non è necessario stabilire l'idoneità in astratto dei mezzi usati, quando questi si siano dimostrati idonei in concreto, né vale ad escludere il delitto l'eventuale sospetto o dubbio serbato dalla persona offesa"*.

In precedenza, Cass. pen., sez. II, 20 giugno 2017, n. 428667, in CED n. 271241 - 01; Cass. pen., sez. II, 27 settembre 2016, n. 52316, in CED n. 268960 -01; Cass. pen., sez. II, 27 febbraio 1990, n. 30699, in CED n. 185014 - 01.

¹²⁷ V. DEL TUFO, *Profili critici della vittimo-dogmatica, Comportamento della vittima e delitto di truffa*, cit., p. 235.

¹²⁸ Così, M. VENTUROLI, *La vittima nel sistema penale dall'oblio al protagonismo?*, cit., p. 249. Si veda anche C. PEDRAZZI, *Inganno ed errore nei delitti contro il patrimonio*, cit., p. 255.

valutare il disvalore della condotta estorsiva “con gli occhi della vittima effettiva” del reato, con la conseguenza di poter ritenere tipici comportamenti che, invece, se oggettivamente considerati, sarebbero privi di capacità intimidatoria.¹²⁹ La Suprema Corte ha, infatti, sul punto, affermato che, ai fini della sussistenza del delitto di estorsione, è necessario che la minaccia “*sia idonea ad incutere timore ed a coartare la volontà del soggetto passivo, in relazione alle circostanze del caso concreto, alla personalità dell’agente, alle condizioni soggettive della vittima, ed alle condizioni ambientali in cui questa opera*”.¹³⁰ Per tale via, anche il mero comportamento omissivo del soggetto agente verso una vittima che versa “in condizione di bisogno” si ritiene sufficiente per integrare la condotta di estorsione.

L’atteggiamento di favore nei confronti della vittima risulta ancora maggiore nella c.d. estorsione ambientale, in base alla quale la semplice richiesta di una somma di denaro nell’ambito di un peculiare contesto socio-culturale e politico deve ritenersi sufficiente per integrare una minaccia ai sensi dell’art. 629 c.p.¹³¹ Così, ad esempio, è stato affermato che “*non è necessario che la vittima conosca l’estorsore ed il clan di appartenenza del medesimo, rilevando soltanto le modalità in sé della richiesta estorsiva, che, pur formalmente priva di contenuto minatorio, ben può manifestare un’energica carica intimidatoria - come tale percepita dalla vittima stessa - alla luce della sottoposizione del territorio in cui detta richiesta è formulata all’influsso di notorie consorterie mafiose*”.¹³²

In relazione a quanto detto, occorre, tuttavia, specificare che, sebbene la valutazione della capacità intimidatoria della condotta debba essere realizzata

¹²⁹ C. BERNASCONI, *Il ruolo della vittima nel reato di estorsione*, in E. VENAFRO, C. PIEMONTESE (a cura di), *Ruolo e tutela della vittima in diritto penale*, Torino, 2004, pp. 77 ss.

¹³⁰ Così, Cass. pen., sez. II, 16 febbraio 2006, n. 12982, in CED n. 234117 - 01. Più di recente, nello stesso senso Cass. pen., sez. II, 18 novembre 2015, n. 2702, in CED n. 265821 - 01, secondo cui “*in tema di estorsione, la connotazione di una condotta come minacciosa e la sua idoneità ad integrare l’elemento strutturale del reato vanno valutate in relazione a concrete circostanze oggettive, quali la personalità sopraffattrice dell’agente, le circostanze ambientali in cui lo stesso opera, l’ingiustizia della pretesa e le particolari condizioni soggettive della vittima, poichè più marcata è la vulnerabilità di quest’ultima, maggiore è la potenzialità coercitiva di comportamenti anche “velatamente” minacciosi*”. Per un commento a tale sentenza si veda B. ROSSI, *L’elemento oggettivo del reato di estorsione*, in *Cass. pen.*, 2016, 9, pp. 3299 ss.

¹³¹ Tribunale di Vercelli, 2 febbraio 1995.

¹³² Così, Cass. pen., sez. II, 13 aprile 2017, n. 22976, in CED n. 270175 - 01.

alla luce delle caratteristiche personologiche della vittima, in quanto una interpretazione solo oggettivistica non consentirebbe di tenere conto delle condizioni di debolezza di quest'ultima, di cui il soggetto agente si approfitta, il principio di tassatività impone comunque di non estendere tale lettura oltre le modalità previste dalla norma per la coartazione dell'altrui volontà.¹³³ A ciò si aggiunga che spostare il baricentro dell'attenzione sul piano interno della vittima sembra favorire, in alcune situazioni, un processo di progressiva erosione dell'efficacia selettiva delle modalità (cioè la violenza e la minaccia) della condotta dell'agente. Con la conseguenza che, a dispetto di una descrizione vincolata della condotta, tutta la tipicità della stessa finisce per risolversi solo nella costrizione del soggetto passivo.¹³⁴ Tale conseguenza non è condivisibile, in quanto, facendo dipendere la struttura del reato solo dalla capacità personale di reazione della vittima alle richieste dell'agente, il rischio che si corre, - non accettabile -, è di scivolare sul terreno della indeterminatezza.¹³⁵

3.3. (segue) nel delitto di usura

Infine, un altro reato in cui si è manifestata in modo considerevole la tendenza giurisprudenziale di favore nei confronti della vittima è l'usura.

Nella specie, la giurisprudenza per lungo tempo si è interrogata sul momento consumativo di tale delitto.

L'impostazione tradizionale qualificava l'usura come un reato istantaneo ad effetti permanenti.¹³⁶ Questo orientamento ravvisava il momento consumativo dell'usura nella pattuizione degli interessi usurari e prevedeva,

¹³³ D. NOTARO, *Il ruolo della vittima nel reato di estorsione*, in E. VENAFRO, C. PIEMONTESE (a cura di), *Ruolo e tutela della vittima in diritto penale*, Torino, 2004, p. 92.

¹³⁴ C. BERNASCONI, *Il ruolo della vittima nel reato di estorsione*, cit., p. 83.

¹³⁵ D. NOTARO, *Il ruolo della vittima nel reato di estorsione*, cit., p. 94.

¹³⁶ Così, Cass. pen., sez. II, 12 luglio 1997, n. 6784, in CED. n. 208374 - 01, secondo cui: *"In tema di usura, qualora successive consegne di assegni, danaro o altri beni mobili siano state effettuate dal soggetto passivo in esecuzione di un'unica originaria pattuizione usuraria, non è ravvisabile in capo all'agente una pluralità di condotte criminose unificate dal vincolo della continuazione, bensì un'unica condotta che si è esaurita nell'atto stesso in cui si è perfezionato il patto; quello di usura, infatti, costituisce di regola un reato istantaneo ancorché il soggetto passivo si impegni a corrispondere nel tempo gli interessi usurari, pur se, in tal caso, i suoi effetti sono permanenti rimanendo in vita il patto e le sue conseguenze senza alcuna ulteriore attività dell'agente"*. Nello stesso senso, Cass. pen., sez. II, 24 aprile 1990, n. 3672, in CED n. 186751 - 01.

quale corollario, l'estraneità, rispetto alla struttura della fattispecie incriminatrice, della riscossione degli interessi stessi, qualificata come un *post factum* non punibile. Si trattava di un indirizzo maturato prima della riforma del 1996 e che era portatore di molte conseguenze, fra cui, per ciò che a noi interessa, quella dell'immediato decorso del periodo di prescrizione dal (risalente) momento della pattuizione e induceva a negare la sussistenza della flagranza in caso di sorpresa dell'usurario nell'atto di riscuotere gli interessi usurari.

Anche dopo la riforma, a ben vedere, è stato talora sostenuto, sulla base di alcuni elementi strutturali, quali l'eliminazione della rilevanza dell'approfittamento dello stato di bisogno e la stipula del contratto usurario, che avrebbero confermato - quale momento rilevante della condotta illecita - l'atto della determinazione della convenzione.

Dopo la riforma del 1996, invece, la giurisprudenza ha, nella maggior parte delle pronunce, abbandonato la vecchia impostazione e ritenuto che l'usura configuri un reato a condotta frazionata o prolungata¹³⁷, cioè un delitto che si presenta con l'unitarietà che caratterizza i reati permanenti, ma strutturalmente differente, in quanto già realizzato con la pattuizione degli interessi usurari, ma che si consuma definitivamente con l'ultima dazione.¹³⁸

Le conseguenze di tale inquadramento sono decisamente più favorevoli per la vittima, in quanto, attraverso lo spostamento in avanti del momento consumativo, anche quello in cui comincia a decorrere la prescrizione si sposta in avanti, aumentando così la possibilità della vittima di ottenere giustizia. Tale orientamento, come esposto, infine, è stato accolto anche dal legislatore con

¹³⁷ Sul tema dei reati a condotta prolungata si veda A. AIMI, *Le fattispecie "di durata". Contributo alla teoria dell'unità o pluralità di reato*, Torino, 2020; S. BRASCHI, *Contributo allo studio del concetto di consumazione, Fondamenti dogmatici ed esigenze di politica criminale*, Padova, 2020.

¹³⁸ Cass. pen., sez. II, 23 settembre 2020, n. 35878, in CED n. 280313 - 01, secondo cui: "il delitto di usura si configura come reato a condotta frazionata o a consumazione prolungata, sicché i pagamenti o i comportamenti compiuti in esecuzione del patto usurario, non costituiscono un "post factum" non punibile ma segnano il momento consumativo del reato da cui computare il termine di prescrizione". Nello stesso senso, Cass. pen., sez. II, 4 giugno 2014, n. 37693, in CED n. 260782 - 01; Cass. pen., sez. II, 2 luglio 2010, n. 33871, in CED n. 248132 - 01; Cass. pen., sez. II, 12 giugno 2007, n. 26553, in CED n. 237169 - 01.

l'introduzione dell'art. 644 *ter* c.p., secondo cui la prescrizione del reato di usura decorre dal giorno dell'ultima riscossione sia degli interessi, che del capitale.¹³⁹

In conclusione, da quanto esposto emerge chiaramente come da tempo la giurisprudenza mostri una certa sensibilità di fronte alla vittima e alle sue prerogative, che si traduce spesso in un alleggerimento dell'onere probatorio in capo alla stessa, sulla base dell'idea, non del tutto vera, di un soggetto passivo considerato come totalmente irresponsabile e meritevole di una tutela incondizionata.

In tale contesto, la sanzione penale finisce per essere utilizzata, da un lato, quale strumento riparatorio diretto a soddisfare in prospettiva retributiva il desiderio di giustizia della vittima, e, dall'altro lato, come mezzo di stigmatizzazione di determinati comportamenti sia nel senso di intimidazione, che di stabilizzazione sociale.¹⁴⁰

D'altro canto, però, tale atteggiamento di favore in alcuni casi può risultare problematico, giungendo finanche a forzare la tipicità delle fattispecie, come nel caso della truffa e dell'estorsione.

Ciò che appare certo è che la questione più delicata quando ci si occupa di vittime del reato è la necessità di trovare un equilibrio fra esigenze contrapposte, quella della vittima, appunto, di essere tutelata efficacemente e non essere sottoposta a eccessivi oneri probatori, che possono condurre a forme di vittimizzazione secondaria, e quella del reo, di essere giudicato in un contesto garantista, capace di riconoscere anche le sue esigenze di tutela. In questa situazione, il contributo che può giungere dalla giurisprudenza è fondamentale, mostrandosi la stessa non di rado più capace e flessibile del legislatore nel bilanciare le istanze in gioco.

¹³⁹ Per approfondimenti sul punto si rinvia al paragrafo 2.3. di questo capitolo.

¹⁴⁰ M. VENTUROLI, *La protezione della vittima del reato quale autonomo scopo del diritto penale*, cit., p. 25

4. Quali prospettive per la vittima dei reati contro il patrimonio?

Giunti a questo punto è possibile formulare delle considerazioni in merito alla posizione della vittima nell'ambito dei reati contro il patrimonio, anche in prospettiva di interventi futuri.

Come visto, dall'entrata in vigore del Codice Rocco molti passi in avanti sono stati mossi nel senso di una maggiore valorizzazione della vittima, ciò non solo attraverso una lettura sempre più consapevolmente vittimologica delle previsioni codicistiche, ma soprattutto per mezzo dell'estensione di strumenti pensati in favore della vittima, anche se non sempre in maniera diretta, quali la procedibilità a querela dei reati, l'innalzamento delle pene per gli stessi previste e un rafforzamento, per tale via, della loro funzione general-preventiva. Si tratta, però, di interventi che in generale hanno riguardato tutta la parte speciale del Codice penale e non solo, ma anche i reati contro il patrimonio.

L'unico strumento che guarda specificamente alle vittime dei reati contro il patrimonio è rappresentato dai Fondi di solidarietà, plasmato in relazione ai reati di usura e di estorsione e alle caratteristiche delle rispettive vittime.

Più sensibile è apparsa la giurisprudenza, che da tempo ha intuito la necessità di interpretazioni mirate a favorire le vittime di taluni reati contro il patrimonio, anche se con risultati non sempre condivisibili sul piano della tipicità.

Da quanto precede è possibile affermare - criticamente - che le vittime dei reati contro il patrimonio nel complesso non sono destinatarie di una attenzione legislativa specifica, a differenza, ad esempio, delle vittime dei reati contro la persona, la cui valorizzazione si accompagna attualmente anche ad un processo di soggettivizzazione attiva dell'illecito penale, attraverso la costruzione di particolari categorie di autori (per esempio il soggetto passivo dei reati sessuali a fronte del delinquente sessuale). Le uniche eccezioni nell'ambito dei reati contro il patrimonio che esprimono una certa tendenza soggettivizzante sono costituite dalle già citate disposizioni in tema di vittime di usura e di estorsione, destinatarie di una attenzione specifica attraverso i Fondi di cui si è detto.

Le vittime in esame, quindi, sono generalmente vittime comuni, come tali non caratterizzate astrattamente da particolari elementi e soggette generalmente alla c.d. microcriminalità. Tuttavia, a parere di chi scrive, in taluni casi, anche le vittime contro il patrimonio possono qualificarsi come vittime vulnerabili. Del resto, come visto, le categorie di vittime comuni e vulnerabili sono suscettibili talora di sovrapposizione, richiamandosi una “vulnerabilità” non definita in modo rigido e immutabile, ma che richiede una valutazione individualizzata e globale della vittima (*ex art. 90 quater c.p.p.*).

Il riferimento è, per ciò che a noi interessa, ad esempio, alla vittima di usura aggravata dall’approfittamento dello stato di bisogno, *ex co. 5, n. 3, dell’art. 644 c.p.*, in cui la vulnerabilità deve essere intesa in senso fattuale, e non biologico, connessa ad una debolezza patrimoniale del soggetto passivo, che si riverbera sul piano psicologico.

Peraltro, già nella vigenza del vecchio art. 644 c.p., nel quale lo stato di bisogno della vittima configurava un elemento costitutivo della fattispecie, a fronte dello sforzo di una parte della dottrina di oggettivizzare tale elemento con una situazione di bisogno o di disagio del singolo, connessa alla mancanza di mezzi atti a soddisfare bisogni di vita essenziali, si era consolidata in giurisprudenza la tendenza a valorizzarne i profili soggettivi, rappresentati dal sorgere di uno stato di costrizione psicologica in capo al soggetto passivo, che anche oggi, dopo la riforma che ha reso lo stato di bisogno circostanza aggravante del reato, pare la posizione prevalente.¹⁴¹ Coerente con tale impostazione era quella parte della dottrina che qualificava lo stato di bisogno “*non [...] come una situazione materiale, ma come una condizione psicologica*”, idonea a eliminare o pregiudicare la libertà negoziale del debitore; secondo la quale, inoltre, per la sua determinazione, non assumeva rilevanza la

¹⁴¹ Così, Cass. pen., sez. II, 3 marzo 2017, n. 21993, in CED n. 270064 – 01, secondo cui “*lo stato di bisogno della persona offesa del delitto di usura può essere provato anche in base alla sola misura degli interessi, qualora siano di entità tale da far ragionevolmente presumere che soltanto un soggetto in quello stato possa contrarre il prestito a condizioni tanto inique e onerose*”. Prima, Cass. pen., sez. II, 30 aprile 2009, in CED n. 244884 – 01: “*lo stato di bisogno della persona offesa del delitto di usura può essere provato anche in base alla sola misura degli interessi, qualora siano di entità tale da far ragionevolmente presumere che soltanto un soggetto in stato di bisogno possa contrarre il prestito a condizioni talmente inique e onerose*”.

motivazione del bisogno, che poteva avere origine anche da un precedente fatto colpevole del debitore.¹⁴²

Dalla qualificazione delle (o meglio di alcune tipologie di) vittime dei reati contro il patrimonio come vittime vulnerabili ne discenderebbe la sottoposizione delle stesse a un trattamento di particolare favore sul piano processuale, ma non solo. In quanto, come visto, il legislatore si sta muovendo nel senso di una protezione globale della vittima vulnerabile: prima, durante e dopo il processo.

Un altro punto su cui riflettere, e che potrebbe spingere nel senso di una valorizzazione maggiore delle caratteristiche proprie della vittima dei reati contro il patrimonio, è la considerazione attinente ai peculiari rapporti interpersonali sussistenti fra reo e vittima, che emergono soprattutto in delitti come l'usura, l'estorsione, ma anche la truffa contrattuale. Qui, a differenza di altre tipologie di reati, come quelli contro la persona, a seguito della denuncia da parte dell'offeso, il rapporto fra i soggetti coinvolti quasi sempre permane, non si interrompe. Questo avviene intanto per la tipologia dei reati interessati, caratterizzati dalla cooperazione della vittima e da continui contatti fra le parti, ma anche per la poca tempestività del sistema legale, che non è in grado di intervenire in tempo e interrompere tale relazione, lasciando spesso le vittime senza alternative lecite e in balia dei propri aguzzini. Il rischio che si corre è, in altri termini, quello di una vittimizzazione ripetuta ad opera del presunto autore del reato o di altri soggetti.

La risoluzione di questa situazione richiede interventi mirati, elaborati in relazione alle caratteristiche delle vittime coinvolte e dei reati che queste subiscono, come avvenuto in altri settori del diritto penale. Del resto, i reati che qui vengono in rilievo si caratterizzano per una dimensione umana che non appare inferiore rispetto alla dimensione patrimoniale e che meriterebbe maggiore sensibilità e attenzione da parte del legislatore.

¹⁴² S. BRASCHI, *Il concetto di "stato di bisogno" nel reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*, in *Riv. trim. dir. pen. cont.*, 2021, 1, p. 120.

Infine, una ulteriore valorizzazione delle vittime dei reati contro il patrimonio potrebbe derivare da un ampliamento in loro favore della possibilità di accedere all'istituto del gratuito patrocinio¹⁴³, attraverso una estensione come quella operata di recente dall'art. 76, co. 4 *ter*, del Testo unico in materia di spese di giustizia (D.P.R. n. 115/2002).¹⁴⁴ In particolare, tale disposizione prevede che siano ammesse al patrocinio a spese dello Stato, a prescindere dal reddito, le vittime di alcuni reati particolarmente riprovevoli¹⁴⁵, considerate vittime fragili. La norma in esame si pone come una novità, anche se non l'unica¹⁴⁶, rispetto alla disciplina tradizionale dell'istituto del gratuito patrocinio¹⁴⁷, che in origine era previsto solo come strumento di tutela per i non abbienti, ovvero per quei soggetti che, a causa delle proprie condizioni economiche, non sono in grado di far fronte ai costi globali del processo, al cui

¹⁴³ N. TROCKER, voce *Patrocinio gratuito*, in *Dig. Civ.*, XIII, Torino, 1995, p. 306; G. REPETTO, voce *Assistenza giudiziaria ai non abbienti*, in *Enc. giur. Treccani*, 2006, pp. 2 ss.; L. DIPAOLA, *Il patrocinio dei non abbienti nel processo penale*, Milano, 2016, pp. 71 ss.; V. BONINI, *Il patrocinio a spese dello Stato*, in D. NEGRI, P. RENON (a cura di), *Nuovi orizzonti del diritto alla difesa tecnica*, Torino, 2017, pp. 30 ss.; M. GIALUZ, *Il diritto alla difesa tecnica della persona offesa*, in D. NEGRI, P. RENON (a cura di), *Nuovi orizzonti del diritto alla difesa tecnica*, Torino, 2017, pp. 60 ss.

¹⁴⁴ Per approfondimenti sul punto si rimanda a L. DIPAOLA, *Sull'ammissione diretta al patrocinio a spese dello Stato per la persona offesa dai reati ex art. 76 comma 4 ter d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115*, in *www.penaledp.it*, 2021; G. MARINO, *Reati sessuali e ammissione automatica al gratuito patrocinio. Quando il reddito non conta*, in *www.ilPenalista.it*, 2021; A. MATTEUCCI, *C'era una volta l'art. 27, comma 2, della Costituzione*, in *Discrimen*, 2021.

¹⁴⁵ Si tratta dei reati di cui agli artt. 572 (maltrattamenti); 583 *bis* (pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili); 609 *bis* (violenza sessuale); 609 *quater* (atti sessuali con minorenne); 609 *octies* (violenza sessuale di gruppo) e 612 *bis* (atti persecutori); nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600 (riduzione o mantenimento in schiavitù); 600 *bis* (prostituzione minorile); 600 *ter* (pornografia minorile); 600 *quinquies* (turismo sessuale); 601 (tratta di persone), 602 (acquisto e alienazione di schiavi); 609 *quinquies* (corruzione di minorenne) e 609 *undecies* (adescamento di minorenni) del codice penale.

¹⁴⁶ Tale disposizione non esaurisce le ipotesi in cui la vittima può fruire dell'assistenza difensiva a carico dello Stato indipendentemente dai requisiti reddituali. Ad esempio, ai sensi della legge n. 206 del 2004 è a carico dello Stato il patrocinio delle vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice o dei familiari superstiti nei procedimenti penali, civili, amministrativi e contabili; inoltre, l'ammissione al patrocinio dello Stato in deroga ai limiti di reddito è stata estesa ai figli minorenni e maggiorenni economicamente non autosufficienti "rimasti orfani a seguito di omicidio commesso in danno dello stesso genitore dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, d'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o dalla persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza" (art. 76, co. 4 *quater*, D.P.R. n. 115 del 2002, come novellato nel 2002). P. SECHI, *Patrocinio a spese dello Stato e vittime di reato vulnerabili*, in *Cass. pen.*, 2021, 4, p. 1280.

¹⁴⁷ Per un approfondimento in chiave critica delle modalità organizzative dell'assistenza giudiziaria ai non abbienti si veda G. REPETTO, voce *Assistenza giudiziaria ai non abbienti*, cit., pp. 2 ss.

adempimento è, non di rado, subordinata la concreta possibilità di agire o difendersi in giudizio.

Oggi, pertanto, si individuano due tipologie di gratuito patrocinio: quello per i non abbienti e quello per le vittime, potenzialmente anche benestanti, ma fragili, che evidentemente presentano finalità e *ratio* differenti.

Nella specie, il legislatore, attraverso l'introduzione dell'assistenza legale gratuita per le vittime fragili, ha inteso far fronte, oltre che alle difficoltà economiche che impediscono l'accesso al giudizio, a qualsiasi "*ostacol[o] di ordine economico e sociale [che] renda tale diritto nei fatti illusorio (...) Per qualsiasi ragione, quindi, che rilevi su un piano non solo strettamente economico - reddituale, ma, appunto, anche sociale*".¹⁴⁸ Tale recente previsione si fonda sulla ormai maturata consapevolezza che non tutte le vittime di reato sono uguali, posto che alcune di esse appaiono, per cause soggettive o oggettive, più esposte al rischio di vittimizzazione secondaria, derivante dalla loro partecipazione al processo, o al pericolo di vittimizzazione ripetuta, da parte del presunto autore del reato e non solo¹⁴⁹, e che per questo necessitano di interventi differenziati.

La stessa consapevolezza potrebbe condurre ad una estensione analoga di tale tutela economica anche per alcune categorie di vittime dei reati contro il patrimonio, che più di altre appaiono fragili, economicamente e psicologicamente, e suscettibili, pertanto, di una specifica attenzione.

4.1. Giustizia riparativa e reati contro il patrimonio

Come più volte affermato in precedenza, la Riforma Cartabia del settembre del 2021 si è mossa nel senso di promuovere, nel rispetto della Direttiva n. 29 del 2012, una disciplina organica della giustizia riparativa. Tale esigenza è stata avvertita a fronte dell'inadeguatezza del sistema nazionale in tale materia, posto che la giustizia riparativa non è costituita solo dalla mediazione o dalla *diversion*, istituti già noti nel nostro ordinamento, ma ne

¹⁴⁸ Così G. REPETTO, voce *Assistenza giudiziaria ai non abbienti*, cit., p. 10.

¹⁴⁹ M. BOUCHARD, *Sulla vulnerabilità nel processo penale. Breve guida giuridico - filosofica sulla vulnerabilità della vittima di reato*, cit., p. 12.

ricomprende altri, tutti caratterizzati dal volontario coinvolgimento del reo, della vittima e della comunità, per promuovere la riparazione del danno, la riconciliazione tra le parti e, per tale via, il rafforzamento del senso di sicurezza collettivo, che però finora non hanno trovato adeguato spazio nel nostro ordinamento.

Nei termini di cui si è detto la giustizia riparativa rappresenta un importante cambio di prospettiva, perché, in tale sistema, il reato non costituisce più solo una lesione dell'ordine sociale, quanto una vera e propria rottura di previsioni collettive condivise, che stimola il reo ad attivarsi con forme di riparazione del reato causato.¹⁵⁰

Essa certamente costituisce un terreno su cui coltivare la valorizzazione della vittima, anche nel caso dei reati contro il patrimonio. Ciò perché, nonostante l'apertura della stessa ad una platea di persone potenzialmente variegata, non può negarsi come si contraddistingua per il riconoscimento di un ruolo significativo alla vittima, difficile da pensare nel paradigma giustiziale classico; per questo i percorsi riparativi devono essere preceduti da un'adeguata informazione della stessa, così da raccoglierne un'adesione consapevole, per procedere poi ad una strutturazione dello spazio riparativo che possa accoglierne bisogni e interessi.¹⁵¹ Il rispetto del requisito della volontà partecipativa è essenziale con riguardo a tutti i soggetti che partecipano alla procedura riparativa, questo è stato ribadito anche in seno alla Riforma Cartabia.¹⁵²

La previsione di questo nuovo paradigma di risoluzione dei conflitti, come anticipato, potrebbe pensarsi anche con riguardo ai reati contro il patrimonio, i quali sono generalmente caratterizzati da un danno di tipo patrimoniale, quindi agevolmente quantificabile e riparabile, quantomeno su un piano economico.

¹⁵⁰ R. DE PAOLIS, *Della funzione della pena, della giustizia riparativa, della criminalità economica: una riflessione*, in *Discrimen*, 2021, pp. 1 ss.

¹⁵¹ Sulla centralità della presa in carico dei bisogni e degli interessi della vittima nelle dinamiche della giustizia riparativa v. G. MANNOZZI, *Sapienza del diritto e saggezza della giustizia: l'attenzione alle emozioni nella normativa sovranazionale in materia di restorative justice*, in *Discrimen*, 2020, pp. 1 ss.

¹⁵² V. BONINI, *Le linee programmatiche in tema di giustizia riparativa: il quadro e la cornice*, cit., p. 20.

L'applicazione di forme di giustizia riparativa a tale tipologia di reati presuppone, in primo luogo, l'individuazione delle vittime da coinvolgere attivamente e "valorizzare" nel processo conciliativo.

Ciò sotto un duplice profilo: i percorsi riparativi sono pensabili, intanto, nella misura in cui vi sia una vittima identificata, perché richiedono una sua partecipazione attiva per potere operare; inoltre, si è più volte fatto presente nel corso di questa trattazione che non esiste un solo tipo di vittima, e questo vale anche nel caso dei reati contro il patrimonio, qui pure per il diverso ruolo che essa può assumere nella dinamica del reato. Sappiamo che ci sono reati contro il patrimonio in cui la vittima mantiene un atteggiamento passivo, come il furto, e quelli in cui, invece, essa coopera con il reo, come l'usura, da cui discende un rapporto fra le parti differente. Nella specie, nel caso di reati a cooperazione della vittima, questa, mantenendo spesso rapporti continuativi con il suo aguzzino, è suscettibile di vittimizazioni ripetute. Ebbene, la corretta individuazione del tipo di vittima consente di individuare anche le forme di giustizia riparativa più adeguate al singolo caso. Del resto, quest'ultima si caratterizza per la sua fluidità e non inquadrabilità entro confini soggettivi astrattamente predeterminati.

Una volta individuate le vittime è opportuno passare alla identificazione dei programmi da applicare e con riguardo ai reati contro il patrimonio, trattandosi di reati caratterizzati da un danno patrimoniale, potrebbe pensarsi ai *Compensation programs*, cioè programmi di compensazione dei danni da reato predisposti dallo Stato; o ai *Financial Restitution to Victims*, che prevedono la quantificazione del danno e la imposizione del pagamento in capo al reo di una corrispondente somma di denaro effettuata dal Tribunale competente a conoscere del reato; o, ancora, ai *Personal Service to Victims*, cioè alla prestazione di attività lavorative in favore delle persone danneggiate dal reato commesso.

Nel caso, poi, di reati contro il patrimonio a cooperazione della vittima si potrebbe pensare come efficace, per il rapporto che si instaura fra le parti di cui

si è detto, il ricorso alla mediazione fra autore e vittima.¹⁵³ La mediazione, in Italia attualmente praticata in caso di minori o per i reati di competenza del giudice di pace, è un percorso informale in cui il reo e la vittima, sotto la guida di un mediatore, dialogano sul fatto criminoso e sui suoi effetti sulla vita e sulle relazioni sociali della vittima. Mira al riconoscimento reciproco delle parti e, quindi, alla comprensione degli effetti della vittimizzazione e delle motivazioni che hanno indotto il reo alla commissione dell'illecito. Il ruolo del mediatore è quello di ricostituire tra le parti lo spazio comunicativo e trovare un punto comune che possa condurre al superamento del conflitto.¹⁵⁴ È proprio la valorizzazione dell'aspetto comunicativo-relazionale a far considerare la mediazione penale come un importante strumento di pacificazione, di aggregazione e stabilizzazione del consenso sociale, conformemente alle istanze di prevenzione generale e speciale positiva; per tale ragione se ne incoraggia l'applicazione in modo più diffuso.

Simile alla mediazione è il *Family group conferencing*, che è una sorta di mediazione allargata. Si tratta di "*una restorative conference facilitata da un terzo imparziale e consiste in un procedimento inclusivo che coinvolge la vittima, il reo e i loro supporter al fine di trovare una soluzione socialmente costruttiva alle questioni e al danno originati da un reato*".¹⁵⁵ A differenza della mediazione, che è incentrata sulle esigenze della vittima, il FGC è concepito quale supporto per il reo nel processo di consapevolezza e assunzione di responsabilità. Per tale ragione, la partecipazione a tale percorso postula l'ammissione della colpevolezza da parte del reo. Anche questa opzione potrebbe pensarsi con riguardo ai reati contro il patrimonio.

¹⁵³ Per approfondimenti in tema di mediazione si veda G. SCARDACCIONE, A.C. BALDRY, M. SCALI, *La mediazione penale. Ipotesi di intervento nella giustizia minorile*, Milano, 1998; G. PISAPIA, Prassi e Teoria della mediazione, Padova, 2000; G. MANNOZZI, *La giustizia senza spada, Uno studio comparato su giustizia ripartiva e mediazione penale*, cit.; AA.VV., *Punire Mediare Riconciliare – Dalla giustizia penale internazionale all'elaborazione dei conflitti individuali*, cit.

¹⁵⁴ G. MANNOZZI, A. LODIGIANI, *La giustizia riparativa. Formanti, parole e metodi*, cit., p. 254.

¹⁵⁵ L. WALGRAVE, *Restorative Justice. Self-interest and responsive citizenship*, Cullompton, 2008, p. 34.

Quanto detto vale per quanto riguarda i possibili programmi di giustizia riparativa da applicare. Ma il sistema di giustizia riparativa non si limita a questo.

Come visto, infatti, la delega contenuta nella Riforma Cartabia richiede, oltre alla definizione di una nozione di giustizia riparativa e l'individuazione di specifici programmi, la previsione della valutazione circa l'esito del percorso intrapreso nell'ambito del procedimento penale oppure *in executivis* (art. 18 lett. e). Nella specie, si richiede espressamente che l'eventuale esito negativo non vada a discapito delle garanzie dell'imputato/condannato. Con riguardo, invece, all'esito positivo, la delega non prescrive al legislatore delegato nessuna soluzione, si legge, infatti, solo che l'esito favorevole dei programmi di giustizia riparativa possa essere valutato nel procedimento penale (art. 18, lett. e). Ci si è dunque interrogati su come tradurre la valutazione positiva del percorso di giustizia riparativa, che richiede in ogni caso l'intervento finale di attestazione dell'espletamento dello stesso da parte di un giudice. La soluzione più interessante fra quelle proposte è quella per cui l'esito positivo darebbe vita all'estinzione del reato, formula che sottolinea come, con l'estinzione del reato, venga a cessare la possibilità di realizzare la pretesa punitiva dello Stato.

Le cause di estinzione del reato nel nostro ordinamento sono varie e tradizionalmente ricomprendono istituti che prendono vita in modo indipendente da comportamenti dell'agente o che comunque non si esauriscono in un comportamento dell'agente.¹⁵⁶ Una causa di estinzione del reato recentemente prevista e che rappresenta una ipotesi di giustizia riparativa è la sospensione del procedimento con messa alla prova¹⁵⁷, di cui all'art. 168 *bis* c.p.¹⁵⁸, la quale prevede che la concessione del beneficio sia subordinata alla

¹⁵⁶ G. MARINUCCI, E. DOLCINI, G. GATTA, *Manuale di Diritto Penale, Parte generale*, Milano, 2018, pp. 452 ss.

¹⁵⁷ È stata prevista dall'art. 3, co. 11, della legge del 28 aprile 2014, n. 67.

¹⁵⁸ Art. 168 *bis* - Sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato -: "2. La messa alla prova comporta la prestazione di condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato. Comporta altresì l'affidamento dell'imputato al servizio sociale, per lo svolgimento di un programma che può implicare, tra l'altro, attività di volontariato di rilievo sociale, ovvero l'osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale o con una struttura sanitaria, alla dimora, alla libertà di movimento, al divieto di frequentare determinati locali".

prescrizione anche di condotte volte ad elidere le conseguenze del reato, e, se possibile, al risarcimento del danno (co. 2), con l'effetto ultimo, in caso di esito positivo della prova, di estinzione del reato. Qui vi è un'alternativa fra premio e punizione, che dipende dall'attuazione o meno delle condotte riparatorie da parte dell'imputato.¹⁵⁹ In tal caso, la riparazione, se interviene, ha carattere premiale.¹⁶⁰

La previsione dell'estinzione del reato nel caso di valutazione positiva dell'esito del percorso riparativo può essere una soluzione praticabile, anche quando vengono in rilievo i reati contro il patrimonio, facendo però attenzione a non dimenticare che in alcuni casi, come visto, in tali reati il rapporto fra vittima e reo è continuo e dà luogo a situazioni delicate, che meritano una attenzione specifica. Il rischio che in astratto può porsi è paradossalmente quello per cui il reo, per poter godere di tale causa di estinzione, tenuto conto del suo rapporto con la vittima, possa sottoporla a nuove forme di vittimizzazione, minacciandola o costringendola a riconoscere come intervenuta la riconciliazione o riparazione, intesa in senso lato, richiesta per la valutazione positiva finale del percorso riabilitativo.

La maggiore valorizzazione della persona offesa, peraltro, in senso alla giustizia riparativa, non può esaurirsi nell'ambito della sola risposta giudiziaria al reato. La riparazione dei danni è certamente essenziale nell'ambito della stessa, ma è necessario intervenire su altri fronti.

In relazione a ciò, a livello locale si è assistito alla creazione, da parte di amministrazioni e associazioni di volontariato, di iniziative per la tutela delle vittime di reati comuni, fra cui rientrano i reati contro il patrimonio. In molti casi sono nati dei centri di assistenza per gli anziani - vittime di reati, in particolare, per ciò che a noi interessa, per quelli vittime di truffe e di furti in abitazione; in altri casi sono sorti dei centri di mediazione sociale, con stanziamenti *ad hoc* per l'indennizzo a favore delle vittime di reati di strada in

¹⁵⁹ M. BERTOLINO, *Il risarcimento del danno tra pretese riparatorio-compensative e istanze punitive nel canone del diritto penale*, in *Riv. trim. dir. pen. cont.*, 2019, 5, pp. 198 ss.

¹⁶⁰ O. MURRO, *Riparazione del danno ed estinzione del reato*, Padova, 2016, pp. 6 ss.

precarie condizioni economiche.¹⁶¹ Proprio questo ultimo punto ha una valenza non da poco, posto che l'aspetto economico, come visto, condiziona anche la possibilità di accedere ai sistemi di tutela.

In definitiva, la giustizia riparativa è un'occasione reale di valorizzazione delle vittime, una strada da battere parallelamente al rafforzamento del ruolo della vittima nel processo, e i reati contro il patrimonio sono un terreno fertile di sperimentazione della stessa, perché sono reati comuni, con vittime identificabili e con un danno agevolmente quantificabile, rimane però prioritario guardare al tipo di vittima coinvolta e ai rapporti fra la stessa e il suo aguzzino, per giungere ad una reale conciliazione fra le parti ed escludere nuove forme di vittimizzazione.

¹⁶¹ Si veda sul punto https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_12_1.page?facetNode_1=4_55&facetNode_2=0_2&contentId=SPS31410&previousPage=mg_1_12#Toc2.

Conclusion

Giunti a questo punto, è possibile formulare delle osservazioni conclusive al fine di tracciare un bilancio sulla attuale posizione della vittima nel nostro ordinamento e rispondere all'interrogativo iniziale sulla idoneità del diritto penale moderno a far fronte in modo effettivo alle istanze di tutela delle vittime. Nel fare ciò si utilizzeranno anche i dati raccolti con riguardo alla vittima dei reati contro il patrimonio, che appaiono utili per comprendere la strada intrapresa dal diritto penale moderno.

In primo luogo, occorre prendere atto che il diritto penale, anche nel nostro ordinamento, oggi ha assunto una dimensione che potrebbe dirsi vittimo-correlata. La marginalizzazione che per lungo tempo ha riguardato la vittima è, infatti, in fase di superamento; superamento che si realizza attraverso una identificazione dello Stato con la vittima, sebbene in modo diverso rispetto al passato. Tale identificazione, infatti, oggi passa da una valorizzazione pubblica della posizione della vittima, ma in funzione strumentale alla legittimazione dell'azione dello Stato stesso. Il riconoscimento pubblico delle istanze della vittima si pone, in particolare, quale attuazione del principio di solidarietà, *ex art. 2 Cost.*, che impone ai pubblici poteri di intervenire in favore dei soggetti più deboli.¹ Del resto, ormai è pacifico che, nonostante l'assenza di riferimenti espressi alla vittima, il testo costituzionale non ignori tale figura, ma la tuteli indirettamente per il tramite dell'art. 2, appunto, e del successivo art. 3. Ciò posto, l'assenza di una previsione costituzionale espressa riferita alla vittima, ribadita anche nella nuova versione dell'art. 111 della Cost., che disciplina il giusto processo, si nota e ad un esame superficiale sembra porsi in continuità con la marginalizzazione anche semantica che, nel nostro ordinamento, l'ha riguardata.

Molto in questo processo di riscoperta, come visto, si deve alla vittimologia, che, superando le impostazioni del periodo illuminista e della Scuola Classica, ha sviluppato il seme piantato dalla Scuola Positiva. Questa,

¹ L. CORNACCHIA, *Vittime e giustizia criminale*, cit., p. 1761.

come noto, recupera la vittima con riguardo, da una parte, al risarcimento del danno da parte dello Stato²; e, dall'altra, alla possibilità di considerarla come potenziale concausa del verificarsi del reato, anche se ancora in una prospettiva di repressione del reo e non tanto di tutela dell'offeso. Solo con la vittimologia la vittima viene finalmente intesa quale parte attiva del reato, che può addirittura divenire preponderante nello svolgimento del fatto criminoso.³

Ciò ha avuto un'influenza enorme sulla legislazione successiva, che, tuttavia, non ha sempre convinto. Se è vero, infatti, che si è avuta una riscoperta dell'offeso, è altrettanto incontestabile che tale riscoperta non abbia operato in via generalizzata, ma abbia riguardato solo alcune tipologie di vittime, che hanno finito per diventare tipi normativi di persone offese.⁴ Oggi, pertanto, non si può parlare più di una sola "vittima", ma è più corretto parlare di più "vittime" del reato, alcune delle quali sono maggiormente oggetto di interesse legislativo. Fra queste vi rientrano senza dubbio le vittime vulnerabili.

Il tema della vittima vulnerabile è molto caro al legislatore europeo che se ne occupa, per ciò che a noi interessa, nella Decisione quadro del 2001 e nella Direttiva n. 29 del 2012, per garantire, a chi è qualificato come tale, un trattamento processuale differente, volto ad evitare forme di vittimizazioni secondarie. Interessante è l'approccio al tema della Direttiva, che rimette l'individuazione della vulnerabilità a una valutazione individuale (*ex artt. 22 ss. Dir.*) e non tipizzata, che deve essere fatta avuto riguardo delle circostanze indicate nello stesso atto europeo. Se tale modalità "atipica" di individuazione della vulnerabilità sconta il prezzo di una certa vaghezza, in quanto lascia ampi margini di discrezionalità valutativa, rischiando di cozzare con l'esigenza di stretta legalità che soggiace alle regole del processo penale, appare però la strada giusta nel senso del rafforzamento della tutela in favore di soggetti che, per determinate caratteristiche, appaiono più esposti al rischio di vittimizzazione. Ciò perchè così non si rischia di lasciare fuori chi

² Così, M. PISANI, *Un nuovo traguardo per la sicurezza sociale*, cit., pp. 4 ss.; GREVI V., *Risarcimento dei danni da reato e lavoro penitenziario*, cit., pp. 55 ss.

³ S. SICURELLA, *Lo studio della vittimologia per capire il ruolo della vittima*, cit., p. 63.

⁴ M. VENTUROLI, *La "centralizzazione" della vittima nel sistema penale contemporaneo tra impulsi sovranazionali e spinte populistiche*, cit., pp. 17 ss.

potenzialmente è un soggetto vulnerabile, ma non rientra in particolari categorie legislativamente prestabilite, come avvenuto in passato. Il legislatore nazionale ha seguito tale approccio, attraverso la previsione dell'art. 90 *quater* c.p.p., che fornisce una definizione di persona in condizioni di particolare vulnerabilità, le cui esigenze vanno valutate a seguito di una accurata indagine caso per caso.

La operatività delle previsioni processuali di favore dipende chiaramente dalla flessibilità nell'applicazione del concetto di vulnerabilità e, con riguardo allo stesso, sul piano del diritto sostanziale è emerso come il legislatore nazionale tenda ad applicare maggiormente tale qualificazione solo con riguardo alle vittime di alcune tipologie di reati, lasciandone fuori altre, che però sarebbero suscettibili di essere tali. Il riferimento è, ad esempio, alle vittime di alcuni delitti contro il patrimonio, come quelli di usura o di estorsione, che continuando ad avere rapporti con gli autori dei reati che subiscono, meriterebbero un riconoscimento della loro vulnerabilità, perché suscettibili di vittimizzazioni ripetute. Cosa ancora non avvenuta.

Come visto, i reati contro il patrimonio, dal Codice Rocco in poi, sono stati oggetto di previsioni legislative innovative, come l'estensione della procedibilità a querela, l'innalzamento delle pene e, per tale via, del termine di prescrizione, con un rafforzamento della loro funzione general-preventiva, ma si tratta di interventi che hanno riguardato anche altre tipologie di reati e che non appaiono espressione di una attenzione legislativa specifica. Il rafforzamento della dimensione general-preventiva, peraltro, è una caratteristica di tutte le norme di ispirazione vittimologica. Ciò a differenza di quanto è avvenuto nei reati contro la persona o contro la famiglia, costantemente oggetto di interesse legislativo, le cui vittime, avuto riguardo alla loro condizione, sono oggi destinatarie di un generale trattamento di favore non solo in relazione al processo in senso stretto, ma anche, ad esempio, con riguardo alla possibilità di accedere alla stessa tutela processuale, con l'estensione dell'operatività in loro

favore dell'istituto del gratuito patrocinio, oggi concesso a prescindere dal reddito dell'istante e in quanto "vittime fragili".⁵

Tale scarso interesse verso le vittime di alcune fattispecie di reato è verosimilmente connesso, in primo luogo, ad un assopimento sociale di fronte a certi fenomeni criminosi, come, ad esempio, l'usura e l'estorsione, assopimento che permane nonostante la recente pandemia abbia accresciuto la frequenza e l'attualità di tali reati, per la crisi economica che ha travolto il nostro Paese.

In secondo luogo, la poca attenzione verso queste tipologie di reati e le rispettive vittime è dipesa dal loro minore *appeal* mediatico rispetto a taluni altri. I *mass media*, come visto, dando voce alle vittime, anche strumentalizzandole, influiscono indirettamente sul processo di creazione legislativa. Basti pensare, in tal senso, all'adozione del c.d. Codice rosso del 2019 con cui si è inteso innovare la disciplina penale e processuale della violenza domestica e di genere, rafforzandola con inasprimenti sanzionatori. Le vittime di tali tipi di violenze sono state spesso portate agli onori delle cronache e poi usate dai movimenti politici in Parlamento in modo propagandistico.

Preso atto di ciò, per ovviare a tale situazione, si potrebbe pensare di estendere l'applicazione della categoria della vulnerabilità, non in modo generalizzato, ma con l'approccio "casistico" previsto dal legislatore, meno condizionato però dalla tipologia del reato subito, come, invece, pare stia avvenendo oggi. Questo, per ciò che a noi interessa, potrebbe portare al riconoscimento della vulnerabilità alle vittime dei reati contro il patrimonio di cui si è detto. Del resto, si è più volte accennato alla possibilità di sovrapporre le vittime cc.dd. comuni a quelle vulnerabili, laddove la particolare condizione di debolezza delle prime aumenti il loro rischio di subire vittimizzazioni. Un intervento in tale direzione sarebbe auspicabile.

Un altro punto su cui riflettere riguarda le modalità di creazione legislativa delle norme ispirate ad una logica vittimologica. Come visto in precedenza, non sempre la loro formulazione ha soddisfatto, perché le norme costruite sulle istanze delle vittime sembrano spesso mosse più da fattori

⁵ Così, l'art. 76, co. 4 *ter*, del Testo unico in materia di spese di giustizia (D.P.R. n. 115/2002).

emotivi e connessi a singoli episodi, che da ragioni di prevenzione generale, che invece dovrebbero guidare il legislatore, soprattutto in un settore come quello del diritto penale. In alcuni casi, gli interventi normativi innovativi sono apparsi più funzionali ad ottenere il consenso elettorale che a contrastare nella prassi certi fenomeni criminosi nel modo più “giusto”, in senso garantista. Peraltro, si tratta di fenomeni spesso connessi ad una particolare cultura di soggezione sessuale, economica o psicologica. Lavorare su questo aspetto, cioè stimolare lo sviluppo di una cultura diversa, di rispetto dell’altro, favorirebbe una tutela della vittima in positivo e in via preventiva e potrebbe condurre alla riduzione della produzione di norme così sbilanciate e poco garantiste. Se è vero, infatti, che una riscoperta della vittima era necessaria è altrettanto vero che questa non può passare da una diminuzione delle garanzie per il reo e da previsioni in cui c’è un arretramento eccessivo della tutela o un trattamento sanzionatorio sproporzionato.

Sul punto è interessante notare, peraltro, come l’emersione di modelli alternativi al canone classico della giustizia penale - il riferimento è alle forme varie di *restorative justice*, oggi fortemente incoraggiate da più parti - è la prova, da un lato, della crisi della pena in senso tradizionale, e, dall’altro, che non esiste un solo modo per perseguire il reo e rieducarlo, ma che una sua riconciliazione con il sistema legale può passare dal riconoscimento di un ruolo più attivo della vittima, dal confronto reale fra reo e offeso, e da risposte sanzionatorie meno dure.

Infine, il tentativo di valorizzazione della vittima è passato anche dalla previsione di interventi legislativi di altro genere, come l’estensione generalizzata dell’istituto della procedibilità a querela. Questa scelta non convince. L’estensione di tale istituto finisce, infatti, per responsabilizzare eccessivamente la vittima, attribuendole un potere di depenalizzazione in concreto che rischia di collidere con la funzione general-preventiva (negativa) di cui sono portatrici le norme penali, senza agire sul piano del rafforzamento della tutela della stessa, anzi. Non è, infatti, scontato che tutte le vittime accolgano di buon grado il riconoscimento di maggiori poteri processuali.

Questo a fronte, invece, della previsione di istituti come i Fondi di solidarietà delle vittime che appaiono più opportuni nel processo di valorizzazione della vittima, ma che sono settoriali e funzionano male, sommersi da fasi istruttorie lunghe, selezioni rigide delle istanze di accesso e risarcimenti inadeguati. Migliorarne l'operatività è essenziale, in quanto la tutela della vittima deve essere anche economica, a maggior ragione nei casi in cui il danno che le stesse subiscono è patrimoniale in senso stretto.

Pertanto, a parere di chi scrive, un rafforzamento della tutela della vittima richiede più che la creazione di nuove fattispecie incriminatrici, una migliore applicazione degli strumenti esistenti, che passi preliminarmente dall'estensione dell'operatività della categoria della vulnerabilità, da applicare in modo più flessibile e con un approccio casistico-pratico, nonché dal favorire, rendendola più agevole, la fruizione di tutele economiche, dal gratuito patrocinio ai Fondi di solidarietà.

In definitiva, non pare che il diritto penale moderno sia in grado in modo compiuto di tutelare la vittima, in quanto non sempre i mezzi approntati dallo stesso, come visto, si sono rivelati idonei allo scopo.

Tanto si è fatto fino a qui, la vittima non è più una "dimenticata", ma tanto si può e si deve ancora fare. Un'opportunità di azione ci viene fornita oggi dalla recente Riforma Cartabia, che attribuisce al Governo una delega ampia in tema di giustizia riparativa e soprattutto invita il legislatore delegato a fornire una definizione di vittima dai contorni ampi, ma certi, in linea con le tendenze sovranazionali. È la prima volta che questo accade a livello nazionale, posto che, come ricordato, la marginalizzazione della vittima è stata anche semantica. È un importante cambio di prospettiva. La definizione di tale nozione, infatti, insieme al consolidamento di forme di giustizia riparativa, contribuirà a tracciare in modo più chiaro il ruolo della vittima nel processo penale e fuori dallo stesso, smarcandola, ci si augura finalmente, dal binomio offeso - danneggiato, che spesso si è rivelato inadeguato sul piano della tutela della stessa, e dotandola di una propria dignità.

Bibliografia

- AIMI A., *Le fattispecie "di durata". Contributo alla teoria dell'unità o pluralità di reato*, Torino, 2020;
- AIMONETTO M.G., *La persona offesa da reato nel procedimento penale*, (voce), in *Enc. Dir.*, XXXIII, 1983, pp. 319 ss.;
- AIMONETTO M.G., *La valorizzazione del ruolo della vittima in sede internazionale*, in *Giur. it.*, 2005, pp. 1327 ss.;
- ALBAMONTE A., *In tema di minaccia nel delitto di estorsione*, in *Giust. pen.*, 1976, II, pp. 336 ss.;
- ALIMENA B., *Su la natura del diritto di querela*, in *Studi di procedura penale*, Torino, 1906;
- ALLEGREZZA S., *La riscoperta della vittima nella giustizia penale europea*, in AA.VV., *Lo scudo e la spada. Esigenze di protezione e poteri delle vittime nel processo penale tra Europa e Italia*, Torino, 2012, pp. 1 ss.;
- ALLEGREZZA S., *Vulnerabilità e tutela penale della vittima, Giustizia, più diritti meno vittime. La tutela delle vittime nel solco delle indicazioni europee*, Atti del Convegno presso la Camera dei deputati, in AA.VV., Roma, 2014, pp. 65 ss.;
- ALLEGREZZA S., *Il ruolo della vittima nella Direttiva 2012/29/UE*, in LUPARIA L. (a cura di), *Lo statuto europeo della vittima di reato. Modelli di tutela tra diritto dell'Unione e buone pratiche nazionali*, Padova, 2015, pp. 3 ss.;
- ALOISI U., *Manuale pratico di procedura penale*, Milano, 1932;
- AMALFITANO C., *L'azione dell'Unione europea per la tutela delle vittime di reato*, in *Il diritto dell'Unione europea*, 2011, 3, pp. 643 ss.;
- AMATI E., *L'enigma penale. L'affermazione dei populismi nelle democrazie liberali*, Torino, 2020;
- AMODIO E., *Solidarietà e difesa sociale nella riparazione alle vittime del delitto*, in AA.VV., *Vittime del delitto e solidarietà sociale. Una proposta di politica legislativa*, Milano, 1975, pp. 41 ss.;
- AMODIO E., sub *art. 90*, in AMODIO E. e DOMINIONI O. (a cura di), *Commentario del nuovo codice di procedura penale*, I, Milano, 1989, pp. 534 ss.;

- AMODIO E., *Persona offesa dal reato*, in AMODIO E., DOMINIONI O. (a cura di), *Commentario del nuovo codice di procedura penale*, I, Milano, 1989, pp. 534 ss.;
- AMODIO E., *A furor di popolo. La giustizia vendicativa gialloverde*, Roma, 2019;
- ANASTASIA S., ANSELMI M., FALCINELLI D., *Populismo penale. Una prospettiva italiana*, Milano, 2020;
- ANDENAES J., *La prevenzione generale nella fase della minaccia, dell'irrogazione e dell'esecuzione della pena*, in ROMANO M., STELLA F. (a cura di), *Teoria e prassi della prevenzione generale dei reati*, Bologna, 1980, pp. 40 ss.;
- ANDREOTTI A., *Il diritto di querela privato*, in *Giust. pen.*, 1905, pp. 1521 ss.;
- ANGELOTTI D., *Delitti contro il patrimonio*, in FLORIAN E. (coordinato da), *Delitti contro il patrimonio. Trattato di diritto penale*, Milano, 1936, pp. 346 ss.;
- ANGIONI M., *La querela*, Cagliari, 1914;
- ANTINUCCI M., *L'Italia recepisce le norme minime sulla tutela europea delle vittime dei reati*, in *Arch. pen.*, 2015, pp. 1 ss.;
- ANTOLISEI F., *L'offesa e il danno nel reato*, Bergamo, 1930;
- ANTOLISEI F., *Manuale di diritto penale, parte speciale, I delitti contro il patrimonio*, Milano, 2002;
- ANTOLISEI F., *Manuale di diritto penale, Parte generale*, Milano, 2008;
- ARMONE G., *La protezione delle vittime dei reati nella prospettiva dell'Unione europea*, in *Diritto penale europeo e ordinamento italiano*, 2006, pp. 99 ss.;
- ARMONE G., *La protezione delle vittime dei reati nello spazio giudiziario europeo: prospettive e paradossi all'indomani del Trattato di Lisbona*, in *Foro it.*, 2011, pp. 204 ss.;
- AA.Vv., *Guidelines for victim support in Europe*, Utrecht, 1989;
- AA.Vv., *La televisione del crimine*, in FORTI G., BERTOLINO M. (a cura di), Milano, 2005;
- AA.Vv., *La vittime sur la scène pénale en Europe*, in GIUDICELLI DELAGE G., LAZERGES C. (diretto da), Parigi, 2008;
- AA.Vv., *Punire Mediare Riconciliare – Dalla giustizia penale internazionale all'elaborazione dei conflitti individuali*, in FIANDACA G., VISCONTI C. (a cura di), Torino, 2009;

- AA.Vv., *Soft law e hard law nelle società postmoderne*, in A. SOMMA (a cura di), Torino, 2009;
- AA.Vv., *Processo penale e vittima di reato. Prospettive internazionali, europee e nazionali*, in *I quaderni europei dell'Università di Catania*, 26, 2010;
- AA.Vv., *La tutela della vittima e le garanzie dell'imputato. La più recente normativa dell'Unione Europea*, in AGNESE A., DE CRESCENZO P. (a cura di), Roma, 2011;
- AA.Vv., *Lo scudo e la spada. Esigenze di protezione e poteri delle vittime nel processo penale tra Europa e Italia*, Torino, 2012;
- AA. Vv., *Profilo di storia del diritto penale, Dal medioevo alla restaurazione*, Torino, 2012;
- AA. Vv., *Reati contro la persona e contro il patrimonio. Trattato teorico pratico di diritto penale*, in VIGANÒ F., PIERGALLINI C. (a cura di), Torino, 2015;
- Aa.Vv., *Diritto penale e auto responsabilità. Tra paternalismo e protezione dei soggetti vulnerabili*, in M. RONCO, M. HELFER (a cura di), Baden-Baden/Torino, 2020;
- AA.Vv., *I nuovi volti del sistema penale fra cooperazione pubblico privato e meccanismi di integrazione fra hard law e soft law*, in GULLO A., MILITELLO V., RAFARACI T. (a cura di), Milano, 2022;
- BALLONI A., *Vittime crimini difesa sociale*, Bologna, 1989;
- BALLONI A., *Cause ed effetti del ritardato sviluppo della vittimologia*, in *La vittima del reato, questa dimenticata*, Atti del Convegno Lincei, n. 175, Roma, 2001, pp. 13 ss.;
- BALSAMO A., *La persona giuridica vittima di reato ed interpretazione conforme al diritto comunitario*, in *Cass. pen.*, 2008, pp. 780 ss.;
- BALSAMO A., RECCHIONE S., *La protezione della persona offesa tra Corte europea, Corte di giustizia delle Comunità europee e carenze del nostro ordinamento*, in BALSAMO A. e KOSTORIS R. (a cura di), *Giurisprudenza europea e processo penale italiano*, Torino, 2008, pp. 315 ss.;
- BARATTA A., *La teoria della prevenzione integrazione. Una nuova fondazione della pena all'interno della teoria sistemica*, in *Dei delitti e delle pene*, 1984, pp. 5 ss.;

- BARGIS M., *Commento agli artt. 13-14 l. 15 febbraio 1996, n. 66*, in *Legisl. pen.*, 1996, pp. 505 ss.;
- BARGIS M., BELLUTA H., *La Direttiva 2012/29/UE: diritti minimi della vittima nel processo penale*, Torino, 2017;
- BARILLÀ L., *Estremi del danno e profitto e limiti di configurabilità alla c.d. "estorsione contrattuale"*, in *Dir. pen. e proc.*, 2003, pp. 1537 ss.;
- BARTOLI R., *Il diritto penale tra vendetta e riparazione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2016, pp. 96 ss.;
- BARTOLI R., *I delitti contro il patrimonio*, in BARTOLI R., PELISSERO M., SEMINARA S., *Diritto penale. Lineamenti di parte speciale*, Torino, 2021, pp. 241 ss.;
- BATTAGLINI G., *La querela*, Torino, 1958;
- BECCARIA C., *Dei delitti e delle pene*, ristampa Firenze, 1965;
- BELLACOSA M., *Usura*, in *Dig. disc. pen.*, 2006, XV, pp. 150 ss.;
- BELLAVISTA G., *Studi sul processo penale*, II, Milano, 1960;
- BELLIA G., *Pena e riconciliazione nel mondo biblico*, in FIANDACA G., VISCONTI C. (a cura di), *Punire Mediare Riconciliare – Dalla giustizia penale internazionale all'elaborazione dei conflitti individuali*, Torino, 2009, pp. 73 ss.;
- BELLUTA H., *Un personaggio in cerca d'autore: la vittima vulnerabile nel processo penale italiano*, in AA.VV., *Lo scudo e la spada, Esigenze di protezione e poteri delle vittime nel processo penale tra Europa e Italia*, Torino, 2012, pp. 95 ss.;
- BELLUTA H., *Per piccoli passi: la vittima di reato cerca spazio nel procedimento penale*, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 2014, pp. 1 ss.;
- BELLUTA H., *Eppur si muove: la tutela delle vittime particolarmente vulnerabili nel processo penale italiano*, in LUPARIA L. (a cura di), *Lo statuto europeo delle vittime di reato. Modelli di tutela tra diritto dell'Unione e buone pratiche nazionali*, Padova, 2015, pp. 257 ss.;
- BELLUTA H., *Quale ruolo per la vittima nel processo penale italiano?*, in BARGIS M., BELLUTA H. (a cura di), *Il processo penale ai tempi della vittima*, Torino, 2019, pp. 233 ss.;
- BENEVOLO F., *La scuola classica e la nuova scuola positiva*, Torino, 1886;
- BERNARDI A., ZODA I., *Depenalizzazione, Profili teorici e pratici*, Padova, 2008;

- BERNARDI A., *Sui rapporti tra diritto penale e soft law*, in *Riv. it. dir. pen. proc.*, 2011, pp. 536 ss.;
- BERNARDI A., *La competenza penale accessoria dell'Unione Europea: problemi e prospettiva*, in *Riv. trim. dir. pen. cont.*, 2012, pp. 44 ss.;
- BERNARDI B., *Rinascita e metamorfosi della difesa sociale in Italia*, in *Annali dell'Università di Ferrara - Scienze Giuridiche*, 2009, pp. 50 ss.;
- BERNASCONI C., *Il ruolo della vittima nel reato di estorsione*, in VENAFRO E., PIEMONTESE C. (a cura di), *Ruolo e tutela della vittima in diritto penale*, Torino, 2004, pp. 77 ss.;
- BERTINETTI F., CASALBORE G., *L'estensione della procedibilità a querela* (artt. 86 - 99), in *Modifiche al sistema penale. Quaderni di Questione Giustizia*, Milano, 1982, pp. 93 ss.;
- BERTOLINO M., *Il minore vittima di reato*, Torino, 2010;
- BERTOLINO M., *Nuovi orizzonti dei delitti contro il patrimonio nella circonvenzione di incapace e nell'usura*, Torino, 2010;
- BERTOLINO M., *Il risarcimento del danno tra pretese riparatorio-compensative e istanze punitive nel canone del diritto penale*, in *Riv. trim. dir. pen. cont.*, 2019, 5, pp. 198 ss.;
- BETTIOL G., *Il concetto penalistico di patrimonio e momento consumativo della truffa*, in *Giur. it.*, 1948, IV, pp. 4 ss.;
- BETTIOL G., *Diritto penale*, Padova, 1986;
- BIANCHETTI R., *La paura del crimine. Un'indagine criminologica in tema di mass media e politica criminale ai tempi dell'insicurezza*, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 2018, pp. 1 ss.;
- BINDING K., *Lehrbuch des germanischen deutschen Strafrechts*, BT, I, 2, Aufl., Leipzig, 1902;
- BIROCCHI I., *Alla ricerca dell'ordine. Fonti e cultura giuridica nell'età moderna*, Torino, 2002;
- BOIDO A., *Usura e diritto penale. La meritevolezza della pena nell'attuale momento storico*, Padova, 2010;
- BONETTO G., *Commento all'art. 306 c.p.p.*, in CONSO G., GREVI V. (a cura di), *Commentario breve al codice di procedura penale*, Padova, 1987, pp. 900 ss.;

- BONINI V., *Il patrocinio a spese dello Stato*, in NEGRI D., RENON P. (a cura di), *Nuovi orizzonti del diritto alla difesa tecnica*, Torino, 2017, pp. 405 ss.;
- BONINI V., *Il sistema di protezione della vittima e i suoi riflessi sulla libertà personale*, Milano, 2018;
- BONINI V., *Le linee programmatiche in tema di giustizia riparativa: il quadro e la cornice*, in www.la legislazione penale.eu, 2021, pp. 1 ss.;
- BORSARI R., *Il delitto di usura "bancaria" come figura "grave" esclusa da benefici indulgenziali. Profili critici*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2009, pp. 33 ss.;
- BOUCHARD M., *La persona offesa*, in BALDELLI A., BOUCHARD M. (a cura di), *Le vittime del reato nel processo penale*, Torino, 2003, pp. 6 ss.;
- BOUCHARD M., *Breve storia e filosofia della giustizia riparativa*, in www.questionegiustizia.it, 2015, pp. 1 ss.;
- BOUCHARD M., *Vittime e colpevoli: c'è spazio per una giustizia riparatrice?*, in *Questioni giustizia*, 1995, 4, pp. 887 ss.;
- BOUCHARD M., *Sulla vulnerabilità nel processo penale. Breve guida giuridico – filosofica sulla vulnerabilità della vittima di reato*, in *Dir. pen. uomo*, 2019, 12, pp. 12 ss.;
- BRASCHI S., *Contributo allo studio del concetto di consumazione, Fondamenti dogmatici ed esigenze di politica criminale*, Padova, 2020;
- BRASCHI S., *Il concetto di "stato di bisogno" nel reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*, in *Riv. trim. dir. pen. cont.*, 2021, 1, pp. 113 ss.;
- BRESCIANI L., *Persona offesa dal reato*, in *Dig. disc. pen.*, Torino, 1995, pp. 527 ss.;
- BRUNELLI D., *Il reato portato a conseguenze ulteriori. Problemi di qualificazione giuridica*, Torino, 2009;
- CADOPPI A., *Presentazione della I edizione*, in CADOPPI A. (a cura di), *Commentario delle norme contro la violenza sessuale e contro la pedofilia*, Padova, XVII, 2006, pp. 1 ss.;
- CAGLI S., *Condotta della vittima e analisi del reato. Profili problematici e di teoria generale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2000, pp. 1148 ss.;
- CAGOSSI M., *Esperimenti di giustizia riparativa nell'ordinamento italiano*, in LUPÁRIA L. (a cura di), *Lo statuto europeo delle vittime di reato. Modelli di*

- tutela tra diritto dell'Unione e buone pratiche nazionali*, Milano, 2015, pp. 153 ss.;
- CAGOSSI M., *Nuove prospettive per le vittime di reato nel procedimento penale italiano*, in *www.penalecontemporaneo.it*, 2016, pp. 1 ss.;
- CALASSO F., *Medioevo del diritto. Le fonti*, I, Milano, 1953;
- CALDERANO B., *Contributo allo studio del diritto di querela*, Padova, 1978;
- CANDIAN A., *La querela*, Milano, 1951;
- CANZIO G., *La tutela della vittima nel sistema delle garanzie processuali: le misure cautelari e la testimonianza "vulnerabile"*, in *Dir. pen. e proc.*, 2010, 8, pp. 985 ss.;
- CANZIO G., RAFARACI T., RECCHIONE S., *Tutela della vittima nel sistema penale delle garanzie*, in *Criminalia*, 2010, pp. 255 ss.;
- CAPRIOLI F., *L'archiviazione*, Napoli, 1994;
- CARACENI L., voce *Informazione di garanzia*, in *Enc. dir.*, III, 1999, pp. 689 ss.;
- CARMIGNANI G., *Elementi di diritto criminale*, Malta, 1847;
- CARMONA A., *Tutela penale del patrimonio individuale e collettivo*, Bologna, 1996;
- CARRARA F., *Programma del corso di diritto criminale*, Lucca, 1877-1883;
- CASAROLI G., *La Convenzione europea sul risarcimento alle vittime dei reati violenti: verso la riscoperta della vittima del reato*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1986, pp. 563 ss.;
- CASAROLI G., *Un altro passo europeo in favore della vittima del reato: la Raccomandazione n. (85) 11 sulla posizione della vittima nel diritto e nella procedura penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1987, pp. 623 ss.;
- CASAROLI G., *Assistenza alle vittime del reato e prevenzione della vittimizzazione nella Raccomandazione R (87) 21. La situazione europea e i ritardi dell'Italia*, in *Ann. Univ. Ferrara – Sc. giur.*, 1990, pp. 61 ss.;
- CASAROLI G., *La riparazione pubblica alle vittime del reato fra solidarietà sociale e politica criminale*, in *Ind. pen.*, 1990, pp. 286 ss.;
- CASAROLI G., *La tutela delle vittime di fatti estorsivi*, in *Dir. pen. e proc.*, 1995, pp. 316 ss.;
- CASELLI LAPESCHI A., *Commento agli artt. 18-19 l. 8 agosto 1995, n. 332*, in *Legisl. pen.*, 1995, pp. 751 ss.;

- CASILLO R., *Ancora su "estorsione" ed "estorsione ambientale"*, in *Riv. it. dir. lav.*, 2009, II, pp. 15 ss.;
- CASSIBBA F., *La tutela dei testimoni vulnerabili*, in MAZZA O., VIGANÒ F. (a cura di), *Il "Pacchetto Sicurezza" 2009*, Torino, 2009, pp. 299 ss.;
- CASSIBBA F., *Oltre Lanzarote: la frastagliata classificazione soggettiva dei dichiaranti vulnerabili*, in *www.dirittopenalecontemporaneo.it*, 2014, pp. 1 ss.;
- CASTELLANETA M., *Indennizzo per reati intenzionali violenti: da Torino una completa attuazione delle regole comunitarie*, in *Guida al diritto*, 2010, pp. 14 ss.;
- CASTELLI C., *Il progetto di riforma Cartabia: una rivoluzione copernicana per il sistema sanzionatorio penale?*, in *www.ilPenalista.it*, 2021, pp. 1 ss.;
- CATALANO M.E., *La tutela della vittima nella Direttiva 2012/29/UE*, Relazione svolta al Convegno *"I nuovi orizzonti della giustizia penale europea"*, Milano, 24-26 ottobre 2014, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2014, pp. 1792 ss.;
- CATERINI M., *La politica criminale al tempo di internet*, in FLOR R., FALCINELLI D., MARCOLINI S. (a cura di), *La giustizia penale nella "rete". Le nuove sfide nella società dell'informazione nell'epoca di internet*, Milano, 2015, pp. 121 ss.;
- CAVALLO P., *Una nuova disciplina per la repressione del fenomeno dell'usura*, in *Cass. pen.*, 1997, pp. 3212 ss.;
- CAVANNA A., *Storia del diritto moderno in Europa. Le fonti e il pensiero giuridico*, I, Milano, 1979;
- CERETTI A., MAZZUCATO C., *Mediazione e giustizia riparativa tra Consiglio d'Europa e ONU*, in *Dir. pen. proc.*, 2001, pp. 772 ss.;
- CESARE M., *Sull'ingiustizia del profitto d'estorsione*, in *Cass. pen.*, 1991, pp. 757 ss.;
- CESARIS L., *In tema di condotta e di danno nel reato di truffa*, in *Ind. pen.*, 1977, pp. 117 ss.;
- CHIAVARIO M., voce *Istruzione (diritto processuale penale)*, in *Nss. dig. it.*, App., IV, Torino, 1983, pp. 502 ss.;
- CHIAVARIO M., *"Il diritto al processo" delle vittime dei reati e la Corte europea dei diritti dell'uomo*, Padova, 2001;

- CHIAVARIO M., *La vittima del reato e la Convezione europea dei diritti umani*, in *La vittima del reato questa dimenticata*, Roma, 2001;
- CHIAVARIO M., *La parte dei privati: alla radice (e al di là) di un sistema di garanzie*, in DELMAS-MARTY M. (a cura di), *Procedure penali d'Europa*, Padova, 2001, pp. 497 ss.;
- CIAURI A., *Brevi note sui delitti di estorsione e truffa e differenze tra le due ipotesi di reato*, in *Nuovo dir.*, 1996, II, pp. 267 ss.;
- CIAVOLA A., *Il contributo della giustizia consensuale e riparativa all'efficienza dei modelli di giurisdizione*, Torino, 2010;
- CIVELLO CONIGLIARO S., *La nuova normativa europea a tutela delle vittime di reato. Una prima lettura della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio*, in *www.dirittopenalecontemporaneo.it*, 2012, pp. 1 ss.;
- COCCO G., *Può costituire reato la detenzione di pornografia minorile*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2006, pp. 863 ss.;
- COCCIARDI G., *Manuale di diritto processuale penale italiano*, Milano, 1973;
- CONFALONIERI A., *La persona offesa dal reato*, in AA.VV., *Trattato di procedura penale*, vol. I, Torino, 2009, pp. 634 ss.;
- CONFALONIERI A., *Profili internazionali di tutela della vittima da reato*, in *La magistratura*, 2010, 1-2, pp. 104 ss.;
- CONSO G., voce *Accusa e sistema accusatorio*, in *Enc. dir.*, I, 1958, pp. 334 ss.;
- CONTI L., voce *Estorsione*, in *Enc. dir.*, XV, 1966, pp. 995 ss.;
- CONTI C., *Giusto processo [dir. proc. pen]*, in *Enc. dir.*, V, 2001, pp. 627 ss.;
- CONTI C., *Giusto processo [proc. pen]*, in CASSESE S. (a cura di), *Dizionario di diritto pubblico*, III, Milano, 2006, pp. 2815 ss.;
- CONTI R., *Vittima di reato e obbligo di indennizzo a carico dello Stato: really?*, in *Corr. giur.*, 2011, pp. 249 ss.;
- CONTI R., *Vittime di reato intenzionale violento e responsabilità dello Stato. Non è ancora tutto chiaro*, in *Corr. giur.*, 2012, pp. 668 ss.;
- CORBI F., *L'assunzione della perizia in incidente probatorio: legge processuale e prassi interpretative devianti*, in *Cass. pen.*, 1991, II, pp. 461 ss.;
- CORDERO F., *Criminalia. Nascita dei sistemi penali*, Roma – Bari, 1985;
- CORDERO F., *Procedura penale*, Milano, 1987;

- CORNACCHIA L., *La vittima nel diritto penale contemporaneo. Tra paternalismo e legittimazione del potere coercitivo*, Roma, 2012;
- CORNACCHIA L., *Vittime e giustizia criminale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2013, pp. 1761 ss.;
- CORRERA M.M., RIPONTI D., *La vittima nel sistema penale italiano della giustizia penale. Un approccio criminologico*, Padova, 1990;
- CORRERA M.M., MARTUCCI P., *Elementi di criminologia*, Padova, 1999;
- CORSONELLO C., *L'offeso nel procedimento penale*, Roma, 1936;
- CORTESE G., *La struttura della truffa*, Napoli, 1968;
- COSEDDU A., *Querela*, in *Nss. dig. it., App.*, vol. IV, Torino, 1980, pp. 225 ss.;
- CREMONESI L., *La prova dell'estorsione "ambientale". Niente presunzioni, la violenza va accertata in concreto*, in *Dir. e giust.*, 2003, 21, pp. 28 ss.;
- CRESSEY D.R., Concluding remarks, in SCHNEIDER H.J., *The Victim in International Perspective. Paper and Essay given at the "Third International Symposium on Victimology"*, Berlino - New York, 1979, pp. 10 ss.;
- CRESSEY D.R., *Research Implications of Conflicting Conceptions of Victimology, in Towards a Critical Victimology*, New York, 1992;
- CRISTIANI A., *Commento all'art. 101 c.p.p.*, in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, Torino, 1989, pp. 464 ss.;
- CURI U., *Giustizia riparativa: ricostruire legami, ricostruire persone*, in MANNOZZI G., LODIGIANI G.A. (a cura di), Bologna, 2015, pp. 15 ss.;
- CURTOTTI D., *La normativa in tema di assistenza linguistica tra direttiva europea e nuove prassi applicative*, in *Proc. pen. giust.*, 2014, pp. 115 ss.;
- D'ANIELLO M., *Le innovazioni al codice di procedura penale*, Milano, 1955;
- D'ANNA C., *Gli elementi costitutivi del delitto di estorsione*, in *Arch. pen.*, 1969, pp. 35 ss.;
- DARAI G., *Giustizia riparativa ante e post iudicatum*, in BALDUCCI P., MACRILLÒ A. (a cura di), *Esecuzione penale e ordinamento penitenziario*, Milano, 2020, pp. 843 ss.;
- DE CRESCENZO P., *Vittima vulnerabile ed accusato*, in AGNESE A., DE CRESCENZO P., FUGA G. (a cura di), *La tutela della vittima e le garanzie dell'imputato*, Roma, 2011, pp. 27 ss.;

- DE FARRO G., *Il soggetto passivo del reato nell'aspetto criminologico la così detta vittimologia*, Milano, 1970;
- DE FRANCESCO G., *Brevi appunti sul disegno di riforma della giustizia*, in www.lalegislazionepenale.eu, 2021, pp. 1 ss.;
- DE FRANCESCO G., *Il silenzio e il dialogo. Dalla pena alla riparazione dell'illecito*, in www.lalegislazionepenale.eu, 2021, pp. 1 ss.;
- DE MARSICO A., *Delitti contro il patrimonio*, Napoli, 1951;
- DE PAOLIS R., *Della funzione della pena, della giustizia riparativa, della criminalità economica: una riflessione*, in *Discrimen*, 2021, pp. 1 ss.;
- DEI-CAS E.A.A., *Qualche considerazione in tema di giustizia riparativa nell'ambito della legge delega Cartabia*, in *Arch. pen.*, 2021, 3, pp. 1 ss.;
- DEL TUFO V., *Profili critici della vittimo-dommatica. Comportamento della vittima nella truffa*, Napoli, 1990;
- DEL TUFO V., *Vittima del reato*, in *Enc. dir.*, XLVI, 1993, pp. 996 ss.;
- DEL TUFO V., *La tutela della vittima in una prospettiva europea*, in *Dir. pen. proc.*, 1999, pp. 889 ss.;
- DEL TUFO V., *Linee di politica criminale europea e internazionale a protezione della vittima*, in *Quest. Giust.*, 2003, pp. 706 ss.;
- DEL TUFO V., *La vittima di fronte al reato nell'orizzonte europeo*, in FIANDACA G., VISCONTI C. (a cura di), *Punire Mediare Riconciliare – Dalla giustizia penale internazionale all'elaborazione dei conflitti individuali*, Torino, 2009, pp. 107 ss.;
- DEL TUFO V., *La vittima di fronte al reato: Il ruolo della vittima nel processo penale tra reazione punitiva*, Relazione nell'ambito del Convegno "Giustizia riparativa e processo penale: esperienze internazionali e mediazione penale nell'ordinamento italiano", Roma, 25-27 maggio 2009, in <http://appinter.csm.it/incontri/relaz/17683.pdf>, pp. 1 ss.;
- DELVECCHIO F., *La nuova fisionomia della vittima del reato dopo l'adeguamento dell'Italia alla Direttiva 2012/29/UE*, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 2016, pp. 1 ss.;
- DIAMANTE A., *La direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato. Origini, ratio, principi e*

- contenuti della Direttiva recepita dal D. Lgs. 212/2015, in Giur. pen., 2016, pp. 1 ss.;*
- DI CHIARA G., *Il contraddittorio nei riti camerati*, Milano, 1994;
- DI CHIARA G., *Scenari processuali per l'intervento di mediazione: una panoramica sulle fonti*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2004, pp. 500 ss.;
- DI CHIARA G., *L'offeso. Tutela del dichiarante vulnerabile, sequenze dibattimentali, vittimizzazione secondaria, stress da processo: l'orizzonte-parametro del danno da attività giudiziaria penale tra oneri organizzativi e prevenzione dell'incommensurabile*, in SPANGHER G. (a cura di), *La vittima del processo*, Torino, 2017, pp. 456 ss.;
- DI GIOVINE O., *Il contributo della vittima nel delitto colposo*, Torino, 2003;
- DI GIOVINE O., *Posizione e ruolo della vittima nel diritto penale*, in VENAFRO E., PIEMONTESE C. (a cura di), *Ruolo e tutela della vittima in diritto penale*, Torino, 2004, pp. 25 ss.;
- DI NAPOLI E., *La controversa portata applicativa della direttiva 2004/80/CE in tema di indennizzo delle vittime di reato*, in *La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata*, 2014, pp. 553 ss.;
- DIPAOLA L., *Il patrocinio dei non abbienti nel processo penale*, Milano, 2016;
- DIPAOLA L., *Sull'ammissione diretta al patrocinio a spese dello Stato per la persona offesa dai reati ex art. 76 comma 4 ter d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115*, in *www.penaledp.it*, 2021, pp. 1 ss.;
- DI VIZIO F., *Relazione al corso "Usura, anatocismo e altre criticità nei rapporti tra banche e clienti: teorie, casi, soluzioni"*, organizzato dall'Associazione Studi Bancari Genova, 8 febbraio 2019, pp. 1 ss.;
- DOLCINI E., *Vittime vulnerabili nell'Italia di oggi e "durata determinata del processo penale"*, in *Corr. mer.*, 2010, 1, pp. 5 ss.;
- DONINI M., *Il volto attuale dell'illecito penale. La democrazia penale fra differenziazione e sussidiarietà*, Milano, 2004;
- DONINI M., *Il diritto penale di fronte al "nemico"*, in *Cass. pen.*, 2006, pp. 735 ss.;
- DONINI M., *Europeismo giudiziario e scienza penale. Dalla dogmatica classica alla giurisprudenza fonte*, Milano, 2011;

- DONINI M., *Il delitto riparato: una disequazione che può trasformare il sistema sanzionatorio*, in *www.dirittopenalecontemporaneo.it*, 2015, pp. 1 ss.;
- DONINI M., *Populismo e ragione pubblica*, Modena, 2019;
- DONINI M., *Pena agita e pena subita. Il modello del delitto riparato*, in *www.questionegiustizia.it*, 2020, pp. 1 ss.;
- DUBOLINO P., BAGLIONE T., BARTOLINI F., *Il nuovo codice di procedura penale*, Piacenza, 1989;
- EGLASH A., *Beyond Restitution: Creative Restitution*, in *Restitution in Criminal Justice*, Lexington, 1977, pp. 9 ss.;
- ELIAS R., *The politics of victimizations: victims, victimology and human rights*, Oxford, 1986;
- ELLENBERG H., *Relations psychologiques entre le criminel et sa victime*, in *Rev. int. crim. pol. techn.*, 1954, pp. 103 ss.;
- ESER A., *Bene giuridico e vittima del reato*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1997, pp. 1061 ss.;
- EUSEBI L., *Politica criminale e riforma del diritto penale*, in ANASTASIA S., PALMA M. (a cura di), *La bilancia e la misura - giustizia sicurezza riforme*, Milano, 2001, pp. 121 ss.;
- EUSEBI L., *La risposta al reato e il ruolo della vittima*, in *Dir. pen. proc.*, 2013, pp. 528 ss.;
- EUSEBI L., *Sviluppi normativi per una giustizia riparativa*, in *Minorigiustizia.*, 2016, 1, pp. 33 ss.;
- FATTAH E.A., *Quelques problèmes posés a la justice pénale par la criminologie*, in *Ann. int. crim.*, 1966, pp. 335 ss.;
- FATTAH E.A., *La Victimologie: Qu'est-elle, et quel est son avenir*, in *Rev. intern. crim. pol. tec.*, 1967, pp. 1 ss.;
- FATTAH E.A., *La Victime est-elle Coupable?*, Montreal, 1971;
- FERRAJOLI L., *Il populismo penale nell'età dei populismi politici*, in *Quest. giust.*, 2019, 1, pp. 1 ss.;
- FERRANTI D., *Brevi riflessioni sulla vittima del reato, in vista del recepimento della direttiva 2012/29/UE*, in *Cass. pen.*, 2015, pp. 3415 ss.;
- FERRI E., *Sociologia criminale*, Milano, 1892;

- FERRI E., *Principi di diritto criminale*, Torino, 1928;
- FERRI E., *Relazione sul Progetto preliminare di codice penale italiano per i delitti (1921)*, in *Appendice ai Principi di diritto criminale*, Torino, 1928, pp. 1 ss.;
- FERRI E., *Sociologia criminale*, Torino, 1930, II;
- FIANDACA G., *La disciplina penale dell'usura: problemi e prospettive*, in *Economia e credito*, 1995, I, pp. 50 ss.;
- FIANDACA G., MUSCO E., *Diritto penale. I delitti contro il patrimonio, Parte speciale*, Bologna, 2005;
- FIANDACA G., *Populismo politico e populismo giudiziario*, in *Criminalia*, 2013, pp. 95 ss.;
- FIANDACA G., *Note su punizione, riparazione e scienza penalistica*, in *Sistema penale*, 2020, pp. 1 ss.;
- FILIPPI L., *Il difficile equilibrio tra garanzie dell'accusato e tutela della vittima dopo il D.Lgs. n. 212/2015*, in *Dir. pen. proc.*, 2016, pp. 845 ss.;
- FIGLIOLA A., *Questioni fondamentali della parte speciale del diritto penale*, Torino, 2013;
- FLOR R., MATTEVI E., *Giustizia riparativa e mediazione in materie penali in Europa*, in *www.dirittopenalecontemporaneo.it*, 2012, pp. 1 ss.;
- FORTI G., BERTOLINO M., *La televisione del crimine*, Milano, 2005;
- FOSCHINI G., voce *Dibattimento (Diritto processuale penale)*, in *Enc. dir.*, XII, 1964, pp. 342 ss.;
- FOSCHINI G., *Sistema di diritto processuale penale*, II, Milano, 1968;
- FRIEDRICH D. O., *Victimology: a consideration of the radical critique*, 1983;
- FRIGO G., *Commento all'art. 101 c.p.p.*, in AMODIO E., DOMINIONI O. (a cura di), *Commento del nuovo codice di procedura penale*, Milano, 1989, pp. 644 ss.;
- GAETA P., *La tutela delle vittime del reato nel diritto dell'unione europea: spunti per una ricostruzione storico-sistematica*, 2012, 7-8, pp. 2701 ss.;
- GALANTINI N., *Commento agli artt. 13,14 e 15 l. 15 febbraio 1996, n. 66*, in CADOPPI A. (a cura di), *Commentario delle norme contro la violenza sessuale*, Padova, 1996, pp. 340 ss.;
- GALATI A., voce *Istruzione*, in *Enc. giur. Treccani*, XVIII, 1990, pp. 1 ss.;

- GAMBERINI G., Les politiques supranationales européennes ou l'âme ambiguë de l'harmonisations, in *La victime sur la scène pénale en Europe*, Parigi, 2008, pp. 159 ss.;
- GAMBOGI G., *La giustizia riparativa penale: criteri applicativi e criticità (presunte?)*, in *www.ilPenalista.it*, 2021, pp. 1 ss.;
- GARDNER J., Crime: In Proportion and Prospective, in *Offences and Defences. Selected Essay in the Philosophy of Criminal Law*, New York, 2007, rist. 2011;
- GAROFALO R., *Criminologia*, Torino, 1885;
- GAROFALO R., *Riparazione alla vittima del delitto*, Torino, 1887;
- GAROFALO R., *Relazione sul Progetto preliminare di codice penale italiano per i delitti (1921)*, *Appendice ai Principi di diritto criminale*, Torino, 1928;
- GATTA G.L., Artt. 159-161 bis, in AA.Vv., *Codice penale commentato. Le modifiche introdotte dalla Riforma Cartabia*, Addenda, Milano, 2021, pp. 1 ss.;
- GATTA G.L., *Riforma della giustizia penale: contesto, obiettivi e linee di fondo della 'legge Cartabia'*, in *Sistema penale*, 2021, pp. 1 ss. ;
- GATTI U., MURGO M., *La vittima e la giustizia riparativa*, in *Marginalità e Società*, 1994, 27, pp. 1 ss.;
- GATTONI A., DELLI CICCHI E., *La tutela della vittima*, in *Arch. pen.*, 2012, 2, pp. 1 ss.;
- GIALUZ M., *Lo statuto europeo delle vittime vulnerabili*, in AA.Vv., *Lo scudo e la spada. Esigenze di protezione e poteri delle vittime nel processo penale tra Europa e Italia*, Torino, 2012, pp. 59 ss.;
- GIALUZ M., *Il decreto legislativo di attuazione della direttiva sull'assistenza linguistica (n. 32 del 2014): un'occasione sprecata per modernizzare l'ordinamento italiano*, in *www.penalecontemporaneo.it*, 2014, pp. 1 ss.;
- GIALUZ M., *La protezione della vittima tra Corte edu e Corte di giustizia*, in LUPÁRIA L. (a cura di), *Lo statuto europeo delle vittime di reato. Modelli di tutela e buone pratiche nazionali*, Milano, 2015, pp. 19 ss.;
- GIALUZ M., *Il diritto alla difesa tecnica della persona offesa*, in NEGRI D., RENON P. (a cura di), *Nuovi orizzonti del diritto alla difesa tecnica*, Torino, 2017, pp. 86 ss.;
- GIARDA A., *La persona offesa dal reato nel processo penale*, Milano, 1971;

- GIOSTRA G., *I novellati artt. 335 e 369 c.p.p.: due rimedi inaccettabili*, in *Cass. pen.*, 1995, 12, pp. 3597 ss.;
- GIUNTA F., *Interessi privati e deflazione penale nell'uso della querela*, Milano, 1993;
- GRANDI C., *L'estinzione del reato per condotte riparatorie. Profili di diritto sostanziale*, in *www.lalegislazionepenale.eu*, 2017, pp. 1 ss.;
- GRASSO G., *Il Trattato di Lisbona e le nuove competenze dell'Unione*, in AA.VV., *Studi in onore di Mario Romano*, Napoli, 2011, pp. 2326 ss.;
- GRASSO T., *Mai più soli: le vittime d'estorsione e d'usura nel procedimento penale*, Catanzaro, 2014;
- GREVI V., *Risarcimento dei danni da reato e lavoro penitenziario*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1975, pp. 98 ss.;
- GREVI V., *Rapporto introduttivo su «diversion» e «mediation» nel sistema penale italiano*, in *Rass. pen. e crim.*, 1983, 1, pp. 47 ss.;
- GREVI V., *Più ombre che luci nella l. 8 agosto 1995, n. 332 tra istanze garantistiche ed esigenze del processo*, in GREVI V. (a cura di), *Misure cautelari e diritto di difesa nella L. 8 agosto 1995, n. 332*, Milano, 1996, pp. 1 ss.;
- GREVI V., *Quelle rigidità del giusto processo che portano a risultati paradossali*, in *Guida dir.*, 1999, 42, pp. 11 ss.;
- GRIFANTINI F.M., *La persona offesa*, Napoli, 2012;
- GROSSO C.F., NEPPI MODONA G., VIOLANTE L., *Giustizia penale e poteri dello Stato*, Milano, 2002, pp. 154 ss.;
- GUALTIERI P., *Soggetto passivo, persona offesa e danneggiato: profili differenziali*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1995, pp. 1071 ss.;
- GUALTIERI P., *La tutela di interessi lesi dal reato fra intervento e costituzione di parte civile*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1996, pp. 101 ss.;
- GUIDOTTI F.P., *Persona offesa e parte civile. La tutela processuale penale*, Torino, 2002;
- GULOTTA G., *La vittima*, Milano, 1976;
- HASSEMER R., *Schutzbedürftigkeit des Opfers und Strafrechtsdogmatik, Zugleich ein Beitrag zur Auslegung des Irrtumsmerkmals*, in § 263 StGB, Berlino, 1981;

- HASSEMER W., *Perché punire è necessario*, Bologna, 2012;
- HELPER M., *Paternalismo e diritto penale. riflessioni sull'autoresponsabilità quale possibile criterio di limitazione della responsabilità penale*, in *www.legislazionepenale.eu*, 2020, pp. 1 ss.;
- IAFISCO L., *Commento all'art. 13 l. 3 agosto 1998, n. 269*, in *Legisl. pen.*, 1999, pp. 130 ss.;
- IASEVOLI C., *Persona offesa dal reato*, in *Enc. giur. Treccani*, XXVI, 2007, pp. 1 ss.;
- ILLUMINATI G., voce *Accusatorio e inquisitorio (sistema)*, in *Enc. giur. Treccani*, I, 1988, pp. 1 ss.;
- ILLUMINATI G., *I principi generali del sistema processuale penale italiano*, in *Pol. dir.*, 1999, 2, pp. 305 ss.;
- ILLUMINATI G., *La vittima come testimone*, in LUPÁRIA L. (a cura di), *Lo statuto europeo delle vittime di reato, Modelli di tutela tra diritto dell'Unione e buone pratiche nazionali*, Padova, 2015, pp. 63 ss.; I
- ILLUMINATI G., *Giudizio*, in CONSO G., GREVI V. (a cura di), *Compendio di procedura penale*, Padova, 2012, pp. 653 ss.;
- INSOLERA G., *Il populismo penale*, in *Discrimen*, 2019;
- JESSE F. T., *Murder and its Motives*, Londra, 1924;
- KARMEN A., *Crime Victims. An introduction to Victimology*, Londra, 2004;
- KOSTORIS R.E., *La tutela della persona offesa nel procedimento penale*, in *La vittima del reato, questa dimenticata*, Atti dei Convegni Lincei, n. 175, Roma, 2001, pp. 43 ss.;
- KRAUSS F., *La vittima del reato nel processo penale*, in *Dei delitti e delle pene*, 1983;
- LA CUTE G., voce *Truffa*, in *Enc. dir.*, XLV, 1992, pp. 243 ss.;
- LANTHIEZ M. L., *La clarification des fondements européens des droits des victimes*, in *La victime sur la scène pénale en Europe*, Parigi, 2008, pp. 154 ss.;
- LATTANZI G., *Sanzioni penali o sanzioni amministrative: criteri di scelta e canoni modalitici di una circolare della Presidenza del Consiglio*, in *Foro it.*, 1985, pp. 251 ss.;

- LEONE M., *Spunti sull'avviso di procedimento e sulla nuova formulazione dell'art. 304 c.p.p., (legge 5 dicembre 1969)*, in *Arch. pen.*, 1970, I, pp. 121 ss.;
- LOMBROSO C., *Delitti vecchi e nuovi*, Torino, 1902;
- LOMBROSO C., *L'uomo delinquente*, Torino, 1924;
- LOPEZ G., BORNSTEIN S., *Victimologie Clinique*, Parigi, 1995;
- LORUSSO S., *Le conseguenze del reato. Verso un protagonismo della vittima nel processo penale?*, in *Dir. pen. proc.*, 2013, pp. 881 ss.;
- LUPARIA L., *Il concetto di vittima e il concetto di particolare vulnerabilità*, in DEU A., LUPARIA L. (a cura di), *Linee guida per la tutela processuale delle vittime vulnerabili*, Milano, 2012, pp. 38 ss.;
- MAGGINI A., *La Truffa*, Padova, 1988;
- MAGLIARO I., *La vittima del reato nel processo penale*, in *Gli Speciali di Questione giustizia*, 2019, pp. 106 ss.;
- MANES V., *Delitti contro il patrimonio. Delitti contro il patrimonio mediante fronde*, in *Diritto penale. Lineamenti di parte speciale*, Bologna, 2006;
- MANNA A., *La nuova legge sull'usura. Un modello di tecniche "incrociate" di tutela*, Torino, 1997;
- MANNA A., *La vittima del reato: "à la recherche" di un difficile modello dialogico nel sistema penale*, in DOLCINI E., PALIERO C.E. (a cura di), *Studi in onore di Marinucci, Teoria del diritto penale, criminologia e politica criminale*, 2006, pp. 1015 ss.;
- MANNA A., *Usura*, in *Dig. disc. pen., Agg.*, 2006, pp. 646 ss.;
- MANNOZZI G., *Collocazione sistematica e potenzialità deflattive della mediazione penale*, in DE FRANCESCO G., VENAFFRO E. (a cura di), *Meritevolezza di pena e logiche deflattive*, Torino, 2002, pp. 117 ss.;
- MANNOZZI G., *La giustizia senza spada, Uno studio comparato su giustizia ripartiva e mediazione penale*, Milano, 2003;
- MANNOZZI G., LODIGIANI G.A., *Giustizia riparativa. Ricostruire legami, ricostruire persone*, Bologna, 2015;
- MANNOZZI G., LODIGIANI A., *La giustizia riparativa. Formanti, parole e metodi*, Torino, 2017;

- MANNOZZI G., *La diversion: gli istituti funzionali all'estinzione del reato tra processo e mediazione*, in *Discrimen*, 2019;
- MANNOZZI G., *Sapienza del diritto e saggezza della giustizia: l'attenzione alle emozioni nella normativa sovranazionale in materia di restorative justice*, in *Discrimen*, 2020, pp. 1 ss.;
- MANTOVANI F., *Sanzioni alternative alla pena detentiva e prevenzione generale*, in ROMANO M., STELLA F. (a cura di), *Teoria e prassi della prevenzione generale dei reati*, Bologna, 1980, pp. 69 ss.;
- MANTOVANI F., voce *Estorsione*, in *Enc. giur. Treccani*, XIII, 1989, pp. 4 ss.;
- MANTOVANI F., *Patrimonio (Delitti contro il)*, in *Enc. giur.*, XXII, 1990, pp. 1 ss.;
- MANTOVANI F., *Diritto Penale, Parte Generale*, Padova, 2009;
- MANTOVANI F., *Diritto penale. Parte speciale, Delitti contro il patrimonio*, II, Padova, 2009;
- MANZINI V., *Trattato di diritto penale italiano*, Torino, 1981;
- MANZINI V., *Trattato di diritto penale, Reati contro il patrimonio*, IX, Torino, 1984;
- MARANDOLA A., *I registri del pubblico ministero*, Padova, 2001;
- MARINI G., *Profili della truffa nell'ordinamento penale italiano*, Milano, 1970;
- MARINI G., *Delitti contro il patrimonio*, Torino, 1999;
- MARINO G., *Reati sessuali e ammissione automatica al gratuito patrocinio. Quando il reddito non conta*, in *www.ilPenalista.it*, 2021, pp. 1 ss.;
- MARINUCCI G., *Politica criminale e riforma del diritto penale*, in *Jus – rivista di scienze giuridiche*, 1974, pp. 463 ss.;
- MARINUCCI G., DOLCINI E., GATTA G., *Manuale di Diritto Penale, Parte generale*, Milano, 2018;
- MARZADURI E., *La riforma dell'art. 111, Cost. tra spinte contingenti e ricerca di un modello costituzionale del processo penale*, in *Legisl. pen.*, 2000, pp. 755 ss.;
- MASARONE V., *L'attuale posizione della vittima nel diritto penale positivo: verso un diritto penale "per tipo di vittima"?*, in *Arch. pen.*, 2017, pp. 1 ss.;
- MASSA C., voce *Dibattimento (Diritto processuale penale)*, in *Nss. Dig. it.*, V, 1957, pp. 581 ss.;
- MASTROIANNI R., *Un inadempimento odioso: la Direttiva sulla tutela delle vittime dei reati*, in *Quaderni Costituzionali*, 2008, 2, pp. 406 ss.;

- MATTEUCCI A., *C'era una volta l'art. 27, comma 2, della Costituzione*, in *Discrimen*, 2021;
- MATTEVI E., *Una giustizia più riparativa. Mediazione e riparazione in materia penale*, Napoli, 2017;
- MAURI B., *Vittime e risarcimento: un percorso tra riflessioni vittimologiche e vincoli normativi*, in *International Journal of Criminological and Investigative Sciences*, VII, 2014, pp. 1 ss.;
- MCCOLD P., *Restorative Justice and the Role of Community*, 1996;
- MCSHANE M.D., WILLIAMS F.P., *Radical victimology: a critique of the concept of victim in traditional victimology*, in *Crime & Delinquency*, 1992, pp. 258 ss.;
- MENDELSON B., *Une nouvelle branche de la science bio-psycho-sociale: la Victimologie*, in *Rev. int. crim. pol. techn.*, 1956, 2, pp. 10 ss.;
- MENDELSON B., *La Victimologie, science actuelle*, in *Rev. dr. pén. crimin.*, 1959, pp. 619 ss.;
- MENDELSON B., *La Victimologie et les besoins de la société actuelle*, in *Rev. int. crim. pol. tec.*, 1973, pp. 267 ss.;
- MEZZETTI E., *Reati contro il patrimonio*, in GROSSO C.F., PADOVANI T., PAGLIARO A. (diretto da), *Trattato di diritto penale, Parte speciale*, Milano, 2013, pp. 727 ss.;
- MILITELLO V., *Prevenzione generale e commisurazione della pena*, Milano, 1982;
- MILITELLO V., *Patrimonio (delitti contro il)*, in *Dig. disc. pen.*, XI, Torino, 1995, pp. 278 ss.;
- MILITELLO V., SIRACUSA L., *L'obbligo di denuncia a carico dell'imprenditore estorto fra vecchi e nuovi paradigmi sanzionatori*, in *Riv. Tri. Dir. Pen. Ec.*, 2010, 1-2, pp. 331 ss.;
- MILITELLO V., *L'armonizzazione dei reati in Europa fra "parabola" e "piano inclinato": il caso dell'incriminazione dell'organizzazione criminale*, in GRANDI C. (a cura di), *I volti attuali del diritto penale europeo. Atti della giornata di studi per A. Bernardi*, Pisa, 2021;
- MOCCIA S., *Tutela penale del patrimonio e principi costituzionali*, Padova, 1988;
- MORO A., *La subiettivazione della norma penale*, Firenze, 1942;

- MUCCIARELLI F., *Commento alla legge 7.3.1996, n. 108. Disposizioni in materia di usura*, in *Leg. pen.*, 1997, pp. 511 ss.;
- MURRO O., *Riparazione del danno ed estinzione del reato*, Padova, 2016;
- NAUCKE W., *Prevenzione generale e diritti fondamentali della persona*, in ROMANO M., STELLA F. (a cura di), *Teoria e prassi della prevenzione generale dei reati*, Bologna, 1980, pp. 100 ss.;
- NEPPI MODONA G., *Tecnicismo e scelte politico funzionali nella riforma del codice penale*, in *Dem. dir.*, 1977, pp. 666 ss.;
- NICOTRA I., *Pena e reinserimento sociale ad un anno dalla "sentenza Torreggiani"*, in https://www.dirittopenitenziarioecostituzione.it/images/pdf/saggi/I_Nicotra_Pena_e_reinserimento_sociale.pdf, 2014.
- NOTARO D., *Il ruolo della vittima nel reato di estorsione*, in VENAFRO E., PIEMONTESE C. (a cura di), *Ruolo e tutela della vittima in diritto penale*, Torino, 2004, pp. 92 ss.;
- NUVOLONE P., *La vittima nella genesi del delitto*, in *Ind. pen.*, 1973, pp. 640 ss.;
- NUVOLONE P., *Il sistema del diritto penale*, Padova, 1982;
- ORLANDI R., *Commento all'art. 18 l. 8 agosto 1995, n. 332*, in AA.VV., *Modifiche al codice di procedura penale*, Padova, 1995, pp. 253 ss.;
- ORLANDI R., *La mediazione penale tra finalità riconciliative ed esigenze di giustizia*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2006, pp. 1171 ss.;
- PACIFICO S., *Il fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 1999, pp. 822 ss.;
- PADOVANI T., *La distribuzione di sanzioni penali e di sanzioni amministrative secondo l'esperienza italiana*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1984, pp. 952 ss.;
- PAGLIARO A., *Commisurazione della pena e prevenzione generale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1981, pp. 25 ss.;
- PAGLIARO A., *La rilevanza della vittima nel diritto penale sostanziale*, in *La vittima del reato, questa dimenticata*, Atti dei Convegni Lincei, n. 175, Roma, 2001, pp. 29 ss.;
- PAGLIARO A., *Principi di diritto penale, Delitti contro il patrimonio, Parte speciale*, III, Milano, 2003;

- PAGLIARO A., *Tutela della vittima nel sistema penale delle garanzie*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2010, pp. 41 ss.;
- PAGLIARO A., *Principi di diritto penale. Parte generale*, Milano, 2020;
- PALAZZO F., *Criteri di riparto tra sanzioni penali e sanzioni amministrative (Dalle leggi di depenalizzazione alla circolare della Presidenza del Consiglio)*, in *Ind. pen.*, 1986, pp. 37 ss.;
- PALAZZO F., *Costituzionalismo penale e diritti fondamentali*, in *Diritti, nuove tecnologie, trasformazioni sociali*, in *Scritti in memoria di Paolo Barile*, Padova, 2003, pp. 585 ss.;
- PALAZZO F., *Corso di diritto penale*, Torino, 2013;
- PALAZZO F., *Giustizia riparativa e giustizia punitiva*, in *Giustizia riparativa. Ricostruire legami, ricostruire persone*, in MANNOZZI G., LODIGIANI G.A. (a cura di), *Giustizia riparativa. Ricostruire legami, ricostruire persone*, Bologna, 2015, pp. 209 ss.;
- PALAZZO F., *Sanzione e riparazione all'interno dell'ordinamento giuridico italiano: de lege lata e de lege ferenda*, in *PolDir.*, 2017, pp. 349 ss.;
- PALAZZO F., *Paura del crimine, rappresentazione mediatica della criminalità e politica penale (a proposito di un recente volume)*, in *Riv. dir. dei media*, 2018, pp. 2 ss.;
- PALAZZO F., *I profili di diritto sostanziale della riforma penale*, in *Sistema penale*, 2021, pp. 1 ss.;
- PALIERO C.E., "Minima non curat praetor": *ipertrofia del diritto penale e decriminalizzazione dei reati bagatellari*, Padova, 1985;
- PALIERO C.E., *Metodologie de lege ferenda: per una riforma non improbabile del sistema sanzionatorio*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1992, pp. 510 ss.;
- PALIERO C.E., *La maschera e il volto. Percezione sociale del crimine ed "effetti penali" dei media*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2006, pp. 467 ss.;
- PANSINI C., voce *Persona offesa dal reato*, in *Dig. pen.*, 2011, pp. 411 ss.;
- PAOLETTI S., *La tutela della vittima nell'ordinamento europeo: quale impatto della Direttiva 2012/29/UE*, in *Cultura giuridica e diritto vivente*, 2016, 3, pp. 1 ss.;

- PARISI F., *Il diritto penale tra neutralità istituzionale e umanizzazione comunitaria*, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 2012, pp. 1 ss.;
- PARLATO L., *Il contributo della vittima tra azione e prova*, Palermo, 2012;
- PARLATO L., *La tutela della vittima mediante gli strumenti precautelari: tra arresto in flagranza e allontanamento d'urgenza dalla casa familiare*, in BARGIS M., BELLUTA H. (a cura di), *Vittime di reato e sistema penale. La ricerca di nuovi equilibri*, Torino, 2017, pp. 401 ss.;
- PATANÈ V., *La mediazione penale in Italia*, in *Dove va la giustizia penale minorile? Confronti tra l'esperienza francese e i progetti di riforma italiani*, Milano, 2005;
- PAULESU P., voce *Persona offesa dal reato*, in *Enc. dir.*, Annali, II, 2008, pp. 593 ss.;
- PAULESU P., *Uno sguardo d'insieme (informazioni, diritti, tutele)*, in BARGIS M., BELLUTA H. (a cura di), *Vittime del reato e sistema penale: la ricerca di nuovi equilibri*, Torino, 2017, pp. 128 ss.;
- PAULESU P., *Vittima del reato e processo penale*, in *Riv. di dir. proc.*, 2018, 2, pp. 388 ss.;
- PAVARINI M., *Relazione al convegno "La vittima del reato, questa sconosciuta"*, Torino, in http://www.ristretti.it/areestudio/cultura/libri/giuristi_democratici_vittime.pdf, 2001, pp. 1 ss.;
- PECORELLA G., *Patrimonio (delitti contro il)*, in *Nss. Dig. it.*, XII, 1965, pp. 625 ss.;
- PEDRAZZI C., *Inganno ed errore nei delitti contro il patrimonio*, Milano, 1955;
- PEDRAZZI C., *Sui tempi della nuova fattispecie di usura*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1997, pp. 663 ss.;
- PERONI F., *La nuova tutela cautelare penale nei fenomeni di violenza intrafamiliare*, in *Dir. pen. proc.*, 2003, 7, pp. 867 ss.;
- PESSINA E., *Elementi di diritto penale*, Napoli, 1882;
- PEZZUTO E., *Il fondo di solidarietà per le vittime di estorsione e usura*, Catanzaro, 2015;
- PICOTTI L., SPANGHER G. (a cura di), *Verso una giustizia penale "conciliativa", Il volto delineato dalla legge sulla competenza del giudice di pace*, Milano, 2002;

- PICOTTI L., *Limiti garantisci delle incriminazioni penali e nuove competenze europee alla luce del Tratta di Lisbona*, in GROSSO G., PICOTTI L., SICURELLA R. (a cura di), *L'evoluzione del diritto penale nei settori di interesse europeo alla luce del Trattato di Lisbona*, 2011, pp. 207 ss.;
- PIOLETTI U., voce *Truffa*, in *Nss. Dig. It., App.*, VII, 1987, pp. 908 ss.;
- PISA P., *Giurisprudenza commentata di diritto penale. Delitti contro la persona e contro il patrimonio*, Vol. I, Milano, 2006;
- PISANI M., *Un nuovo traguardo per la sicurezza sociale*, in AA.VV., *Vittime del delitto e solidarietà sociale*, Milano, 1975, pp. 3 ss.;
- PISANI M., *Per le vittime del reato*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1989, pp. 467 ss.;
- PISAPIA G.D., *Il segreto istruttorio nel processo penale*, Milano, 1960;
- PISAPIA G., *Prassi e Teoria della mediazione*, Padova, 2000;
- PONTI G., BETSOS I. M., *Compendio di criminologia*, Milano, 2008;
- PORTIGLIATTI BARBOS M., voce *Vittimologia*, in *Dig. disc. pen.*, 1995, XV, pp. 314 ss.;
- PRESUTTI A., *Le audizioni protette*, in BARGIS M., BELLUTA H. (a cura di), *Vittime di reato e sistema penale: la ricerca di nuovi equilibri*, Torino, 2017, pp. 375 ss.;
- PUGIOTTO A., *Cortocircuiti da evitare. Dimensione costituzionale della pena e dolore privato delle vittime*, in CORLEONE F., PUGIOTTO A. (a cura di), *Il delitto della pena. Pena di morte ed ergastolo, vittime del reato e del carcere*, Roma, 2012, pp. 157 ss.;
- PULITANÒ D., *Politica criminale*, in MARINUCCI G., DOLCINI E. (a cura di), *Diritto penale in trasformazione*, Milano 1985, pp. 3 ss.;
- QUAGLIERINI C., *Le parti private diverse dall'imputato e l'offeso dal reato*, in UBERTIS G., VOENA G.P. (diretto da), *Trattato di procedura penale*, VIII, Milano, 2003, pp. 939 ss.;
- QUATTROCOLO S., *La Corte europea fa il punto sullo status di vittima*, in *Leg. pen.*, 2008, pp. 158 ss.;
- RECCHIONE S., *Il dichiarante vulnerabile fa (disordinatamente) ingresso nel nostro ordinamento: il nuovo comma 5 ter dell'art. 398 c.p.p.*, in www.penalecontemporaneo.it, 2014, pp. 1 ss.;

- RECCHIONE S., *Le vittime da reato e l'attuazione della direttiva 2012/29 UE: le avanguardie, i problemi, le prospettive*, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 2015, pp. 1 ss.;
- RENON P., *L'incidente probatorio nel procedimento penale. Tra riforme ordinarie e riforme costituzionali*, Padova, 2000;
- RENON P., *L'incidente probatorio*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2011, 3, pp. 1019 ss.;
- REPETTO G., voce *Assistenza giudiziaria ai non abbienti*, in *Enc. giur. Treccani*, 2006, pp. 1 ss.;
- REYNAUD G., *Commento all'art. 3 D.L. 21 novembre 2000, n. 431*, in www.legislazionepenale.eu, 2001, pp. 1 ss.;
- RIPONTI D., *La vittima nel quadro della giustizia penale*, in PONTI G. (a cura di), *Tutela della vittima e mediazione penale*, Milano, 1995, pp. 50 ss.;
- RIVELLO P.P., *Riflessioni sul ruolo ricoperto in ambito processuale dalla persona offesa dal reato e dagli enti esponenziali*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1992, pp. 615v ss.;
- RIVERDITI M., *Le vittime dei delitti di usura, mafia e terrorismo: tutela specifica e problematiche di contesto*, in BARGIS M., BELLUTA H. (a cura di), *Vittime del reato e sistema penale: la ricerca di nuovi equilibri*, Torino, 2017, pp. 325 ss.;
- ROMANO M., *Prevenzione generale e prospettive di riforma del codice penale italiano*, in ROMANO M., STELLA F. (a cura di), *Teoria e prassi della prevenzione generale dei reati*, Bologna, 1980, pp. 151 ss.;
- ROMANO M., *"Meritevolezza di pena", "bisogno di pena e teoria del reato"*, in *Scritti in memoria di R. Dell'Andro*, vol. II, Bari, 1994, pp. 789 ss.;
- RONCO M., *Il reato come rischio sociale*, in *Arch. pen.*, 2015, pp. 1 ss.;
- ROSSI B., *L'elemento oggettivo del reato di estorsione*, in *Cass. pen.*, 2016, 9, pp. 3301 ss.;
- ROSSI G., *La riparazione nell'ordinamento penale italiano*, in BRUTTI C. (a cura di), *Mediazione, Conciliazione, Riparazione - Giustizia penale e sapere psicoanalitico*, Torino, 1999, pp. 20 ss.;
- ROSSI G., *La direttiva 2012/29/UE: vittima e giustizia riparativa nell'ordinamento penitenziario*, in *Arch. pen.*, 2015, pp. 1 ss.;

- ROSSI L., *L'analisi investigativa nella psicologia criminale, Vittimologia: aspetti teorici e casi pratici*, Milano, 2005;
- ROSSI P., *Trattato di diritto penale*, Torino, 1859;
- RUGGIERI F., *Diversión: dall'utopia sociologica al pragmatismo processuale*, in *Cass. pen.*, 1985, pp. 553 ss.;
- SANDERS A., *Victim Participation in an Exclusionary Criminal Justice System*, in *New Visions of Crime Victims*, in HOYLE C., YOUNG R. (a cura di), Oxford, 2001, pp. 204 ss.;
- SANTACROCE G., *La nuova disciplina penale dell'usura: analisi della fattispecie base e difficoltà applicative*, in *Cass. pen.*, 1997, pp. 1529 ss.;
- SANTALUCIA B., *Studi di diritto penale romano*, Roma, 1994;
- SANTORO A., *Il risarcimento del danno nel sistema ferriano*, in AA.VV., *Enrico Ferri maestro della scienza criminologia*, Milano, 1941, pp. 100 ss.;
- SANTORO A., *Querela*, in *Nss. dig. it.*, XIV, 1968, pp. 641 ss.;
- SAPONARO A., *Vittimologia, Origine - concetti - tematiche*, Milano, 2004;
- SAPONARO L., *L'offeso dal reato, con le rafforzate garanzie, verso una nuova identità*, in *Dir. pen. e proc.*, 2021, 11, pp. 1542 ss.;
- SBRICCOLI M., *Giustizia criminale*, in M. FIORAVANTI (a cura di), *Lo Stato moderno in Europa. Istituzioni e diritto*, Roma – Bari, 2002, pp. 20 ss.;
- SCARDACCIONE G., *Nuovi modelli di giustizia: giustizia riparativa e mediazione penale*, in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, 1997, 1, pp. 11 ss.;
- SCARDACCIONE G., BALDRY A.C., SCALI M., *La mediazione penale. Ipotesi di intervento nella giustizia minorile*, Milano, 1998;
- SCOLETTA M., *Il risarcimento del danno da reato nel sistema penale italiano a fronte dei vincoli europei*, in LUPARIA L. (a cura di), *Lo statuto europeo delle vittime di reato. Modelli di tutela tra diritto dell'Unione e buone pratiche nazionali*, Padova, 2015, pp. 307 ss.;
- SCOMPARIN L., *Il ruolo della vittima nella giurisdizione penale internazionale: alla ricerca di una possibile mediazione fra modelli processuali*, in CASSESE A., CHIAVARIO M. e DE FRANCESCO G. (a cura di), *Problemi attuali della giustizia penale internazionale*, Torino, 2005, pp. 365 ss.;

- SECHI P., *Patrocinio a spese dello Stato e vittime di reato vulnerabili*, in *Cass. pen.*, 2021, 4, pp. 1275 ss.;
- SEMERARO P., *Il diritto di querela*, in BRICOLA F., ZAGREBELSKY V. (a cura di), *Giurisprudenza sistematica di diritto penale. Codice penale, parte generale*, vol. III, Torino, 1984, pp. 995 ss.;
- SGUBBI F., *Patrimonio (delitti contro il)*, in *Enc. dir.*, XXXII, 1982, pp. 331 ss.;
- SGUBBI F., *Uno studio sulla tutela penale del patrimonio*, Milano, 1985;
- SGUBBI F., *Il reato come rischio sociale. Ricerche sulle scelte di allocazione dell'illegittimità penale*, Bologna, 1990;
- SHERMAN L., STRANG H., *Restorative justice: the evidence*, Londra, 2007;
- SICURELLA R., *Questioni di metodo nella costruzione di una teoria delle competenze dell'Unione Europea in materia penale*, in AA.VV., *Studi in onore di Mario Romano*, Napoli, 2011, pp. 2626 ss.;
- SICURELLA S., *Lo studio della vittimologia per capire il ruolo della vittima*, in *Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza*, VI, 2012, 3, pp. 62 ss.;
- SILVA SANCHEZ J.M., *Considerazioni vittimodogmatiche nella teoria del reato? Introduzione al dibattito sulla vittimodogmatica*, in *Arch. pen.*, 1988, pp. 663 ss.;
- SIRACUSA L., *Il transito del diritto penale di fonte europea dalla "vecchia" alla "nuova" Unione post-Lisbona*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2010, pp. 796 ss.;
- SIRACUSA L., *L'imprenditore estorto acquiescente tra coazione morale e libertà del volere*, in LA SPINA A., MILITELLO V. (a cura di), Torino, 2016, pp. 32 ss.;
- SPANGHER G., *I soggetti*, in CONSO G., GREVI V. (a cura di), *I profili del nuovo codice di procedura penale*, Padova, 1993, pp. 24 ss.;
- SPANGHER G., *Le norme contro la pedofilia: B) Le norme di diritto processuale penale*, in *Dir. pen. proc.*, 1998, 10, pp. 1231 ss.;
- SPANGHER G., *Il giusto processo penale*, in *Studium iuris*, 2000, pp. 255 ss.;
- SPANGHER G., *Il diritto all'interprete e al traduttore: attuata la direttiva europea*, in *Cass. pen.*, 2015, pp. 2876 ss.;
- SPIRITO U., *Storia del diritto penale italiano*, Firenze, 1974;
- SQUARCIA E., *Persona offesa dal reato e persona danneggiata dal reato: una distinzione non sempre agevole*, in *Cass. pen.*, 2001, pp. 3119 ss.;

- STELLA F., *Giustizia e modernità. La protezione dell'innocente e la tutela delle vittime*, Milano, 2003;
- STOPPATO A., *L'azione civile nascente da reato e i limiti della funzione dello Stato nella riparazione alle vittime dei delitti*, in *Riv. pen.*, 1893, pp. 226 ss.;
- STOPPIONI C., *Gli strumenti di giustizia riparativa previsti dall'ordinamento interno*, in FELICIONI P., SANNA A. (a cura di), *Contrasto a violenza e discriminazione di genere. Tutela della vittima e repressione dei reati*, Milano, 2019, pp. 297 ss.;
- TARTAGLIONE G., *La vittima nei procedimenti penali*, in *Riv. pen.*, 1976, pp. 7 ss.;
- TESSA S., *La persona offesa dal reato nel processo penale*, Torino, 1996;
- TIGANO S., *Giustizia riparativa e mediazione penale*, in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, 2006, 2, pp. 25 ss.;
- TODARO G., *Il sistema italiano di tutela della vittima del reato: analisi e prospettive*, in LUPÁRIA L. (a cura di), *Lo statuto europeo delle vittime di reato. Modelli di tutela e buone pratiche nazionali*, Padova, 2015, pp. 99 ss.;
- TOULLIER M., *La giustizia riparativa in Francia: quadro attuale e ipotesi di sviluppo*, in LUPARIA L. (a cura di), *Lo statuto europeo delle vittime di reato. Modelli di tutela tra diritto dell'Unione e buone pratiche nazionali*, Padova, 2015, pp. 140 ss.;
- TRAMONTANO G., *Intorno all'idea di giustizia riparativa*, in *Minorigiustizia*, 2016, 1, pp. 14 ss.;
- TRANCHINA G., voce *Persona offesa dal reato*, in *Enc. giur.*, XXIII, 1990, pp. 2 ss.;
- TRANCHINA G., voce *Impugnazione (dir. proc. pen.)*, in *Enc. dir.*, II, 1998, pp. 413 ss.;
- TRANCHINA G., *La vittima del reato nel processo penale*, in *Cass. pen.*, 2010, pp. 4054 ss.;
- TRAPPELLA F., *La tutela della vittima vulnerabile. Regole europee, prassi devianti, possibili rimedi*, in *Arch. pen.*, 2019, 3, pp. 1 ss.;
- TROCKER N., voce *Patrocinio gratuito*, in *Dig. Civ.*, XIII, 1995, pp. 298 ss.;
- UBERTIS G., *Obbligatorietà dell'azione penale e diversion nel sistema penale italiano*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1982, pp. 1494 ss.;

- UBERTIS G., *La prova dichiarativa debole: problemi e prospettive in materia di assunzione della testimonianza della vittima vulnerabile alla luce della giustizia sovranazionale*, in *Cass. pen.*, 2009, 10, pp. 4058 ss.;
- UMBREIT M.S., *The Handbook of Victim Offender mediation. An Essential Guide to Practice and Research*, San Francisco, 2001;
- UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME (UNODC), *Handbook on Restorative Justice Programmes (UNODC 2020): Handbook on Restorative Justice Programmes*, Criminal Justice Handbook Series, United Nations, Vienna, 2020;
- VALENTINI C., *I profili generali della facoltà di impugnare*, in GAITO G. (diretto da), *Le impugnazioni penali*, I, Torino, 1998, pp. 221 ss.;
- VAN DIJK T.A., *Discourse as Social Interaction. Discourse studies. A Multidisciplinary Introduction*, Vol. 2, Londra, 1997;
- VENAFRO E., *Brevi cenni introduttivi sull'evoluzione della tutela della vittima nel nostro sistema penale*, in VENAFRO E., PIEMONTESE C. (a cura di), *Ruolo e tutela della vittima in diritto penale*, Torino, 2004, pp. 11 ss.;
- VENTUROLI M., *La tutela della vittima nelle fonti europee*, in *www.dirittopenalecontemporaneo.it*, 2012, pp. 86 ss.;
- VENTUROLI M., *La protezione della vittima del reato quale autonomo scopo del diritto penale*, in *Sistema penale e tutela delle vittime tra diritto e giustizia*, Atti del Convegno Nazionale del Laboratorio Permanente di Diritto Penale, Reggio Calabria, 22 maggio 2015, pp. 11 ss.;
- VENTUROLI M., *La vittima nel sistema penale dall'oblio al protagonismo?*, Napoli, 2015;
- VENTUROLI M., *La "centralizzazione" della vittima nel sistema penale contemporaneo tra impulsi sovranazionali e spinte populistiche*, in *Arch. pen.*, 2021, pp. 1 ss.;
- VICOLI D., *La mediazione nel contesto della fase esecutiva: spunti per un inquadramento sistematico*, in *Cass. pen.*, 2015, pp. 382 ss.;
- VIGNA P.L., *Commento all'art. 394 c.p.p.*, in CHIAVARIO M. (coordinato da), *Commento al nuovo codice di procedura penale*, IV, Torino, 1990, pp. 480 ss.;

- VIOLANTE L., *Il delitto di usura*, Milano, 1970;
- VIOLANTE L., *Usura*, in *Nss. dig. it.*, XX, 1975, pp. 381 ss.;
- VIOLANTE L., *Il senso della insicurezza*, in AMERIO P. (a cura di), *Il senso della sicurezza*, Milano, 1999, pp. 25 ss.;
- VIOLANTE L., *Populismo e plebeismo nelle politiche criminali*, in *Criminalia*, 2014, pp. 197 ss.;
- VON ENTING H., *The Criminal and his Victim*, Studies in the Sociology of Crime, New Haven, 1948;
- ZANOBIO B., *La vittima nella storia*, in RIPONTI G. (a cura di), *Tutela della vittima e mediazione penale*, Milano, 1995, pp. 2 ss.;
- ZARCONI C., *La vittima: quale spazio nel processo penale*, in *Quest. giust.*, 2016, pp. 1 ss.;
- ZEHR H., *The little book of restorative justice*, New York, 2002;
- WALGRAVE L., *Restorative Justice. Self-interest and responsive citizenship*, Cullompton, 2008;
- WALGRAVE L., *Restorative Justice and the Law*, London-New York, 2011;
- WEMMERS J., *Introduction à la victimologie*, Montreal, 2003.
- WERTHAM F., *The Show of violence*, New York, 1949;
- WILLIAMS J., *Secondary victimization. Confronting public attitudes about rape*, in *Victimology*, 1984, 9, pp. 67 ss.

Giurisprudenza

Corte EDU, *X e Y* contro i Paesi Bassi, 26 marzo 1985;
Cass. pen., sez. II, 27 febbraio 1990, n. 30699, in CED n. 185014 -01;
Cass. pen., sez. II, 24 aprile 1990, n. 3672, in CED n. 186751 - 01;
Corte Cost., 28 dicembre 1990, n. 559;
Corte Cost., 30 dicembre 1992, n. 474;
Corte Cost., 4 febbraio 1966, n. 12;
Tribunale di Vercelli, 2 febbraio 1995;
Cass. pen., sez. II, 12 luglio 1997, n. 6784, in CED. n. 208374 - 01;
Corte EDU, *Labita c. Italia*, 6 aprile 2000;
Corte EDU, *Perez c. Francia*, 12 febbraio 2004;
Cass. pen., sez. II, 16 febbraio 2006, n. 12982, in CED n. 234117 - 01;
Cass. pen., sez. II, 12 giugno 2007, n. 26553, in CED n. 237169 - 01;
Cass. pen., sez. II, 30 aprile 2009, in CED n. 244884 - 01;
Cass. pen., sez. II, 2 luglio 2010, n. 33871, in CED n. 248132 - 01;
Cass. pen., SU, 19 luglio 2012, n. 41461, in CED n. 253214 - 01;
Cass. pen., sez. II, 4 giugno 2014, n. 37693, in CED n.. 260782 - 01;
Cass. pen., sez. II, 24 settembre 2015, n. 43278, in CED n. 265104 - 01;
Cass. pen., sez. II, 18 novembre 2015, n. 2702, in CED n. 265821 - 01;
Cass. pen., sez. II, 27 settembre 2016, n. 52316, in CED n. 268960 - 01;
Cass. pen., sez. II, 3 marzo 2017, n. 21993, in CED n. 270064 - 01;
Cass. pen., sez. II, 13 aprile 2017, n. 22976, in CED n. 270175 - 01;
Cass. pen., sez. II, 20 giugno 2017, n. 428667, in CED n. 271241 - 01;
Cass. pen., sez. II, 25 settembre 2018, n. 55180, in CED n. 274299 - 01;
Cass. pen., sez. V, 26 marzo 2019, n. 21135, in CED n. 275312 - 01;
Cass. pen., sez. II, 25 settembre 2019, n. 51166, in CED n. 278011 - 01;
Cass. pen., sez. II, 23 settembre 2020, n. 35878, in CED n. 280313 - 01;
Tribunale di Palermo, sez. III, 28 ottobre 2020;
Tribunale di Palermo, sez. III, 17 marzo 2021.